

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(1999/C 182/001)	E-2001/98 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	1
(1999/C 182/002)	E-2085/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Dati statistici sulla Grecia	2
(1999/C 182/003)	E-2198/98 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni all'industria vitivinicola	3
(1999/C 182/004)	E-2248/98 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Modulazione degli aiuti e OCM dell'olio d'oliva	4
(1999/C 182/005)	E-2289/98 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Programma INTERREG — Siccità in Spagna	4
(1999/C 182/006)	E-2319/98 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari FESR al Portogallo	5
(1999/C 182/007)	E-2382/98 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Costruzione di una diga sul fiume Ems, che scorre lungo la frontiera tra la Germania e i Paesi Bassi, e applicazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche n	6
(1999/C 182/008)	E-2428/98 di Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali	6
(1999/C 182/009)	E-2448/98 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Norme urbanistiche e aiuti all'allevamento nelle isole Canarie	8
(1999/C 182/010)	E-2449/98 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Distanza fra zone abitate e aziende zootecniche	8
(1999/C 182/011)	E-2472/98 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di fondi nella Comunità valenzana	9

IT

Prezzo: 29,50 EUR

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/012)	E-2473/98 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Effetti erosivi del pascolo	10
(1999/C 182/013)	E-2487/98 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Promozione europea dei combattimenti taurini	11
(1999/C 182/014)	E-2517/98 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Sostegno allo sviluppo di alternative alla sperimentazione animale	11
(1999/C 182/015)	P-2561/98 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Armi all'Indonesia	12
(1999/C 182/016)	E-2590/98 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Escursioni scolastiche nell'Unione europea	13
(1999/C 182/017)	E-2613/98 di Mirja Rynänen alla Commissione Oggetto: Valutazione degli aiuti alla silvicoltura	14
(1999/C 182/018)	E-2623/98 di Niels Sindal alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione, da parte di taluni Stati membri, degli obblighi che derivano dal POP III	14
(1999/C 182/019)	E-2648/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Esportazione di interiora di maiale dall'Irlanda del Nord	15
(1999/C 182/020)	E-2651/98 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Finanziamento UE – Risorse proprie UE – Contribuente netto	16
(1999/C 182/021)	E-2662/98 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Aiuti strutturali alle grandi città	17
(1999/C 182/022)	E-2731/98 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario a favore del latte intero destinato alle scuole	17
(1999/C 182/023)	E-2737/98 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Lindano	18
(1999/C 182/024)	E-2759/98 di Ian White alla Commissione Oggetto: Cancro della mammella e pesticida «Lindano»	19
(1999/C 182/025)	E-2760/98 di Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Insediamento di un centro commerciale nel polo europeo di sviluppo	19
(1999/C 182/026)	E-2762/98 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Aiuti a favore della Repubblica monastica del Monte Athos (Grecia)	20
(1999/C 182/027)	E-2770/98 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Riforma della politica in materia di Fondi strutturali	21
(1999/C 182/028)	E-2779/98 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Attività di ricerca della ECVAM sui metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali	23
(1999/C 182/029)	E-2791/98 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Gemellaggio di comuni nel 1998	23
(1999/C 182/030)	E-2817/98 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Overbooking e diritti dell'utente	24
(1999/C 182/031)	E-2830/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Aiuti all'industria della carne suina in Irlanda	24
(1999/C 182/032)	E-2848/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Funghicoltura	25
(1999/C 182/033)	E-2855/98 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Città sostenibili e sviluppo sostenibile	26
(1999/C 182/034)	P-2863/98 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Norme dell'UE per i registri dei capi di bestiame	27
(1999/C 182/035)	E-2877/98 di Christian Rovsing alla Commissione Oggetto: Sussidi per la distribuzione di latte nelle scuole	28

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/036)	E-2893/98 di Wilmya Zimmermann al Consiglio Oggetto: Problemi nell'applicazione dell'articolo 8 e seguenti del trattato UE (cittadinanza dell'Unione, libera circolazione)	28
(1999/C 182/037)	E-2901/98 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Proposta per una normativa comune per i programmi di sostegno diretto della PAC	29
(1999/C 182/038)	P-2921/98 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Somatotropi antibiotici	30
(1999/C 182/039)	E-2931/98 di Gérard Caudron alla Commissione Oggetto: Trasportatori su strada	31
(1999/C 182/040)	E-2940/98 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Congelamento di un certo numero di linee di bilancio	32
(1999/C 182/041)	E-2941/98 di Angela Sierra González e Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Pregiudizi causati ai passeggeri dai ritardi dei voli	32
(1999/C 182/042)	P-2976/98 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Situazione della BSE in Portogallo	33
(1999/C 182/043)	E-2977/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Incinerazione di carni suine	34
(1999/C 182/044)	E-2978/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Salmone atlantico	35
(1999/C 182/045)	E-2992/98 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Sospetti di frode relativi agli aiuti dell'ECHO	35
(1999/C 182/046)	E-2993/98 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Penalizzante ripartizione comunitaria delle quote tonno	36
(1999/C 182/047)	P-2996/98 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Norme europee specifiche più rigorose per le strade di montagna	37
(1999/C 182/048)	E-3003/98 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Domanda di aiuti della società Anker	38
(1999/C 182/049)	P-3015/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: CEDEFOP e «principali lingue di lavoro»	39
(1999/C 182/050)	E-3031/98 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Tariffe per famiglie numerose	40
(1999/C 182/051)	E-3040/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Discriminazione tra cittadini nella provincia di Bolzano	40
(1999/C 182/052)	P-3051/98 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens alla Commissione Oggetto: Interazioni tra portatori di handicap	41
(1999/C 182/053)	E-3080/98 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Contrassegno obbligatorio in Austria e aumento del traffico nei paesi contigui	42
(1999/C 182/054)	E-3093/98 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Imposta italiana all'importazione di oli di oliva italiani	43
(1999/C 182/055)	E-3113/98 di Thomas Mann alla Commissione Oggetto: Inutili vessazioni all'ingresso e all'uscita di Gibilterra	44
(1999/C 182/056)	E-3117/98 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Regolamentazione degli scambi con l'estero	44
(1999/C 182/057)	E-3153/98 di Ana Miranda de Lage e Manuela Frutos Gama alla Commissione Oggetto: Ritardi nelle gare di appalto DG1B nei paesi del Mercosur	45

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/058)	E-3170/98 di Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: Partecipazione a partire dal 1° gennaio 2000 di paesi candidati all'adesione a gare d'appalto nel settore delle costruzioni	46
(1999/C 182/059)	E-3181/98 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Anno internazionale degli oceani	47
(1999/C 182/060)	E-3183/98 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Sport e doping	49
(1999/C 182/061)	E-3184/98 di Jan Lagendijk alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali in seguito alla costruzione di una diga sul fiume Ems	50
(1999/C 182/062)	E-3189/98 di Arthur Newens alla Commissione Oggetto: Aiuti umanitari alla popolazione curda del Kurdistan iracheno	51
(1999/C 182/063)	E-3198/98 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Risposte all'inchiesta destinata al settore della pesca dell'UE	51
(1999/C 182/064)	E-3202/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Lombard Hotline	52
(1999/C 182/065)	E-3222/98 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Valutazione delle conseguenze sull'occupazione dei programmi di scambio della Commissione	53
(1999/C 182/066)	E-3236/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Ritardo nei pagamenti da parte della Commissione	53
(1999/C 182/067)	P-3251/98 di Kyösti Virrankoski alla Commissione Oggetto: Formulario d'iscrizione Natura 2000 in lingua finnica	54
(1999/C 182/068)	E-3257/98 di Francisco Sanz Fernández alla Commissione Oggetto: Cultura e Fondi strutturali	55
(1999/C 182/069)	E-3263/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Trattamento discriminatorio della lingua greca alla Commissione	56
(1999/C 182/070)	E-3279/98 di Freddy Blak e John Iversen alla Commissione Oggetto: Regimi di sostegno	57
(1999/C 182/071)	E-3287/98 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Misure di ristrutturazione conformi al diritto dell'UE	57
(1999/C 182/072)	E-3293/98 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Avifauna in pericolo di estinzione	58
(1999/C 182/073)	E-3295/98 di José Barros Moura al Consiglio Oggetto: Cessione di Macao all'amministrazione cinese — Pena di morte	59
(1999/C 182/074)	E-3296/98 di José Barros Moura al Consiglio Oggetto: Cessione di Macao all'amministrazione cinese — Forze militari	60
(1999/C 182/075)	E-3301/98 di Kenneth Coates al Consiglio Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi	61
(1999/C 182/076)	E-3302/98 di Kenneth Coates al Consiglio Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi	61
(1999/C 182/077)	E-3303/98 di Kenneth Coates al Consiglio Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi	61
(1999/C 182/078)	E-3304/98 di Kenneth Coates al Consiglio Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi	62
(1999/C 182/079)	E-3305/98 di Kenneth Coates al Consiglio Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi	62

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/080)	E-3306/98 di Kenneth Coates al Consiglio Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi	62
(1999/C 182/081)	E-3307/98 di Kenneth Coates al Consiglio Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi	62
(1999/C 182/082)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3301/98, E-3302/98, E-3303/98, E-3304/98, E-3305/98, E-3306/98 e 3307/98	62
(1999/C 182/082)	E-3311/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Piattaforma logistica multimodale di Como	63
(1999/C 182/083)	E-3317/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele	65
(1999/C 182/084)	E-3318/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Indicazione delle operazioni di manipolazione genetica nella pubblicità	66
(1999/C 182/085)	E-3321/98 di Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Processo ai dissidenti cubani che credono che «la patria è di tutti»	66
(1999/C 182/086)	E-3337/98 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Restrizioni pubblicitarie per gli alcolici in Francia e i giocattoli in Grecia	67
(1999/C 182/087)	E-3343/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: La guerra del gelato al lampone	68
(1999/C 182/088)	E-3351/98 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Seconda relazione art. 26 direttiva 86/609/CEE	68
(1999/C 182/089)	E-3352/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Medici odontoiatri	69
(1999/C 182/090)	E-3361/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Personale della Fondazione europea per la formazione professionale di Torino	70
(1999/C 182/091)	E-3363/98 di Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Qualibat – barriera francese alla libera prestazione di servizi nei pubblici appalti del settore edile	71
(1999/C 182/092)	E-3364/98 di Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Revisione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati	71
(1999/C 182/093)	E-3366/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Concessione ai funzionari greci delle istituzioni comunitarie di un permesso per andare a votare	72
(1999/C 182/094)	E-3367/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Articoli sanitari provenienti da paesi terzi e in commercio nella Comunità	73
(1999/C 182/095)	E-3385/98 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Classificazione UE della reazione al fuoco dei materiali da costruzione	73
(1999/C 182/096)	E-3389/98 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Andamento dei lavori di realizzazione della Via Egnatia	75
(1999/C 182/097)	E-3392/98 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Misure di appoggio alla flotta di pesca del merluzzo nero a Cadice (Spagna)	76
(1999/C 182/098)	E-3398/98 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Adozione dei minori	77
(1999/C 182/099)	P-3404/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Direttiva sull'immissione in rete di energia elettrica	78
(1999/C 182/100)	P-3407/98 di Sirkka-Liisa Anttila alla Commissione Oggetto: Gravi problemi di funzionamento del mercato dei prodotti alimentari nell'Unione europea	79



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/101)	E-3410/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Discriminazione tra cittadini nella provincia di Bolzano	80
(1999/C 182/102)	E-3414/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Trapianti di cuore	81
(1999/C 182/103)	E-3415/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Trapianti di fegato	81
(1999/C 182/104)	E-3416/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Trapianti di rene	81
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3414/98, E-3415/98 e E-3416/98	82
(1999/C 182/105)	E-3422/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Eliminazione degli ostacoli agli scambi	82
(1999/C 182/106)	E-3425/98 di Dietrich Elchlepp alla Commissione Oggetto: Ripartizione dei finanziamenti UE a favore del Baden-Württemberg (Risposta complementare)	83
(1999/C 182/107)	E-3427/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Imposizione da parte della Turchia di dazi sulle importazioni di cotone	83
(1999/C 182/108)	E-3429/98 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Sovvenzione all'industria vinicola	84
(1999/C 182/109)	E-3430/98 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Pesca	84
(1999/C 182/110)	E-3439/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Norme igieniche al cimitero di Prima Porta	85
(1999/C 182/111)	E-3452/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Uccisione di cuccioli di foca nel Mar Bianco	85
(1999/C 182/112)	P-3453/98 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Utilizzo di pesticidi	86
(1999/C 182/113)	E-3474/98 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Patrocinio della rappresentanza italiana della Commissione europea ad un'iniziativa di Alleanza Nazionale	87
(1999/C 182/114)	E-3475/98 di Giacomo Leopardi alla Commissione Oggetto: Studi, proposte, iniziative o atti normativi, in materia di distribuzione dei medicinali e di servizio farmaceutico	87
(1999/C 182/115)	E-3476/98 di Luisa Todini e Claudio Azzolini al Consiglio Oggetto: Diritto ad un processo equo	88
(1999/C 182/116)	E-3487/98 di Anne McIntosh al Consiglio Oggetto: Materiale pubblicitario sull'Unione europea	88
(1999/C 182/117)	E-3507/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Programma statistico della Comunità	89
(1999/C 182/118)	E-3508/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Programma statistico della Comunità	90
(1999/C 182/119)	E-3511/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Mercì contraffatte o usurpative	90
(1999/C 182/120)	E-3512/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Mercì contraffatte o usurpative	91
(1999/C 182/121)	E-3513/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Mercì contraffatte o usurpative	91

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/122)	E-3523/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Compensazione/negato imbarco	91
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3511/98, E-3512/98, E-3513/98 e E-3523/98	91
(1999/C 182/123)	P-3527/98 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Destituzione del comitato direttivo della Facoltà di teologia di Chalki, decisa dalle autorità turche	92
(1999/C 182/124)	P-3529/98 di Mirja Rynänen alla Commissione Oggetto: Proposta di legge olandese sulla certificazione del legname e dei prodotti a base di legname	92
(1999/C 182/125)	E-3532/98 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Inottemperanza della Grecia alla legislazione comunitaria relativa alla fornitura di servizi di comunicazione via satellite	94
(1999/C 182/126)	E-3535/98 di Richard Corbett al Consiglio Oggetto: Valutazione della base giuridica delle proposte da parte del Consiglio	95
(1999/C 182/127)	P-3544/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Uniformazione della Grecia alle direttive sulle telecomunicazioni	95
(1999/C 182/128)	E-3547/98 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Pubblicazione di Eurostat sulla popolazione di paesi europei in base ai paesi di nascita	96
(1999/C 182/129)	E-3549/98 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Costo delle degenze nelle cliniche private in Grecia	97
(1999/C 182/130)	E-3551/98 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Nuove minacce turche contro Cipro	98
(1999/C 182/131)	E-3562/98 di Klaus Lukas alla Commissione Oggetto: Fondo europeo di sviluppo quale fonte di arricchimento personale	98
(1999/C 182/132)	E-3563/98 di Klaus Lukas alla Commissione Oggetto: Fondo europeo di sviluppo quale fonte di arricchimento personale	99
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3562/98 e E-3563/98	100
(1999/C 182/133)	E-3566/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Decisioni arbitrarie della Turchia concernenti la Scuola di teologia di Chalchi, a Istanbul	100
(1999/C 182/134)	E-3581/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Attività delle autorità turche contro la Scuola teologica di Halki	101
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3566/98 e E-3581/98	101
(1999/C 182/135)	E-3567/98 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Tratta di donne provenienti dall'Europa centrale e orientale nell'Unione europea	101
(1999/C 182/136)	P-3573/98 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Alterazioni della concorrenza per le prassi dei cantieri navali sudcoreani	103
(1999/C 182/137)	E-3588/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Disparità di giudizi emessi da tribunali di Stati membri dell'Unione europea	104
(1999/C 182/138)	E-3594/98 di Johanna Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: La scrittrice Taslima Nasrin del Bangladesh	105
(1999/C 182/139)	P-3595/98 di Paul Lannoye al Consiglio Oggetto: Applicazione dell'aliquota IVA ridotta all'energia prodotta con la legna	105
(1999/C 182/140)	E-3600/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Contingente tariffario comunitario autonomo applicabile nel 1999 ai filetti di tonno provenienti da paesi terzi	106
(1999/C 182/141)	E-3608/98 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Politica di sviluppo e cooperazione dell'UE dopo l'ampliamento	106
(1999/C 182/142)	E-3611/98 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Sostegni a progetti di commercio equo e solidale	107

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/143)	E-3613/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Portata reale dell'affare ECHO	108
(1999/C 182/144)	E-3614/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Conferma delle notizie apparse sulla stampa relative a dei casi di nepotismo nell'affare ECHO	108
(1999/C 182/145)	E-3615/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Scomparsa di documenti, materiale informatico, mobili per ufficio e materiale di cancelleria al momento della chiusura della cellula esterna di ECHO, nel giugno 1995	109
(1999/C 182/146)	E-3616/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Responsabilità dell'attuale direttore di ECHO nell'affare ECHO	109
(1999/C 182/147)	E-3617/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Responsabilità dell'allora direttore di ECHO nell'affare ECHO	109
(1999/C 182/148)	E-3618/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Reazione tardiva e inefficiente della Commissione nell'affare ECHO	110
(1999/C 182/149)	E-3619/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Implicazione e responsabilità del sig. Marin, membro della Commissione, nell'affare ECHO	110
(1999/C 182/150)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3613/98, E-3614/98, E-3615/98, E-3616/98, E-3617/98, E-3618/98 e E-3619/98	111
(1999/C 182/150)	E-3621/98 di Ulf Holm al Consiglio Oggetto: Controlli discriminatori nell'ambito dei paesi aderenti agli accordi di Schengen	111
(1999/C 182/151)	E-3630/98 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà democratiche in Turchia	112
(1999/C 182/152)	E-3633/98 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: L'Indonesia e l'ambiente	112
(1999/C 182/153)	E-3634/98 di Peter Truscott al Consiglio Oggetto: RegISTRAZIONI e licenze per i parrucchieri	113
(1999/C 182/154)	E-3638/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Ispettori nel settore della pesca	114
(1999/C 182/155)	E-3643/98 di Ernesto Caccavale al Consiglio Oggetto: Inquinamento elettromagnetico e limiti da adottare	114
(1999/C 182/156)	E-3653/98 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Gestione del potere, truffe comunitarie e malcostume politico	115
(1999/C 182/157)	E-3657/98 di José García-Margallo y Marfil al Consiglio Oggetto: Sanzioni della BCE	116
(1999/C 182/158)	P-3669/98 di Gérard d'Aboville alla Commissione Oggetto: Importazioni di conserve di tonno originarie dell'Ecuador	116
(1999/C 182/159)	E-3670/98 di Gerhard Hager al Consiglio Oggetto: Indennità per spese di viaggio dei funzionari dell'UE	117
(1999/C 182/160)	E-3671/98 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Indennità per spese di viaggio dei funzionari dell'UE	118
(1999/C 182/161)	E-3678/98 di Gerhard Hager al Consiglio Oggetto: Politica comunitaria in materia di visti (2)	119
(1999/C 182/162)	E-3689/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Raffigurazioni nelle monete e nelle banconote dell'euro	120
(1999/C 182/163)	E-3698/98 di Gerhard Hager al Consiglio Oggetto: Presenza alle riunioni del Consiglio	120

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/164)	E-3704/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Assicurazione contro le malattie e discriminazione delle donne	121
(1999/C 182/165)	E-3748/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Diritto di voto ai referendum	122
(1999/C 182/166)	E-3750/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Spedizione delle monete metalliche in euro	122
(1999/C 182/167)	E-3752/98 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Provocazioni nei mass media turchi	123
(1999/C 182/168)	E-3755/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Registro degli interessi dei Commissari	123
(1999/C 182/169)	E-3759/98 di Johanna Boogerd-Quaak alla Commissione Oggetto: Problemi legati al passaggio al nuovo millennio in Russia	124
(1999/C 182/170)	P-3763/98 di Eva Kjer Hansen al Consiglio Oggetto: Pagamenti diretti agli agricoltori	125
(1999/C 182/171)	E-3778/98 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Misure di accompagnamento per l'Anno internazionale degli oceani	125
(1999/C 182/172)	E-3795/98 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Costruzione di una centrale nucleare ad Akkuyu e rischi per il Mediterraneo orientale	126
(1999/C 182/173)	E-3802/98 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Chiusura della fabbrica della Nestlé a Matosinhos (Portogallo)	127
(1999/C 182/174)	E-3810/98 di Ulla Sandbæk alla Commissione Oggetto: Azione dell'UE nel settore delle sostanze che alterano la funzione endocrina	127
(1999/C 182/175)	E-3823/98 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Procedure di risoluzione delle controversie nei confronti dell'India	128
(1999/C 182/176)	E-3827/98 di Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Dichiarazione finale del Foro parlamentare Euro-Mediterraneo (Bruxelles, 27.10.1998)	128
(1999/C 182/177)	E-3857/98 di Maren Günther alla Commissione Oggetto: DG VIII – SCR	129
(1999/C 182/178)	P-3863/98 di Luigi Florio alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio nell'UE	130
(1999/C 182/179)	P-3864/98 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri	130
(1999/C 182/180)	P-3880/98 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Riunioni Bilderberg	131
(1999/C 182/181)	E-3885/98 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Aiuti dell'Unione europea alle Antille olandesi	132
(1999/C 182/182)	E-3892/98 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Limiti di età per la partecipazione al programma di Servizio Volontario Europeo (SVE) per i giovani	133
(1999/C 182/183)	E-3894/98 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Direttiva 64/433/CEE sulle carni e direttiva 86/469/CEE sul controllo dei residui	134
(1999/C 182/184)	E-3910/98 di Raimo Ilaskivi alla Commissione Oggetto: Tassazione delle automobili usate d'importazione in Finlandia	134
(1999/C 182/185)	E-3923/98 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Limiti di età per i conducenti di autobus	135

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 182/186)	E-3988/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Annuario delle fonti statistiche culturali in Europa	135
(1999/C 182/187)	P-3997/98 di Daniel Féret alla Commissione Oggetto: Il lavoro minorile nel Regno Unito	136
(1999/C 182/188)	P-4069/98 di Yvonne Sandberg-Fries alla Commissione Oggetto: Conseguenze del conflitto commerciale fra gli Stati Uniti e l'Unione europea	137
(1999/C 182/189)	E-4075/98 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Aiuti dell'Unione europea al Land Renania-Palatinato nel periodo 1994-1998	138
(1999/C 182/190)	E-4081/98 di Jean-Antoine Giansily alla Commissione Oggetto: Titolarizzazione di funzionari europei	139
(1999/C 182/191)	E-4093/98 di Ole Krarup alla Commissione Oggetto: Regime danese di prepensionamento e obbligo di residenza	139
(1999/C 182/192)	E-0029/99 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo per quanti costruiscono senza piano regolatore	140
(1999/C 182/193)	E-0053/99 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Stanziamenti UE assegnati alla Baviera nel periodo 1994-1998	141
(1999/C 182/194)	E-0143/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Osterholz-Scharmbeck	141
(1999/C 182/195)	E-0144/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Verden	141
(1999/C 182/196)	E-0145/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Rotenburg/Bassa Sassonia	142
(1999/C 182/197)	E-0146/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Stade	142
(1999/C 182/198)	E-0147/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Cuxhaven	142
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0143/99, E-0144/99, E-0145/99, E-0146/99 e E-0147/99	142
(1999/C 182/199)	E-0200/99 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Deroghe dell'Italia a stabilimenti di macellazione	142
(1999/C 182/200)	E-0286/99 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Accesso alla funzione pubblica dell'Unione europea	143
(1999/C 182/201)	E-0287/99 di Pedro Marset Campos alla Commissione Oggetto: Accesso alla funzione pubblica europea degli ingegneri tecnici spagnoli.	143

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(1999/C 182/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2001/98

di Ursula Stenzel (PPE) alla Commissione

(30 giugno 1998)

Oggetto: Fondi strutturali

La Commissione europea valuta attualmente il sistema delle risorse proprie e presenterà i risultati a settembre in una relazione.

Prevede essa di procedere ad una analoga valutazione dell'utilizzazione finora fatta dei Fondi strutturali e di coesione?

Una verifica approfondita dell'impatto finora prodotto dai pagamenti dei Fondi strutturali e di coesione non costituirebbe una base appropriata per i prossimi e sempre più difficili negoziati del Consiglio relativi ad Agenda 2000?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(30 luglio 1998)

La Commissione conviene che il contributo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione alla coesione economica e sociale dovrebbe essere attentamente valutato per assicurare l'impiego più efficace dei fondi pubblici nell'attuale periodo di programmazione e in futuro. Con tale finalità la Commissione ha presentato nel 1996 la prima relazione sulla coesione economica e sociale⁽¹⁾, in cui viene analizzato in maniera approfondita l'impatto degli interventi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

Gli interventi dei Fondi strutturali di durata superiore a tre anni sono generalmente soggetti a una revisione intermedia, effettuata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri, che può comportare modifiche per il rimanente periodo di programmazione.

La Commissione sta attualmente esaminando i risultati della valutazione intermedia per i programmi degli obiettivi 1 e 6 e per i programmi dell'obiettivo 2 approvati per un periodo di cinque anni. Essa ritiene che la revisione intermedia costituisca un elemento preparatorio per il prossimo periodo di programmazione e ne presenterà i risultati in autunno.

Tutti i progetti cofinanziati dal Fondo di coesione sono soggetti ad approfondite valutazioni ex-ante ed ex-post. Inoltre, nel 1995 è stato commissionato uno studio alla London School of Economics & Political Science (LSE) allo scopo di mettere a punto nuove tecniche per valutare l'impatto economico e sociale del sostegno

finanziario del Fondo. I risultati dello studio mettono in evidenza un rapporto fortemente positivo tra infrastrutture e investimenti privati, significativi effetti a lungo termine sull'occupazione nonché importanti effetti di ricaduta dalle regioni dei paesi che beneficiano del Fondo di coesione su quelle confinanti. Gli effetti sul reddito e sull'occupazione a livello regionale, stimati sulla base dei modelli presentati dalla LSE, superano quelli previsti con i metodi tradizionali di analisi costi-benefici.

Le relazioni annuali sul Fondo di coesione comprendono un ampio commento sul processo di valutazione. È inoltre in preparazione una pubblicazione completa dello studio della LSE.

(¹) COM(96) 542 def.

(1999/C 182/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2085/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 luglio 1998)

Oggetto: Dati statistici sulla Grecia

L'Agenzia «Europe» ha pubblicato il 18 maggio 1998 sotto il titolo «Weekly Europe Selected Statistics n. 1055» un articolo tratto da Eurostat Statistics in Focus, Economy and Finance /12/98 e contenente dati sugli investimenti statali e privati degli Stati membri dell'Unione europea. Dalla relativa statistica mancano i dati sulla Grecia.

1. Può la Commissione dire a cosa è dovuta la mancata presentazione dei dati relativi alla Grecia;
2. qualora la mancanza dei dati sia dovuta al fatto che lo Stato membro in questione non li ha trasmessi, quali provvedimenti prenderà per far fronte al problema e rendere possibile la presentazione di dati statistici da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea?

Risposta del sig. de Silguy a nome della Commissione

(15 settembre 1998)

La pubblicazione cui fa riferimento «Europa» del 18 maggio 1998 è il numero 1998/12 della serie «Statistiques en bref» (tema 2 Economia e finanze) dal titolo «Investissements publics et privés dans l'Union européenne 1980/1996». Tale bollettino riporta in forma condensata una parte dei dati della pubblicazione «Conti nazionali SEC — Tavole dettagliate per settore — Operazioni non finanziarie».

La pubblicazione su scala europea di dati attendibili e comparabili sugli investimenti fissi lordi ripartiti per settore investitore richiede la disponibilità di un insieme coerente ed esaustivo di informazioni statistiche dettagliate. Finora i dati trasmessi dagli Stati membri sulle operazioni non finanziarie dei vari settori istituzionali, e più particolarmente delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, lo sono sempre stati su base volontaria. In mancanza di taluni dati per la Grecia non è stato possibile includere detto Stato membro nella pubblicazione della succitata serie «Statistiques en bref».

La situazione dovrebbe migliorare sensibilmente nei prossimi anni con l'applicazione, a decorrere dall'aprile 1999, del regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità. (¹), che fa obbligo agli Stati membri di fornire annualmente un insieme di dati settoriali dei conti nazionali.

(¹) GU L 310 del 31.11.1996.

(1999/C 182/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/98**di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

(14 luglio 1998)

Oggetto: Sovvenzioni all'industria vitivinicola

Alla luce delle recenti affermazioni secondo cui la Commissione sta considerando una nuova sovvenzione all'industria vitivinicola, può la Commissione fornire un elenco delle possibile sovvenzioni a questo settore?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 ottobre 1998)

Gli aiuti comunitari agli investimenti per l'industria vitivinicola sono stati concessi, finora, nell'ambito del solo strumento in vigore, il regolamento (CE) 951/97 del Consiglio, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾.

Tale misura strutturale va inquadrata in una programmazione pluriennale presentata dallo Stato membro interessato e approvata con decisione della Commissione. Gli investimenti presi in considerazione per un contributo pubblico devono inoltre rispettare la decisione 94/173/CE della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli ⁽²⁾.

L'attuazione da parte degli Stati membri di tali programmi agroindustriali per il periodo attuale di programmazione dei fondi strutturali nel settore vinicolo (1994-1999) si presenta pertanto come segue (importi in milioni di ecu):

Stato membro	Costi totali ammissibili	Contributo FEOAG
Germania	17,7	5,2
Grecia	6,9	2,4
Spagna	167,6	52,7
Francia	108,5	21,7
Italia	68,2	7,0
Lussemburgo	12,2	1,8
Austria	49,1	3,8
Portogallo	118,4	45,4

Nel contesto dell'Agenda 2000 ⁽³⁾, tale tipo di aiuto è previsto nell'ambito del regolamento «sviluppo rurale» proposto dalla Commissione il 18 marzo 1998 ⁽⁴⁾.

Inoltre, onde fornire un quadro generale del settore del vino, la Commissione trasmette direttamente all'Onorevole parlamentare, nonché al Segretariato generale del Parlamento, una tabella che indica le spese comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) per gli esercizi 1989-1998, nonché la scheda finanziaria della nuova proposta di riforma dell'OCM vitivinicola per il periodo 2001-2005.

La proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾ prevede un aumento della spesa media delle ultime campagne. Tale aumento è dovuto fondamentalmente all'introduzione di misure di riconversione delle vigne che dovranno essere finanziate dal FEOAG, sezione garanzia, nell'ambito dell'OCM.

Dopo l'adeguamento del settore ai nuovi dati del mercato, è evidente che, a termine, le spese non potranno non avere una evoluzione positiva.

(¹) GU L 142 del 2.6.1997.

(²) GU L 79 del 23.3.1994.

(³) COM(97) 2000 def.

(⁴) GU C 170 del 4.6.1998.

(⁵) GU C 271 del 31.8.1998.

(1999/C 182/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2248/98

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione

(22 luglio 1998)

Oggetto: Modulazione degli aiuti e OCM dell'olio d'oliva

Può la Commissione far sapere se la recente riforma dell'OCM dell'olio d'oliva, varata dal Consiglio dei ministri dell'Agricoltura riunitisi a Lussemburgo dal 22 al 25 giugno 1998, o altre disposizioni vigenti impediscono ai governi nazionali di modulare gli aiuti ai produttori di olio d'oliva in funzione di parametri socio-economici, occupazionali, ambientali o di altro tipo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 settembre 1998)

Per quanto riguarda l'olio d'oliva, il compromesso del Consiglio del 25 giugno 1998, trasposto nel regolamento (CE) 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), prevede le misure più urgenti da adottare per eliminare il rischio di maggiori difficoltà per gli agricoltori e per gli altri operatori.

A decorrere dal 1° novembre 2001 sono previste misure più radicali.

In considerazione di quanto sopra e dei problemi inerenti a livelli di aiuto diversi per una produzione in grado di circolare liberamente, non si è previsto di modulare degli aiuti in funzione dei diversi criteri che possono risultare pertinenti.

Su un piano generale, nel quadro di Agenda 2000, la Commissione ha presentato proposte di modulazione degli aiuti che concernono tutti gli aiuti diretti a favore dei produttori.

(¹) GU L 210 del 28.7.1998.

(1999/C 182/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2289/98

di José Barros Moura (PSE) alla Commissione

(22 luglio 1998)

Oggetto: Programma INTERREG — Siccità in Spagna

Considerata l'approvazione del programma INTERREG — Siccità in Spagna, con una dotazione FESR o FEAOG pari a 107 mecu e al fine di fare un raffronto con le condizioni applicate ad Alqueva, il cui contributo FESR è inferiore, può la Commissione comunicare quali sono i termini del relativo finanziamento?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(9 ottobre 1998)

Le condizioni e le modalità di finanziamento dell'intervento ad Alqueva derivano, da un lato, dalla normativa generale applicabile ai Fondi strutturali e, dall'altro, dalle condizioni specifiche relative a questo grande progetto, definite ed approvate dalla Commissione e dallo Stato membro beneficiario.

Le condizioni di finanziamento del programma Interreg-Sicilia in Spagna sono quelle applicabili a tutti i programmi comunitari e sono soggette alla stessa normativa generale per quanto riguarda le modalità di concessione e le regole de minimis o relative al cumulo e all'esecuzione dei finanziamenti comunitari.

Per fare un confronto con il progetto di Alqueva a livello del Fondo europeo di sviluppo regionale, si invita l'onorevole parlamentare a tener presente che tale Fondo interviene nell'ambito del programma Interreg II C in Spagna: quest'ultimo riguarda sette regioni dell'obiettivo 1 (con una superficie complessiva di 344.189 km² e una popolazione di 18,7 milioni di abitanti) ed è dotato di 56,65 milioni di ecu.

La Commissione trasmette inoltre direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento una copia del comunicato stampa, della scheda sintetica informativa e del programma approvato, ai quali si riferisce la decisione presa dalla Commissione il 29 giugno 1998.

(1999/C 182/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2319/98**di José Apolinário (PSE) alla Commissione**

(22 luglio 1998)

Oggetto: Aiuti comunitari FESR al Portogallo

Può la Commissione comunicare in che misura la vasta zona interna del Portogallo è stata oggetto di aiuti comunitari a titolo dell'articolo 10 del FESR nel periodo 1994-1999 e qual è la sua posizione in merito agli aiuti per il periodo finanziario 2000-2006?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(15 ottobre 1998)

Per il periodo 1994-1999 il Portogallo partecipa a 31 progetti pilota ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) ⁽¹⁾. Il costo totale di tali progetti è di 39,4 milioni di ecu e il contributo FESR è di 22,5 milioni di ecu. Si trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento una tabella che fornisce ulteriori dettagli in merito.

Inoltre, nel contesto della procedura di selezione per gli inviti a presentare proposte RECITE II relativamente al periodo 1994-1999, la Commissione intende approvare circa venticinque progetti che coinvolgono partner portoghesi. Il contributo finanziario corrispondente per le parti portoghesi interessate sarebbe di circa 9 milioni di ecu.

Per il periodo finanziario 2000-2006, la Commissione propone di assegnare l'1% delle risorse del fondo strutturale a misure innovative ed azioni pilota, di cui lo 0,7% sarebbe assegnato ad azioni innovative e lo 0,3% ad assistenza tecnica. I temi non sono stati ancora proposti e inoltre non si prevede di effettuare un'assegnazione ex ante per Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993.

(1999/C 182/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2382/98**di Maartje van Putten (PSE) alla Commissione**

(27 luglio 1998)

Oggetto: Costruzione di una diga sul fiume Ems, che scorre lungo la frontiera tra la Germania e i Paesi Bassi, e applicazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche n

Visto che le autorità tedesche e, segnatamente, quelle del distretto di Weser-Eems e del Land della Bassa Sassonia hanno l'intenzione di costruire una diga sul fiume Ems, visti l'articolo 6 della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e l'articolo 4 della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viste le conclusioni cui è giunta la commissione olandese incaricata della valutazione dell'impatto ambientale, secondo la quale la valutazione dell'impatto ambientale effettuata dalle autorità tedesche per questo progetto non offre informazioni sufficienti per poter giudicare se le caratteristiche naturali della zona sono pregiudicate da questa costruzione.

La Commissione è pregata di rispondere ai seguenti interrogativi:

1. Ha la Commissione preso contatto con le autorità tedesche competenti e, in caso affermativo, in che cosa consistono questi contatti?
2. Come giudica la Commissione i piani tedeschi per la costruzione di una diga, alla luce dell'articolo 6 della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dell'articolo 4 della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, segnatamente, tenendo conto del fatto che le autorità tedesche non hanno esaminato alcuna alternativa al progetto, contrariamente all'obbligo previsto nell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche?
3. Quali provvedimenti intende la Commissione adottare al riguardo?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(17 settembre 1998)

La Commissione è stata informata dell'opera prevista. Visti i diversi reclami relativi al piano in questione, la Commissione ha già contatto il governo tedesco.

In base alle informazioni ricevute da coloro che hanno sporto reclamo, la Commissione non può escludere una infrazione della normativa comunitaria. Ciò dipende dal fatto che le misure previste sembrano interessare una zona di protezione speciale (ZPS) direttamente e tre ZPS indirettamente, sul lato tedesco, nonché una ZPS, indirettamente, sul lato olandese. Inoltre, in base a tali documenti non si può escludere che le necessarie soluzioni alternative non siano state esaminate e che non sia stata effettuata una valutazione delle conseguenze in conformità dell'articolo 6 della direttiva Habitat, direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾.

Una decisione su ulteriori iniziative verrà presa dopo aver ricevuto dal governo tedesco le informazioni richieste.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(1999/C 182/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2428/98**di Ben Fayot (PSE) alla Commissione**

(30 luglio 1998)

Oggetto: Metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali

Ai sensi della direttiva 93/35/CEE ⁽¹⁾, il divieto di sperimentare i prodotti cosmetici su animali sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 1998. Sinora, tuttavia, né gli Stati membri né la Commissione si sono seriamente impegnati per mettere a punto e convalidare metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Il divieto in parola è stato così rinviato al 1° giugno 2000, benché esistano mezzi per testare i prodotti cosmetici senza ricorrere a esperimenti su animali.

Può la Commissione far sapere quali domande relative al controllo degli esperimenti su animali rivolge all'E.C.V.A.M. (Centro europeo di convalida dei metodi alternativi), prima di autorizzare gli esperimenti, e quali modifiche intende proporre per la direttiva 93/35/CEE sui prodotti cosmetici?

(¹) GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(30 ottobre 1998)

La direttiva 93/35/CEE vieta la sperimentazione sugli animali degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, ai sensi della direttiva 76/768/CEE, a decorrere dal 1° gennaio 1998, una volta sviluppati metodi alternativi di sperimentazione che garantiscano un livello equivalente di tutela del consumatore, tenuto conto degli orientamenti dell'OCSE in materia di test. Nonostante l'impegno e la collaborazione, alla data del 1° gennaio 1997 simili test non erano ancora disponibili. Entro tale data gli Stati membri avrebbero dovuto decidere un eventuale rinvio del divieto di sperimentare sugli animali, divieto che effettivamente è stato posticipato al giugno 2000.

La Commissione sovvenziona la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale dal 1986. In numerosi programmi specifici nei settori delle biotecnologie, della biomedicina e della sanità sono stati compiuti notevoli progressi per lo sviluppo di test alternativi nel campo della farmacotossicologia. Sia la Commissione, sia tutte le altre parti, inclusa l'industria cosmetica, hanno investito in misura considerevole nello sviluppo e nella convalida di metodi alternativi, avviando una cooperazione ad altissimo livello. La convalida scientifica di metodi alternativi a fini specifici rimane tuttavia un processo lungo e complesso e chi è chiamato a valutarne l'accettabilità per la loro successiva applicazione deve assumersi una grave responsabilità in termini di sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

Nonostante ciò il processo di convalida è stato accelerato e reso più efficiente e il progresso ha segnato anche lo sviluppo di test specifici. Sono stati infatti convalidati scientificamente tre test in vitro relativi agli effetti corrosivi delle sostanze sulla cute e al potenziale fototossico, in seguito approvati anche dalla Commissione. L'applicazione di questi metodi nel settore cosmetico è in fase d'esame presso il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari nell'ambito della procedura di accettazione ai fini della regolamentazione.

Nel frattempo sono stati compiuti ulteriori progressi nello sviluppo e nella convalida di test in vitro e di metodi sperimentali per studiare l'irritazione degli occhi, l'irritazione e sensibilizzazione cutanea e l'assorbimento percutaneo, essendo questi aspetti importanti della sicurezza degli ingredienti cosmetici. Va osservato, tuttavia, che i metodi di sperimentazione vengono sviluppati solitamente per fornire dati su determinati tipi di rischio tossicologico, e non tanto per essere utilizzati per particolari prodotti.

La direttiva 86/609/CEE vieta espressamente lo svolgimento o l'introduzione di esperimenti su animali a meno che non se ne dimostri la necessità scientifica in relazione a metodi alternativi. La Commissione ha istituito il Centro europeo di convalida dei metodi alternativi (E.C.V.A.M.) per applicare il criterio secondo cui i nuovi test, o quelli modificati radicalmente, devono risultare affidabili ed adatti agli scopi dichiarati prima di essere autorizzati in conformità delle direttive comunitarie.

Conformemente alla direttiva 93/35/CEE, la sostituzione di un determinato metodo di sperimentazione animale è basata fondamentalmente sul seguente criterio: il metodo alternativo deve garantire almeno un eguale livello di protezione. Numerosi sforzi sono in atto per sviluppare metodi alternativi che presentino una base scientifica più solida e che utilizzino cellule e tessuti umani per risolvere il problema dell'applicabilità dei dati all'uomo.

(1999/C 182/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2448/98**di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione***(30 luglio 1998)*

Oggetto: Norme urbanistiche e aiuti all'allevamento nelle isole Canarie

Nel comune di La Laguna (Tenerife) si concentra una percentuale significativa dei capi di bestiame allevati nelle isole Canarie, soprattutto bovini; le aziende del settore sono più di 240 e le superfici agricole sono destinate anche ad altre forme di allevamento, nonché alla produzione di foraggio in aridocoltura.

Questa importante produzione, che corrisponde a più di 5.000 vacche, è stata sviluppata fra l'altro grazie ai cospicui aiuti previsti dal programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN), istituito con la decisione del Consiglio 91/314/CEE del 26 giugno 1991 ⁽¹⁾, che al titolo III dell'allegato (punto 6.7) prevede l'introduzione di un «regime di aiuti all'acquisto di animali riproduttori originari della Comunità» «al fine di contribuire allo sviluppo dell'allevamento per le necessità del mercato locale».

La giunta comunale di La Laguna sta tuttavia esaminando norme urbanistiche (piano generale di assetto urbano) che, qualora approvate, determinerebbero la sostanziale scomparsa, a breve e a medio termine, dell'attività di allevamento, in quanto i terreni agricoli verrebbero riclassificati come terreni edificabili.

Paradossalmente, malgrado gli aiuti ricevuti dall'Unione europea, una decisione a livello locale provocherebbe quindi una forte riduzione dei capi di bestiame.

La Commissione è a conoscenza di tutto ciò?

Come valuta la Commissione il fatto che le autorità locali operino a volte scelte suscettibili di vanificare decisioni a favore di determinati settori produttivi?

Può la Commissione richiamare l'attenzione sulla necessità di salvaguardare lo sviluppo dell'attività produttiva per dare un senso ai programmi di aiuti a titolo di POSEICAN?

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(7 ottobre 1998)*

La Commissione non è al corrente di quanto viene riferito dall'onorevole parlamentare. Per l'espletamento delle funzioni che le sono affidate dai trattati, essa non riceve il genere di informazioni esposte nell'interrogazione.

La Commissione non ha alcuna competenza per trattare il problema in oggetto, che è di esclusiva pertinenza delle autorità locali, regionali e nazionali responsabili.

La Commissione non ritiene che sussistano le condizioni per un suo intervento al riguardo.

(1999/C 182/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2449/98**di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione***(30 luglio 1998)*

Oggetto: Distanza fra zone abitate e aziende zootecniche

A seguito dello sviluppo dell'allevamento intensivo, che ha comportato un importante sforzo di modernizzazione e adeguamento alla legislazione comunitaria, in tutti i paesi della Comunità le aziende zootecniche sorgono spesso a pochissima distanza dalle zone abitate.

Le relazioni fra questo tipo di attività e l'uso del territorio a fini residenziali sono state pertanto regolamentate.

Ritiene la Commissione che la normativa che disciplina l'attività delle aziende zootecniche sia atta a garantire lo sviluppo delle stesse in prossimità delle zone residenziali?

Qual è la regolamentazione in vigore nei singoli Stati membri dell'Unione che consente la presenza di aziende di questo tipo nelle zone rurali a vocazione residenziale?

Ha previsto la Commissione la possibilità di disciplinare la coesistenza di queste due forme di utilizzazione del territorio (a fini residenziali e di allevamento) a livello di Unione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 ottobre 1998)

È compito degli Stati membri e degli enti locali decidere in merito alla distanza degli allevamenti intensivi dalle zone residenziali. La Commissione non dispone di informazioni in merito ai regolamenti degli Stati membri in materia.

Vi sono tuttavia alcune norme comunitarie di cui gli allevamenti intensivi devono tener conto:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾, limita l'intensità della produzione zootecnica quando essa minaccia la qualità delle acque di superficie o dell'acqua potabile;
- la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (modificata dalla direttiva 97/11/CE ⁽²⁾), richiede che venga effettuata una valutazione dell'impatto sull'ambiente prima di installare alcuni tipi di impianti di allevamento intensivo di suini o di pollame;
- la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽³⁾, mira a controllare l'inquinamento causato da impianti industriali di certe dimensioni, ivi compresi gli allevamenti di suini e di pollame.

La Commissione non ritiene opportuno proporre un'armonizzazione delle norme relative a concessioni edilizie, trattandosi a suo parere di un settore in cui la sussidiarietà richiede un'impostazione a livello locale.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 257 del 10.10.1996.

(1999/C 182/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2472/98

di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione

(30 luglio 1998)

Oggetto: Utilizzazione di fondi nella Comunità valenzana

In relazione all'utilizzazione dei fondi che la Commissione europea ha destinato a ristrutturazioni e riconversioni agricole nelle zone aride e montagnose della Comunità valenzana, può la Commissione far sapere se ha valutato gli squilibri naturali eventualmente provocati, come la penuria d'acqua o la sovrapproduzione di agrumi?

Qualora siano confermati tali squilibri, quali misure intende adottare per evitare un danno irreparabile all'equilibrio naturale?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 ottobre 1998)

Per ovviare agli squilibri naturali, la Comunità valenzana applica una serie di misure comunitarie, tra le quali occorre anzitutto citare le azioni attuate nel quadro del programma operativo «Agricoltura e sviluppo rurale» relativo all'obiettivo 1 della Comunità autonoma valenzana. Per il settore degli agrumi, il programma prevede misure di ristrutturazione e di ammodernamento volte a migliorare la qualità dei frutti, al fine di adeguarli alla domanda del mercato riducendo di conseguenza i rischi di una produzione eccedentaria nella regione. Detto programma include inoltre misure intese a lottare contro l'erosione, a tutelare le risorse idriche ed a migliorare l'efficacia degli impianti di irrigazione, ai fini della tutela dell'ambiente. Le indennità compensative a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate, comprese le zone di montagna, svolgono anche una funzione di salvaguardia dello spazio naturale, poiché mantengono l'attività agricola in tali zone sensibili.

Per quanto concerne l'equilibrio naturale occorre poi menzionare il programma agroambientale, che istituisce un regime di aiuti a favore degli agricoltori che si impegnano ad uno sfruttamento dei terreni agricoli compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente e di salvaguardia dello spazio naturale. Questo regime cofinanziato comprende premi specifici per gli agrumi. A livello di organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, sono inoltre previsti dei programmi operativi a favore delle organizzazioni di produttori intesi, tra l'altro, a promuovere metodi di produzione e di gestione dei rifiuti compatibili con l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo, del paesaggio e proteggere la biodiversità.

La Comunità autonoma valenzana continuerà in futuro a perseguire lo sviluppo armonico, integrato e durevole delle zone rurali, accordando una priorità assoluta alla salvaguardia dell'ambiente e dello spazio naturale.

(1999/C 182/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2473/98**di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione**

(30 luglio 1998)

Oggetto: Effetti erosivi del pascolo

In relazione agli aiuti concessi dalla Commissione europea alle attività di agricoltura e allevamento nella Serra d'Espadà, situata nella circoscrizione provinciale spagnola di Castelló, a nord della Comunità valenzana, può la Commissione far sapere se ha valutato gli effetti di tali attività sul fragile ecosistema della zona?

In caso affermativo e qualora sia confermata l'esistenza di gravi aggressioni all'ambiente, quali misure intende adottare la Commissione per evitare un danno irreparabile all'equilibrio naturale?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 ottobre 1998)

Come già dichiarato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2472/98 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, il programma operativo «Agricoltura e sviluppo rurale» per la regione di Valencia, cofinanziato dalla Comunità, contiene tutta una serie di misure destinate a ristrutturare e modernizzare l'agricoltura.

Per quanto riguarda le attività agricole e zootecniche menzionate dall'onorevole parlamentare, nel programma in questione figurano tra l'altro iniziative destinate a migliorare la qualità della frutta e del bestiame. Si intende così migliorare la competitività delle aziende e provvedere ad una più efficace tutela dell'ambiente.

Inoltre il programma cofinanzia misure di lotta contro l'erosione, di più efficace utilizzo dell'acqua di irrigazione al fine di proteggere più efficacemente le falde freatiche, di applicazione dei metodi di lotta contro le malattie delle colture e di controllo sanitario del bestiame.

⁽¹⁾ V. pag. n. 9.

(1999/C 182/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2487/98**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione***(30 luglio 1998)*

Oggetto: Promozione europea dei combattimenti taurini

A San Sebastian (Province Basche, Spagna) è stata recentemente approvata la costruzione di una nuova arena per le corride. Il progetto dovrebbe essere in parte finanziato anche con stanziamenti pubblici della regione. L'allevamento di tori da combattimento è sostenuto da stanziamenti dell'Unione europea.

1. Cosa pensa la Commissione della costruzione di una nuova arena per corride, soprattutto alla luce del fatto che la protezione degli animali è frattanto entrata a far parte del trattato di Amsterdam, per cui occorre tener conto di questo aspetto in tutte le politiche della comunità e degli Stati membri?
2. Sono previsti stanziamenti dell'UE per la costruzione della nuova arena? In caso affermativo, quale sarebbe l'importo, e a chi sarebbero versati i fondi? La Commissione può assicurare che gli stanziamenti pubblici previsti per la costruzione non derivino anche dal bilancio comunitario (attraverso il pagamento di fondi strutturali alla Spagna) anche se non sono stati richiesti direttamente per questo progetto?
3. In che modo e per quale importo annuo l'Unione europea sostiene l'allevamento di tori da combattimento in Spagna?
4. Come si conciliano queste spese con l'obbligo previsto dal trattato di evitare sofferenze inutili agli animali?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(9 ottobre 1998)*

1. La Commissione vigila molto attentamente al benessere degli animali e, di conseguenza, a qualsiasi cofinanziamento di impianti destinati a spettacoli in cui gli animali rischiano maltrattamenti.
2. L'arena di San Sebastián non è stata cofinanziata dai fondi strutturali.
3. Nel quadro della politica agricola comune non esistono sovvenzioni specifiche per l'allevamento dei tori da combattimento. Esiste dal 1987 un regime di premi per i bovini maschi, ma nel 1996, a seguito di una modifica della normativa comunitaria in materia (regolamento (CE) 2222/96 ⁽¹⁾), i tori adulti sono stati esclusi da tale regime, ad eccezione di un numero limitato di animali allevati in regime «estensivo» che possono ancora beneficiarne in via temporanea (1997 e 1998). Per quanto riguarda l'importo degli aiuti che potrebbero essere destinati al sostegno dei tori da combattimento, la Commissione non dispone di informazioni. Infatti all'età in cui viene concesso il premio (10 mesi) si ignora se l'animale sarà utilizzato per le corride.
4. Sulla base di quanto precede, la domanda è senza oggetto.

⁽¹⁾ GU L 296 del 21.11.1996.

(1999/C 182/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2517/98**di Maartje van Putten (PSE) alla Commissione***(30 luglio 1998)*

Oggetto: Sostegno allo sviluppo di alternative alla sperimentazione animale

Vista l'importanza attribuita dal Parlamento europeo al rapido sviluppo di alternative alla sperimentazione animale, quale risulta tra l'altro dalla risoluzione concernente lo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici ⁽¹⁾, vista la recente convalida

da parte dell'ECVAM di un metodo alternativo alla sperimentazione animale e nella prospettiva a breve termine del completamento di ulteriori studi di convalida,

1. può la Commissione, tenuto conto della posizione particolare dell'ECVAM all'interno del Centro comune di ricerca di Ispra, far sapere in che modo è possibile garantire un'esecuzione ottimale dei compiti attribuiti all'ECVAM?
2. Può far sapere inoltre la Commissione in quale modo l'ECVAM può adattare a breve termine il suo organico ai compiti che le sono affidati, tenendo conto in particolare delle procedure e dei termini per le assunzioni in rapporto ai tempi lunghi richiesti dagli studi di convalida e all'esigenza di attirare personale scientifico sufficientemente qualificato?

(¹) GU C 132 del 28.4.1997, pag. 27.

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(15 ottobre 1998)

Il Centro europeo di validazione dei metodi alternativi (CEVMA) del Centro comune di ricerca (CCR) continuerà a ricevere le risorse di cui ha bisogno per condurre una ricerca efficiente.

Come già nel Quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (decisione n. 1110/94/CE) (¹), anche nel Quinto programma quadro sarà perseguito lo sviluppo di metodi di prova alternativi. Questo orientamento è ripreso nel programma specifico del CCR e nelle azioni indirette.

La posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 1998 relativa al Quinto programma quadro di ricerca stabilisce nella prima azione «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» che «nei limiti del possibile, la sperimentazione animale e i test sugli animali dovranno essere sostituiti da metodi in vitro o altri metodi alternativi».

(¹) GU L 126 del 18.5.1994.

(1999/C 182/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2561/98 di Christine Oddy (PSE) alla Commissione

(29 luglio 1998)

Oggetto: Armi all'Indonesia

Sa la Commissione che l'anno scorso sono continuate le esportazioni in Indonesia di bombe, carri armati, aerei da combattimento e mitragliatrici?

Alla luce dei recenti avvenimenti nel Timor orientale, che intende fare la Commissione per scoraggiare le esportazioni di armi in Indonesia?

Risposta data dal sig. van den Broek In nome della Commissione

(17 settembre 1998)

La Commissione non ha informazioni dirette o responsabilità per quanto concerne l'esportazione di armi. La Commissione ha constatato con soddisfazione che, in particolare sulla base del codice di condotta sull'esportazione delle armi adottato recentemente, la maggior parte degli Stati membri ha annunciato una politica restrittiva in materia di licenze per l'esportazione in Indonesia di materiale a carattere militare.

La Commissione intende contribuire, negli ambiti appropriati, ad incoraggiare gli Stati membri ad applicare rigorosamente i principi stabiliti nel codice di condotta in materia di esportazione di armi.

(1999/C 182/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2590/98**di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1998)*

Oggetto: Escursioni scolastiche nell'Unione europea

Attualmente le gite scolastiche nell'Unione europea, per le classi in cui sono presenti studenti che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, comportano oneri burocratici e finanziari eccessivi.

Per realizzare un'escursione in un altro Stato membro dell'UE di una classe della scuola media di Dornbirn è stato dapprima necessario stilare un elenco degli studenti e verificare i passaporti e i visti.

Gli studenti di Stati extracomunitari dovevano fornire una fotografia recente, a meno che non fossero in possesso di un passaporto con visto valido. I moduli compilati e integrati da fotografie per l'escursione all'interno dell'UE hanno dovuto essere poi nuovamente controllati con il computer nel commissariato distrettuale e vistati contro versamento di una tassa.

1. La Commissione è al corrente di reclami concernenti gli oneri burocratici eccessivi in caso di escursioni scolastiche nell'UE? Quali azioni sono state finora attuate in materia?
2. Quali sono le proposte presentate e quali iniziative ha avviato o intende avviare la Commissione?
3. Per attraversare le frontiere interne dell'Europa unita non dovrebbe essere sufficiente una convalida della direzione scolastica?
4. Quando gli istituti scolastici potranno contare su una semplificazione di tali oneri burocratici?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione*(24 novembre 1998)*

Con la decisione del 30 novembre 1994, il Consiglio ha adottato, sulla base dell'articolo K.3 paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, un'azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro ⁽¹⁾. Obiettivo di tale provvedimento è dispensare dal visto gli scolari di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato membro che effettuino viaggi scolastici in uno o più Stati membri diversi da quello di residenza. Tuttavia, tale semplificazione delle formalità non può essere generale né assoluta e richiede comunque misure che permettano di censire gli scolari partecipanti al viaggio d'istruzione, e in particolare l'uso del modulo allegato all'azione comune menzionata dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda le spese amministrative, giudicate sproporzionate ed eccessive, esse dipendono dalle disposizioni che sono state prese a livello nazionale ai fini dell'applicazione dell'azione comune, in quanto quest'ultima non prevede alcuna disposizione finanziaria di applicazione.

La Commissione tiene a sottolineare che il sistema instaurato dall'azione comune, malgrado le sue imperfezioni, agevola i viaggi scolastici rispetto al passato. Infatti, precedentemente, tutti gli allievi di paesi terzi avevano bisogno di un documento di viaggio individuale, corredato, ove necessario, di visto, da richiedere ed ottenere individualmente presso le autorità consolari dello Stato membro di destinazione. Per quanto riguarda poi i tempi necessari per l'esame delle richieste di visto, questi superavano spesso i termini imposti per cui gli scolari non ottenevano il visto in tempo per poter partecipare alle escursioni scolastiche.

Dal momento che il problema rientra nell'ambito della cooperazione, materia disciplinata dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, non sono applicabili i meccanismi abituali, relativi al controllo dell'applicazione del diritto comunitario. La Commissione non ha pertanto ricevuto direttamente alcun reclamo per quanto riguarda l'attuazione di questa azione comune.

⁽¹⁾ GU L 327 del 19.12.1994.

(1999/C 182/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2613/98
di Mirja Ryynänen (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 1998)

Oggetto: Valutazione degli aiuti alla silvicoltura

Nel quadro di Agenda 2000 la Commissione ha proposto di ampliare gli aiuti alla silvicoltura. Già ora è prevista la concessione di aiuti a titolo dei Fondi strutturali e della PAC per misure di rimboschimento e per la cura del patrimonio forestale. Non risulta, tuttavia, che sia mai stata presentata un'accurata valutazione globale dell'efficacia di tali aiuti.

Come ha valutato la Commissione la funzionalità, l'efficacia e l'incisività delle vecchie tipologie di aiuti rispetto agli obiettivi fissati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 ottobre 1998)

Ad eccezione di un aiuto destinato a mantenere la funzione protettiva svolta da talune superfici forestali, limitato a zone che presentano gravi problemi ambientali, la proposta presentata dalla Commissione nell'ambito dell'Agenda 2000 ⁽¹⁾ non prevede l'istituzione di alcuna nuova misura a favore del settore forestale nella Comunità e neppure l'aumento dei massimali per gli aiuti esistenti in questo campo. Le misure silvicole che attualmente beneficiano di un contributo finanziario dei Fondi strutturali nel quadro degli obiettivi 1 e 5b, nonché le misure forestali nel settore agricolo (Regolamento (CEE) 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ⁽²⁾) saranno dunque mantenute e adeguate al contesto stabilito dal nuovo regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Quanto alla valutazione delle misure forestali in agricoltura, alla fine del 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una relazione sul bilancio d'applicazione del regolamento (CEE) 2080/92. Nella presentazione proposta per dette misure nell'ambito del capitolo forestale dell'Agenda 2000, la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni di tale valutazione. Ad esempio, è stata resa facoltativa l'attuazione da parte degli Stati membri di disposizioni che prevedono il finanziamento dell'imboschimento dei terreni agricoli, attualmente obbligatoria a norma del regolamento 2080/92.

La valutazione delle misure forestali adottate nel quadro dei programmi operativi dei Fondi strutturali (1994-1999) è inserita nella valutazione complessiva dei Fondi, dato che tali misure rientrano negli assi prioritari (ad esempio ammodernamento, diversificazione o redditività dell'agricoltura, occupazione o ambiente) allo stesso titolo di altre azioni previste in altri settori di attività.

⁽¹⁾ COM(98) 158 def.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992.

(1999/C 182/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2623/98
di Niels Sindal (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1998)

Oggetto: Mancata applicazione, da parte di taluni Stati membri, degli obblighi che derivano dal POP III

Secondo le informazioni della Commissione, numerosi Stati membri, tra cui i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Francia non hanno soddisfatto gli obblighi imposti loro dal programma di orientamento poliennale III — per quanto riguarda la riduzione del tonnellaggio delle rispettive flotte di pesca.

Può dire la Commissione come intende agire affinché gli Stati membri soddisfino gli obblighi che incombono loro ai termini del POP III?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(21 ottobre 1998)

Un certo numero di Stati membri non è riuscito a realizzare gli obiettivi finali del terzo programma di orientamento pluriennale (POP III), che si trattasse di obiettivi globali o di quelli relativi a taluni segmenti della flotta.

Qualsiasi ritardo nel POP III deve essere recuperato durante il POP IV nelle stesse condizioni di quelle in vigore nel programma precedente. Nel frattempo, nessun aiuto alla costruzione o all'ammodernamento verrà messo a disposizione di alcun segmento di flotta finché non saranno stati realizzati gli obiettivi globali del POP. Una volta realizzati complessivamente tali obiettivi, la sovvenzione in questione non sarà più concessa a quei segmenti i cui obiettivi non saranno stati realizzati.

Per quanto si riferisce ai tre Stati membri specificamente citati, nel 1998 la Francia ha preso iniziative specifiche per una riduzione della capacità e si prevede che essa realizzi gli obiettivi globali del POP III entro la fine del 1998. Ciò significa che la Francia si situerà nel primo obiettivo intermedio del POP IV. Da parte sua, il Regno Unito ha realizzato attualmente gli obiettivi globali del proprio POP. Nel caso del Paesi Bassi, la Commissione sta seguendo con attenzione le iniziative prese dalle autorità olandesi per realizzare gli obiettivi del POP, ma si riserva la possibilità di un'azione legale se tali iniziative non saranno ritenute soddisfacenti.

(1999/C 182/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2648/98**di John McCartin (PPE) alla Commissione**

(1° settembre 1998)

Oggetto: Esportazione di interiora di maiale dall'Irlanda del Nord

Sa la Commissione che il Ministero irlandese dell'agricoltura ha rifiutato di accordare licenze di importazione a società irlandesi che desiderano importare interiora di maiale dall'Irlanda del Nord, malgrado il fatto che le autorità dell'Irlanda del Nord abbiano dichiarato in modo esplicito che i materiali in questione (ricavati da suini) non sono coperti dalla decisione della Commissione 97/534 ⁽¹⁾, modificata dalla decisione del Consiglio 98/248 ⁽²⁾ su determinati materiali a rischio? Può la Commissione far sapere se tale rifiuto è contrario alla legislazione comunitaria sul libero scambio?

⁽¹⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95.

⁽²⁾ GU L 102 del 2.4.1998, pag. 26.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 ottobre 1998)

Prima che le pervenisse l'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione non era al corrente di particolari problemi relativi al passaggio di interiora di maiale dall'Irlanda del Nord all'Irlanda. La Commissione si metterà in contratto con le autorità nazionali per ottenere informazioni più dettagliate in merito.

Va osservato che le decisioni comunitarie menzionate dall'onorevole parlamentare non sono di applicazione perchè non riguardano le interiora e le carni suine, e in ogni caso la data di applicabilità è stata rinviata al 1° gennaio 1999 dalla seconda decisione menzionata dall'onorevole parlamentare. Nel caso delle interiora di maiale idonee al consumo umano, la libera circolazione è disciplinata dalla direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽¹⁾. Altre disposizioni si applicano ai prodotti non idonei al consumo umano.

Una volta chiariti i fatti, la Commissione valuterà se l'azione delle autorità irlandesi renda necessario un suo ulteriore intervento.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995.

(1999/C 182/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2651/98**di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione***(1° settembre 1998)*

Oggetto: Finanziamento UE — Risorse proprie UE — Contribuente netto

Come intende la Commissione, nella situazione attuale, far sì che siano ridotti i contributi della Germania, come sollecitato dal ministro delle finanze Waigel, che quanto meno non siano aumentati i contributi dell'Austria, come sollecitato dal ministro delle finanze Edlinger, che siano ulteriormente appianate le disparità economiche fra gli attuali paesi dell'UE, come sollecitato dal primo ministro spagnolo Aznar, e che l'allargamento dell'UE sia finanziato senza superare il massimale dell'1,27 % del PIL?

Hanno i paesi membri dell'UE, specie i contribuenti netti, già comunicato alla Commissione, contestualmente al dibattito sui contribuenti netti, proposte e/o rivendicazioni concrete? Quale ne è il tenore?

Intende la Commissione proporre la soppressione dell'ingiustificata riduzione del contributo britannico? Ovvero si appresta essa a proporre analoghi meccanismi per gli altri contribuenti netti?

Ha in animo la Commissione di presentare, nella sua proposta prevista per ottobre, nuove forme di finanziamento dell'UE anche se soltanto come opzioni o prospettive per il futuro? E' stata ventilata e/o sta la Commissione ventilando la possibilità di introdurre, a livello dell'UE, un'imposta sul reddito analoga alla Federal Income Tax riscossa negli USA, visti i notevoli vantaggi che ne potrebbero risultare, seppure a fronte di una corrispondente riduzione delle imposte nazionali sul reddito, in primo luogo perché per la maggioranza dei cittadini e delle cittadine dell'UE non inciderebbe sul gettito fiscale e/o comporterebbe una riduzione delle imposte, in secondo luogo perché chi guadagna di più e quindi, di norma, trae maggiori vantaggi dall'UEM verserebbe un maggiore contributo al bilancio dell'UE, in terzo luogo perché risulterebbero superflui i versamenti e i trasferimenti tutt'altro che trasparenti fra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali, e infine perché la succitata imposta avvicinerrebbe di più l'UE agli europei responsabilizzandola maggiormente?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(1° dicembre 1998)*

Le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare sono state affrontate dettagliatamente nella relazione della Commissione ⁽¹⁾ sul funzionamento del sistema delle risorse proprie adottata il 7 ottobre 1998 ai sensi dell'articolo 10 della decisione del 1994 relativa al sistema delle risorse proprie.

La relazione ribadisce la posizione della Commissione secondo cui non esiste una semplice formula che possa comprendere tutti i vantaggi netti che derivano agli Stati membri dalla loro appartenenza alla Comunità.

L'Austria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno annunciato il loro sostegno al meccanismo di correzione proposto dalla Germania in quanto questo rappresenta un mezzo per ridurre gli squilibri di bilancio. Essi ritengono di dover essere tra i beneficiari di una correzione di tali squilibri e sono favorevoli alla trasformazione del meccanismo attualmente in vigore per il Regno Unito nel senso di un modello che imponga una soglia massima, da applicare a tutti gli Stati membri in modo non discriminatorio.

Qualora si giunga a un consenso a livello politico sulla necessità di correggere gli squilibri di bilancio sarà possibile scegliere fra tre diverse opzioni: una semplificazione del sistema di finanziamento, un intervento sul bilancio sul fronte delle spese o un intervento sul bilancio sul fronte dei saldi. La relazione non esprime preferenze per l'una o l'altra scelta ma quando nel Consiglio emergerà un orientamento a favore di una particolare opzione la Commissione presenterà delle proposte dettagliate. Per quanto riguarda la compensazione britannica, la relazione osserva che è possibile che essa venga ridotta o addirittura gradualmente eliminata soprattutto poiché apparirà sempre meno giustificata quando l'allargamento interverrà concretamente.

La relazione dedica considerevole attenzione all'ultima questione sollevata dall'onorevole parlamentare relativa all'introduzione di nuove risorse proprie e sottolinea che nonostante si presentino diverse possibilità è improbabile per il momento l'adozione di una nuova risorsa. Qualora tuttavia emergesse una volontà politica in tal senso, l'utilizzo di un sistema basato su una modulazione dell'IVA, come proposto nella relazione Langes del Parlamento del 1994, rappresenterebbe una prospettiva tra le più promettenti.

(¹) Consultabile sul seguente sito della World Wide Web: http://europa.eu.int/comm/dg19/index_j.htm, dove J=EN per l'inglese, J=FR per il francese, J=D per il tedesco ecc.

(1999/C 182/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2662/98

di Jan Andersson (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1998)

Oggetto: Aiuti strutturali alle grandi città

Nell'ambito della politica strutturale europea gli aiuti a zone particolarmente depresse delle grandi città costituiscono un elemento del tutto nuovo. L'applicazione delle norme sugli aiuti alle città, di cui nella proposta della Commissione relativa a un programma a favore delle città dell'Unione europea, risulta essere uno strumento alquanto inadeguato nei paesi poco popolati poiché dette norme sono adattate a regioni e non a zone urbane. La Commissione dovrebbe pertanto tentare di prevedere deroghe dal criterio fittivo di 100.000 abitanti per talune zone con bassa densità di popolazione.

Ciò premesso, come intende la Commissione affrontare questa problematica in modo da evitare il trattamento speciale, alquanto incoerente, risultante dalla succitata proposta?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(8 ottobre 1998)

Durante il periodo di programmazione in corso la Comunità è intervenuta nelle grandi città, in particolare nel quadro dei programmi per le regioni dell'obiettivo 1 (meno sviluppate) e dell'obiettivo 2 (in declino industriale). Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria URBAN sono stati inoltre realizzati programmi speciali in zone urbane depresse. La Commissione intende sviluppare ulteriormente questa esperienza in futuro, estendendo gli aiuti di carattere generale a tali zone nel quadro del nuovo obiettivo 2.

I quartieri urbani ammissibili nel quadro del nuovo obiettivo 2 verrebbero selezionati sulla base di una proposta degli Stati membri conformemente ai criteri fissati dal nuovo regolamento generale proposto (¹). Quest'ultimo non impone dimensioni minime, come la soglia di 100 000 abitanti menzionata dall'onorevole parlamentare. È per contro importante che le zone ammissibili siano di ampiezza tale da consentire l'attuazione di programmi di sviluppo regionale, e per questo motivo la proposta della Commissione fa riferimento a zone di superficie «significativa».

(¹) COM(98) 131 def.

(1999/C 182/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2731/98

di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione

(1° settembre 1998)

Oggetto: Aiuto comunitario a favore del latte intero destinato alle scuole

Nella sua risposta del 13 dicembre 1996 all'interrogazione E-2246/96 (¹) presentata dall'autore della presente interrogazione, la Commissione affermava di non ritenere giustificato il versamento di un aiuto uniforme per ciascuno dei prodotti lattieri.

Il governo danese ha presentato al Parlamento una relazione sui regimi di salute preventivi, che il Ministero della sanità ha trasmesso alle scuole il 13 gennaio 1998. Le derrate alimentari nelle mense scolastiche devono essere composte al massimo del 30% di grassi per dare agli studenti delle sane abitudini alimentari. La normativa comunitaria concernente il latte destinato alle scuole si oppone agli sforzi intrapresi in Danimarca per abituare gli studenti ad un'alimentazione sana e povera di grassi, in quanto i prodotti lattieri scremati non godono di un trattamento preferenziale.

Sulla base di tali elementi, può la Commissione indicare se è ancora convinta che la gamma di prodotti lattieri a cui è destinato l'aiuto comunitario sia abbastanza ampia e variata per contribuire a un'alimentazione sana, variata ed equilibrata degli studenti, o se l'aiuto ai prodotti ricchi di grasso verrà abolito?

(¹) GU C 11 del 13.1.1997, pag. 71.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 ottobre 1998)

La Commissione conferma che gli elementi contenuti nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare non inficiano la validità della risposta da essa data all'interrogazione scritta n. E-2246/96. Per quanto riguarda la regola del 30%, citata nella presente interrogazione, la Commissione ritiene che essa possa essere comunque rispettata con i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati nell'ambito del programma per il latte nelle scuole, dato che tale regola si applica al complesso dei prodotti alimentari consumati nelle mense scolastiche.

Peraltro, la Commissione rammenta che gli obiettivi e i mezzi d'azione del regime di aiuto per il latte nelle scuole rientrano nel quadro dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti lattiero-caseari. Nel caso di obiettivi che esulino da tale ambito, occorre garantire la neutralità del regime in questione. La Commissione veglia attentamente al rispetto di tale condizione.

(1999/C 182/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2737/98

di Christine Oddy (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1998)

Oggetto: Lindano

Intende la Commissione esaminare con urgenza la possibilità di vietare il lindano, un pesticida organoclorurato che è un veleno altamente tossico e può costituire un serio pericolo per la salute e l'ambiente?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 ottobre 1998)

Al momento attuale, i limiti massimi per i residui di lindano sono stati fissati dalla direttiva del Consiglio 76/895/CEE (¹), del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, dalla direttiva del Consiglio 86/362/CEE (²), del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, e dalla direttiva del Consiglio 90/642/CEE (³), del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Il lindano è una delle novanta sostanze attive coperte dalle disposizioni della direttiva del Consiglio 91/414/CEE (⁴), del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Una relazione su tale sostanza attiva è attualmente in corso di preparazione a cura dello Stato membro relatore (Austria).

Quando la Commissione riceve una relazione dallo Stato membro relatore, ha luogo, insieme a tutti gli Stati membri, un approfondito esame scientifico e tecnico, per stabilire quali sono gli effetti della sostanza attiva studiata sulla salute umana e sull'ambiente. Ciò permette alla Commissione di prendere una decisione appropriata in merito alla sostanza stessa.

(¹) GU L 340 del 9.12.1976.

(²) GU L 221 del 7.8.1986.

(³) GU L 350 del 14.12.1990.

(⁴) GU L 230 del 19.8.1991.

(1999/C 182/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2759/98

di Ian White (PSE) alla Commissione

(10 settembre 1998)

Oggetto: Cancro della mammella e pesticida «Lindane»

Nella sua risposta all'interrogazione n. E-0405/96 (¹), la Commissione faceva allusione ad una decisione prevista «entro il 1997» su una rivalutazione dei possibili effetti del lindane. Poiché la Commissione non ha contattato l'interrogante in materia, potrebbe la Commissione confermare l'attuale situazione?

(¹) GU C 185 del 25.6.1996, pag. 57.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 novembre 1998)

Si invita l'on. parlamentare a prendere visione della risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2737/98 dell'onorevole Oddy (¹).

Vi è stato un ritardo nel completamento del fascicolo sul lindano. In data 8 giugno 1998 la Commissione ha inviato un sollecito e l'Austria, Stato membro relatore per il lindano, ha preannunciato l'invio del fascicolo alla Commissione per fine ottobre/inizio novembre 1998.

Una volta ricevuta la relazione, risulterà probabilmente necessario un approfondito dibattito tra gli esperti degli Stati membri nei diversi settori di pertinenza. L'esame comprenderà una dettagliata revisione paritetica da parte di esperti selezionati e sarà avviato all'inizio del 1999. La Commissione prenderà una decisione non appena possibile, previa consultazione del comitato scientifico per i vegetali.

(¹) V. pag. n. 18.

(1999/C 182/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2760/98

di Ben Fayot (PSE) alla Commissione

(10 settembre 1998)

Oggetto: Insediamento di un centro commerciale nel polo europeo di sviluppo

Nella parte francese del polo europeo di sviluppo è previsto l'insediamento di una grande superficie di vendita di più di 18.000 m² (di cui 13.000 m² di ipermercato e 5.000 m² di centro commerciale). Questo importante centro di distribuzione commerciale, destinato alla clientela transfrontaliera, eserciterà un'enorme pressione sul commercio esistente in Francia, in Belgio e in Lussemburgo nell'area circostante il polo europeo di sviluppo.

Può la Commissione far sapere se il polo europeo di sviluppo, creato su un'area industriale dismessa con l'aiuto e il sostegno finanziario dell'Unione europea, può servire di zona commerciale o se, in virtù della convenzione sottoscritta nel 1995 dai partner, non dovrebbe piuttosto essere destinato alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'industria o nel settore dei servizi industriali?

Non sarebbe perlomeno necessario che, in un caso in cui la concorrenza transfrontaliera sarà molto agguerrita, i tre partner del polo europeo di sviluppo (la Francia, il Belgio e il Lussemburgo) raggiungano un'intesa su quanto è accettabile per ciascuno di essi e quanto non lo è?

Non rischia, in fin dei conti, la logica seguita dalla parte francese di distruggere lo spirito di cooperazione europea che era all'origine del polo europeo di sviluppo?

Intende la Commissione intervenire presso la Francia per far garantire il rispetto dell'obiettivo del polo europeo di sviluppo e delle finalità che l'Unione europea ha assegnato a questo progetto?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(28 ottobre 1998)

L'obiettivo del Polo europeo di sviluppo, definito dai governi francese, belga e lussemburghese nella dichiarazione comune del 1985, era in primo luogo di riconvertire mediante interventi comuni il bacino industriale transfrontaliero di Longwy-Rodange-Athus, zona gravemente colpita dal declino dell'industria siderurgica.

Le iniziative prese, alle quali si è associata la Commissione sin dal 1986, si sono concentrate sulla ricostituzione di un tessuto industriale diversificato in grado di sostituire l'industria siderurgica e di promuovere un nuovo sviluppo economico del bacino.

Mediante programmi nazionali di interesse comunitario in primo luogo e programmi obiettivo II Lorena e Lussemburgo in secondo luogo, la Comunità ha cofinanziato un regime di sovvenzioni agli investimenti produttivi, onde stimolare gli investimenti delle imprese industriali o prestatarie di servizi sul sito centrale del Polo europeo di sviluppo.

L'insediamento di un grande centro di distribuzione non rientra tra gli investimenti che possono beneficiare di cofinanziamento comunitario. Tuttavia non vi è alcuna disposizione che escluda l'insediamento di attività commerciali sul Parco internazionale di attività. L'attuazione del programma, e in particolare la scelta dei progetti, rientrano nelle competenze degli Stati membri.

A fini di cooperazione e di consenso, i tre Stati membri partner del Polo europeo di sviluppo hanno avviato una concertazione nell'ambito dell'associazione transfrontaliera dell'agglomerazione del Polo stesso. Tale associazione, che è stata istituita nel 1996 e beneficia di cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito del programma Interreg II, è infatti destinata ad essere la sede di discussione tra tutti gli operatori pubblici o privati interessati onde definire una politica comune degli enti locali in materia di sistemazione del territorio.

La Commissione auspica che lo spirito di cooperazione europeo alla base del Polo europeo di sviluppo continui a sussistere, che il Parco internazionale di attività segua la vocazione iniziale di zona d'accoglienza di imprese industriali e che i tre partner giungano a una soluzione concertata.

(1999/C 182/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2762/98

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(10 settembre 1998)

Oggetto: Aiuti a favore della Repubblica monastica del Monte Athos (Grecia)

Nella Repubblica monastica del Monte Athos in Grecia sono attualmente in corso estesi lavori di conservazione e rinnovamento.

Può la Commissione far sapere quanto segue:

1. È vero che la Repubblica monastica del Monte Athos in Grecia beneficia di aiuti comunitari?
2. In caso affermativo, a titolo di quali programmi, per quale ammontare e per quale scopo?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(23 ottobre 1998)

L'aiuto internazionale e comunitario è concesso ai monasteri del monte Athos per progetti concernenti segnatamente la salvaguardia e il restauro degli edifici e del patrimonio culturale.

A livello comunitario, il Fondo europeo di sviluppo regionale interviene nell'ambito del quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999 per la Grecia, in particolare nel contesto dei programmi operativi «Ambiente» e «Macedonia centrale» di detto QCS. Gli importi stanziati ammontano a 6,1 milioni di ecu.

Inoltre, nel quadro dell'azione comunitaria per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione di monumenti che presentano un'eccezionale importanza in Europa, i monasteri del monte Athos hanno ricevuto 300 000 ecu nel 1995, 350 000 ecu nel 1996 e 350 000 ecu nel 1997.

Un'altra fonte di cofinanziamento è il «meccanismo finanziario SEE», che dalla sua costituzione ha impegnato oltre 16 milioni di ecu a favore di progetti sul monte Athos, su richiesta del governo greco. Le decisioni relative all'assegnazione di questi ultimi fondi sono prese dal comitato del meccanismo finanziario, a cui partecipa la Commissione. La Banca europea per gli investimenti effettua una valutazione dei progetti, prima della loro adozione, e verifica l'esecuzione degli obblighi contrattuali relativi ai progetti prescelti.

La Commissione desidera precisare che gli aiuti in questione non sono concessi alla «Comunità santa» del monte Athos ma ai monasteri, che presentano individualmente le proprie domande ai vari organismi.

(1999/C 182/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2770/98

di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione

(14 settembre 1998)

Oggetto: Riforma della politica in materia di Fondi strutturali

Nel prossimo semestre, nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali, dato l'imminente ampliamento dell'UE e la politica restrittiva di bilancio a livello comunitario la questione sarà solo quella di stabilire una riduzione generalizzata delle zone e delle popolazioni beneficiarie e di puntare a un coinvolgimento rapido e sostenibile dei PECO grazie a una dotazione adeguata dei programmi di promozione strutturale transfrontalieri (per esempio nel quadro di INTERREG).

Vanno comunque respinte richieste irrealistiche ed esagerate, collegate esclusivamente o prevalentemente a ambizioni e egoismi nazionalistici o regionali, come la sollecitazione formulata in una lettera del governo federale austriaco del gennaio 1998 alla Commissione onde ottenere una promozione speciale tale da comprendere quasi 2/3 del territorio austriaco.

Quale risultato o risposta ha ricevuto la lettera austriaca del 29 gennaio 1998 alla Commissione relativa a promozioni speciali per le zone di frontiera?

Sono state avviate analoghe iniziative anche da altri Stati dell'UE confinanti con i PECO? Da quali? Quando sono state trasmesse alla Commissione a Bruxelles? Le richieste in esse contenute erano eccessive come quella austriaca?

Quale sarà in futuro la dotazione massima per il programma INTERREG? Corrisponde al vero che la Commissione intende concedere le promozioni INTERREG anche a zone in prossimità delle frontiere, quindi non a livello transfrontaliero? In caso di risposta affermativa, non ritiene la Commissione che in questo modo ne venga offuscata la chiarezza degli obiettivi di INTERREG?

Corrisponde al vero che nell'ambito degli obiettivi 2 e 3, proposti ora ex novo dalla Commissione, la concessione di mezzi (e non soltanto il pagamento di progetti già definiti) dovrebbe essere di competenza degli Stati membri nella misura del 50 %? In caso di risposta affermativa, come intende la Commissione evitare che i mezzi promozionali vengano nuovamente assegnati secondo criteri irrealistici e che si pervenga a una negativa rinazionalizzazione degli interventi di promozione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(12 ottobre 1998)

Le regioni frontaliere subiranno l'impatto dell'apertura dei mercati e dell'ampliamento più rapidamente e intensamente di altre regioni, ma beneficeranno, d'altro lato, della loro vicinanza ai nuovi mercati e di nuove opportunità. L'importanza di tali nuovi mercati per i produttori comunitari è dimostrata dalla rapida crescita degli scambi tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), nonché dalla crescente eccedenza della bilancia commerciale con quei paesi. L'impatto dell'ampliamento, soprattutto nelle zone sensibili, verrà inoltre attutito da disposizioni transitorie.

La Commissione non ritiene pertanto necessario uno strumento speciale, ad esempio una iniziativa comunitaria, a favore delle regioni confinanti con i PECO. A suo parere, le misure attuali sono sufficientemente capaci e flessibili per affrontare i problemi delle regioni in questione. La Commissione ha informato le autorità austriache sulla sua posizione in merito. Parecchi enti locali bavaresi hanno presentato proposte analoghe intese ad ottenere uno status speciale per le regioni confinanti coi PECO e la Commissione ha risposto nello stesso modo.

Va osservato che parecchie regioni frontaliere sono assistite dai fondi strutturali. I nuovi Länder tedeschi e il Burgenland sono attualmente, e molto probabilmente rimarranno, regioni dell'obiettivo 1. La maggior parte delle altre regioni frontaliere in Germania, Austria ed Italia ricevono attualmente sovvenzioni nell'ambito dell'obiettivo 5b.

Prescindendo da tali programmi «principali», la Commissione propone di mantenere INTERREG come una delle tre iniziative comunitarie, in quanto esso è uno strumento adeguato per affrontare i problemi specifici delle regioni comunitarie confinanti con i PECO. In associazione con il programma PHARE-CBC, esso contribuisce finanziariamente al potenziamento dei legami economici tra le regioni frontaliere interessate. Attraverso i suoi interventi, viene migliorata l'accessibilità dei mercati PECO e sostenuta una cooperazione reciprocamente vantaggiosa per entrambe le parti della frontiera.

Il programma specifico di INTERREG per il nuovo periodo di programmazione non è ancora stato completato. La Commissione propone un sostegno ai progetti nel settore della cooperazione transfrontaliera, interregionale, nonché transnazionale. Dato che in questo periodo tutte e tre le attività ricevono sovvenzioni a diversi titoli, non vi sarà alcuna riduzione dell'assistenza INTERREG. Data la proposta diminuzione del numero di iniziative comunitarie, INTERREG avrà una notevole portata finanziaria. L'esatta dotazione sarà stabilita dalla Commissione una volta che il Consiglio avrà deciso in merito al nuovo regolamento sui fondi strutturali e alla dotazione totale delle risorse finanziarie destinate alle iniziative comunitarie.

Per quanto riguarda l'obiettivo 2, si prevede che gli Stati membri presenteranno proposte per la selezione di una percentuale pari fino al 50 % delle zone assistite sulla base delle statistiche nazionali. Tali proposte devono essere tuttavia in linea coi criteri generali fissati nel progetto di regolamento quadro (¹). Tale impostazione riflette la ripartizione di responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri per la selezione delle zone sovvenzionate. Dato che è la Commissione a prendere la decisione finale sull'elenco di zone ammissibili, ciò garantirà il carattere comunitario degli elenchi dell'obiettivo 2 e le scelte di obiettivo delle zone assistite. Quanto all'assegnazione di fondi, ai sensi del progetto di regolamento la decisione della Commissione sui programmi operativi specificherebbe le priorità di intervento, mentre gli Stati membri, conformemente al principio della compartecipazione, decideranno in merito alle misure concrete da prendere.

⁽¹⁾ COM(98) 131 finale.

(1999/C 182/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2779/98
di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(14 settembre 1998)

Oggetto: Attività di ricerca della ECVAM sui metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali

Il contratto del professor Balls, direttore della ECVAM, è stato recentemente rinnovato per soli due anni, mentre solitamente la proroga di tale tipo di incarico è di cinque anni.

I membri dell'ESAC (il comitato consultivo scientifico della ECVAM) sono molto preoccupati per tale breve proroga del contratto in quanto essi temono che ciò possa pregiudicare il lavoro svolto dalla ECVAM e dare un segnale sbagliato all'industria dei cosmetici.

1. Può la Commissione indicare quali sono i requisiti applicabili alla ECVAM a norma della direttiva 76/768/CEE e quali sono le prospettive per la scoperta di adeguati metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali destinati all'industria dei cosmetici?
2. Può la Commissione far sapere a quanto ammontano i finanziamenti destinati a tali attività di ricerca per i prossimi cinque anni?
3. E' la Commissione disposta ad affidare all'ECVAM un ampio mandato, anche a livello finanziario, e prorogare il contratto del professor Balls per cinque anni invece di due?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(9 novembre 1998)

L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte congiunte E-1979/98 del sig. Vandemeulebroucke ed altri ⁽¹⁾, E-2428/98 del sig. Fayot ⁽²⁾ ed E-2517/98 della sig.ra van Putten ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU C 135 del 14.5.1999.

⁽²⁾ V. pag. n. 6.

⁽³⁾ V. pag. n. 11.

(1999/C 182/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2791/98
di Claude Desama (PSE) alla Commissione

(17 settembre 1998)

Oggetto: Gemellaggio di comuni nel 1998

Recentemente diversi comuni belgi hanno ricevuto i documenti informativi relativi al programma «Gemellaggio di comuni nel 1998».

Purtroppo, dalla loro lettura appare evidente che, al di là delle possibilità culturali, sportive, turistiche o folkloristiche, è pressoché impossibile a tali comuni soddisfare i requisiti di ammissibilità.

Tutti questi comuni deplorano pertanto il divario esistente tra le priorità del programma e i desideri dei loro cittadini.

Può la Commissione far sapere se scopo di tale programma è rafforzare i legami tra tutti i cittadini europei ovvero soltanto tra una parte di essi, selezionando temi precisi?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(16 novembre 1998)

La nota informativa 1998, riguardante i criteri per concedere una sovvenzione alle azioni di gemellaggio, è stata concordata con i rappresentanti di tutte le sezioni nazionali del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), nonché della Federazione mondiale delle città unite, nel corso di una riunione svoltasi a Bruxelles il 21 gennaio 1998.

Dall'adozione del programma nel 1989, hanno beneficiato di sovvenzioni 24 800 gemellaggi o azioni.

Nel corso della prossima riunione convocata per discutere i criteri di concessione per il 1999, che si terrà nel dicembre 1998, il CCRE (sezione belga) avrà la possibilità di presentare le proprie proposte.

La Commissione esamina con particolare attenzione ciascuna richiesta, prima di rifiutarla o di accettarla, e ritiene che in una manifestazione di gemellaggio vadano affrontati vari argomenti europei.

(1999/C 182/030)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2817/98
di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione**

(17 settembre 1998)

Oggetto: Overbooking e diritti dell'utente

Tenuto conto del ripetersi di casi di overbooking, o prenotazione eccedente, registratisi una volta di più nel corso dell'estate, e tenuto conto del pregiudizio che tale pratica reca agli utenti, può comunicare la Commissione

1. se essa intende prendere nuove misure per regolamentare questa situazione?
2. se non ritiene che negli aeroporti dell'Unione europea il pubblico dovrebbe essere informato, tramite affissione, dei propri diritti e dei risarcimenti che gli spettano in tali circostanze?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(5 novembre 1998)

La Commissione condivide le inquietudini espresse dall'onorevole parlamentare ed ha pertanto già assunto le necessarie iniziative per l'introduzione di nuove misure presentando una proposta⁽¹⁾ di modifica del regolamento (CEE) 295/91 che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea⁽²⁾. Detta proposta prevede che, ai fini di una migliore informazione ai passeggeri in ordine ai loro diritti, siano affissi in luogo visibile negli aeroporti appositi avvisi sui diritti dei consumatori.

Il Parlamento ha già ultimato la procedura di prima lettura e gli emendamenti sono all'esame del Consiglio. È quindi probabile che si giunga ad una posizione comune nel prossimo futuro.

⁽¹⁾ GU C 120 del 18.4.1998.

⁽²⁾ GU L 36 dell'8.2.1991.

(1999/C 182/031)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2830/98
di John McCartin (PPE) alla Commissione**

(28 settembre 1998)

Oggetto: Aiuti all'industria della carne suina in Irlanda

Può la Commissione far conoscere l'importo degli aiuti versati negli ultimi quindici anni per la lavorazione e la commercializzazione della carne suina in Irlanda, specificando altresì il livello dei contributi dell'Irlanda e dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(16 ottobre 1998)*

Aiuti all'investimento (in sterline irlandesi) versati all'industria della carne suina in Irlanda.

Anno	Comunità ⁽¹⁾	Stati Membri	Versamento totale
1983	3 775 431	1 990 900	5 766 331
1984	3 467 667	1 577 850	5 045 517
1985	2 573 637	1 282 650	3 856 287
1986	662 794	308 180	970 974
1987	6 253 582	2 633 920	8 887 502
1988	5 460 000	2 765 932	8 225 932
1989	9 392 351	4 039 713	13 432 064
1990	4 154 041	1 317 593	5 471 634
1991	12 445 469	4 862 670	17 308 139
1992	2 728 742	1 151 154	3 879 896
1993	987 859	150 000	1 137 859
1994	3 873 223	844 384	4 717 607
1995	2 654 885	851 808	3 506 693
1996	955 995	185 199	1 141 194
1997	277 200	55 440	332 640
1998	7 669 775	1 357 135	9 026 910
	67 332 651	25 374 528	92 707 179

⁽¹⁾ Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione orientamento.

(1999/C 182/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2848/98**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(28 settembre 1998)*

Oggetto: Funghicoltura

Considerata la costante crescita delle attività della funghicoltura in varie regioni d'Italia e l'importante indotto economico che ormai rappresenta, anche in termini di occupazione, si interroga la Commissione per sapere se esistono aiuti ed incentivi economici per tale settore e, in caso affermativo, quali ne sono le caratteristiche.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(22 ottobre 1998)*

La Commissione segue con interesse l'evoluzione della produzione comunitaria di funghi.

Il regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, all'articolo 1, paragrafo 2 elenca i prodotti disciplinati dall'OCM. I funghi sono compresi in tale elenco.

A livello comunitario non esistono aiuti specifici per il settore della funghicoltura. Tuttavia, in seguito alla riforma del settore degli ortofrutticoli attuata dal regolamento citato, la Commissione concede un aiuto finanziario a favore della costituzione di fondi di esercizio e per la realizzazione di programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori. Il settore della funghicoltura può pienamente beneficiare di tali aiuti allo stesso titolo degli altri settori interessati.

(¹) GU L 297 del 21.11.1996.

(1999/C 182/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2855/98

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(28 settembre 1998)

Oggetto: Città sostenibili e sviluppo sostenibile

Ritiene la Commissione che vi sia una sovrapposizione fra le iniziative previste per la campagna per le città sostenibili finanziata dall'articolo B4-304 e quelle per il Foro Urbano per lo sviluppo sostenibile, finanziato dall'articolo B4-306 e ritiene che vi sia una coordinazione abbastanza stretta fra le due diverse unità della DG XI e DG IV che gestiscono questi due progetti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(9 novembre 1998)

C'è una differenza piuttosto netta tra la campagna europea delle città sostenibili e le attività della rete del Foro Urbano per lo sviluppo sostenibile.

L'obiettivo generale della campagna europea delle città sostenibili è promuovere lo sviluppo della sostenibilità attraverso la «Agenda locale 21» e processi simili rafforzando la partnership tra tutti i soggetti delle autorità locali e la cooperazione tra autorità. Cinque reti internazionali o associazioni di autorità locali sostengono la campagna, intraprendendo progetti per lo sviluppo sostenibile. Tali progetti riguardano azioni di sensibilizzazione, il confronto di esperienze attraverso, ad esempio, seminari sulle buone pratiche, diffusione di informazioni tramite siti web su Internet o newsletter, l'elaborazione di orientamenti tecnici, la formazione e la preparazione di materiale didattico per la formazione stessa. Queste attività e progetti, facenti parte della campagna, sono aperti a tutte le autorità partecipanti alla stessa e sono coordinati dall'ufficio della campagna.

Il Foro Urbano per lo sviluppo sostenibile è stato fondato nel 1995. Esso consiste in una rete sperimentale di 20 città ed è coordinato dalla Commissione. Lo scopo di ogni Foro Urbano è di portare nella vita cittadina informazioni sulle politiche comunitarie e di costituire partnership locali per metterle in pratica coinvolgendo non solo le autorità locali, ma l'intera società civile e promuovendo la partecipazione dei cittadini. Tali attività fanno spesso uso di tecniche d'informazione e di comunicazione innovative.

Le attività del Foro Urbano si sviluppano, dunque, su scala molto più piccola rispetto a quelle della campagna europea delle città sostenibili e sono volte ad azioni più dirette nell'ambito delle città partecipanti.

Esiste una stretta ed efficace cooperazione tra le due unità della Commissione.

(1999/C 182/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2863/98**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(14 settembre 1998)*

Oggetto: Norme dell'UE per i registri dei capi di bestiame

Le autorità agricole regionali di Västerbotten, Svezia settentrionale, non hanno approvato il registro dei capi di bestiame bovino di un agricoltore, il che ha comportato la non ammissibilità ad usufruire degli aiuti dell'UE con gravi danni economici e professionali. L'agricoltore di cui trattasi ha fatto figurare, per errore, i dati richiesti, peraltro correttamente registrati, in un altro libro, la cui unica differenza rispetto al libro prescritto consisteva nel colore della copertina e nella presentazione delle pagine.

Le autorità regionali si richiamano alla normativa dell'UE, con specifico riferimento al regolamento 820/97/CE ⁽¹⁾ e alla direttiva 92/102/CEE ⁽²⁾ del Consiglio. Tuttavia, dalla lettura di dette normative difficilmente si evincono elementi atti a suffragare l'operato delle autorità. Per esempio, il regolamento rileva esplicitamente che «è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo» e che «le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ai detentori sono correlate alla gravità dell'infrazione». Nella fattispecie, si rischia il fallimento.

Ciò premesso, ritiene la Commissione che la normativa dell'UE, in materia, faccia obbligo alle autorità di agire in tal modo?

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(7 ottobre 1998)*

Il regolamento (CE) 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, prevede che sia tenuto un registro dell'azienda ai fini dell'identificazione degli animali e (all'articolo 7, paragrafo 4) prescrive che «Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è in qualsiasi momento disponibile presso l'azienda e su richiesta accessibile all'autorità competente per un periodo determinato dall'autorità medesima che non può essere inferiore ai tre anni.» La decisione sul formato di tale registro aziendale è perciò di competenza degli Stati membri.

Analogamente, la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ⁽²⁾ non stabilisce il formato di detto registro.

Tuttavia la normativa comunitaria prescrive quali dati debbono essere riportati nel registro dell'azienda (cfr. articolo 8 del regolamento (CE) 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ⁽³⁾).

Dato che il formato del registro è stabilito dalle autorità nazionali, la Commissione ritiene materia di diritto interno di ciascun Stato membro anche le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992.

⁽³⁾ GU L 354 del 30.12.1997.

(1999/C 182/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2877/98
di Christian Rovsing (PPE) alla Commissione

(28 settembre 1998)

Oggetto: Sussidi per la distribuzione di latte nelle scuole

Ritiene opportuna la Commissione la distinzione che si fa attualmente fra prodotti lattieri sovvenzionati e non sovvenzionati con gli aiuti destinati alla vendita di latte nelle scuole? La giudica inoltre conforme agli orientamenti predominanti nei paesi membri, per quanto riguarda la politica della salute?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(9 novembre 1998)

La Commissione ha motivi per ritenere che il funzionamento del regime di distribuzione di latte nelle scuole in generale e in particolare la gamma di prodotti ammessi siano compatibili con le opzioni degli Stati membri in materia di politica della salute.

La Commissione rimanda altresì l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione n. 2731/98 del sig. Bonde sullo stesso argomento.

(1999/C 182/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2893/98
di Wilmya Zimmermann (PSE) al Consiglio

(28 settembre 1998)

Oggetto: Problemi nell'applicazione dell'articolo 8 e seguenti del trattato UE (cittadinanza dell'Unione, libera circolazione)

Il diritto degli stranieri di molti Stati membri contraddice di frequente, con le sue limitazioni, gli obiettivi dell'articolo 8 del trattato sull'Unione. Gli stranieri/le straniere vengono spesso discriminati/e rispetto ai cittadini del paese in questione dalle disposizioni in materia di soggiorno, diritti sociali e diritto del lavoro.

In che modo interviene il Consiglio per quanto concerne il diritto degli stranieri in vigore negli Stati membri al fine di eliminare le difficoltà alla libera circolazione?

Risposta

(8 febbraio 1999)

L'articolo 8 del trattato CE stabilisce che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione e, in quanto tale, gode dei diritti ed è soggetto ai doveri previsti dal trattato.

Il Consiglio ha già adottato, da diversi anni, un notevole numero di atti nel settore della libera circolazione delle persone e del diritto di stabilimento, aventi per oggetto il diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari, la legislazione sociale e i diritti dei lavoratori subordinati e autonomi.

Alla luce delle raccomandazioni formulate dal Gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla sig.ra Simone Veil, la Commissione ha adottato un piano d'azione nel quale ha annunciato la presentazione di proposte legislative intese a migliorare le condizioni di esercizio della libera circolazione.

Di recente sono inoltre state sottoposte al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità e una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) 1612/68 e (CEE) 1408/71.

Il Consiglio si adopererà per ultimare al più presto i lavori su tali proposte.

Inoltre, per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi, i futuri articoli 62, punto 1, e 63, punto 4 del trattato CE che saranno introdotti dal trattato di Amsterdam consentiranno di adottare le misure appropriate per facilitare la libera circolazione dei cittadini di Stati terzi all'interno della Comunità e il diritto di soggiorno negli Stati membri dei cittadini di Stati terzi che soggiornano legalmente in uno degli Stati membri.

(1999/C 182/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2901/98

di Robin Teverson (ELDR) alla Commissione

(2 ottobre 1998)

Oggetto: Proposta per una normativa comune per i programmi di sostegno diretto della PAC

L'articolo 8 di questa proposta richiederebbe agli Stati membri di limitare i contributi destinati ai produttori che non abbiano rispettato determinate condizioni, incluse le loro attività redditizie non agricole. Tuttavia ciò potrebbe penalizzare quelle persone il cui reddito al di fuori dell'attività agricola contribuisca agli introiti globali della famiglia e questo sembrerebbe essere in contraddizione con la linea adottata fino ad ora dalla Commissione, che ha sostenuto la diversificazione in ambito agricolo ed ha sottolineato l'importante interrelazione tra agricoltura e zone rurali. La Commissione potrebbe cortesemente chiarire la portata di tale proposta ed il modo in cui intende attuarla, dal momento che non si dovrebbero formulare normative che penalizzano i rappresentanti della categoria degli agricoltori che si dedicano ad attività diversificate?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 ottobre 1998)

L'articolo 8 della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹⁾, concerne la limitazione dei pagamenti.

Come è chiarito nel penultimo considerando della proposta, tale disposizione è intesa a dare agli Stati membri la possibilità di contrastare i cosiddetti «cacciatori di premi», cioè coloro che non esercitano serie e reali attività agricole ma che semplicemente hanno come unica o principale occupazione di fruire degli aiuti comunitari al settore agricolo. Essa non intende invece penalizzare coloro che godono anche di redditi provenienti da attività non agricole, sempreché essi esercitino nel contempo reali e serie attività agricole. Come è chiarito nella proposta, l'attuazione di tale disposizione spetta agli Stati membri.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte del Consiglio, sede in cui proseguono i negoziati relativi all'intero pacchetto di misure previsto da Agenda 2000 ⁽²⁾. È atteso inoltre il parere del Parlamento europeo su tale proposta.

⁽¹⁾ COM(98) 158 def.

⁽²⁾ COM(97) 2000 def.

(1999/C 182/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2921/98**di John Iversen (PSE) alla Commissione***(25 settembre 1998)***Oggetto:** Somatotropi antibiotici

Una danese di 62 anni è morta recentemente in seguito ad una infezione dovuta al batterio salmonella resistente DT 104. Si tratta del primo decesso verificatosi in Danimarca direttamente connesso con la somministrazione di antibiotici agli animali.

Attualmente sono richieste prove scientifiche per poter vietare tutti i somatotropi antibiotici. Ma trattandosi spesso di sostanze di cui il Comitato scientifico non può documentare con assoluta certezza la nocività, è opportuno che il dubbio torni a vantaggio dei consumatori. Disponiamo ora di gravissime prove e ci si chiede quante prove saranno ancora necessarie prima che la Commissione prenda sul serio le esigenze dei consumatori in materia di purezza e di salubrità delle derrate alimentari.

Sappiamo con assoluta certezza che esiste un nesso fra agenti somatotropi antibiotici e i batteri resistenti, pur non essendo stato ancora provato scientificamente che tale nesso sia nocivo agli uomini. Ma qualunque sia la sua gravità, sono convinto che i consumatori europei lo considerano un rischio non necessario.

Si tratta pertanto di prendere una decisione politica, se vogliamo vietare tutti gli agenti somatotropi antibiotici nell'UE. Non ritiene la Commissione che sia giunto il momento di presentare una proposta in tal senso?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(17 novembre 1998)*

Come riferito dall'onorevole parlamentare, una danese di 62 anni è deceduta per le complicazioni che hanno fatto seguito ad un'infezione da salmonella multiresistente di tipo 104. Questa salmonella è notoriamente resistente ai sulfamidici, all'ampicillina, al cloramfenicolo, alla streptomicina, al trimethoprim, alla ciprofloxacina e alla tetraciclina. Va sottolineato che nessuna di queste molecole appartiene a un gruppo di antibiotici tra quelli autorizzati in quanto fattore di crescita nell'alimentazione animale e che, pertanto, è difficilmente immaginabile che gli additivi abbiano potuto provocare una resistenza, diretta o incrociata, ai vari antibiotici cui è divenuto resistente questo tipo di salmonella.

Nell'ambito dell'attuale quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1994-1998) (1), la Commissione finanzia già progetti riguardanti la resistenza antimicrobica nella tubercolosi, la salmonella multiresistente e la verocitotossina che produce l'escherichia coli. La Commissione riconosce la necessità urgente di un'intensificazione del lavoro di ricerca nel settore della resistenza antimicrobica e ha proposto il lancio di attività di grande portata nell'ambito del quinto programma quadro (?). Questa esigenza si esprime nel tema 1 (qualità della vita e gestione delle risorse), particolarmente nell'azione chiave 2 «lotta contro le malattie virali ed altre malattie infettive», che adotterà un'impostazione multidisciplinare e puntuale ai problemi di resistenza antimicrobica sia negli esseri umani che negli animali. Altre attività che affronteranno problematiche connesse saranno l'azione chiave 1 «salute, alimentazione e fattori ambientali» sugli agenti contaminanti dei prodotti alimentari e l'azione chiave 3 «fabbrica della cellula» sul ricorso a tecnologie più avanzate per la produzione di antibiotici.

Come osservato dall'onorevole parlamentare, esiste un rapporto tra l'apparizione di batteri resistenti e l'utilizzo di antibiotici, sia come medicinali destinati agli esseri umani, sia come medicinali veterinari o come additivi degli alimenti per animali. La Commissione ha chiesto al comitato scientifico direttivo di analizzare lo sviluppo della resistenza agli antibiotici, con un mandato che copre l'utilizzo degli antibiotici sia nella medicina umana e veterinaria che come additivi nell'alimentazione animale. Un primo documento orientativo è previsto per la fine del 1998 e la relazione finale del comitato dovrebbe essere disponibile nell'aprile 1999.

Come dichiarato a più riprese, e in particolare davanti al Parlamento, la Commissione intende adottare tutte le misure necessarie a preservare al contempo l'efficacia dei medicinali e la sicurezza alimentare.

(¹) GU L 117 dell'8.5.1990.

(²) GU C 173 del 7.6.1997 modificata dal documento COM(98) 8 def.

(1999/C 182/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2931/98

di Gérard Caudron (PSE) alla Commissione

(2 ottobre 1998)

Oggetto: Trasportatori su strada

Negli ultimi giorni si è verificata una rilevante mobilitazione su scala europea dei camionisti. La loro principale rivendicazione riguarda l'orario di lavoro.

Tale rivendicazione è stata espressa con grande energia, infatti la possibilità di praticare il cabotaggio avrebbe come principale conseguenza una maggiore pressione da parte dell'impresa in termini di orario effettivo di lavoro allo scopo di aumentare al massimo il tasso di utilizzazione dei veicoli da trasporto.

A parte il fatto che i camionisti accusano un calo della loro qualità di vita, occorre anche verificare l'impatto di simili prassi a livello della sicurezza stradale. Risulta inutile ricordare la lunga litania di incidenti stradali provocati dalla fatica dei camionisti. Non si possono chiudere gli occhi di fronte a simili conseguenze indirette e spesso drammatiche.

Non ritiene dunque la Commissione auspicabile, da un lato, armonizzare su scala dell'Unione europea l'orario di lavoro dei camionisti e, dall'altro, analizzare le relative ripercussioni del cabotaggio?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(26 novembre 1998)

La Commissione intende definire a breve un pacchetto di proposte che prevedano, per i lavoratori la cui attività non è attualmente disciplinata dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (¹) («direttiva sull'orario di lavoro»), tutele contro gli effetti dannosi sulla salute e sulla sicurezza causati da orari di lavoro troppo prolungati, tempi di riposo inadeguati o ritmi di lavoro distruttivi. Il pacchetto comprenderà una proposta intesa a modificare la direttiva sull'orario di lavoro, ai fini di comprendere nel campo di applicazione della medesima tutto il personale non viaggiante del settore dei trasporti stradali, e una proposta di direttiva specifica sugli orari di lavoro del personale viaggiante del settore dei trasporti su strada. Quest'ultima proposta terrà pienamente conto dei risultati finora conseguiti nei negoziati tra le parti sociali nel settore dei trasporti stradali, e prevederà anche disposizioni concernenti gli autotrasportatori autonomi e il personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto in proprio.

L'ultima relazione della Commissione sul cabotaggio (²) indica che nel 1995 la percentuale delle operazioni di cabotaggio sui mercati nazionali era circa dello 0,25 %. Non si prevede che tale situazione si modifichi in modo drastico a seguito dell'abolizione delle quote di cabotaggio posteriormente al 1 luglio 1998. Ovviamente è troppo presto per raccogliere statistiche relative alla situazione creatasi dopo il 1 luglio 1998, ma dati recenti segnalano una riduzione dell'impiego delle autorizzazioni di cabotaggio nel 1996 e nel 1997, che tenderebbe a confermare le conclusioni del sopraccitato rapporto della Commissione.

(¹) GU L 307 del 13.12.1993.

(²) COM(98) 47 def.

(1999/C 182/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2940/98
di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione

(8 ottobre 1998)

Oggetto: Congelamento di un certo numero di linee di bilancio

Secondo le informazioni ricevute, la Commissione ha preso la decisione di congelare un certo numero di linee di bilancio che sostengono progetti nel settore del volontariato, inerenti alla cooperazione allo sviluppo, al benessere sociale e ai diritti umani.

Può la Commissione far conoscere le ragioni che hanno motivato tale decisione?

Intende essa riesaminare la sua posizione?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(23 novembre 1998)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare la risposta data alla sua interrogazione scritta E-2128/98 ⁽¹⁾ con cui gli sono state fornite informazioni dettagliate sulle conseguenze del congelamento di un certo numero di linee di bilancio deciso dopo la sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 12 maggio 1998 nella causa C 106/96.

⁽¹⁾ GU C 142 del 21.5.1999.

(1999/C 182/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2941/98
di Angela Sierra González (GUE/NGL)
e Alonso Puerta (GUE/NGL) alla Commissione

(8 ottobre 1998)

Oggetto: Pregiudizi causati ai passeggeri dai ritardi dei voli

La situazione di collasso esistente in numerosi aeroporti fa sì che molti utenti perdano sempre più spesso i voli che avevano prenotato.

Tale problema è causato molte volte da ritardi ingiustificati, poi compensati in misura niente affatto rispondente alla gravità del danno ricevuto. È possibile che ci si trovi di fronte a situazioni di abuso di posizione da parte delle compagnie aeree, che declinano la loro responsabilità per i ripetuti ritardi dei voli da essi gestiti.

La Commissione considera sufficienti i meccanismi di salvaguardia dei diritti dei consumatori rispetto alle compagnie aeree nelle situazioni di ritardi ingiustificati e perdite di voli?

Ha essa esaminato la possibilità di istituire un «sistema automatico di compensazione per ritardi di voli non imputabili a forza maggiore»?

Risposta data dal signor Kinnoek a nome della Commissione

(27 novembre 1998)

I ritardi negli aeroporti sono molto spiacevoli e costosi, ma sono spesso dovuti alle infrastrutture, a difficoltà di controllo del traffico aereo o ad altri problemi relativi agli aeroporti stessi, piuttosto che all'efficienza delle linee aeree. Tali realtà non renderebbero opportuno stabilire un sistema automatico di compensazione da parte delle linee aeree.

I vettori aerei devono, tuttavia, adempiere ai loro obblighi contrattuali e non possono essere esentati per contratto da tale responsabilità. Se i ritardi sono causati da un mancato adempimento degli obblighi contrattuali, oppure da negligenza, i vettori aerei possono essere ritenuti responsabili a norma del diritto nazionale applicabile. A tal proposito, occorre ricordare che le normative nazionali sono state armonizzate dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾.

La Commissione ha recentemente avviato uno studio per definire quando e che genere di informazioni necessitano i passeggeri dei trasporti aerei concernenti i ritardi e tutte le altre questioni connesse, e per determinare i mezzi migliori per stabilire se e come comunicare nel modo più efficiente e comprensibile le informazioni pertinenti. I risultati di questo studio saranno naturalmente presi in considerazione dalla Commissione qualora decida di proporre altre misure nel settore.

(¹) G.U. L 95 del 21.4.1993.

(1999/C 182/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2976/98

di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione

(28 settembre 1998)

Oggetto: Situazione della BSE in Portogallo

Secondo i valori ufficiali del Sistema di notificazione delle malattie animali dell'UE, il Portogallo è l'unico paese in cui il numero di casi di BSE ufficialmente constatati è aumentato in modo regolare negli ultimi anni e in cui sono stati registrati 33 nuovi casi nel solo primo semestre del 1998.

Secondo le stesse fonti, la situazione in Portogallo si è aggravata da giugno a settembre, con la registrazione di oltre 18 casi su un totale di 51 nel 1998. Inoltre, tra giugno e settembre il Portogallo è stato l'unico paese a registrare modifiche rispetto ai dati della fine del primo semestre.

A quanto mi consta, durante questa evoluzione negativa della BSE in Portogallo la Commissione e altri organismi comunitari responsabili del controllo di tale malattia hanno adottato alcune iniziative presso il governo portoghese, delle quali si chiede conferma e illustrazione dei contenuti al fine di garantire, in materia di sanità pubblica, piena trasparenza e informazione.

1. Si chiede pertanto alla Commissione conferma di aver inviato al Governo portoghese una richiesta formale di informazioni onde conoscere la situazione effettiva della BSE in Portogallo e i dettagli delle azioni del Governo portoghese per impedire il dilagare della malattia? Il Governo portoghese ha già provveduto a trasmettere le informazioni richieste? In caso affermativo, qual è il loro contenuto?

2. Conferma la Commissione di aver effettuato un'ispezione, conclusa nel settembre '98, sulla situazione e l'evoluzione delle BSE in Portogallo, la cui relazione sarebbe in fase conclusiva? Eventualmente, può far conoscere il contenuto di tale relazione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 ottobre 1998)

In base alla normativa comunitaria, tutti gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione sulla rispettiva situazione epidemiologica in merito alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e debbono notificare il numero di casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) verificatisi sul loro territorio, entro un termine di 5 giorni feriali e tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali. Numerose missioni di ispezione veterinaria concernenti l'attuazione della normativa comunitaria in materia di BSE sono state effettuate in Portogallo nel corso del 1996, del 1997 e del 1998.

Nella riunione del comitato veterinario permanente (CVP) del 9-10 giugno 1998, la Commissione ha presentato al Portogallo una richiesta formale di informazioni sull'attuale situazione della BSE. Nel corso della riunione del CVP tenuta il 7-8 luglio 1998, le autorità portoghesi hanno presentato una relazione orale sulla malattia, che includeva la situazione epidemiologica, le misure adottate ed i controlli effettuati.

Il 2 settembre 1998, la Commissione ha chiesto al Portogallo di presentarle osservazioni sul progetto di relazione elaborato a seguito della missione effettuata dall'11 al 15 maggio 1998, osservazioni ricevute il 25 settembre 1998. Nel frattempo, sempre in relazione a tale missione, è stato organizzato un incontro tra autorità portoghesi e funzionari dell'Unione al fine di valutare la situazione e di esprimere le inquietudini della Commissione.

Fin dal luglio 1998, il presidente della Commissione e i Commissari responsabili dell'agricoltura e della protezione dei consumatori hanno avuto diversi contatti diretti con membri del governo portoghese, ai quali hanno segnalato la gravità della situazione relativa alla BSE e la necessità di adottare adeguate disposizioni.

La Commissione conferma che un'urgente missione di ispezione veterinaria è stata effettuata in Portogallo dal 28 settembre al 2 ottobre 1998. Tale missione, resa necessaria dal notevole aumento dei casi di BSE, ha verificato le iniziative adottate a seguito delle risultanze della missione del maggio 1998. Sono stati esaminati i controlli epidemiologici e l'efficacia della strategia applicata per la gestione dei rischi, in particolare le modalità di attuazione del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da mammiferi, la trasformazione dei rifiuti di origine animale, le misure stabilite per i materiali a rischio ed il piano nazionale di eradicazione. Nella misura del possibile sono state raccolte informazioni sulle esportazioni del Portogallo di carni bovine e di bovini vivi. La relazione su tale missione verrà elaborata secondo le particolari procedure per le relazioni urgenti, previste dalla decisione della Commissione 98/139/CE, del 4 febbraio 1998, che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri ⁽¹⁾. Conformemente al disposto di detta decisione, le relazioni sulle missioni di maggio e di settembre 1998, saranno trasmesse al Parlamento e saranno disponibili su Internet.

⁽¹⁾ GU L 38 del 12.2.1998.

(1999/C 182/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2977/98

di John McCartin (PPE) alla Commissione

(8 ottobre 1998)

Oggetto: Incinerazione di carni suine

Sa la Commissione che le carni suine, un alimento nutriente e prezioso, è soggetto a incinerazione per mancanza di sbocchi commerciali negli Stati membri e può far sapere se abbia considerato di utilizzare queste eccedenze alimentari per alleviare le carestie dei paesi poveri o anche dell'Unione Sovietica nella quale potranno verificarsi carenze temporanee il prossimo inverno?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 novembre 1998)

La Commissione non è al corrente dell'attuazione nella Comunità di misure di incenerimento intese a ridurre l'offerta di carni suine. Tuttavia nel quadro di un programma temporaneo, attuato su scala nazionale e a titolo eccezionale nell'Irlanda del Nord, dei suini sono stati destinati alla fusione e poi interrati in una discarica. Tale programma è stato realizzato per un breve periodo dell'estate 1998, in seguito ad un incendio verificatosi in un importante macello suino al fine di superare dei problemi sanitari per i suini da carne che non potevano essere macellati a causa dell'insufficiente capacità di macellazione.

Nel settore delle carni suine, vi sono chiari segni di ripresa degli abituali scambi commerciali con la Russia ed inoltre gli operatori economici del settore hanno individuato nuovi sbocchi. Altre facilitazioni dovrebbero provenire dal recente aumento delle restituzioni all'esportazione e dall'introduzione di un regime di aiuti a favore dell'ammasso privato. La Commissione segue con estrema attenzione l'evoluzione della situazione in Russia e continuerà a rispondervi in modo adeguato.

(1999/C 182/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2978/98**di John McCartin (PPE) alla Commissione***(8 ottobre 1998)*

Oggetto: Salmone atlantico

E' consapevole la Commissione della crescente diffusa preoccupazione per il diminuire della popolazione del salmone atlantico, soprattutto della diminuzione di quello che risale i fiumi irlandesi e scozzesi ed a questo proposito ha avanzato delle proposte per bloccarne la diminuzione?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(3 dicembre 1998)*

La Commissione è al corrente della diffusa preoccupazione per la situazione del salmone atlantico, preoccupazione che essa stessa condivide per quanto si riferisce agli stock di salmone selvatico nell'Atlantico settentrionale.

Data la situazione, la NASCO, di cui la Comunità è la principale parte contraente, ha convenuto nella riunione annuale del giugno 1998 di mettere a punto un piano d'azione inteso ad una gestione più cauta degli stock di salmone. Tale piano d'azione, specificamente progettato per l'Atlantico settentrionale, prevede una serie di misure che saranno intraprese dalle parti contraenti della NASCO nei prossimi anni, onde ripopolare gli stock di salmone selvatico nell'Atlantico settentrionale. Esso affronta globalmente la gestione della pesca, i problemi socioeconomici, la questione delle catture non riportate, i programmi di ripopolamento degli stock, i problemi di habitat e l'acquacoltura ed è stato redatto col pieno sostegno e coinvolgimento della Comunità in tutte le sue fasi.

La Commissione ritiene che tale azione creerà misure efficaci per arrestare la diminuzione degli stock di salmone selvatico nell'Atlantico settentrionale.

(1999/C 182/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2992/98**di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(8 ottobre 1998)*

Oggetto: Sospetti di frode relativi agli aiuti dell'ECHO

Stando a informazioni riportate questa settimana dalla stampa, la polizia lussemburghese indaga su sospetti di frode relativi all'utilizzo dei fondi da parte dell'unità della Commissione responsabile degli aiuti in caso di catastrofe. Fondi per un valore di almeno 500.000 ecu sono spariti e risorse destinate a progetti sul campo sono state utilizzate per far fronte a spese amministrative di Bruxelles, in contrasto con qualsiasi norma.

Tali supposti abusi hanno ripercussioni estremamente negative sull'opinione pubblica, per quanto riguarda la capacità dell'amministrazione comunitaria di controllare e sorvegliare l'utilizzo delle risorse fiscali. E' inaudito che abusi di somme esorbitanti, analoghe a quella in oggetto, possano eludere i controlli sull'utilizzo dei fondi in seno alla Commissione senza che nessuno se ne accorga, né intervenga. Dato che, stando alle informazioni pubblicate, non si tratta di un caso singolo, le ripercussioni globali dell'incidente sulla credibilità dell'insieme delle Istituzioni comunitarie possono rivelarsi davvero vaste.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere come è possibile che abusi analoghi a quello in parola si verifichino senza che i controlli interni se ne accorgano? Quali azioni concrete intende adottare in futuro per rafforzare i propri controlli interni, non solo per quanto riguarda il caso in questione, bensì in generale, per impedire le frodi e migliorare la propria immagine di gestrice responsabile dei fondi comuni?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(11 dicembre 1998)

Con riferimento alle malversazioni riferite dall'onorevole parlamentare, la Commissione rileva in primo luogo che non è esatto affermare che nessuno si sia accorto e sia intervenuto per prendere provvedimenti: è stata la stessa Commissione che ha accertato le frodi di cui trattasi, trasmesso alle competenti autorità giudiziarie i relativi fascicoli ed aperto tre procedimenti disciplinari, tutto questo grazie al lavoro svolto dalla sua Unità per il coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF).

In secondo luogo, si sottolinea che per ridurre i rischi di malversazioni di fondi comunitari, la Commissione continuerà a rendere più stringenti i controlli a livello dell'ordinatore e porterà fino in fondo le indagini sui casi di frode in cui siano implicati funzionari o dipendenti della Commissione, eventualmente adottando i provvedimenti disciplinari del caso.

Va poi rilevato che le malversazioni lamentate dall'interrogante possono essere accertate, in via principale, attraverso verifiche contabili dei progetti effettuate sul posto; tali verifiche possono essere espletate sia dal servizio ordinatore competente per la decisione di spesa, sia dalla Direzione generale del controllo finanziario. Oltre a queste verifiche, l'UCLAF può svolgere ogni opportuna indagine.

In armonia con la prassi ormai invalsa e universalmente accettata dagli esperti contabili, per garantire l'attendibilità di tutto il sistema finanziario la Commissione effettua verifiche contabili sul posto unicamente su un campione dei progetti che beneficiano dei finanziamenti, campione che viene scelto in base all'analisi dei rischi.

Dal 1995 l'iniziativa SEM 2000 ha posto fra i suoi obiettivi prioritari, il rafforzamento dei controlli contabili interni della Commissione. Sono state quindi prese varie misure, ad esempio è stata adottata una nuova metodologia per le verifiche contabili, è stata perfezionata l'analisi dei rischi (per concentrare gli accertamenti nei settori ritenuti a rischio più elevato), sono stati razionalizzati i controlli preventivi, è stato assunto nuovo personale per le verifiche contabili ed è stato accelerato il ciclo delle verifiche presso le direzioni generali.

Merita infine ricordare che — in sintonia con quanto preconizzato da SEM 2000 — la Commissione ha creato, per la gestione delle risorse umane e finanziarie, alcune unità amministrative autonome rispetto ai servizi operativi e competenti, in particolare, per i controlli interni, per le verifiche contabili e per le visite di accertamento in loco.

(1999/C 182/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2993/98

di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(8 ottobre 1998)

Oggetto: Penalizzante ripartizione comunitaria delle quote tonno

Recependo le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonni nell'Atlantico, il Consiglio dei Ministri della pesca dell'Unione europea ha recentemente deciso di imporre forti limitazioni alla pesca del tonno rosso nel Mediterraneo. A ciascuna flotta dei paesi europei è stato affidato un quantitativo massimo pescabile, TAC (totale delle catture ammesse), che per l'Italia è stato fissato a 4.145 tonnellate. Con questa nuova ripartizione imposta dalla normativa comunitaria, alla Regione Campania, già alle prese con pesanti problemi di sviluppo e di occupazione, non resterebbe che il 10 %, una quota assolutamente incongrua rispetto al potenziale di pescato e sicuramente allarmante per l'industria locale della conservazione e della trasformazione del prodotto. Basti pensare che lo scorso anno la sola flotta del Salernitano ha pescato oltre 4.000 tonnellate di tonno, arrivando a ricoprire il 60 % della richiesta nazionale ed estera.

Si chiede, dunque, alla Commissione:

- di voler chiarire sulla base di quali criteri sia stata fatta tale ripartizione dei totali delle catture ammesse del tonno tra i vari Stati membri dell'Unione europea e se siano ancora aperte possibilità di modifica dei suddetti criteri;
- di specificare le azioni che intende adottare al fine di impedire che gli altri paesi non appartenenti all'Unione europea, ma direttamente concorrenti in questo settore, continuino invece a praticare una pesca indiscriminata del tonno nelle acque del Mediterraneo, penalizzando così i loro colleghi europei;

- di indicare infine quali misure di accompagnamento verranno proposte per sostenere la riconversione verso altre attività di pesca o verso altri settori, oppure la cessazione definitiva dell'attività stessa.

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(24 novembre 1998)

La gestione dello stock di tonno rosso nel Mediterraneo è disciplinata dalle norme della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). La Comunità è parte contraente della convenzione ICCAT dal novembre 1997.

Nel 1995 l'ICCAT è giunta alla conclusione che, dato l'evidente declino di questa risorsa nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, occorresse ridurre il livello delle catture di tonno rosso. È stato pertanto deciso che entro il 1998 tutti i paesi interessati alla pesca di tale specie dovessero operare una riduzione del 25 % sul rispettivo livello di catture del 1993 o del 1994, tenendo conto del più elevato dei due.

Su tale base il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 65/98, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock⁽¹⁾. La ripartizione tra gli Stati membri dei contingenti di pesca è stata effettuata in base ai dati sulle catture del 1993 e del 1994 di ciascuno Stato membro, che corrispondono alle tabelle dell'ICCAT relative alle catture storiche, essendo questi gli unici dati disponibili sulle catture di tonno rosso. Nella riunione tenuta nel dicembre 1997 in sede di Consiglio, il governo italiano ha sostenuto che i dati storici suddetti sottovalutavano le catture effettive dell'Italia. Per tale motivo il regolamento comprende una disposizione relativa all'impegno della Comunità a negoziare con l'ICCAT la revisione dei dati storici e ad adeguare quindi conformemente i contingenti. Recentemente il comitato scientifico dell'ICCAT ha riveduto i dati dell'Italia. Pertanto nella prossima riunione di tale organizzazione, prevista dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione cercherà di fare adottare i dati riveduti come base per la limitazione delle catture nel 1998.

Sull'attività svolta da altri paesi nel Mediterraneo, occorre sottolineare che esso è in gran parte costituito da acque internazionali e tali acque sono accessibili agli altri paesi. La Comunità ha attuato la raccomandazione dell'ICCAT di vietare le importazioni di tonno rosso provenienti da paesi che rilasciano «bandiere di comodo», come Panama, Honduras e Belize. Il divieto ha portato ad una notevole riduzione delle attività di pesca nel Mediterraneo da parte di pescherecci registrati in detti paesi.

Infine, la fissazione di limiti di cattura non significa che si debba obbligatoriamente porre fine all'attività di alcune flotte. La Comunità non prevede compensazioni specifiche per le flotte che subiscono gli effetti dalle variazioni del totale ammissibile di catture (TAC) e dei contingenti. Tuttavia, il problema globale dell'adeguamento della capacità è affrontato nel quadro dei programmi di orientamento pluriennali e delle altre misure a finalità strutturale.

⁽¹⁾ GU L 12 del 19.1.1998.

(1999/C 182/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2996/98

di Odile Leperre-Verrier (ARE) alla Commissione

(28 settembre 1998)

Oggetto: Norme europee specifiche più rigorose per le strade di montagna

Il trasporto su strada di sostanze pericolose attraverso i massicci montagnosi pone notevoli problemi e suscita inquietudini nelle popolazioni che abitano lungo il tragitto. Un incidente avvenuto il maggio scorso in Francia, sulla nazionale 205 all'altezza del comune Servoz (Haute-Savoie), ha comportato nuovamente la dispersione di pesticidi sulla carreggiata e ha messo in evidenza che il passaggio della galleria del Monte Bianco è fattore di rischi per gli utenti e gli abitanti dei comuni limitrofi.

Dato il problema, prevede la Commissione l'applicazione di una norma europea specifica per le strade di montagna, più rigorosa di quella esistente, da definire in materia di trasporto di sostanze pericolose:

- limiti di velocità per i veicoli da trasporto,
- requisiti in materia di confezionamento (contenitori resistenti agli urti);
- nonché la definizione di itinerari sensibili sui percorsi montani, imponendo per essi il transito in convoglio per simili spedizioni, che consentirebbe non solo controlli più rigorosi, ma anche un limite obbligatorio di velocità?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(5 novembre 1998)

La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾ consente agli Stati membri di imporre norme di sicurezza o restrizioni supplementari ai veicoli che utilizzano ponti o gallerie, nonché di prescrivere a questi itinerari prestabiliti volti ad evitare i percorsi particolarmente pericolosi (marginale 10599 dell'allegato B).

In virtù di questa disposizione gli Stati membri possono quindi applicare in determinate aree, come le gallerie o le strade di montagna, provvedimenti di sicurezza specifici. La Commissione ritiene che l'attuazione di questo tipo di provvedimenti spetti agli Stati membri e di conseguenza non intende proporre ulteriori strumenti comunitari applicabili ai trasporti di merci pericolose su strada lungo percorsi specifici.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994.

(1999/C 182/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3003/98

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(8 ottobre 1998)

Oggetto: Domanda di aiuti della società Anker

Il ministero austriaco per gli Affari sociali sta attualmente esaminando una domanda di aiuti della società Anker (panificio industriale). Si tratta a tale riguardo di un aiuto finanziario per un importo di 90 milioni di scellini destinato alla ristrutturazione e al mantenimento dell'industria in questione. Non è la prima volta che quest'ultima procede alla ristrutturazione mediante fondi pubblici.

Secondo notizie stampa il ministero austriaco per gli Affari sociali avrebbe già dato il proprio accordo a tale aiuti.

Il suddetto aiuto servirà a ridurre gli oneri che l'impresa Anker avrebbe dovuto essenzialmente sostenere da sola. I fondi dovranno essere utilizzati non solo per il risanamento e la tutela dei posti di lavoro, ma anche per un'espansione.

A mio avviso, un nuovo aiuto comporterebbe una distorsione della concorrenza a scapito di numerose piccole e medie imprese del settore austriaco della panetteria-pasticceria.

1. È la Commissione al corrente di tale situazione?
2. Come giudica la Commissione tale aiuto finanziario statale?
3. Quali misure intende adottare la Commissione qualora si giudichi che tale situazione provochi una distorsione della concorrenza?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(12 novembre 1998)

La Commissione ha già avuto notizia, attraverso un reclamo, che la società austriaca Anker ha inoltrato domanda per un aiuto di Stato al Ministero degli affari sociali. La Commissione chiederà alle autorità austriache di presentare le loro osservazioni ed indagherà, inoltre, se la società abbia ricevuto in passato aiuti di Stato e, in caso affermativo, se l'aiuto sia stato fornito nel quadro di un regime approvato o esistente.

In generale, l'aiuto per il risanamento o la ristrutturazione di una grande impresa presuppone una notifica specifica alla Commissione. Se uno Stato membro concede un aiuto di Stato ad un'impresa prima che la Commissione abbia fatto conoscere la propria posizione, la Commissione avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE. Qualora la Commissione ritenga che l'aiuto di Stato non sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, essa dichiara l'aiuto illegale e lo Stato membro è tenuto a chiederne la restituzione.

(1999/C 182/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3015/98

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(2 ottobre 1998)

Oggetto: CEDEFOP e «principali lingue di lavoro»

In una lettera inaccettabile da qualsiasi punto di vista, inviata il 15 settembre 1998 all'interrogante dal Direttore del CEDEFOP sig. Johan Van Rens, quest'ultimo afferma che, a suo avviso, il Centro non è tenuto a redigere i suoi documenti in greco, in quanto «in tutte le Istituzioni dell'UE le principali lingue di lavoro (in particolare a livello dei segretariati competenti) sono l'inglese, il francese e il tedesco».

Questo insolito punto di vista va ad aggiungersi ad una lunga serie di prassi e fatti anomali riscontrati a livello del Centro, che danno adito, purtroppo, a commenti in merito al suo funzionamento nonché in merito alle procedure, assolutamente innovative, di organizzazione dei suoi quadri direttivi.

Qual è la posizione della Commissione riguardo al punto di vista espresso dal Direttore del CEDEFOP? Può dire inoltre la Commissione se è stato ufficialmente definito quali sono, a livello delle Istituzioni comunitarie, le principali lingue di lavoro, cosa che chiaramente escluderebbe l'uso, su un piede di parità, di tutte le lingue degli Stati membri dell'UE?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(10 dicembre 1998)

In virtù dell'articolo 15 del regolamento (CEE) 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽¹⁾, il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al centro. Pertanto, questo deve rispettare le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽²⁾. Inoltre, in virtù dell'articolo 6 di tale regolamento, al pari delle altre istituzioni, il centro può determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Per quanto riguarda i rapporti con le altre istituzioni, nel caso citato dall'onorevole parlamentare il Parlamento avrebbe dovuto ricevere le informazioni richieste in tutte le lingue comunitarie. Tuttavia, per ragioni di bilancio, il direttore del centro si è visto obbligato a trasmettere al Parlamento le suddette informazioni in sole tre versioni linguistiche.

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975.

⁽²⁾ GU 17 del 6.10.1958.

(1999/C 182/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3031/98
di Odile Leperre-Verrier (ARE) alla Commissione*(8 ottobre 1998)*

Oggetto: Tariffe per famiglie numerose

La stampa francese ha recentemente dato risalto all'intenzione della Commissione europea di vietare le tariffe per famiglie numerose sulle linee ferroviarie francesi.

Le smentite della Commissione europea non sembrano aver tranquillizzato le associazioni familiari e quelle dei consumatori.

Può la Commissione europea ricordare in modo preciso quale sia la sua posizione in materia e indicare in che modo l'abbia portata a conoscenza dell'opinione pubblica, in particolare in Francia?

Pertanto, numerosi viaggiatori francesi si meravigliano del fatto che, sebbene «i treni TGV transfrontalieri espletino» una missione di servizio pubblico, non siano consentite riduzioni alle famiglie che viaggiano su tali linee. Può la Commissione render noto il suo punto di vista al riguardo?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(4 dicembre 1998)*

A seguito delle informazioni pubblicate sulla stampa circa il parere motivato della Commissione in merito alla questione relativa alla possibilità per i lavoratori frontalieri non residenti in Francia di ottenere tariffe ridotte per famiglie numerose dalla Société nationale des chemins de fer français (SNCF) alle stesse condizioni dei cittadini francesi ⁽¹⁾, la Commissione ha pubblicato il 26 giugno 1998 un nuovo comunicato stampa che sottolinea il fatto che i cittadini francesi, siano essi residenti o meno in Francia, conservano tutti i diritti a ottenere o farsi rilasciare tessere di riduzione per famiglia numerosa emesse dall'SNCF. Successivamente, da un lato, la Commissione rileva che tutti i cittadini degli altri Stati membri che risiedono in Francia beneficiano della stessa possibilità e, dall'altro, precisa che il suo parere motivato riguarda soltanto i lavoratori transfrontalieri che non sono cittadini francesi e che attualmente non possono beneficiare di una tessera di riduzione. Infine, la Commissione dichiara che essa «non intende chiedere alla Francia di abolire il sistema delle tessere di riduzione».

È opportuno sottolineare che la Commissione ha inoltre avviato procedure contro gli altri tre Stati membri (Belgio, Spagna, Lussemburgo) le cui legislazioni impongono analoghe condizioni di residenza, che impediscono ai lavoratori frontalieri di ottenere le riduzioni concesse per famiglie numerose ⁽²⁾.

La SNCF e la Westrail International (Thalys) confermano l'informazione ricevuta dall'Onorevole Parlamentare per quanto riguarda la possibilità di ottenere tariffe ridotte per famiglie numerose per viaggi transfrontalieri con treni ad alta velocità. Secondo le parti interessate, in primo luogo, non vi sono obblighi da parte dei servizi pubblici per i servizi Thalys. In secondo luogo, per quanto riguarda il normale servizio ad alta velocità, l'obbligo non sussiste per i viaggi internazionali e, pertanto, non si applicano tariffe ridotte per i viaggi internazionali.

⁽¹⁾ IP/98/421.

⁽²⁾ IP/98/884.

(1999/C 182/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3040/98
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione*(8 ottobre 1998)*

Oggetto: Discriminazione tra cittadini nella provincia di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano sta in questo periodo discutendo la legge provinciale 131/97 concernente l'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata nella provincia, al cui art. 4 si legge: «Gli emigrati all'estero già residenti per almeno 5 anni in provincia prima dell'emigrazione ed i loro coniugi non separati i quali intendono ristabilire la loro residenza in provincia sono parificati agli effetti della presente legge alle persone

residenti in provincia». Tale articolo, agevolando chi è andato all'estero, discrimina quei cittadini residenti che, per motivi analoghi, sono costretti a lasciare il territorio provinciale per stabilirsi in altra provincia italiana. Ai primi, infatti, una volta rientrati in provincia vengono riconosciuti i diritti maturati parificandoli ai residenti, mentre ai secondi tali diritti vengono negati. Se il provvedimento all'apparenza colpisce l'intera popolazione altoatesina indipendentemente dal gruppo linguistico (italiano, tedesco e ladino), è evidente che sarà in particolar modo la comunità di lingua italiana a subirne gli effetti; infatti sono i concittadini di questo gruppo linguistico che — per frequentare corsi universitari (stabilendosi nelle sedi delle città italiane interessate) o per mobilità professionale (dipendenti dello Stato, magari dell'Esercito e in altri casi) — sono tenuti a trasferirsi in un'altra città italiana dove, per il fatto di risiedere anche un solo giorno, perdono i diritti per partecipare all'assegnazione di una casa «popolare» per i successivi 5 anni.

Ciò premesso, si interroga la Commissione per sapere se non ravvisa in tale articolo della L.P. 131/97 motivo di discriminazione tra cittadini europei, che non goderebbero delle medesime opportunità.

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(7 dicembre 1998)

La Commissione non è solita emettere giudizi su progetti di legge che sono ancora oggetto di dibattito ai fini della relativa adozione.

(1999/C 182/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3051/98

di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) alla Commissione

(2 ottobre 1998)

Oggetto: Interazioni tra portatori di handicap

Da più di 10 anni ormai l'organizzazione «Mental Health Europe» riceve una sovvenzione europea per le sue attività di coordinamento nel settore della salute mentale a livello europeo.

Quest'anno per la prima volta tale sovvenzione è stata loro negata, con la conseguenza che l'organizzazione in questione non dispone più dei mezzi finanziari necessari per poter continuare a funzionare.

1. Può la Commissione chiarire per quali motivi non intende più accordare un sostegno finanziario alle attività di «Mental Health Europe»?
2. Non teme la Commissione che la rete di organizzazioni di pazienti, associazioni di familiari e professionisti dell'assistenza che l'organizzazione è andata creando nel corso degli anni rischi di scomparire se le attività in parola verranno svolte da un'altra organizzazione?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(29 ottobre 1998)

Le sovvenzioni sono destinate a sostenere il coordinamento delle organizzazioni non governative europee (ONG) attive nel settore della promozione della parità delle opportunità per i disabili. L'organizzazione «Mental Health Europe» ha chiesto una sovvenzione nell'ambito dell'invito a presentare proposte per il 1998, ma non ha ricevuto l'intero importo richiesto per i seguenti motivi.

Secondo i suggerimenti avanzati da diverse ONG a seguito dell'invito a presentare proposte per il 1997, la Commissione ha deciso di portare l'importo massimo della sovvenzione da 80.000 ecu, per il 1997, a 120.000 ecu e a fissare il tetto massimo della quota di cofinanziamento al 70% (precedentemente 50%). Poiché il bilancio globale di coordinamento disponibile è rimasto invariato, soltanto 13 ONG hanno potuto ricevere il

finanziamento comunitario per sostenere le loro attività nel 1998, rispetto a 26 organizzazioni nel 1997. Pertanto, la valutazione per ottenere l'assegnazione delle sovvenzioni in questo contesto è diventata più severa. I due criteri principali esaminati sono stati l'entità del coordinamento fra gli altri membri nazionali e la partecipazione attiva di disabili alla gestione e al coordinamento di dette attività. In questo contesto, la domanda presentata dall'organizzazione «Mental Health Europe» si è classificata a un livello inferiore rispetto ad altre proposte che sono pervenute alla Commissione.

Tuttavia, la Commissione desidera assicurarsi che, per quanto possibile, il valido compito eseguito dall'organizzazione «Mental Health Europe» per la promozione dell'aspetto della salute mentale nelle politiche comunitarie possa proseguire. Nel contesto della promozione della salute pubblica, l'organizzazione «Mental Health Europe» attualmente beneficia di una notevole sovvenzione per avviare un progetto a livello europeo, della durata di 24 mesi, sulla promozione della salute mentale per i bambini fino ai 6 anni di età. Inoltre, nel contesto delle azioni contro l'emarginazione sociale, Mental Health Europe è stata contattata dalla Commissione per studiare un suo eventuale contributo per una società più favorevole all'integrazione.

(1999/C 182/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3080/98

di Markus Ferber (PPE) alla Commissione

(9 ottobre 1998)

Oggetto: Contrassegno obbligatorio in Austria e aumento del traffico nei paesi contigui

Da quando è stato introdotto il contrassegno obbligatorio in Austria, la località di Lindau-Zech, alla frontiera austriaca, sulla strada nazionale B 31, registra notevoli intasamenti a motivo dell'eccezionale traffico transfrontaliero. Numerosi automobilisti in viaggio verso la Svizzera o l'Austria lasciano l'autostrada A 96 per raggiungere la loro destinazione attraverso la strada nazionale B 31, risparmiando così la spesa del contrassegno.

1. Quali iniziative intende adottare la Commissione per contenere l'aumento del traffico stradale nelle località frontaliere che si trovano in una situazione analoga?
2. Intende la Commissione imporre agli Stati che prevedono il pagamento di un pedaggio stradale sul loro territorio l'obbligo di rinunciare alla riscossione dello stesso fino alla prima uscita dopo la frontiera, al fine di evitare agli abitanti della regione frontaliere del paese vicino i problemi legati all'aumento del traffico?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(6 novembre 1998)

Il sistema austriaco di imposizione sulle autovetture è stato attentamente esaminato e ritenuto conforme al diritto comunitario. In ogni caso, non esiste una normativa comunitaria specifica che obblighi gli Stati membri a rinunciare a riscuotere diritti di utenza o pedaggi autostradali fino alla prima uscita dell'autostrada dopo la frontiera. Secondo il principio di sussidiarietà gli Stati membri sono liberi di decidere se introdurre o meno tasse in relazione all'uso delle autostrade. Per lo stesso principio, gli Stati membri possono altresì decidere se esentare o meno da tali tasse il tratto di autostrada tra la frontiera e la prima uscita, come hanno fatto alcuni Stati membri. Gli Stati membri non hanno espresso la richiesta di rendere obbligatoria tale prassi nell'ambito dell'intera Unione. Per il momento la Commissione non ha in programma di proporre una normativa in materia.

(1999/C 182/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3093/98**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**

(16 ottobre 1998)

Oggetto: Imposta italiana all'importazione di oli di oliva italiani

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato la legge 313/98, nel cui articolo 4, paragrafo 1 si stabilisce che gli oli di oliva importati in Italia (compresi gli oli comunitari) devono essere soggetti a controlli da parte delle dogane italiane, controlli il cui costo è a carico degli importatori.

Tale misura rappresenta indirettamente una tassa all'importazione di prodotti comunitari volta, ovviamente, a scoraggiare le importazioni di olio di oliva proveniente da altri paesi comunitari, oltre a costituire una violazione della libera circolazione delle merci.

Poiché tale misura è entrata in vigore il 30 agosto scorso, può dire la Commissione quali misure d'urgenza intende adottare per proteggere la libera circolazione delle merci nel caso specifico, così come per sospendere la disposizione italiana all'origine della violazione di tale libertà?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 novembre 1998)

La Commissione era stata informata in merito alla discussione, al Parlamento italiano, del progetto di legge riguardante l'etichettatura dell'olio d'oliva. Avendo ritenuto, dopo la lettura del progetto, che esso rientrasse nel campo d'applicazione della direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1998, recante modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾ e codificata dalla direttiva 98/34/CE ⁽²⁾ «norme tecniche», ne ha chiesto al governo italiano la notifica formale e preventiva. La notifica è stata effettuata il 4 maggio 1998. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva, essa ha fatto scattare un periodo di sospensione di tre mesi, che è scaduto il 5 agosto 1998.

Dopo che la notifica italiana del progetto di legge era stata trasmessa ai 14 altri Stati membri il 4 agosto 1998 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, due Stati membri hanno emesso un parere circostanziato nei suoi confronti sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva, aprendo così un periodo di sospensione di tre mesi con scadenza il 5 novembre 1998. Il 23 luglio 1998 la Commissione ha notificato all'Italia, in base all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva, l'intenzione di legiferare in materia. A norma dello stesso articolo, tale comunicazione ha esteso a 12 mesi il periodo di sospensione, che scadrà pertanto il 4 maggio 1999.

A più riprese la Commissione ha avvertito l'Italia che l'approvazione della legge, nonostante i termini di sospensione consecutivi alla sua notifica e all'attuazione della procedura prevista dalla direttiva, avrebbe costituito un'infrazione e reso inopponibile ai terzi la legge approvata, come la Corte di giustizia ha statuito nella sentenza CIA/Securitel del 30 aprile 1996. Inoltre, un parere in tale senso compare sistematicamente alla fine degli elenchi delle notifiche ricevute dalla Commissione e pubblicate periodicamente nella Gazzetta ufficiale ⁽³⁾. L'inopponibilità della legge comprende altresì la disposizione alla quale fa espresso riferimento l'onorevole parlamentare.

Nonostante quanto precede, la legge è stata promulgata e pubblicata. Data la situazione, la Commissione ha deciso di aprire con carattere d'urgenza una procedura di infrazione contro l'Italia per quanto si riferisce all'aspetto relativo alla violazione della direttiva «norme tecniche». La decisione è stata adottata il 30 settembre 1998 e contemporaneamente è stato pubblicato un comunicato stampa. L'ingiunzione è stata notificata l'8 ottobre 1998 con un termine di risposta di 15 giorni.

⁽¹⁾ GU C 81 del 26.3.1988.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998.

⁽³⁾ GU C 177 del 10.6.1998.

(1999/C 182/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3113/98**di Thomas Mann (PPE) alla Commissione**

(16 ottobre 1998)

Oggetto: Inutili vessazioni all'ingresso e all'uscita di Gibilterra

Per quale motivo la polizia di frontiera spagnola rallenta eccessivamente il traffico privato e turistico tra la Spagna e la Gran Bretagna, nella fattispecie Gibilterra, di modo che i viaggiatori in provenienza dall'UE sono praticamente prigionieri nelle loro auto per ore sotto temperature canicolari?

Quali misure intende adottare la Commissione per modificare questa situazione insostenibile?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(7 dicembre 1998)

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alle risposte della Commissione all'interrogazione scritta E-1744/98 dell'onorevole sig. Mather ⁽¹⁾, all'interrogazione scritta E-1404/95 dell'onorevole Seal ⁽²⁾ ed alle interrogazioni orali H-269/95 e H-353/95 rispettivamente degli onorevoli Lomas e Megahy durante l'ora delle interrogazioni della sessione di maggio 1995 del Parlamento ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU C 13 del 18.1.1999, pag. 76.

⁽²⁾ GU C 213 del 17.8.1995.

⁽³⁾ Allegato GU 4-463 del 17.5.1995.

(1999/C 182/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3117/98**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(16 ottobre 1998)

Oggetto: Regolamentazione degli scambi con l'estero

La Commissione è consapevole del problema degli abusi fisici e sessuali commessi da famiglie ospitanti nei confronti di bambini stranieri partecipanti a scambi con l'estero, che spesso non sono regolamentati?

Se la Commissione è consapevole del problema, quali azioni ha preso per proteggere i minori? In particolare, sono state prese iniziative per regolamentare a livello dell'Unione europea le scuole di lingue e le famiglie ospitanti?

Risposta della sig.ra Cresson A nome della Commissione

(5 febbraio 1999)

I programmi per l'istruzione, la formazione e la gioventù non offrono la possibilità di scambi transnazionali per giovani di età inferiore ai 14 anni. Alla Commissione non è stato riferito alcun caso di abuso nei confronti di giovani partecipanti e i rischi di abuso sono comunque limitati, dal momento che i giovani sono inviati all'estero con accompagnatori.

Il programma Socrates sostiene i progetti di istruzione congiunti «Lingua», che di norma prevedono la partecipazione di due gruppi di ragazzi dai 14 anni in su. Una parte importante del progetto è costituita dallo scambio di ospitalità, per un periodo di almeno 14 giorni, presso l'istituzione partner, nel caso in cui venga svolto un lavoro relativo a un progetto congiunto. Preferibilmente gli studenti dovrebbero soggiornare presso le famiglie degli altri studenti, vale a dire con un giovane che fa parte del gruppo, in modo da ottimizzare l'apprendimento linguistico e culturale del paese ospite. I gruppi di studenti sono sempre accompagnati da insegnanti, un uomo e una donna nel caso di un gruppo misto, e generalmente le famiglie partecipano al progetto.

La partecipazione al programma del servizio volontario europeo è limitata a giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni, mentre il programma Gioventù per l'Europa (Youth for Europe) prevede la partecipazione di giovani dai 15 ai 25 anni. Gli scambi fra giovani costituiscono la parte più importante del programma gioventù per l'Europa, riguardano gruppi di giovani e hanno una durata limitata (da 6 a 21 giorni). L'alloggio in famiglia, nel caso dei programmi Youth for Europe, non costituisce la regola, ma piuttosto l'eccezione. Ad ogni modo, i giovani sono sempre accompagnati da animatori e insegnanti.

I promotori dei progetti Youth for Europe sono consapevoli dei problemi di abuso e alcuni di loro hanno messo a punto azioni specifiche destinate a questo problema. Nel contesto dei programmi destinati ai giovani, la Commissione sostiene progetti, seminari e conferenze relative agli aspetti benessere e sicurezza connessi alla mobilità dei giovani.

La Commissione gestisce l'iniziativa Daphne, un programma che sostiene le organizzazioni non governative (ONG) che si oppongono alla violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne. Nell'ambito di questo programma, alcuni progetti presentati dalle ONG potrebbero essere ammessi a beneficiare di un sostegno.

(1999/C 182/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3153/98

di Ana Miranda de Lage (PSE) e Manuela Frutos Gama (PSE) alla Commissione

(19 ottobre 1998)

Oggetto: Ritardi nelle gare di appalto DG1B nei paesi del Mercosur

Il comitato per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia ha approvato i seguenti progetti:

- Uruguay: «Programma di sostegno alla creazione di una scuola di arti e mestieri in Uruguay per la formazione di artigiani e il loro inserimento professionale (approvato il 20 dicembre 1996)»
- Brasile: «Sostegno integrale all'inserimento sociale di bambini emarginati (approvato nell'aprile del 1994)»
- Cile: «Programma integrato di sviluppo regionale, regione di Coquimbo (approvato il 10 settembre 1996)»

Può la Commissione far sapere i motivi del ritardo tra l'approvazione dei progetti finanziati dalle linee di bilancio e i bandi di gara? Quali sono i motivi dei continui ritardi tra le date previste per i bandi di gara e la loro pubblicazione definitiva? Per quale motivo, una volta presentate le offerte di appalto, si producono dei ritardi di vari mesi prima della costituzione delle liste abbreviate? Come spiega la Commissione i ritardi tra l'invito a presentare un'offerta e l'aggiudicazione definitiva del contratto?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(1° dicembre 1998)

La Commissione ringrazia gli onorevoli parlamentari per l'interesse con il quale seguono l'evoluzione della cooperazione con i paesi terzi. Per quanto riguarda le varie fasi dello svolgimento dei progetti di cooperazione, la Commissione attira l'attenzione sui fatti che seguono.

Le previsioni relative ai contratti sono pubblicate ogni anno e sono aggiornate su base trimestrale in funzione della programmazione delle decisioni di finanziamento previste per l'anno in corso. È opportuno ricordare che la data effettiva per quanto riguarda i bandi di gara, dipende interamente dalla decisione di finanziamento e dalla firma della convenzione di finanziamento.

Inoltre, nei casi in cui la pubblicazione dei bandi avvenga prima della firma della convenzione di finanziamento da parte del beneficiario, l'elenco ristretto non è stato ancora preparato. Per quanto riguarda l'aggiudicazione, essa è pronunciata solo dopo che il governo del paese beneficiario del finanziamento comunitario abbia approvato l'offerta selezionata dalla Commissione e l'équipe di assistenza tecnica proposta. Si tratta in effetti di un processo lungo e tortuoso in cui è coinvolto un numero di addetti limitato rispetto alla quantità delle procedure di gara da esaminare. Ulteriori ritardi possono essere provocati da cause esterne, come quelli riguardanti la firma della convenzione da parte del paese beneficiario o l'approvazione del relativo finanziamento.

Per quanto riguarda i casi specifici:

- Il progetto in Uruguay (URY/B7-3100/97/041) è stato presentato al comitato Asia e America latina (ALA) il 16 aprile 1997. La decisione di finanziamento è stata adottata il 27 maggio 1997. I negoziati sulla convenzione di finanziamento sono in corso e non appena la convenzione sarà stata firmata, si procederà alla debita pubblicazione del bando di gara.
- Il progetto in Brasile (BRA/B7-3010/94/107) è stato presentato al comitato ALA nell'aprile 1994. La sua esecuzione è iniziata nel maggio 1995 e si svolge senza intralci. Nessun bando è stato pubblicato per quanto riguarda l'assistenza tecnica visto che questa è fornita da consulenti individuali, in conformità delle procedure in vigore.
- Per quanto riguarda il progetto in Cile (CHL/B7-3010/95/256) la decisione di finanziamento è stata adottata dalla Commissione il 20 novembre 1996. La convenzione di finanziamento è stata firmata nel secondo semestre del 1997. Tuttavia, alla fine del 1997, a causa di un problema nel quadro di un altro progetto in corso, il Cile e la Commissione hanno deciso di procedere al riesame delle modalità di esecuzione e di gestione dei progetti di cooperazione e di applicare le nuove modalità a tutti i progetti che non erano stati ancora avviati. Di conseguenza, durante il primo semestre 1998, è stato pubblicato il bando di gara ⁽¹⁾ ed è stato preparato un addendum alla convenzione di finanziamento del progetto. Attualmente, sono in corso le procedure necessarie per la selezione dell'assistenza tecnica.

⁽¹⁾ GU S 28 del 10.2.1998.

(1999/C 182/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3170/98
di Wilmya Zimmermann (PSE) alla Commissione

(27 ottobre 1998)

Oggetto: Partecipazione a partire dal 1° gennaio 2000 di paesi candidati all'adesione a gare d'appalto nel settore delle costruzioni

È vero che a partire dal 1° gennaio 2000 imprese di paesi candidati all'adesione, almeno di quelli che fanno parte della «prima ondata», potranno partecipare allo stesso titolo delle imprese degli Stati membri dell'Unione europea alle gare d'appalto relative ad opere pubbliche? Ciò vuol dire altresì che sarà obbligatorio bandire in tali paesi, secondo le stesse modalità, le gare d'appalto relative alle opere pubbliche nell'Unione europea e negli Stati membri?

Risposta del Commissario Monti a nome della Commissione

(15 dicembre 1998)

La Comunità ha stipulato accordi europei con tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) che hanno chiesto di entrare a far parte dell'Unione europea (Bulgaria ⁽¹⁾, Repubblica ceca ⁽²⁾, Ungheria ⁽³⁾, Polonia ⁽⁴⁾, Romania ⁽⁵⁾, Repubblica slovacca ⁽⁶⁾, Estonia ⁽⁷⁾, Lettonia ⁽⁸⁾, Lituania ⁽⁹⁾ e Slovenia ⁽¹⁰⁾). Gli Accordi europei prevedono norme in materia di appalti pubblici che sono quasi completamente identiche, e specificano che le imprese dei PECO, a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo europeo, godono di pieno accesso, conformemente alle pertinenti norme comunitarie, alle procedure di gara per appalti pubblici nella Comunità, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle imprese della Comunità.

Le norme sulla partecipazione alle gare di appalto non modificano le esistenti norme degli Stati membri in materia di occupazione e libero movimento delle persone in riferimento ai cittadini di paesi terzi, in particolare le norme sull'immigrazione e sul diritto del lavoro, per quanto riguarda l'adempimento dei contratti pubblici.

Successivamente ad un periodo di transizione la cui durata è variabile a seconda dei vari accordi europei, le imprese degli Stati membri possono partecipare alle gare di appalto pubblico in tali paesi, alle stesse condizioni delle imprese dei paesi candidati all'adesione.

La data del 1° gennaio 2000, menzionata dall'Onorevole interrogante, non è pertanto significativa dal punto di vista dei rapporti fra i singoli paesi candidati e la Comunità nel settore degli appalti pubblici.

- (¹) GU L 358 del 31.12.1994, vedi art. 68. Entrato in vigore il 1° febbraio 1995.
(²) GU L 360 del 31.12.1994, vedi art. 68. Entrato in vigore il 1° febbraio 1995.
(³) GU L 347 del 31.12.1993, vedi art. 66. Entrato in vigore il 1° febbraio 1994.
(⁴) GU L 348 del 31.12.1993, vedi art. 67. Entrato in vigore il 1° febbraio 1994.
(⁵) GU L 357 del 31.12.1994, vedi art. 68. Entrato in vigore il 1° febbraio 1995.
(⁶) GU L 359 del 31.12.1994, vedi art. 68. Entrato in vigore il 1° febbraio 1995.
(⁷) GU L 68 del 9.3.1998, vedi art. 67. Entrato in vigore il 1° febbraio 1998.
(⁸) GU L 26 del 2.2.1998, vedi art. 68. Entrato in vigore il 1° febbraio 1998.
(⁹) GU L 51 del 20.2.1998, vedi art. 68. Entrato in vigore il 1° febbraio 1998.
(¹⁰) L'Accordo europeo con la Slovenia non è ancora entrato in vigore.

(1999/C 182/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3181/98

di **Angela Sierra González (GUE/NGL)** alla Commissione

(27 ottobre 1998)

Oggetto: Anno internazionale degli oceani

Il presente anno è stato proclamato dalle Nazioni Unite «Anno internazionale degli oceani». La Commissione sarà al corrente del fatto che qualsiasi valutazione in merito alla situazione degli oceani serve a porre l'accento sulla gravità della maggior parte dei problemi di questi ultimi.

Concretamente, è necessario aggiornare le politiche in merito alla prevenzione dell'inquinamento marino, ai trasporti nucleari marittimi, alla conservazione della biodiversità, alla ratifica della Convenzione sul diritto del mare, ecc.

Occorre pertanto proporre nuove iniziative che consentano alla Comunità europea di svolgere una funzione di guida a livello mondiale per le politiche di conservazione degli oceani e delle loro risorse.

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione europea per migliorare la legislazione comunitaria internazionale e la gestione delle risorse marine, in particolare nell'anno internazionale degli oceani?

Quali misure concrete intende adottare la Commissione per quanto riguarda i seguenti aspetti pratici: biodiversità marina; ratifica della Convenzione sul diritto del mare; installazioni petrolifere in alto mare; trasporti nucleari marittimi; capacità delle risorse di pesca; scarichi in mare?

Risposta della sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(22 dicembre 1998)

Oltre alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (¹) (direttiva sugli habitat) che si occupa di alcuni biotopi marini, e a diverse altre direttive sulle acque che si occupano delle zone costiere, la regolamentazione di molte attività comunitarie contribuisce a migliorare la qualità dell'ambiente marino.

La Commissione rappresenta la Comunità in alcune convenzioni internazionali regionali sulla protezione dell'ambiente marino, tra cui la Convenzione di Barcellona sul mar Mediterraneo, la Convenzione di Helsinki sul mar Baltico e la Convenzione Oslo-Parigi (OSPAR) sull'oceano Atlantico nordorientale. Le convenzioni affrontano temi di carattere regionale; in caso di problemi a tale livello permettono di raggiungere accordi su programmi e misure regionali che vanno al di là del livello di protezione comunitaria. Anche quando sono equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria sulle attività terrestri, molte azioni regionali

estendono il livello di protezione anche a zone di alto mare non coperte dalla Comunità e si occupano di attività come il trasporto marittimo e il sondaggio e l'estrazione del petrolio in mare.

A marzo e a luglio di quest'anno le parti contraenti della Convenzione di Helsinki e della Convenzione OSPAR si sono incontrate a livello ministeriale ed hanno adottato alcune decisioni fondamentali. I ministri della OSPAR hanno approvato all'unanimità un nuovo allegato alla Convenzione OSPAR sulla biodiversità marina e varie decisioni sullo smantellamento delle installazioni marittime petrolifere e di gas in disuso, sui valori limite di emissione di alcuni processi industriali e sulle strategie relative alle sostanze pericolose e radioattive e all'eutrofizzazione. La Commissione sostiene il lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettuato nel quadro della OSPAR, sulla classificazione dei biotopi marini e un approccio rispettoso dell'ecosistema alla protezione marina.

I ministri dell'HELCOM (Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico) hanno sottoscritto un nuovo allegato sull'inquinamento causato dall'agricoltura, per garantire un minor scarico di nitrati, e le modifiche all'allegato sul trasporto marittimo, per incoraggiare le navi a scaricare i rifiuti negli'impianti portuali di raccolta. La Commissione ha inoltre proposto una direttiva comunitaria sugli'impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ⁽²⁾. I ministri hanno inoltre concordato una strategia per le sostanze pericolose e per un più rapido sviluppo e applicazione dei piani integrati di gestione delle zone costiere.

Le parti contraenti della Convenzione di Barcellona si sono incontrate nel novembre 1997 e hanno approvato un programma d'azione strategica per l'inquinamento dovuto alle attività terrestri, in particolare per la progettazione e realizzazione di programmi di monitoraggio dell'evoluzione dell'inquinamento e degli effetti biologici. Hanno inoltre messo l'accento sulla priorità da accordare alle attività di potenziamento delle capacità.

L'inquinamento dovuto al trasporto marittimo rientra nell'ambito di tali convenzioni, ma gli Stati membri partecipano anche al lavoro della Convenzione sull'inquinamento marino dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI).

La Commissione studia eventuali misure comunitarie da adottare, se necessario, qualora l'attuale normativa comunitaria non dovesse includere tutte le misure concordate in tali sedi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è stata ratificata a nome della Comunità il 1 aprile 1998 ed è entrata in vigore il 1 maggio 1998.

Il trasporto di materiali radioattivi è regolato dalla direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽³⁾. Le successive direttive 98/55/CE del Consiglio, del 17 luglio 1998 ⁽⁴⁾, e 98/74/CE della Commissione, del 1 ottobre 1998 ⁽⁵⁾, permettono alle autorità di ottenere informazioni sui materiali radioattivi trasportati e sulla loro collocazione a bordo. Inoltre, la notifica alle autorità della classe della nave secondo il codice INF (codice per la sicurezza nel trasporto combustibile nucleare irradiato, plutonio e residui ad elevata radioattività in contenitori schermati a bordo delle navi, approvato il 4 novembre 1993) — che si riferisce ai massimi valori radioattivi trasportabili a bordo — fornirà maggiori dettagli e contribuirà quindi a migliorare le misure adottate dalle autorità in caso d'incidenti in mare che coinvolgono materiali radioattivi.

La politica comune sulla pesca prevede misure di ristrutturazione delle flotte e una verifica degli'impegni in tale settore. Inoltre la Comunità ha deciso di ratificare l'accordo delle Nazioni Unite sull'applicazione delle disposizioni sugli stock transzonali, ha ratificato l'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per promuovere il rispetto delle misure internazionali di protezione e gestione da parte dei pescherecci in alto mare e ha adottato il codice di condotta FAO per una pesca responsabile.

Nel giugno 1998 la Commissione ha organizzato a Lisbona una conferenza con le organizzazioni non governative sui rifiuti e gli oceani, poco prima dell'incontro ministeriale della OSPAR a Sintra. Nella conferenza non sono state formulate esplicite richieste di un'ulteriore legislazione che si aggiunga a quella già in vigore o in preparazione e non sono state previste nuove iniziative nel campo dell'inquinamento marino. È stato tuttavia sottolineato che l'applicazione e il rispetto della legislazione esistente sono spesso insufficienti e problematiche.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(²) GU C 271 del 31.8.1998.

(³) GU L 247 del 5.10.1993.

(⁴) GU L 215 del 1.8.1998.

(⁵) GU L 276 del 13.10.1998.

(1999/C 182/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3183/98

di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione

(27 ottobre 1998)

Oggetto: Sport e doping

Può la Commissione far sapere in quale modo intende attuare una politica comunitaria più attiva per lottare contro il doping nei grandi avvenimenti sportivi europei e per favorire una sana pratica dello sport, nonché

Quali iniziative concrete sono state intraprese per armonizzare a livello europeo regolamentazioni e prassi relative al divieto di utilizzo di sostanze stupefacenti o, più ampiamente, contro il doping, e per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei pericoli che comportano nello sport?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(11 dicembre 1998)

Le competenze comunitarie conferite alla Comunità dal trattato CE non le consentono di elaborare una politica comune nel settore della lotta contro il doping.

Sensibile all'importanza del problema, la Commissione intende tuttavia avvalersi degli strumenti di cui dispone nel quadro delle diverse politiche comunitarie e della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Il doping nello sport figurerà per esempio fra le priorità del Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (¹), specie per gli aspetti legati alla riduzione della domanda, al doping e all'esposizione professionale. Nel quadro della lotta contro le frodi, inoltre, il problema costituirà oggetto di ricerca nell'ambito dell'attività generica «Misure e prove» del programma tematico «Crescita competitiva e sostenibile».

La Commissione parteciperà peraltro alla conferenza mondiale sul doping che si terrà a Losanna nel febbraio 1999 a cura del comitato olimpico internazionale.

La Commissione ricorda la convenzione europea contro il doping del Consiglio d'Europa, in corso di ratifica in tutti gli Stati membri. L'applicazione della convenzione costituirà già di per sé un'azione positiva per debellare il problema.

(¹) GU C 137 del 7.6.1997.

(1999/C 182/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3184/98**di Jan Lagendijk (V) alla Commissione**

(27 ottobre 1998)

Oggetto: Violazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali in seguito alla costruzione di una diga sul fiume Ems

È la Commissione a conoscenza del fatto che, il 17 settembre 1998, sono iniziati i lavori di costruzione di una diga sul fiume Ems, nei pressi di Gandersum?

Cosa pensa la Commissione del fatto che la costruzione sia stata avviata nonostante essa avesse invitato il governo tedesco a fornirle delle informazioni in merito ad una possibile violazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾?

Ha la Commissione ricevuto dal governo tedesco le informazioni richieste?

In caso contrario, intende la Commissione continuare ad aspettare tali informazioni mentre proseguono i lavori di costruzione della diga?

Qual è, nella fattispecie, il termine che la Commissione ritiene ragionevole per la trasmissione di informazioni?

È la Commissione disposta ad avviare quanto prima, sulla base delle informazioni di cui già dispone, una procedura di infrazione per evitare che la diga sia un fatto compiuto nel momento in cui la Commissione dovesse eventualmente adire la Corte di giustizia?

⁽¹⁾ Risposta all'interrogazione E-2382/98 — V. pag. n. 6.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(13 novembre 1998)

Come affermato nella risposta all'interrogazione scritta E-2382/98 dell'onorevole Van Putten ⁽¹⁾, la costruzione di una diga sul fiume Ems, al confine tra Germania e Paesi Bassi, è oggetto di una serie di reclami. Di recente la Commissione è stata informata che i lavori sono cominciati il 17 settembre 1998.

Come affermato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di prendere posizione al riguardo. Sulla base di informazioni più dettagliate fornite dai denunciatori, la Commissione ha recentemente inviato un'altra lettera alle autorità tedesche chiedendo anche di esprimere un parere su tali informazioni. La risposta permetterà alla Commissione di decidere se avviare procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE. La Commissione, tuttavia, non ha ancora ricevuto risposta e quindi non ha ancora preso una decisione.

Nel caso di reclami in cui la Commissione ritiene che ci possa essere infrazione, le autorità nazionali vengono invitate a prendere posizione. La Commissione generalmente concede, come nella fattispecie, due mesi per rispondere.

Se lo Stato membro non rispetta la suddetta scadenza, la Commissione prende le misure appropriate per garantire il corretto svolgimento della procedura. In caso di rifiuto sistematico a fornire informazioni, si possono avviare procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 5 del trattato CE, che impone agli Stati membri di prendere le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle azioni intraprese dalla Commissione in quanto custode del trattato CE.

⁽¹⁾ V. pag. n. 6.

(1999/C 182/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3189/98**di Arthur Newens (PSE) alla Commissione**

(27 ottobre 1998)

Oggetto: Aiuti umanitari alla popolazione curda del Kurdistan iracheno

Può la Commissione specificare le varie forme di aiuti comunitari inviati annualmente alla popolazione curda del Kurdistan iracheno da quando sono state istituite le zone di sicurezza, nonché confrontarli agli aiuti forniti da altri donatori?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(11 dicembre 1998)

Dal 1991 la Comunità è il principale fornitore di aiuti umanitari all'Iraq con un contributo pari a 240 Mecu. Tali aiuti sono stati destinati a tutti i gruppi vulnerabili.

Nel 1991, prima dell'istituzione dell'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), sono stati concessi all'Iraq 111,5 Mecu (profughi e sfollati: 94 Mecu; conflitto in Iraq: 5 Mecu; guerra del Golfo: 12,5 Mecu). Dal 1992 il contributo complessivo di ECHO all'Iraq è pari a 116,17 Mecu (87,03 Mecu per il nord e 29,14 Mecu per il centro e per il sud). Un ulteriore contributo per un importo di 13 Mecu è stato quasi interamente destinato al nord del paese.

La principale fonte di aiuto umanitario per l'Iraq è il programma «petrolio in cambio di cibo», basato sulla risoluzione n. 986/1995 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che consente la vendita di petrolio per un valore di 2 miliardi USD per un periodo di 180 giorni. Tale importo è ripartito nel modo seguente: 1,320 miliardi USD per l'aiuto umanitario, 260 milioni USD per il nord (13 %) e 1,060 miliardi USD per il centro e il sud del paese (53 %). I restanti 780 milioni USD sono destinati alle operazioni delle Nazioni Unite in Iraq e per la ricostruzione dopo la guerra del Golfo (34 %). I primi profitti delle vendite di petrolio sono stati versati il 15 gennaio 1997 sul conto presso terzi per l'Iraq delle Nazioni Unite. Il 3 giugno 1998, conformemente alla risoluzione n. 1153 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stato deciso di consentire la vendita di petrolio per un importo pari a 5,260 milioni USD.

Con uno stanziamento di 5,256 miliardi USD il programma «petrolio in cambio di cibo» fornisce ogni anno aiuti per 455 USD pro capite al nord (3 milioni di abitanti) e 293 USD al centro e al sud dell'Iraq (19 milioni di abitanti).

(1999/C 182/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3198/98**di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**

(27 ottobre 1998)

Oggetto: Risposte all'inchiesta destinata al settore della pesca dell'UE

Come è noto, alcuni mesi fa la Commissione ha deciso di realizzare un'inchiesta presso diverse organizzazioni, sindacali e imprenditoriali, del settore della pesca dell'Unione europea. Detta inchiesta aveva, tra gli altri obiettivi, lo scopo di consultare il settore della pesca dell'UE in merito agli orientamenti politici da seguire nella politica comune per la pesca dopo il 2002.

Alla fine di giugno, nel corso di un seminario organizzato a Lisbona nell'Expo 98, il Direttore generale della pesca della Commissione europea ha affermato che la tendenza prevalente nelle risposte pervenute fino a quel momento si orientava al mantenimento della sovranità esclusiva degli Stati rivieraschi dell'Unione europea in materia di accesso alle risorse delle rispettive acque territoriali di 12 miglia e inoltre a favore della loro estensione oltre il limite di 12 miglia.

Ormai è scaduto il termine per le ricezioni delle risposte all'inchiesta e, come risulta all'interrogante, le due suddette tendenze continuano a prevalere nelle risposte.

In detto contesto, può la Commissione comunicare quanto segue:

1. Nel loro insieme le risposte pervenute confermano le due tendenze annunciate dal Direttore della pesca della Commissione europea nel seminario di Lisbona?
2. Se dette tendenze trovassero conferma, quali iniziative politiche intende la Commissione avviare per darvi seguito, vale a dire far sì che la politica comune della pesca dopo il 2002 continui a garantire la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di accesso alle risorse esistenti nelle rispettive acque territoriali di 12 miglia e inoltre che tale competenza esclusiva sia garantita anche oltre il limite di 12 miglia?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(13 novembre 1998)

In linea di massima, dall'esame di tutte le risposte al questionario che la Commissione ha presentato al seminario di Lisbona e a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è emersa una conferma delle tendenze precedenti. Per quanto si riferisce più in particolare alla fascia delle sei o dodici miglia, la maggior parte delle organizzazioni che hanno risposto al questionario ne chiede il mantenimento. Soltanto una minoranza reclama l'estensione della fascia al di là delle dodici miglia.

La Commissione si è impegnata ad ascoltare gli operatori del settore e di conseguenza non prenderà posizione sui vari argomenti prima che il processo di consultazione sia stato ultimato. È ovvio che al momento opportuno qualsiasi posizione legislativa che deriverà da tale discussione sarà sottoposta al parere del Parlamento, in conformità con la legislazione in vigore.

(1999/C 182/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3202/98 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(27 ottobre 1998)

Oggetto: Lombard Hotline

Il 23 giugno 1998 la Commissione ha svolto delle verifiche, senza preavviso, presso quattro banche austriache, motivate da presunti accordi in materia d'interessi nell'ambito del cosiddetto Lombard Club. Al fine di massimizzare il successo delle indagini e della raccolta d'informazioni è stata istituita un'apposita Lombard Hotline.

In relazione all'andamento delle indagini e alle comunicazioni stampa del Commissario competente, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. come valuta il fatto che la comunicazione ufficiale dell'istituzione della Lombard Hotline sia stata pubblicata in un solo quotidiano austriaco e con alcuni giorni di ritardo?
2. Quali altri mezzi di comunicazione può essa utilizzare, oltre alla stampa nazionale, per diffondere e pubblicare le informazioni che ritiene necessarie?
3. Quante chiamate sono giunte alla Lombard Hotline, nonostante la scarsa informazione sui relativi numeri telefonici?
4. Le chiamate hanno fornito informazioni utili ai fini delle indagini?
5. Quale validità e contenuto informativo ha l'affermazione del Commissario Van Miert (pubblicata su «Die Presse» del 21 luglio 1998) secondo cui le verifiche presso le banche austriache avrebbero fruttato un «buon bottino»?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(19 novembre 1998)

L'onorevole parlamentare apprezzerà che, per principio, la Commissione non possa formulare commenti sulla procedura in corso.

Il Commissario ha inteso esprimere la sua fiducia circa il fatto che gli accertamenti eseguiti nel mese di giugno 1998 abbiano prodotto documenti che potrebbero essere di interesse nel quadro della procedura di eventuale divieto.

(1999/C 182/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3222/98**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione**

(26 ottobre 1998)

Oggetto: Valutazione delle conseguenze sull'occupazione dei programmi di scambio della Commissione

Numerosi programmi di scambio realizzati dalla Commissione e destinati ai giovani e agli studenti, funzionano già da diversi anni e sono stati valutati alternativamente dalla Commissione o da privati da essa remunerati. Le valutazioni delle conseguenze positive dei programmi di scambio sull'occupazione sono state effettuate unicamente da taluni uffici nazionali, sul piano regionale e senza un coordinamento a livello comunitario. Una valutazione più ampia è nondimeno possibile, dato che una notevole quantità di partecipanti al programma Erasmus ha già terminato gli studi.

Alla luce di quanto sopra intende la Commissione europea procedere alla valutazione delle conseguenze dei programmi di scambio sull'occupazione?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione

(15 dicembre 1998)

Ai sensi dell'articolo 10 della decisione che istituisce il programma Leonardo da Vinci ⁽¹⁾ e dell'articolo 8 della decisione istitutiva del programma Socrates ⁽²⁾, la Commissione attualmente prepara una relazione finale sull'attuazione dei due programmi, che sarà presentata alle Istituzioni comunitarie nel 2000. Uno dei temi trattati sarà la valutazione delle misure di mobilità sostenute dai programmi (soggiorni di studio all'estero, investimenti e programmi di scambio), nonché dei loro effetti sull'occupazione a medio termine.

Nel 1996 è stata effettuata un'analisi socioprofessionale ⁽³⁾ sulla base di un sondaggio realizzato cinque anni dopo il soggiorno di studio all'estero di un campione rappresentativo di ex studenti Erasmus. Secondo tale analisi, che riguardava il nesso fra lo studio all'estero e l'occupazione, la carriera e le mansioni lavorative, molti studenti (soprattutto quelli che hanno beneficiato di un periodo lungo di scambio Erasmus — dai 6 ai 12 mesi) sono riusciti a trovare impieghi e mansioni in linea con la loro esperienza internazionale. Circa un terzo di questi studenti ha ricevuto offerte di lavoro all'estero e circa un quinto lavorava all'estero al momento del sondaggio, la metà nel paese che li aveva ospitati durante lo scambio Erasmus. Inoltre, il 71 % di questi studenti era impiegato presso organizzazioni o società a vocazione internazionale.

⁽¹⁾ GU L 340 del 29.12.1994.

⁽²⁾ GU L 87 del 20.4.1995.

⁽³⁾ F. Maiworm, U. Teichler, «Study abroad and early career experiences of former Erasmus students», Erasmus Monograph nr. 21, Jessica Kingsley Publishers Ltd, UK, 1996.

(1999/C 182/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3236/98**di Graham Mather (PPE) alla Commissione**

(26 ottobre 1998)

Oggetto: Ritardo nei pagamenti da parte della Commissione

1. Qual è in media il termine di pagamento per le imprese che eseguono contratti nell'ambito dei programmi PHARE e TACIS?

2. La Commissione è al corrente che a fine agosto 1998 un'impresa nella circoscrizione elettorale europea Hampshire North e Oxford registrava un disavanzo di cassa di circa un milione di sterline imputabile dalla sola Commissione europea?

3. È convinta la Commissione che sarà in grado di ottemperare alla prossima «Direttiva sui ritardi di pagamento»?

4. Quali misure sta prendendo la Commissione per ridurre i suoi notori ritardi nei pagamenti, con particolare riferimento ai contratti PHARE e TACIS?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(4 dicembre 1998)

1. Nel 1998 i termini medi di pagamento, nell'ambito di Phare e Tacis, fino ad ottobre sono di 70,2 giorni, di cui 52,5 per l'ordinatore. Il 72 % degli importi interessati è stato pagato entro i 60 giorni.

2. No.

3. Sì.

4. Il nuovo servizio comune relazioni esterne (SCR) della gestione dell'aiuto ai paesi terzi, che è entrato effettivamente in funzione il 1° settembre 1998, si è prefisso lo scopo di rivedere la struttura finanziaria ed i piani di pagamento dei contratti d'assistenza tecnica, nonché di armonizzare le procedure e le modalità dei programmi d'assistenza tecnica. Tale azione dovrebbe avere in particolare l'effetto di ridurre i termini di pagamento relativi a Phare e Tacis.

(1999/C 182/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3251/98

di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione

(20 ottobre 1998)

Oggetto: Formulario d'iscrizione Natura 2000 in lingua finnica

Le aree che saranno incluse nella rete europea Natura 2000 devono essere comunicate alla Commissione con un formulario in cui figurano, fra l'altro, la loro ubicazione, gli habitat naturali in esse presenti, una stima della percentuale che un dato habitat naturale rappresenta rispetto all'insieme degli habitat naturali dello Stato membro, nonché l'importanza della protezione di una data area per la tutela di un particolare habitat naturale. Un formulario analogo viene redatto per ogni organismo presente nell'area, per il quale essa è stata istituita.

Il formulario è stato distribuito dalla Commissione europea la primavera scorsa (14.5), corredato di una guida di 35 pagine per compilarlo. Il Ministero finlandese per la tutela dell'ambiente, che sinora ha celato l'esistenza di tale formulario, sostiene che la Commissione europea non è in grado di fornirne la versione in lingua finnica. Il formulario è di importanza fondamentale per far sì che i proprietari dei terreni, i comuni e le province vengano a conoscenza delle effettive ragioni su cui si basa la protezione di ogni area di Natura 2000.

Alla luce di quanto sopra può la Commissione far sapere se dispone del formulario, nonché delle istruzioni per compilarlo, in lingua finnica,

se a suo giudizio è corretto il fatto che la Finlandia trasmetta i dati relativi alla rete Natura 2000 con un formulario che i cittadini finlandesi non comprendono e, nell'eventualità opposta, quali azioni concrete intende adottare, qualora intenda intervenire, e

se tale situazione è conforme al Trattato di base?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(16 novembre 1998)

I formulari con le note esplicative esistono nella versione in lingua finnica. La decisione 97/226/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 ⁽¹⁾ è stata pubblicata e pertanto non dovrebbero esserci problemi linguistici per i cittadini finlandesi.

⁽¹⁾ GU L 107 del 24.4.1997.

(1999/C 182/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3257/98**di Francisco Sanz Fernández (PSE) alla Commissione**

(28 ottobre 1998)

Oggetto: Cultura e Fondi strutturali

La Commissione può precisare il numero, il carattere e l'importo degli aiuti concessi nel quadro dei Fondi strutturali al settore culturale (infrastrutture, patrimonio, creazione, libro e lettura, nuove tecnologie, ecc.) nel periodo 1994-1998?

Nella sua risposta può fornire i dati richiesti relativamente ai singoli programmi operativi?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(8 dicembre 1998)

Come la Commissione ha precisato nella comunicazione «Politica di coesione e cultura: un contributo all'occupazione» ⁽¹⁾, non è possibile fornire informazioni precise circa le sovvenzioni concesse alla cultura nell'ambito dei principali interventi dei Fondi strutturali. Il ruolo della Commissione è infatti quello di adottare e cofinanziare i programmi. I singoli progetti che costituiscono gli stessi programmi vengono selezionati e gestiti negli Stati membri. Inoltre, una raccolta precisa e sistematica di dati è resa impossibile dalla mancanza di omogeneità del settore culturale e dalle differenze di definizione e di classificazione statistica della cultura.

In compenso, la Commissione ha pubblicato alcuni esempi di buona prassi, quali quelli inseriti nella comunicazione succitata o, più di recente, nella pubblicazione «La cultura: una risorsa per le regioni», di portata molto più ampia dei Fondi strutturali; tale pubblicazione viene trasmessa direttamente all'Onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

Tuttavia, per quanto riguarda il caso specifico dei progetti pilota ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽²⁾, la Commissione ha varato un programma di rinnovamento culturale costituito da 32 progetti, con una partecipazione finanziaria totale della Comunità in ragione di 15 milioni di ecu. Tali azioni innovative sono intese a studiare le potenzialità della cultura come base per lo sviluppo locale, in particolare tramite il ricorso a nuove tecnologie, nonché a contribuire al potenziamento della coesione e dello sviluppo territoriale della Comunità, mediante il trasferimento di know-how. I progetti non sono ancora conclusi: essi saranno valutati onde poter trarre conclusioni concrete per il funzionamento della politica regionale.

⁽¹⁾ COM(96) 512 def.

⁽²⁾ GU L 193 del 31.7.1993.

(1999/C 182/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3263/98
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione*(30 ottobre 1998)***Oggetto:** Trattamento discriminatorio della lingua greca alla Commissione

Nonostante l'obbligo della parità linguistica delle undici lingue ufficiali sancito dai trattati, nella pratica non esiste parità di trattamento per la lingua greca. È sintomatico che dall'adesione della Grecia a oggi il sistema informatico di sussidio linguistico Multilis della biblioteca centrale della Commissione continua a non prevedere la possibilità di usare i caratteri greci sicché non possono esservi inseriti documenti in lingua greca. Per questo motivo un potenziale lettore è privato della possibilità di avvalersi della base di dati ECLAS allorché è alla ricerca di libri greci di interesse europeo, fatto questo che scoraggia la biblioteca dal rifornirsi di libri greci. Nello stesso tempo presso molte Direzioni Generali non sussiste neanche la possibilità di servirsi dell'E mail in caratteri greci

Può la Commissione dire:

1. quali provvedimenti intende prendere per affrontare globalmente la questione della lingua greca nel settore del sussidio informatico linguistico;
2. se a tal fine sono stati o saranno elaborati studi e azioni concrete;
3. se sussiste un qualche gruppo di lavoro speciale per la lingua greca e, in caso negativo, se se ne prevede la formazione;:
4. se esiste una qualche forma di collaborazione tra essa stessa e la Corte di giustizia delle Comunità europee dato che la biblioteca di quest'ultima ha adottato talune misure efficaci?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(17 dicembre 1998)*

Globalmente, l'infrastruttura informatica della Commissione consente di usare la lingua greca senza restrizioni. In alcuni sistemi informatici, tuttavia, l'uso misto del latino con i caratteri accentati e del greco pone ancora dei problemi. È il motivo, peraltro, per cui un sistema come CELEX utilizza una base di dati separata per l'informazione greca.

Il problema dell'utilizzazione mista di vari complessi di caratteri è definitivamente risolto con l'uso della base Unicode. Gli strumenti burocratici attualmente usati dalla Commissione (Office97) si avvalgono di tale standard. I sistemi informatici, invece, non lo usano ancora e devono fare ricorso all'uso alternato di complessi di caratteri differenti (ISO 8859/1 e ISO 8859/7) per registrare e indicare il latino con i caratteri accentati e il greco. La Commissione ha fatto sviluppare uno strumento generico (mf-windows) che dà agli utenti l'interfaccia adeguato di visualizzazione e di inserimento dei dati per consentire questo uso alternato. È una soluzione auspicata per tutti i sistemi informatici che permettono l'immagazzinamento misto dei due complessi di caratteri, in attesa di strumenti che consentano l'utilizzazione completa di Unicode.

L'alimentazione e la gestione del catalogo ECLAS, catalogo delle biblioteche della Commissione europea diffuso su Internet, avvengono attraverso il software di gestione di biblioteche DRA MultiLIS. La versione 11.1 di tale software, che è stata messa in produzione presso le biblioteche della Commissione il 2 ottobre 1998, prevede l'inserimento delle informazioni utilizzando i caratteri greci. Con l'introduzione dello strumento mf-windows è quindi possibile, d'ora in poi, usare i caratteri greci in MultiLIS.

Da quando le biblioteche della Commissione dispongono della versione 11.1 del software MultiLIS, la biblioteca centrale moltiplica i contatti con la biblioteca della Corte di giustizia di Lussemburgo la quale, disponendo del medesimo software di gestione di biblioteche, ha sviluppato delle soluzioni periferiche adatte al suo ambiente informatico diverso da quello della Commissione (piattaforma Unix) e che permettono l'inserimento dei dati con caratteri greci. In stretta collaborazione con la Corte, la Commissione sta attivamente esaminando la possibilità di mettere in atto queste soluzioni pratiche nell'ambiente informatico della Commissione.

(1999/C 182/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3279/98**di Freddy Blak (PSE) e John Iversen (PSE) alla Commissione**

(30 ottobre 1998)

Oggetto: Regimi di sostegno

Il proprietario di un negozio di granaglie e mangimi in Danimarca si trova ora alle strette poiché non ha prootto una garanzia integrale su contratti relativi alla colza per usi non alimentari. La garanzia richiesta è pari al 120 % dell'aiuto per ettaro fornito dall'Unione europea per i contratti in questione. La competente Direzione UE ha erogato alla persona in questione una sanzione di 200.000 corone per non aver tempestivamente fornito la garanzia integrale. Tale sanzione è palesemente ingiusta trattandosi di una negligenza minima che non è costata denaro né alla UE, né allo Stato danese né a terzi, senza contare che il negozio non ha potuto trarne alcun vantaggio.

Un tempo, se era necessario fornire ulteriori garanzie prima della scadenza di un dato termine, la competente Direzione UE informava di norma per telefono la persona in questione. Nel 1996 questa procedura fu modificata senza preavviso sopprimendo l'informazione per telefono. La gestione del regime fu inasprita eliminando la possibilità di ottenere deroghe al requisito imposto dalla UE di corrispondere una sanzione pari al 15 % della garanzia in caso di superamento del termine del 15 aprile.

Non ritiene la Commissione che si tratti nella fattispecie di un'interpretazione assurda delle norme e delle procedure amministrative dell'UE, se pensa che una negligenza così trascurabile viene a costare a un negozio 200.000 corone?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 dicembre 1998)

Il regolamento (CE) 1586/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale ⁽¹⁾ («messa a riposo industriale»), prevede alcune disposizioni in merito alle cauzioni e al loro svincolo.

Occorrono misure severe per garantire il rispetto delle condizioni stabilite, al fine di evitare qualsiasi utilizzazione abusiva delle materie prime in questione nel normale circuito di vendita di questi prodotti. Gli Stati membri gestiscono e controllano l'applicazione di tali misure ed anche le condizioni di svincolo della cauzione.

Nel caso segnalato dall'onorevole parlamentare, si tratterebbe dell'incameramento della cauzione in applicazione del regolamento orizzontale che disciplina il regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, segnatamente il rispetto della prova relativa all'adempimento dell'esigenza principale. La Commissione può soltanto formulare un'interpretazione che conferma la validità della normativa, istituita dopo un approfondito esame condotto nelle sedi adeguate con i rappresentanti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 215 del 7.8.1997.

(1999/C 182/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3287/98**di Paul Rübiger (PPE) alla Commissione**

(9 novembre 1998)

Oggetto: Misure di ristrutturazione conformi al diritto dell'UE

Una componente delle misure di promozione a livello nazionale ed europeo consiste nel sostegno finanziario alle imprese che ristrutturano. Questa politica va pienamente caldeggiata fermi restando, tuttavia, sia equilibrate condizioni di mercato sia il rispetto delle condizioni preliminari.

Non di rado, tuttavia, i processi di ristrutturazione sfociano in concentrazioni a scapito innanzitutto delle piccole e medie imprese che peraltro contribuiscono a creare e garantire non pochi posti di lavoro. Ciò dicasi, per esempio, della situazione in cui versa attualmente il settore austriaco della panetteria che denota l'80 % della produzione a livello artigianale. Pertanto le richieste di incentivazione presentate da singole grandi imprese, contestualmente alla legge austriaca sulla promozione del mercato del lavoro, dovrebbero essere esaminate anche sotto il profilo della loro conformità con la normativa delle Comunità europea sulla tutela della concorrenza.

Ciò premesso, condivide la Commissione le perplessità dell'interrogante in ordine alla situazione in cui versa il settore austriaco della panetteria?

Come garantisce la Commissione che tutti i produttori possano accedere agli stessi incentivi in modo da evitare eventuali distorsioni di concorrenza?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(15 dicembre 1998)

La Commissione è già a conoscenza di un caso in cui un aiuto alla ristrutturazione sarebbe stato chiesto da un'impresa austriaca del settore della panetteria e della confetteria (si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta E-3003/98 del sig. Hager⁽¹⁾). La Commissione si interessa naturalmente a qualsiasi aiuto di Stato che falsi la concorrenza, ove incida sugli scambi tra Stati membri. Un aiuto siffatto deve esserle notificato ed essere esaminato sulla base delle disposizioni del trattato CE (articoli 92 e 93) prima di poter essere erogato.

Ai sensi delle norme che la Commissione ha predisposto per l'esercizio dei suoi poteri discrezionali nell'ambito dei suddetti articoli, gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione sono limitati alle imprese in difficoltà, quali definite dagli orientamenti in materia, che sono appunto incapaci di autofinanziare tale ristrutturazione. Pertanto non tutti i produttori possono beneficiare di tali aiuti, che sono soggetti al principio della necessità, il che significa che devono essere limitati al minimo necessario per ristabilire l'efficienza dell'impresa e per attuare il programma di ristrutturazione preventivamente approvato dalla Commissione. In tal modo le distorsioni della concorrenza sono ridotte al minimo. Salvo applicazione del suddetto principio e il rispetto delle altre disposizioni previste dagli orientamenti, la Commissione può autorizzare l'aiuto.

⁽¹⁾ V. pag. n. 38.

(1999/C 182/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3293/98 di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione

(9 novembre 1998)

Oggetto: Avifauna in pericolo di estinzione

E' risaputo che numerose specie di uccelli nell'Unione europea sono minacciate di estinzione. Gli uccelli sono indispensabili per l'equilibrio e il futuro degli ecosistemi in cui vivono, dal momento che da essi dipendono molto spesso l'impollinazione, la dispersione di semi e frutti e il controllo sull'eccessiva presenza di insetti. Si valuta che tre quarti degli uccelli sono minacciati dal progressivo deterioramento dei loro habitat, la cui causa principale è da ricercarsi nell'attività umana.

Conosce la Commissione il numero delle specie minacciate nell'ambito dell'Unione europea, dei diversi Stati membri e dei paesi candidati all'adesione?

Di quali mezzi si avvale la Commissione — senza tener conto delle zone di protezione speciale (ZEPA) e della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ del Consiglio — per ridurre la minaccia e le pressioni cui sono sottoposti questi animali?

Ha realizzato la Commissione lo studio sull'evoluzione delle diverse popolazioni aviarie minacciate?

E' stata prevista nel progetto di bilancio per l'esercizio 1999 una linea destinata esclusivamente alla conservazione delle specie di uccelli minacciate?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(26 novembre 1998)

L'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, include 181 specie e sottospecie di uccelli considerate in pericolo o vulnerabili nel territorio della Comunità. Anche gli studi scientifici sulle specie di uccelli europei sono utili per la Commissione, in particolare quello effettuato nel 1994 dalla Birdlife, organizzazione non governativa (ONG), intitolato «Birds in Europe, their conservation status». Questo studio presenta lo stato delle specie globalmente minacciate in Europa, sia negli Stati membri che nei paesi candidati all'adesione.

Negli ultimi anni la Commissione ha cofinanziato, nel quadro del programma Life-Natura, progetti di conservazione di specie di uccelli, dando la priorità della protezione delle specie o sottospecie più minacciate, secondo l'elenco compilato dal comitato Ornis in base al grado di minaccia. La Commissione ha anche cofinanziato l'elaborazione di piani d'azione per la maggior parte delle specie o sottospecie di uccelli incluse nell'elenco. Questi piani costituiscono un importante strumento tecnico per stabilire le misure di conservazione più appropriate e sono di grande utilità per l'elaborazione successiva dei piani nazionali e per la valutazione delle misure incluse nei progetti presentati per ottenere un cofinanziamento Life-Natura.

I piani d'azione comprendono inoltre una valutazione delle tendenze delle popolazioni di specie di uccelli minacciate.

Come per gli anni precedenti, anche nel 1999 sarà possibile ottenere un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma Life-Natura per progetti di conservazione di specie di uccelli.

(1999/C 182/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3295/98

di José Barros Moura (PSE) al Consiglio

(10 novembre 1998)

Oggetto: Cessione di Macao all'amministrazione cinese — Pena di morte

Visto l'accordo UE/Macao, recentemente prorogato, che vincola le parti al rispetto dei diritti dell'uomo;

considerando le recenti dichiarazioni di Vítor Ng, deputato e membro della Commissione preparatoria, che riconoscono il ripristino della pena di morte nel territorio di Macao dopo la sua reintegrazione sotto la sovranità della Repubblica popolare di Cina;

considerando inoltre che il Codice penale del territorio — entrato recentemente in vigore dopo esser stato approvato con l'accordo della parte cinese nel Gruppo di collegamento congiunto e che le autorità della Repubblica popolare di Cina, nella dichiarazione congiunta Luso-cinese e nella legge fondamentale della regione amministrativa speciale di Macao, si sono impegnate a mantenere in vigore (insieme al resto della legislazione applicabile al momento della cessione di sovranità) — non solo non sancisce, ma proibisce e abolisce espressamente la pena di morte;

come valuta il Consiglio le implicazioni di un eventuale ripristino della pena di morte a Macao sotto il profilo della PESC e della politica commerciale UE che devono rispettare i diritti dell'uomo?

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

Il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti costituiscono una parte essenziale della politica estera dell'Unione. La pena di morte in quanto tale non è vietata da nessuna disposizione internazionale vincolante. Nondimeno il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite (ICCPR) ha stabilito criteri rigorosi per l'applicazione della pena di morte. Inoltre il secondo protocollo facoltativo dell'ICCPR prevede che le Parti contraenti si impegnino ad abolire per sempre la pena di morte. L'Unione europea è andata oltre pronunciandosi in tutto il mondo per l'abolizione della pena capitale.

Il Consiglio ha deciso, quale parte integrante della sua politica relativa ai diritti dell'uomo, di rafforzare le proprie azioni su scala internazionale per combattere la pena di morte. L'UE si adopera per l'abolizione universale della pena di morte. Nel quadro del processo inteso a conseguire tale obiettivo l'UE inviterà i paesi in cui vige tuttora la pena di morte a ridurre progressivamente l'applicazione della stessa. Nei suoi contatti con il Governo cinese, che ha recentemente firmato l'ICCPR, l'UE ha illustrato in varie occasioni la sua posizione in materia di pena capitale.

Per quanto concerne Macao, l'Unione ritiene estremamente importante che la Cina rispetti appieno la dichiarazione congiunta luso-cinese del 1987 e la legge fondamentale della futura regione amministrativa speciale. L'Unione europea intende preservare i principi già concordati nel gruppo di collegamento congiunto luso-cinese, compresi quelli fissati nei principali codici giuridici, tra cui il Codice penale, che vietano il ricorso alla pena di morte. Il rispetto di tali impegni costituirà una sfida per la Cina e darà all'Unione un'occasione particolarissima di valutare se siano salvaguardati i principi fondamentali di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo e della norma di legge attualmente in vigore a Macao.

(1999/C 182/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3296/98

di José Barros Moura (PSE) al Consiglio

(10 novembre 1998)

Oggetto: Cessione di Macao all'amministrazione cinese — Forze militari

Nel 1975 il Portogallo ha ritirato le proprie forze militari dal territorio di Macao le cui dimensioni non giustificano una presenza militare. Benché la dichiarazione congiunta luso-cinese attribuisca al governo centrale della Repubblica popolare di Cina l'esclusiva competenza in materia di difesa e politica esterna, era inteso tra le parti che non sarebbero state inviate truppe cinesi. Ciò fu confermato nell'aprile 1997 da Lu Ping al Parlamento europeo in risposta alla domanda avanzata dal firmatario.

Il Vice Primo Ministro Qian Qichen ha invece appena annunciato alla Commissione preparatoria riunita a Pechino che la Cina invierà truppe a Macao come simbolo di sovranità.

Coma valuta il Consiglio questo fatto dal punto di vista della credibilità degli impegni cinesi a mantenere «due sistemi nello stesso paese»?

Risposta

(8 febbraio 1999)

Nel vertice di Amsterdam tenutosi il 16-17 giugno 1997, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che il processo di transizione in tale territorio continui a svilupparsi in conformità della dichiarazione congiunta sino-portoghese del 1987 in modo da contribuire ad un agevole trasferimento dell'amministrazione nel 1999.

L'Unione europea dedica particolare attenzione al principio «due sistemi nello stesso paese» in questo contesto.

Al Consiglio risulta che il periodo di transizione si sia svolto finora in modo positivo; esso si attende che il pieno rispetto dell'ampia autonomia della futura Regione amministrativa speciale garantisca anche in futuro la salvaguardia della specifica identità sociale, giuridica, economica e culturale di Macao.

Inoltre il Consiglio, pur rilevando che la dichiarazione congiunta cino-portoghese accorda al governo cinese la competenza esclusiva in materia di difesa e di politica estera, ritiene di poter presumere che nessuna azione unilaterale da parte delle autorità cinesi debba violare la dichiarazione comune e confida che tutte le operazioni militari successive al trasferimento dell'amministrazione saranno conformi alla dichiarazione congiunta e avranno il solo scopo di assicurare la difesa del territorio.

(1999/C 182/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3301/98

di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio

(10 novembre 1998)

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

Ai sensi del Codice di condotta sulle esportazioni di armi un paese che vuole esportare armi è tenuto a consultare altri Stati membri che hanno rifiutato la concessione di licenze di esportazione?

Non ritiene che se fosse tenuto a consultare tutti gli altri Stati membri tale procedura favorirebbe la trasparenza e fornirebbe maggiore protezione nell'eventualità di collusioni?

(1999/C 182/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3302/98

di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio

(10 novembre 1998)

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

È previsto che gli Stati membri pubblichino relazioni annuali esaustive relative alle loro esportazioni di armi al fine di conseguire una maggior trasparenza nell'ambito del nuovo codice di condotta sulle esportazioni di armi?

(1999/C 182/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3303/98

di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio

(10 novembre 1998)

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

Il nuovo Codice di condotta sulle esportazioni di armi vieta la produzione di armamenti su licenza, in quanto attività distinta dalle esportazioni di armi, qualora suscettibili di venire utilizzati in situazioni che il suddetto Codice di condotta non autorizza? In caso negativo, come deve essere risolto tale problema?

(1999/C 182/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3304/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

L'obiettivo del Codice di condotta sulle esportazioni di armi recentemente adottato è di «prevenire l'esportazione di equipaggiamenti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna». Qual è la posizione in merito agli equipaggiamenti che potrebbero essere utilizzati per violazioni dei diritti umani al di fuori dei confini dello Stato destinatario? Tale aspetto è coperto dal Codice di condotta?

(1999/C 182/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3305/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

Gli Stati membri non hanno ancora concordato una lista comune di armamenti che rientrano nel campo di azione del Codice di condotta. Le liste nazionali e internazionali attualmente esistenti omettono molti tipi di equipaggiamento militare, di sicurezza e di polizia spesso utilizzato per violazioni dei diritti umani. La lista comune che deve essere elaborata comprenderà tali equipaggiamenti?

(1999/C 182/080)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3306/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

In che modo gli intermediari del commercio di armi, quali ad esempio Sandline International, potranno rientrare nel campo di applicazione del Codice di condotta sulle esportazioni di armi?

(1999/C 182/081)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3307/98
di Kenneth Coates (GUE/NGL) al Consiglio***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Codice di condotta sulle esportazioni di armi

Quali misure si stanno approntando per istituire un sistema comune di controllo dell'utilizzazione finale delle armi esportate, comprendente controlli sul seguito dato, affinché gli Stati membri possano impedire ai destinatari di riesportare le armi o utilizzarle per fini non autorizzati dal Codice di condotta?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-3301/98, E-3302/98, E-3303/98, E-3304/98,
E-3305/98, E-3306/98 e 3307/98***(22-23 febbraio 1999)*

Come è noto all'Onorevole Parlamentare, il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato adottato l'8 giugno 1998 ed è volto a fissare norme comuni rigorose che dovrebbero essere considerate come norme minime per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri, e a rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza nell'ambito dell'Unione.

Le singole decisioni di esportazione di armi, e pertanto l'attuazione del codice, restano di competenza degli Stati membri e delle rispettive autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze.

Ai sensi della misura operativa n. 3 del codice di condotta, gli Stati membri diffonderanno attraverso i canali diplomatici i dati delle licenze rifiutate in virtù del codice di condotta riguardanti attrezzature militari, integrandoli con una spiegazione delle ragioni del rifiuto della licenza. Prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro consulta lo Stato o gli Stati membri che hanno rifiutato il rilascio. Qualora, dopo aver effettuato le consultazioni, lo Stato membro decida comunque di rilasciare la licenza, esso ne informa lo Stato o gli Stati membri che l'avevano negata, fornendo una motivazione dettagliata.

Il codice di condotta prevede inoltre che ciascuno Stato membro dell'UE trasmetterà, in via riservata, agli altri Stati membri una relazione annuale sulle sue esportazioni nel settore della difesa e sulla sua attuazione del codice di condotta. Tali relazioni saranno discusse in una riunione annuale nel quadro della PESC.

Il codice di condotta non ha trattato la questione della produzione di armamenti su licenza, che è distinta dall'esportazione. Va tuttavia rilevato che il codice di condotta prevede l'organizzazione di una riunione annuale volta a riesaminare il funzionamento del codice e ad individuare gli eventuali miglioramenti necessari.

Per quanto riguarda le attrezzature che possono essere riesportate o utilizzate in violazione dei diritti umani oltre le frontiere dello Stato membro di destinazione, vari criteri potrebbero essere rilevanti, in particolare il criterio 2 (rispetto dei diritti dell'uomo nel paese di destinazione finale), il criterio 4 (mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali), il criterio 6 (comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda il suo impegno alla non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo) e il criterio 7 (esistenza del rischio che l'attrezzatura sia sviata all'interno del paese acquirente o riesportata a condizioni non ammissibili).

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sui provvedimenti complementari adottati dall'Unione europea nei confronti dei trasferimenti illeciti, attraverso il suo programma per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali.

Il codice di condotta prevede che gli Stati membri dell'UE si adopereranno per la pronta adozione di un elenco comune delle attrezzature militari contemplate dal codice, basato su elenchi simili esistenti sul piano nazionale e internazionale. Nel frattempo, il codice sarà applicato sulla base di elenchi di controllo nazionali comprendenti, se del caso, elementi di elenchi internazionali pertinenti.

Conformemente alle disposizioni del codice, il Consiglio è attualmente impegnato nella definizione di un siffatto elenco comune delle attrezzature militari. I lavori sono appena iniziati e non è pertanto possibile stabilire a priori i singoli elementi che verranno contemplati.

(1999/C 182/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3311/98

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(10 novembre 1998)

Oggetto: Piattaforma logistica multimodale di Como

Con il referendum del 26 settembre 1998 la Svizzera ha deciso di elevare la portata degli automezzi da 28 a 40 t, con conseguente applicazione di una tassa per l'attraversamento del proprio territorio. Tale decisione comporterà un aumento di traffico nella provincia di Como, calcolato attorno al 30 %. Parte del traffico pesante che attualmente transita dal Monte Bianco, dal Brennero e dal Frejus, si riverserebbe infatti su Como per ridurre il percorso. La viabilità alla frontiera di Chiasso, già oggi prossima al collasso, diventerebbe assolutamente caotica, con la conseguente paralisi del traffico in diversi giorni della settimana. Si rende perciò necessaria un'infrastruttura moderna che possa evitare gli inconvenienti paventati. La Camera di commercio, il

comune, la provincia e le associazioni di spedizionieri e autotrasportatori sono determinate e concordi nel volere una piattaforma logistica multimodale verso la quale convogliare tutti gli automezzi pesanti che dovranno attraversare la frontiera. Il centro, presso il quale si effettuerebbe lo sdoganamento, comprenderebbe magazzini — doganali e normali — a disposizione degli utenti, la dogana e le strutture idonee all'assistenza degli autisti, alla ristorazione e al riposo notturno nonché servizi tecnici per il lavaggio degli automezzi, le riparazioni, ecc.

Può la Commissione far sapere quanto segue:

1. ha già valutato le conseguenze che potrebbero derivare alla frontiera di Chiasso a seguito di tale referendum?
2. Ritiene che la piattaforma logistica multimodale possa contribuire ad evitare il peggioramento della situazione della viabilità?
3. Considera tale progetto idoneo a migliorare la scorrevolezza del traffico stradale di merci sull'asse Nord-Sud e ritiene che esso potrebbe quindi rientrare fra i programmi della politica dei trasporti?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(21 dicembre 1998)

Con il referendum del 27 settembre 1998 la Svizzera non ha deciso di elevare la portata massima dei veicoli commerciali pesanti da 28 a 40 tonnellate. Il referendum riguardava soltanto l'adozione di una legge-quadro volta a permettere alle autorità svizzere di introdurre in futuro pedaggi stradali commisurati alla distanza percorsa.

L'onorevole parlamentare fa riferimento ad una «piattaforma logistica plurimodale» senza fornire ulteriori specificazioni. I servizi indicati sembrano fare riferimento esclusivamente al trasporto su strada, lasciando indefiniti gli aspetti «plurimodali». Se il progetto riguardasse un terminale per il trasporto combinato, su strada e per ferrovia e servizi tecnici, amministrativi e commerciali per le imprese che si occupano di trasporto combinato, tale centro potrebbe, in linea di principio, contribuire ad evitare la congestione stradale e, più in generale, a promuovere il trasporto sostenibile. Per dare un giudizio sul piano in questione occorrerebbe tuttavia esaminare approfonditamente proposte dettagliate che tengano conto anche delle tratte servite, del potenziale passaggio dal trasporto su strada a quello per ferrovia, degli investimenti necessari e degli effetti sulla concorrenza fra terminali.

I fondi destinati alle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) possono essere concessi in base alle modalità previste dal regolamento (CE) 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ⁽¹⁾. Tali finanziamenti sono destinati esclusivamente ai progetti di interesse comune elencati negli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽²⁾. L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso non può superare il 10% del costo totale degli investimenti e la relativa richiesta deve essere presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato.

In alternativa, le parti coinvolte potrebbero presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del Programma di azione a favore del trasporto combinato (PACT), qualora il progetto sia di natura innovativa e soddisfi altre necessarie condizioni. In base alle disposizioni di PACT, sono ammissibili per finanziamenti nuovi servizi di trasporto combinato, investimenti in apparecchiature e in sistemi elettronici di trasmissione dati ⁽³⁾. Il prossimo invito a presentare proposte nell'ambito di PACT verrà pubblicato nel dicembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) 2196/98 del Consiglio del 1° ottobre 1998 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato.

(1999/C 182/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3317/98**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione***(10 novembre 1998)*

Oggetto: Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele

Il regolamento (CE) 1221/97 ⁽¹⁾ prevede azioni volte a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

Dal momento che il testo del regolamento cita esplicitamente gli agricoltori, a più riprese, come destinatari delle azioni, le modalità di applicazione del regolamento stesso danno adito agli interrogativi seguenti:

1. Il fatto che i programmi nazionali non si rivolgano alla categoria di beneficiari indicata nel regolamento risponde comunque allo spirito del regolamento?
2. Di quali meccanismi di controllo dispone la Commissione per garantire che gli stanziamenti comunitari siano correttamente destinati alla categoria prevista?
3. Dove trova applicazione, nel regolamento, il principio della trasparenza e della corretta assegnazione, se è vero che gli apicoltori ricevono direttamente solo una percentuale irrisoria degli stanziamenti?
4. Come valuta la Commissione il fatto che, a causa dell'impostazione nazionale delle azioni «dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele», sia stato utilizzato solo il 40 % delle risorse stanziare?

⁽¹⁾ GU L 173 del 1.7.1997, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(22 dicembre 1998)*

Il regolamento (CE) 1221/97, inteso a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, prevede che gli Stati membri inseriscano nei rispettivi programmi cinque azioni particolarmente importanti: a) assistenza tecnica, b) lotta contro la varroasi, c) razionalizzazione della transumanza, d) analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele, e) ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele. In tale regolamento, la parola apicoltori figura due volte all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), ma è evidente che le azioni suindicate avranno tutte conseguenze positive, anche se non sempre dirette, sui redditi degli apicoltori.

L'articolo 4 del regolamento (CE) 2300/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele ⁽¹⁾, prevede alcune modalità di applicazione relative alle misure di controllo.

Per il primo anno d'applicazione, la scadenza per effettuare le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi nazionali intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele è stata rinviata al 31 gennaio 1999 (regolamento (CE) 2070/98 del Consiglio, del 28 settembre 1998, che modifica il regolamento (CE) 1221/97 ⁽²⁾), sicché una parte del bilancio 1998 è stata riportata sul bilancio 1999.

⁽¹⁾ GU L 319 del 21.11.1997.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998.

(1999/C 182/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3318/98**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione**

(10 novembre 1998)

Oggetto: Indicazione delle operazioni di manipolazione genetica nella pubblicità

1. Può la Commissione far sapere quali misure prevede di adottare per garantire che la pubblicità dei prodotti a base di soia e granturco e degli altri nuovi prodotti alimentari (novel food) informi i consumatori in merito all'eventuale ricorso ad operazioni di manipolazione genetica?
2. La Commissione è d'accordo sul fatto che occorre soddisfare già a livello della pubblicità le esigenze dei consumatori in materia di informazione e trasparenza quanto al ricorso alla manipolazione genetica?

Risposta data dal signor Bangemann in nome della Commissione

(5 gennaio 1999)

In linea di massima le diciture obbligatorie imposte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, e l'elenco degli ingredienti non devono comparire nella pubblicità relativa a detti prodotti.

Solo l'articolo 2 della direttiva 79/112/CEE, che precisa che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, può essere applicato alla pubblicità per i prodotti alimentari.

Attualmente la Commissione non prevede di derogare a tale principio per rendere obbligatorie nella pubblicità informazioni relative alle manipolazioni genetiche del prodotto o dei suoi ingredienti. La Commissione ritiene che l'etichettatura dei prodotti alimentari sia la sede più adeguata per le diciture obbligatorie intese a garantire l'informazione dei consumatori sulle caratteristiche del prodotto.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979.

(1999/C 182/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3321/98**di Carlos Robles Piquer (PPE) al Consiglio**

(10 novembre 1998)

Oggetto: Processo ai dissidenti cubani che credono che «la patria è di tutti»

Nella sua risposta dell'8 giugno scorso all'interrogazione scritta E-0975/98 ⁽¹⁾, di questo interrogante, il Consiglio ha ricordato la dichiarazione dell'Unione europea con cui si sollecitava la liberazione, fra gli altri, dei quattro esponenti della dissidenza interna cubana autori dello scritto intitolato «La patria è di tutti».

Dopo 14 mesi di detenzione, a carico di queste quattro persone sono state infine formulate delle imputazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario da parte del governo cubano, e sono state chieste pene di cinque o sei anni di reclusione.

Ha intenzione il Consiglio di seguire da vicino il processo, di informare questo Parlamento sul suo svolgimento e di continuare a fare pressioni per la riforma del codice civile cubano, a beneficio di persone la cui unica colpa è quella di «aver espresso pacificamente le proprie opinioni politiche»?

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 162.

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

Il Consiglio segue attentamente la situazione esistente a Cuba per quanto riguarda i dissidenti ed in particolare i quattro membri del gruppo di dissidenza interna. Come è noto all'onorevole parlamentare, la Troika locale all'Avana, con un'iniziativa compiuta nei confronti del Viceministro cubano degli affari esteri, il 23 febbraio 1998 ha chiesto il rilascio dei prigionieri. Il 24 febbraio 1998 l'Unione ha fatto una dichiarazione con la quale ha invitato pressantemente le autorità cubane a liberare e reintegrare pienamente nella società tutti coloro che sono stati incarcerati per aver espresso pacificamente le loro opinioni politiche, compresi i quattro membri del gruppo di dissidenza interna.

Nel dicembre 1998, il Consiglio ha effettuato la quarta valutazione della posizione comune dell'UE su Cuba. Esso ha espresso la preoccupazione dell'Unione per la situazione dei diritti dell'uomo a Cuba e ha deplorato con forza che i quattro dirigenti del gruppo di dissidenza interna siano stati incarcerati. La decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 stabilisce inoltre un nesso concreto tra il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e la partecipazione di Cuba alla convenzione ACP.

Il 2 novembre 1998, la Presidenza del Consiglio ha incontrato a Vienna il Viceministro cubano Bolanos, al quale è stato sottolineato che qualsiasi decisione sulla partecipazione di Cuba alla futura Convenzione ACP dipende dal pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'attuale e nella futura convenzione. L'Unione ha inoltre dichiarato che si aspetta che i quattro membri del gruppo di dissidenza siano liberati.

Negli ultimi mesi gli Stati membri hanno compiuto anche numerose iniziative nei confronti delle autorità cubane chiedendo la liberazione di tutti i dissidenti e il pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

Il Consiglio terrà al corrente il Parlamento sugli sviluppi della situazione e continuerà ad incoraggiare le autorità cubane a rispettare pienamente i diritti dell'uomo.

(1999/C 182/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3337/98**di Markus Ferber (PPE) alla Commissione**

(10 novembre 1998)

Oggetto: Restrizioni pubblicitarie per gli alcolici in Francia e i giocattoli in Grecia

La Confédération européenne des Producteurs Spiritueux e la Confédération des Brasseurs du Marché Commun hanno presentato nel 1994 un ricorso presso l'Unione europea contro la «Loi Evin» in Francia, che vieta gran parte della pubblicità agli alcolici. Oggetto della verifica della Commissione è il divieto di diffusione, da parte di emittenti francesi, di trasmissioni sportive prodotte all'estero, se queste comportano la diffusione di cartelli pubblicitari riguardanti prodotti alcolici. Già nel 1996 la Commissione ha trasmesso un parere motivato alla Francia, ingiungendole di revocare il divieto entro 40 giorni. Il divieto resta tuttavia in vigore.

1. Quando intende la Commissione intervenire perché il divieto francese venga finalmente revocato?
2. In Grecia esiste già da molto tempo un divieto di pubblicità televisiva per i giocattoli, mirante in primo luogo a proteggere l'industria dei giocattoli greca dalla concorrenza estera.

Quando interverrà la Commissione contro il divieto di pubblicità greco?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(5 febbraio 1999)

1. Per quanto riguarda il divieto della pubblicità televisiva per l'alcool in Francia, la Commissione ha avviato, in seguito alla risposta francese al parere motivato citato dall'onorevole parlamentare, discussioni con le autorità francesi. Tali discussioni hanno l'obiettivo di indurre tutte le parti interessate (committenti della

pubblicità, emittenti, Consiglio superiore dell'audiovisivo (CSA), pubblici poteri e federazioni sportive) a concordare insieme i miglioramenti e i chiarimenti da apportare al codice di condotta vigente in Francia in materia di trasmissione di incontri sportivi tenuti all'estero durante i quali potrebbero apparire sullo schermo cartelli pubblicitari relativi a bevande alcoliche. Al riguardo sono in corso discussioni fra il CSA e le emittenti. La Commissione auspica che in futuro i committenti, che originariamente non hanno partecipato alla stesura del codice di condotta, siano associati ai lavori. Nel corso del 1999 la Commissione valuterà il risultato di queste discussioni e deciderà, sulla base di tale valutazione, quale seguito dare alla procedura di infrazione in corso.

2. Per quanto riguarda il divieto della pubblicità televisiva ai giocattoli per bambini in Grecia, a tale paese è stata inviata un'intimazione nel marzo 1997, a norma della procedura prevista all'articolo 169 del trattato CE. In base alla risposta delle autorità elleniche, la Commissione ha ritenuto opportuno approfondire la questione dei rischi che la pubblicità televisiva farebbe correre ai bambini.

La Commissione intende prossimamente aprire un dialogo in proposito con le autorità elleniche.

(1999/C 182/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3343/98
di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(16 novembre 1998)

Oggetto: La guerra del gelato al lampone

Sulla stampa britannica si è riferito che 75.000 copie di un cartone per bambini intitolato «La guerra del gelato al lampone», prodotto dalla Commissione, sono state ritirate dalla circolazione nel Regno Unito.

La Commissione potrebbe confermare che ciò risponde a verità, fornire ulteriori dettagli e stimare il costo della produzione e della distribuzione del cartone?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(5 febbraio 1999)

È esatto che la Commissione ha deciso di non distribuire nel Regno Unito le 65.000 copie della versione inglese della pubblicazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare (costo di produzione: 0,30 ecu a copia), ma non è stato necessario mandarle al macero, data la grande richiesta dell'edizione in lingua inglese al di fuori del Regno Unito.

(1999/C 182/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3351/98
di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(16 novembre 1998)

Oggetto: Seconda relazione art. 26 direttiva 86/609/CEE

A seguito della risposta alle interrogazioni E-2376/97 ⁽¹⁾ ed E-0038/98 ⁽²⁾ la Commissione prevedeva che «la relazione sarà disponibile entro la fine dell'aprile 1198».

Per quali motivi la Commissione non ha rispettato tale previsione e quando ora prevede di pubblicare la seconda relazione il cui termine di presentazione è scaduto il 27 maggio 1997?

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11.3.1998, pag. 102.

⁽²⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 20.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(10 dicembre 1998)

Come indicato nella risposta della Commissione all'interrogazione dell'onorevole parlamentare E-38/98 ⁽¹⁾, la preparazione della seconda relazione statistica prevista dall'articolo 26 della direttiva 86/609/EEC ⁽²⁾ relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici è stata avviata nel 1997, quando era divenuto evidente che la realizzazione delle tabelle statistiche concordate a livello comunitario non sarebbe stata completata prima della fine del 1998. La stesura preliminare della versione inglese è stata completata nell'aprile del 1998.

Perché possa essere adottata dalla Commissione la relazione deve essere disponibile in tutte le lingue della Comunità. In seguito ad un inaspettato carico di lavoro, la traduzione del documento è stata completata solo nell'ottobre del 1998. Sono attualmente in atto le procedure relative all'adozione della relazione da parte della Commissione ed alla successiva pubblicazione.

⁽¹⁾ GU C 304 del 19.10.1998.

⁽²⁾ GU L 358 del 18.12.1986.

(1999/C 182/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3352/98

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(16 novembre 1998)

Oggetto: Medici odontoiatri

Come è noto lo Stato italiano ha recepito la direttiva del 1978 che disciplina l'attività di dentista, riservandola anche ai laureati in medicina immatricolati all'università prima del 28 gennaio 1980, solamente nel 1985 con legge 409/85. Questo ritardo consentì nel frattempo che migliaia di giovani intraprendessero dopo il 28.1.1980 gli studi di medicina, allo scopo di esercitare l'odontoiatria, esercizio che fu loro retroattivamente negato con la legge che recepiva la direttiva. Questi giovani laureati in medicina che esercitavano l'odontoiatria riottennero il riconoscimento dei loro diritti con la legge 471/88, legge che fu censurata dalla Corte di giustizia. L'8 ottobre scorso il governo italiano ha approvato un decreto legislativo che prevede il superamento di una «prova attitudinale» da parte dei medici dentisti immatricolati all'Università tra il 1980 e il 1985, come condizione necessaria per continuare ad esercitare l'odontoiatria che praticano da 10 anni. I circa 5.000 medici considerano che lo Stato faccia pagare a loro le conseguenze delle sue inadempienze nei confronti della CEE.

1. È stata la Commissione ad imporre allo Stato italiano la soluzione della «prova attitudinale»?
2. In caso affermativo, quale tipo di prova?
3. L'imposizione della «prova» è destinata solo ai medici previsti dalla legge 471/88 laureati entro il 31.12.91 (limite entro cui laurearsi in medicina per poter esercitare l'odontoiatria) o anche a coloro che, pur essendosi immatricolati negli anni '80 - '85, si sono laureati dopo il 31.12.91?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(14 gennaio 1999)

1.2. No, la Commissione non ha imposto questa prova attitudinale allo Stato italiano. Essa è il risultato dei negoziati svoltisi fra la Commissione e le autorità italiane, su richiesta di queste ultime.

3. L'articolo 9, punto 8 della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio detta «Slim» del 2 dicembre 1997 ⁽¹⁾, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali ed integra le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica,

architetto, farmacista e medico tratta dei diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati a persone che hanno iniziato la loro formazione di medico dopo il 28 gennaio 1980 e non oltre il 31 dicembre 1984.

(¹) GU C 28 del 6.1.1998.

(1999/C 182/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3361/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(16 novembre 1998)

Oggetto: Personale della Fondazione europea per la formazione professionale di Torino

La Fondazione europea per la formazione professionale è un organismo decentrato dell'UE che è stato fornito di personale secondo criteri che fanno sorgere legittimi dubbi. In concreto, dall'elenco degli agenti temporanei in servizio risulta che in data 30 giugno 1998 la Fondazione impiega 123 persone, di cui 20 italiani, 17 belgi, 8 irlandesi e 9 olandesi, mentre sempre secondo detto elenco risultano occupati solo 3 greci, 1 portoghese e 3 spagnoli.

Questa arbitraria ripartizione per nazionalità del personale della Fondazione solleva comprensibili interrogativi giacché si nota che paesi con una popolazione analoga a quella greca hanno un numero di funzionari superiore di quasi 6 volte (17 belgi contro 3 solo greci), mentre la rappresentanza olandese è particolarmente numerosa rispetto ad esempio a quella della Spagna, paese con una popolazione di molto superiore a quella dell'Olanda.

Può la Commissione europea riferire se le consta la situazione inaccettabile esistente quanto al personale della Fondazione e come intende reagire per correggere immediatamente tale evidente squilibrio nella distribuzione per nazionalità del personale, dal momento che tutti i cittadini europei ne sostengono il funzionamento attraverso il bilancio dell'UE?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione

(5 gennaio 1999)

La Commissione attira l'attenzione dell'on. parlamentare sull'autonomia di cui gode la Fondazione in materia di politica del personale. In effetti, il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) 1360/90 con modifica del 17 luglio 1998, (regolamento CEE n° 1572/98) relativo alla creazione di una fondazione europea per la formazione professionale (¹) precisa che il direttore è responsabile di tutte le questioni relative al personale.

Per quanto riguarda lo statuto del personale, l'articolo 14 del regolamento della Fondazione stabilisce che il personale della Fondazione sia sottoposto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari ed altri agenti della Comunità europee. Nei confronti del personale, la Fondazione esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina. Il consiglio di direzione, decide, in accordo con la Commissione, circa le adeguate modalità d'applicazione.

Pertanto si deduce dal testo dei due articoli che la Commissione non interviene nella procedura di selezione del personale della Fondazione, salvo per quanto riguarda l'assistenza amministrativa fornita alla Fondazione per favorire l'allineamento delle pratiche a quello delle istituzioni in materia di applicazione dello statuto e del regolamento applicabile agli altri agenti (RAA).

Ne risulta chiaramente quindi che non esiste una quota nazionale che potrebbe obbligare la Fondazione ad assumere personale in base al criterio della nazionalità. La scelta viene quindi effettuata esclusivamente in base alle qualifiche e alle competenze richieste, tentando nel contempo e nella misura del possibile di garantire una ripartizione geografica adeguata.

La Commissione ritiene che l'assunzione del personale della fondazione avvenga conformemente alla normativa in vigore.

(¹) GU L 206 del 23.7.1998.

(1999/C 182/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3363/98**di Viviane Reding (PPE) alla Commissione**

(16 novembre 1998)

Oggetto: Qualibat – barriera francese alla libera prestazione di servizi nei pubblici appalti del settore edile

Nell'ambito dei bandi di gara pubblici è d'uso che la direzione dei lavori o l'ente aggiudicatore chiedano alle imprese candidate di fornire un certo numero di informazioni essenziali in materia di appalti che servono soprattutto a avere garanzie circa la qualità delle prestazioni da parte dell'impresa interessata.

Tale procedura, tutto sommato assai trasparente, viene spesso estesa dagli enti aggiudicatori che vi introducono condizioni minime supplementari, come ad esempio la conformità dei servizi dell'impresa ai certificati di qualificazione rilasciati dall'associazione professionale francese Qualibat (dipendente dal Ministero dei lavori pubblici). Le imprese straniere che non hanno sede sociale in Francia sono escluse d'ufficio dalla qualificazione di Qualibat e soggette pertanto a un grave svantaggio competitivo. Anche se il certificato rilasciato da Qualibat non è, a vero dire, obbligatorio per la partecipazione a un bando di gara, le imprese lussemburghesi si trovano di fronte a una mancanza di trasparenza riguardo ai bandi pubblicati dagli enti aggiudicatori. In pratica risultano ridotti i margini di manovra a disposizione di tali imprese per accedere agli appalti pubblici in Francia.

Consta alla Commissione l'esistenza di tali barriere alla libera prestazione di servizi? Cosa intende essa fare per evitare che col pretesto di garanzie di qualità siffatte barriere ostacolino la libera circolazione dei servizi?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(14 gennaio 1999)

La Commissione conosce il problema esposto dall'onorevole deputato, che riguarda in effetti due situazioni.

Nel caso in cui non esistano norme europee o internazionali che coprono il settore della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può fare riferimento a sistemi del tipo Qualibat o Qualiferlec, a condizione che precisi che si tratta d'indicazioni e che ammetta ogni volta le equivalenze dei sistemi di altri Stati membri. Non rispettando questi limiti, essa infrange infatti le norme comunitarie relative alla libera prestazione dei servizi e il principio del riconoscimento reciproco che la Corte di giustizia ha desunto da queste norme.

Nel caso in cui il settore della gara d'appalto sia oggetto di norme europee o internazionali, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad attenersi, in virtù delle direttive comunitarie applicabili all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tuttavia, è tenuta anche ad accettare la validità dei sistemi di qualificazione equivalenti esistenti negli altri Stati membri, in virtù del citato principio del riconoscimento reciproco.

La Commissione ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia (causa C-225/98 Commissione c. Francia attualmente pendente).

(1999/C 182/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3364/98**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consiglio**

(16 novembre 1998)

Oggetto: Revisione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati

La presidenza austriaca ha pubblicato un documento sulla sua strategia in materia di politica di immigrazione e di asilo, in cui figurano proposte per una revisione o soppressione di disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati per quanto riguarda l'obbligo giuridico degli Stati membri di fornire

protezione internazionale a quanti si trovano in stato di bisogno. Il diritto a avere prestato asilo viene drammaticamente limitato dato che vi è considerato non alla stregua di diritto politico individuale, bensì come offerta da parte dello Stato di accoglienza dei rifugiati. Poiché nel documento della presidenza austriaca si afferma che il testo finale «verrà presentato nel dicembre 1998 o come conclusione concordata o come stadio intermedio di discussione», può il Consiglio riferire se è a conoscenza delle forti e giustificate reazioni delle organizzazioni non governative, dei gruppi politici e dei membri del Parlamento europeo, come pure della stampa avverso alle proposte di soppressione di disposizioni della Convenzione di Ginevra e qual è la sua posizione al riguardo? A seguito delle reazioni di cui sopra intende esso modificare sostanzialmente il testo in questione?

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

1. Il documento della Presidenza austriaca relativo a una strategia sulle politiche di immigrazione e di asilo è un documento di riflessione che ha lo scopo di suscitare ulteriori osservazioni e considerazioni su come controllare i problemi in materia di politica di immigrazione e di asilo. Esso non pretende di stabilire la futura politica dell'Unione europea in questi campi ma tenta di assicurare che nel determinarla i responsabili politici abbiano a disposizione degli elementi sui quali impernare le proprie decisioni.

2. In seguito alla diffusione di questo documento sono chiaramente sorti alcuni malintesi. Non vi è mai stata tuttavia da parte della Presidenza austriaca l'intenzione di rimettere in discussione il futuro della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Il documento riveduto, trasmesso ufficialmente al Parlamento europeo il 7 ottobre 1998, lo afferma chiaramente. In esso raccomanda di procedere ad una ristrutturazione del sistema di protezione che tenga conto degli sviluppi, senza modificare la Convenzione di Ginevra ma elaborando un modello complementare alla stessa; questo meccanismo complementare non comporterebbe modifiche in materia di protezione dalle persecuzioni prevista dalla Convenzione di Ginevra. L'integrità della Convenzione di Ginevra non sarebbe pertanto compromessa.

(1999/C 182/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3366/98 di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(16 novembre 1998)

Oggetto: Concessione ai funzionari greci delle istituzioni comunitarie di un permesso per andare a votare

I funzionari greci delle istituzioni comunitarie che desiderano esercitare il diritto di voto nel loro paese si trovano ad affrontare un numero crescente di problemi. In concreto, per poter votare nei due turni delle elezioni amministrative (l'ordinamento greco considera il voto come un diritto-dovere) questi funzionari si vedono costretti, in virtù delle disposizioni introdotte in merito al «permesso speciale per le elezioni» e dell'interpretazione che ne ha dato la DG IX, ad acquistare due biglietti di andata e ritorno mentre, se prendono congedo per la settimana tra i due turni, vengono a perdere l'indennità di viaggio.

Inoltre, nel periodo tra i due turni elettorali, devono presentarsi personalmente alla DG IX responsabile del personale, il che crea loro enormi difficoltà, per non parlare dello stress dovuto al viaggio in aereo da Bruxelles o Lussemburgo verso e dalla Grecia, paese che dista ben oltre 2.000 km dai sopracitati luoghi di lavoro delle istituzioni comunitarie.

È al corrente la Commissione degli inconvenienti cui vanno incontro i suoi funzionari come pure quelli delle altre istituzioni comunitarie che si recano in Grecia per votare? In che modo intende essa agevolare l'esercizio del diritto di voto di questi funzionari?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(9 dicembre 1998)

Le disposizioni interne vigenti riguardo ai permessi speciali e ai giorni di viaggio che vengono accordati in occasione di elezioni si applicano a titolo uniforme a tutto il personale. Tali disposizioni, che come si è detto

prevedono un permesso speciale e la concessione di giorni per il viaggio, sono fondate sul principio di accordare ai funzionari il tempo effettivamente necessario, in funzione del modo di trasporto da loro scelto, per assolvere al loro dovere elettorale alla data delle elezioni e per tornare alla sede di servizio.

Di conseguenza, il permesso speciale di un giorno viene concesso soltanto se le elezioni si svolgono in un giorno feriale. Anche per i giorni di viaggio sono previste determinate condizioni: per distanze superiori a 2 000 km, se l'interessato viaggia in automobile, treno o nave il tempo effettivamente necessario è fissato a 3 giorni (uno e mezzo per l'andata e uno e mezzo per il ritorno). Se il viaggio viene effettuato in aereo, i giorni concessi sono due (uno per l'andata e uno per il ritorno). Per concedere questi giorni di viaggio, la Commissione chiede quindi agli interessati di presentare le fotocopie dei titoli di trasporto e altri documenti giustificativi. Le medesime condizioni di applicano se le elezioni si svolgono in due turni.

A giudizio della Commissione, i provvedimenti previsti sono sufficienti per consentire a tutto il personale di adempiere/esercitare il proprio dovere/diritto elettorale.

(1999/C 182/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3367/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(16 novembre 1998)

Oggetto: Articoli sanitari provenienti da paesi terzi e in commercio nella Comunità

Stando alla denuncia fatta dalla «Associazione panellenica dei commercianti di sanitari», il mercato greco è inondato da migliaia di piastrelle di produzione turca ed egiziana che sono vendute come prodotti originari degli Stati membri dell'UE. L'illecito consiste nella contraffazione dell'indicazione di origine nell'imballaggio delle piastrelle e degli articoli sanitari importati dai suddetti paesi e nel fatto che essi vengano spacciati per prodotti comunitari, infliggendo così un duro colpo agli interessi dei produttori dell'Unione.

È al corrente la Commissione di questa situazione? Quali misure intende prendere perché siano individuati i responsabili della frode? È disposta a rivolgere il necessario ammonimento alle autorità dei paesi da cui provengono i suddetti prodotti?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(29 gennaio 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3385/98
di John Iversen (PSE) alla Commissione

(17 novembre 1998)

Oggetto: Classificazione UE della reazione al fuoco dei materiali da costruzione

La Commissione sta attualmente portando a termine la definizione di metodi di classificazione dell'infiammabilità dei materiali da costruzione. Se si vuole che tali materiali vengano testati su basi realistiche, lo si dovrà fare su ampia scala, ad esempio applicando il testo «Room Corner» approvato dall'ISO e non soltanto, ad esempio, il metodo «Single Burning Item» (metodo SBI), che è un test su scala media in assenza di soffitto, con bruciatori a gas di piccole dimensioni e con aspirazione.

1. Quali miglioramenti concreti intende la Commissione apportare al metodo SBI, per aumentarne l'attendibilità ed evitare che il medesimo materiale possa essere classificato sicuro o infiammabile a seconda del laboratorio scelto dal produttore per l'esecuzione del test?

2. Il test «Room Corner» fungerà anche in futuro da istanza di appello/controllo di qualità in caso di risultati dubbi del test SBI o al momento dell'omologazione di prodotto nuovi e sconosciuti?

Chi può chiedere che il risultato di un test SBI sia controllato mediante test «Room Corner» o analogo test realistico su ampia scala?

A chi spetta decidere se un caso è dubbio?

3. Si può garantire che i prodotti delle tre EUROCLASSI A, B e C non generino scariche elettriche nel test «Room Corner»?

Si può garantire che i materiali dell'EUROCLASSE D generino scariche elettriche solo se esposti a 300 kW (per 10-20 minuti), mentre quelli dell'EUROCLASSE E possono generarle se esposti a 100 kW (per 0-10 minuti)?

4. La Commissione intende rettificare i titoli inesatti delle EUROCLASSI, affinché i materiali infiammabili delle classi D e E non siano definiti come «infiammabilità/reazione al fuoco accettabile», ma ad esempio «infiammabilità media» e «infiammabilità alta»?

5. La Commissione può escludere che sarebbe stato possibile salvare vite umane se i fumi tossici non fossero stati esclusi dalla classe più alta d'infiammabilità e se gli Stati membri non avessero avuto la possibilità di ignorare questo parametro di sicurezza?

Risposta dal signor Bangemann a nome della Commissione

(18 dicembre 1998)

La Commissione sta lavorando ad un sistema di classificazione europea della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, a titolo di provvedimento di applicazione correlato alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾. Nel dicembre 1998 sarà presentato per parere al comitato permanente per la costruzione un progetto di decisione sul nuovo sistema.

In relazione alle domande dettagliate dell'onorevole parlamentare si può precisare quanto segue:

1. Il test «Single Burning Item» -SBI(incendio di singoli oggetti), uno dei quattro metodi di prova usati per i prodotti da costruzione ad eccezione della pavimentazione, è stato sviluppato da un gruppo di laboratori ufficiali europei (scelti dagli Stati membri), sotto la supervisione della Commissione e degli Stati membri nel Gruppo comunitario delle norme antiincendio e nel comitato permanente per la costruzione. Quest'ultimo ha espresso parere positivo sulla configurazione del test SBI nel dicembre 1997, ma ha richiesto perfezionamenti tecnici del test per migliorarne la ripetibilità e riproducibilità. I lavori di perfezionamento del test, affidati allo stesso gruppo di laboratori ufficiali, parzialmente finanziati dalla Commissione sono pressoché ultimati ed è prevista una relazione per febbraio 1999 insieme ad un progetto di norma europea a descrizione del test. La Commissione ritiene che i miglioramenti del SBI e la procedura di prova consentiranno una classificazione coerente dei prodotti da costruzione in tutta Europa.
2. Il progetto di decisione della Commissione sul sistema di classificazione europeo prevede di continuare il test room corner ed eventualmente anche altri test di riferimento, in caso di dubbi sull'adeguatezza di una classificazione basata su prove di scala minore. L'esatto ruolo del test room corner e le condizioni di appello saranno definiti con precisione in una norma europea, o in una decisione della Commissione sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri. Le discussioni su questo punto proseguiranno nel primo semestre 1999.
3. La Commissione conferma che il comportamento dei prodotti nel test room corner, in particolare il tempo di flashover (innescò di scariche elettriche), è stato capitale per stabilire i limiti delle classi nel nuovo sistema di classificazione e che la correlazione tra il comportamento dei prodotti nel test SBI e nel test room corner è molto buona. Il comportamento dei prodotti nel test room corner ha presentato le

seguenti caratteristiche; nessun flashover (corrispondente alle nuove classi proposte A1, A2 e B), nessun flashover a 100 kW (corrispondente alla nuova classe C) e nessun flashover nei primi 2 minuti a 100 kW (corrispondente alla nuova classe D). I prodotti della classe E presentano un flashover a 100 kW, prima di 2 minuti.

4. Il testo che descrive le varie classi del nuovo sistema è stato ritirato proprio perché la Commissione e gli Stati membri hanno ritenuto che era redatto in modo da avere un'influenza fuorviante sul mercato.
5. La Commissione considera la produzione di fumi un elemento importante per valutare la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione e la ha pertanto inclusa nel nuovo sistema di classificazione europea proposto. Tuttavia, nel quadro della direttiva 89/106/CEE, la responsabilità di assicurare un'esecuzione ed una progettazione sul proprio territorio di edifici ed opere d'ingegneria civile tali da non arrecare danno a persone, animali domestici e proprietà, spetta agli Stati membri. Dato che in Europa la filosofia alla base delle regolamentazioni in materia di costruzione varia a seconda del paese, anche il modo in cui i singoli Stati membri affrontano il rischio della produzione di fumi in un incendio è diverso. Il sistema di classificazione proposto dove la classe «fumi» figura in modo distinto, tiene conto di tali differenze rispettando le consuetudini dei singoli Stati membri, senza per altro sminuire l'importanza della produzione di fumi nell'ambito della sicurezza antiincendio. In questa maniera la Commissione non pregiudica i sistemi di regolamentazione dei singoli Stati membri, ma propone un sistema flessibile e trasparente per disciplinare in maniera efficace tutti gli aspetti della sicurezza antiincendio.

(¹) GU L 40 dell'11.2.1989.

(1999/C 182/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3389/98

di **Konstantinos Hatzidakis (PPE)** alla Commissione

(17 novembre 1998)

Oggetto: Andamento dei lavori di realizzazione della Via Egnatia

La Via Egnatia è una delle 14 grandi opere di interesse comunitario cofinanziate a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Per il periodo 1994-1999 la Comunità ha stanziato, nel contesto del secondo Quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia, 825 mecu ed è previsto anche che tale paese contribuisca con un importo di 550 mecu. Secondo recenti informazioni provenienti da diverse fonti, i lavori di realizzazione dell'opera in questione procederebbero molto lentamente.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. A quanto ammonta attualmente il tasso complessivo di esecuzione degli stanziamenti destinati a tale progetto? Qualora tale tasso non fosse soddisfacente, a che cosa sono dovuti i ritardi?
2. Che percentuale del previsto contributo finanziario statale è stata finora versata dalla Grecia, e in che modo si intende garantire che tale paese versi la sua quota per intero?
3. Come intende reagire nel caso in cui la Grecia non riuscisse ad assorbire del tutto, entro i termini previsti, gli stanziamenti impegnati nell'ambito del secondo QCS per la realizzazione dell'opera in questione? Le risorse non utilizzate potrebbero essere riportate al prossimo QCS per la Grecia o andrebbero perse, o si prevede una qualche altra soluzione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(8 gennaio 1999)

La costruzione dell'autostrada Egnatia è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno (QCS) e dal Fondo di coesione. La lunghezza totale dell'autostrada è di 680 chilometri, di cui 120,5 sono stati costruiti prima del 1994, 497 saranno realizzati nel periodo 1994-1999 e 62,5 saranno completati successivamente (fino ad ora non sono stati stanziati fondi per la realizzazione di questo tratto finale).

In base alla programmazione attuale, dei 497 chilometri che dovranno essere costruiti nel periodo 1994-1999, 364 sono cofinanziati dal programma operativo «Assi stradali» del QCS e 133 dal Fondo di coesione.

Per quanto riguarda le gare d'appalto relative ai suddetti 497 chilometri, la situazione è la seguente: 403 chilometri sono in fase di costruzione per un totale di 41 contratti; ulteriori appalti per la costruzione di 30,5 e 27,5 chilometri saranno assegnati rispettivamente alla fine del 1998 e alla fine del 1999. L'ultimo tratto di 36 chilometri (tratto Panagia-Grevena) formerà oggetto di una gara d'appalto nel 2000, tenuto conto della sentenza con cui la Corte suprema greca ha disposto l'esecuzione di un nuovo studio per il tratto in questione allo scopo di migliorare la protezione dell'orso bruno.

La spesa pubblica totale nel quadro del programma operativo «Assi stradali» ammonta a 825,6 Mecu, di cui 495,4 Mecu, provenienti dal FESR, sono stati integralmente impegnati. Nell'ambito del Fondo di coesione, la spesa pubblica ammonta a 360 Mecu, di cui sono stati integralmente impegnati 223 Mecu stanziati dal Fondo. Un prestito di 215 Mecu della Banca europea per gli investimenti (BEI) consentirà di finanziare parte del contributo nazionale. Quest'ultimo è coperto dal programma nazionale di investimenti pubblici e in parte cofinanziato dal suddetto prestito della BEI. Dall'inizio del 1994 all'ottobre 1998 le autorità greche hanno effettuato pagamenti per un importo di 222,2 Mecu a favore del progetto Egnatia nell'ambito del programma operativo Assi stradali e per un totale di 207,6 Mecu a favore dei progetti cofinanziati dal Fondo di coesione.

Secondo le previsioni formulate dalla SA Egnatia, responsabile della realizzazione del progetto, i fondi stanziati dal FESR e dal Fondo di coesione e i prestiti della BEI saranno utilizzati entro la fine del 2001, vale a dire alla scadenza prevista dalla normativa in materia.

(1999/C 182/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3392/98

di Carlos Carnero González (GUE/NGL) alla Commissione

(17 novembre 1998)

Oggetto: Misure di appoggio alla flotta di pesca del merluzzo nero a Cadice (Spagna)

Nel corso di un recente viaggio nella provincia di Cadice — i cui problemi socioeconomici si riflettono chiaramente nel fatto che essa è la zona dell'UE con la più alta quota di disoccupazione — l'interrogante ha avuto occasione di venire a conoscenza, grazie alle informazioni fornitegli dall'Associazione professionale delle compagnie armatrici (ASEMAR), della situazione in cui versa il settore della pesca, una delle cui attività è la cattura del merluzzo nero nelle zone di pesca della Mauritania e del Senegal.

Tenendo conto della necessità di proteggere e promuovere l'attività di pesca a Cadice per dare impulso all'economia e all'occupazione, nonché delle caratteristiche specifiche della cattura del merluzzo nero, che non ispira diffidenza nei paesi rivieraschi e non comporta il rischio di un eccessivo sfruttamento, ma che penalizza in base agli accordi internazionali la flotta che vi si dedica, ha uno scarso mercato ed elevati costi di sfruttamento,

non ritiene la Commissione che si debbano varare misure come quelle proposte dall'ASEMAR, vale a dire, fra l'altro, l'invio di tecnici delle varie amministrazioni (a cominciare da quella comunitaria) che potrebbero studiare sul campo e nei dettagli le summenzionate modalità di pesca, in modo da essere poi preparati a difenderla con successo nei prossimi negoziati per i nuovi accordi di pesca o per la modifica degli accordi esistenti, nonché promuovere l'istituzione di una sovvenzione ai lavoratori portuali per chilo di pesce scaricato, affinché il costo dello scarico da parte dell'armatore non superi in alcun caso un ragionevole 4 o 5 % dell'importo del valore della pesca al momento della prima vendita?

In caso affermativo, quali misure intende adottare?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(18 dicembre 1998)

Nel quadro degli accordi internazionali di pesca con i paesi terzi, inclusi quelli relativi alla categoria del «merluzzo nero», la Commissione definisce la propria posizione di negoziato in base alle indicazioni ricevute dalle amministrazioni nazionali. Queste indicazioni, a loro volta, sono stabilite dopo aver consultato i settori professionali nazionali interessati.

Nel rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale, la Commissione ritiene che il compito di valutare le risorse di pesca nelle acque dei paesi costieri, come pure di determinare i quantitativi che possono esservi pescati dalle flotte dei paesi terzi, rientri nella sovranità di detti paesi costieri. Per valutare le proprie richieste, la Commissione tiene conto dei pareri scientifici più attendibili.

Le condizioni di accesso alle risorse delle acque di paesi terzi sono pertanto stabilite in base ai due parametri suindicati. Tale impostazione è secondo la Commissione la più adeguata per conciliare la difesa degli interessi della flotta comunitaria con la necessità di adeguare le possibilità di pesca ad un livello che consenta uno sfruttamento durevole degli stock.

Peraltro, la Commissione rammenta che gli aiuti citati dall'onorevole parlamentare non possono essere cofinanziati dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e che gli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale, in particolare nell'ambito dell'OMC, non le consentono di prevedere sovvenzioni di tale tipo.

(1999/C 182/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3398/98**di Guido Podestà (PPE) alla Commissione**

(17 novembre 1998)

Oggetto: Adozione dei minori

Pur essendo perfettamente consapevole del fatto che la legislazione in materia di adozione ed affidamento dei minori non è competenza diretta della Commissione, mi sembra comunque lecito domandarsi come sia possibile che l'Unione non riesca ad intervenire in modo incisivo sui soprusi cui vengono sottoposti i minori, anche all'interno dell'Unione stessa, in occasione di adozioni o affidamenti, soprattutto a livello internazionale e quando il paese di appartenenza del bambino versa in condizioni precarie. E' doveroso fare riferimento a quanto accaduto negli ultimi 15 anni in Romania, dove l'elevato numero di bambini adottati da cittadini degli altri Stati membri ha messo in serio pericolo la vita del ciclo generazionale del paese e sono rimasti non adottati solo i bambini fisicamente e/o mentalmente handicappati.

Visto che molte leggi dei paesi membri in questo campo si basano sulla convenzione del Consiglio d'Europa, del 1993, in materia di protezione dei bambini, in cui si invitano gli Stati membri ad una stretta collaborazione per quanto riguarda l'adozione internazionale, e ricordando la proposta di risoluzione del Parlamento europeo che, nel 1996, invitava il Consiglio e la Commissione europea ad approfondire, d'intesa con gli Stati associati e nel rispetto delle vigenti norme internazionali, le loro attività sul piano giuridico e sociale connesse con la problematica dell'adozione, non ritiene la Commissione:

1. che per l'adozione internazionale, trattandosi di una forma peculiare di libera circolazione di individui, sia della massima urgenza procedere a una reale armonizzazione delle leggi dei paesi membri;
2. che questo problema vada affrontato anche dal punto di vista giuridico, affinché si possa impedire che l'adozione, in assenza di un rigoroso ma al contempo trasparente e semplice, sistema di regole di garanzia, possa degenerare in termini di sopraffazione o di burocrazia assumendo l'aspetto del commercio di persone indifese quali i bambini;
3. che si debba impedire, peraltro, che tale nuovo sistema di leggi armonizzate divenga un ulteriore impedimento burocratico per le adozioni, ma al contrario garantisca ai minori la tutela, da una parte, e la possibilità di una nuova famiglia serena, dall'altra?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione*(7 gennaio 1999)*

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda la tutela dei bambini di paesi terzi in occasione di adozioni o affidamenti a livello internazionale.

La Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni internazionali, fornisce il quadro per una collaborazione a livello internazionale, disciplinando i contatti tra le autorità dei paesi d'origine e quelle dei paesi ospitanti, e regola le questioni relative al riconoscimento e all'adozione delle decisioni. La Convenzione dà ampio rilievo ai diritti e agli interessi dell'infanzia. La Commissione ritiene che la firma e la ratifica della Convenzione da parte di tutti gli Stati membri contribuirà a un decisivo miglioramento del quadro legale, in occasione di adozioni internazionali. A tutt'oggi, otto Stati membri hanno firmato la Convenzione, ma solo tre (Danimarca, Spagna e Finlandia) l'hanno ratificata. Va peraltro notato che anche molti dei paesi d'origine hanno già firmato e ratificato la Convenzione.

Oltre a ciò, la Convenzione ⁽¹⁾ relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale contribuirà, una volta ratificata, ad una rapida soluzione delle procedure di adozione nella Comunità.

La Commissione non ha alcuna intenzione di provvedere, in un futuro prossimo, ad un'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia, dal momento che già esistono degli strumenti internazionali.

⁽¹⁾ GU C 261 del 27.8.1997.

(1999/C 182/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3404/98**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(9 novembre 1998)*

Oggetto: Direttiva sull'immissione in rete di energia elettrica

1. Attualmente esistono nell'Unione europea due modelli per il pagamento del corrispettivo per l'immissione in rete di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili:

può la Commissione dire di quanto sia aumentata negli ultimi tre anni (1994-1997), grazie ad un corrispettivo che copra i costi, la quota di energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania, e grazie al modello delle quote, nel Regno Unito?

2. Di quale entità sono stati gli investimenti nel RU e nella RFG nello stesso periodo?

3. È vero che la scarsa quota di energia eolica nel RU, a dispetto delle favorevoli condizioni geografiche, è riconducibile al fatto che il modello delle quote si presti alla frode, giacché, una volta ottenuta l'aggiudicazione non occorre effettuare alcun investimento?

Risposta data dal signor Papoutsis a nome della Commissione*(11 dicembre 1998)*

1. Secondo le statistiche stabilite dalla Commissione sulle fonti rinnovabili di energia nella Comunità, la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, compresa l'energia idraulica su vasta scala, nella produzione nazionale totale della Germania e del Regno Unito è la seguente:

	1994	1995	1996
Germania	4,57 %	4,93 %	4,39 %
Regno Unito	2,16 %	2,07 %	1,64 %

I dati ufficiali per il 1997 non sono ancora disponibili

2. La Commissione non dispone di dati statistici sull'investimento totale della Germania e del Regno Unito nel settore delle energie rinnovabili tra il 1994 ed il 1997. Tuttavia la potenza totale installata (in megawatt) in energie rinnovabili, secondo le statistiche ufficiali di cui dispone la Commissione, si è evoluta nel seguente modo:

	1994	1995	1996
Germania	4593	5096	5548
Regno Unito	1862	1926	2084

Secondo le informazioni fornite da fonti industriali, la potenza installata per la produzione di elettricità a partire dall'energia eolica (in megawatt) si è sviluppata come segue:

	1994	1995	1996	1997
totale UE	1693	2529	3496	4705
Germania		1137		2082
Regno Unito		200		320

3. La Commissione non è a conoscenza di frodi commesse nel quadro delle procedure di aggiudicazione previste dal sistema britannico dell'«obbligo relativo a combustibili non fossili». Da fonti britanniche risulta tuttavia che una serie di progetti relativi a fonti rinnovabili di energia che avevano ottenuto l'aggiudicazione non sono stati poi portati a termine.

(1999/C 182/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3407/98

di Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) alla Commissione

(9 novembre 1998)

Oggetto: Gravi problemi di funzionamento del mercato dei prodotti alimentari nell'Unione europea

In Finlandia, il livello dei prezzi al produttore è stato generalmente fra i meno elevati dell'Unione europea e, combinato con costi di produzione molto alti, è all'origine di particolari difficoltà per gli agricoltori. Il nostro problema è imputabile al cattivo funzionamento di un mercato periferico, cionondimeno è possibile riscontrare difficoltà analoghe in tutta l'Unione europea.

Nel corso degli ultimi anni, nell'Unione europea i prezzi al produttore hanno subito notevoli variazioni. A seguito della sovrapproduzione di carni suine, i prezzi al produttore hanno raggiunto livelli minimi. Perché tali sensibili variazioni dei prezzi al produttore non si sono riverberate sulla catena di distribuzione dei generi alimentari e tradotte in un ribasso dei prezzi al consumo delle carni suine? Tale diminuzione comporterebbe un aumento diretto del consumo e diminuirebbe la sovrapproduzione. Dal momento che ciò non si verifica, gravi sono gli inconvenienti per il normale funzionamento del mercato.

Negli Stati membri sono numerosi gli esempi di variazioni dei prezzi al produttore che non si ripercuotono sulla catena di distribuzione dei prodotti alimentari e non interessano così i consumatori. Contrariamente al normale funzionamento del mercato, nemmeno un livello dei prezzi al consumatore più elevato si è riflesso su quelli al produttore. Il medesimo problema è presente altresì nella fissazione dei prezzi di produzione, ad esempio in Finlandia.

La Commissione dovrebbe procedere quanto prima ad un esame del funzionamento delle catene di distribuzione nell'Unione europea e ad eliminare i fattori di disturbo e di distorsione. La posizione delle grandi catene di distribuzione è troppo dominante o sono i produttori a necessitare di maggiore potere in sede di trattative? Su tale questione si è soffermato, fra l'altro, il governo francese che nella sua proposta di legge-quadro per le campagne ha chiesto un'equa ripartizione del valore aggiunto nella catena di distribuzione alimentare, con un conseguente aumento del potere contrattuale dei produttori.

E' la Commissione al corrente dei problemi relativi alla fissazione dei prezzi nel sistema di distribuzione e di commercializzazione dei prodotti alimentari dell'Unione europea e intende elaborare uno studio esaustivo al riguardo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(9 dicembre 1998)

La Commissione è molto preoccupata per il fatto che la recente diminuzione dei prezzi al produttore ha scarso riscontro nei prezzi al consumo.

È evidente che il prezzo al consumo dei prodotti alimentari è costituito non soltanto dal prezzo della materia prima, ma anche dei costi di lavorazione, di trasporto e di manodopera. Di conseguenza, se non si hanno riduzioni negli altri costi, non ci si può aspettare che il prezzo al consumo diminuisca quanto il prezzo alla produzione. La Commissione ha studiato altresì l'evoluzione dei prezzi alla produzione e di quelli al consumo per i più importanti prodotti di base agricoli negli ultimi 25 anni. A quanto pare, non più della metà delle modifiche dei prezzi alla produzione si ripercuote sui prezzi al consumo. Il fatto che tale fenomeno si verifichi quando i prezzi alla produzione diminuiscono od aumentano mostra che i dettaglianti vogliono mantenere i prezzi dei prodotti alimentari ad un livello relativamente stabile, nonostante le maggiori fluttuazioni nei prezzi alla produzione e in quelli all'ingrosso.

La Commissione e, se del caso, le autorità nazionali responsabili della concorrenza possono intervenire sui prezzi soltanto quando il loro livello è dovuto ad un abuso di posizione dominante o all'imposizione di una pratica restrittiva.

(1999/C 182/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3410/98

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(17 novembre 1998)

Oggetto: Discriminazione tra cittadini nella provincia di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano sta in questo periodo discutendo la legge provinciale 131/97 concernente l'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata nella provincia. In tale Legge, all'art. 4 si legge: «Gli emigrati all'estero già residenti per almeno 5 anni in provincia prima dell'emigrazione ed i loro coniugi non separati i quali intendono ristabilire la loro residenza in provincia sono parificati agli effetti della presente legge alle persone residenti in provincia». Tale articolo, agevolando chi è andato all'estero, discrimina quei cittadini residenti che, per motivi analoghi, sono costretti a lasciare il territorio provinciale per stabilirsi in altra provincia italiana. Ai primi, infatti, una volta rientrati in provincia vengono riconosciuti i diritti maturati parificandoli ai residenti, mentre ai secondi tali diritti vengono negati.

Se il provvedimento all'apparenza colpisce l'intera popolazione altoatesina appartenente ad ogni gruppo linguistico (italiano, tedesco e ladino), è evidente che sarà in particolar modo la comunità di lingua italiana a subirne gli effetti; infatti sono i cittadini di questo gruppo linguistico che — o per frequentare corsi universitari (stabilendosi nelle sedi delle città italiane interessate) o per mobilità professionale (dipendenti dello Stato, magari dell'esercito e in altri casi) — sono tenuti a trasferirsi in un'altra città italiana dove, per il fatto di risiedere anche un solo giorno, perdono i diritti per partecipare all'assegnazione di una casa «popolare» per i successivi 5 anni.

Ciò premesso si interroga la Commissione per sapere se non ravvisa in tale articolo della L.P. 131/97 motivo di discriminazione tra cittadini europei che non godrebbero delle medesime opportunità.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(22 gennaio 1999)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-3040/98 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 40.

(1999/C 182/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3414/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(17 novembre 1998)

Oggetto: Trapianti di cuore

La Commissione è in possesso di dati relativi alla diffusione dei trapianti di cuore in ciascuno Stato membro?

Non ritiene necessario, vista l'importanza e il costante aumento di questa pratica, eseguire una indagine conoscitiva e quindi predisporre regole e iniziative uguali per tutti?

(1999/C 182/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3415/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(24 novembre 1998)

Oggetto: Trapianti di fegato

La Commissione è in possesso di dati relativi alla diffusione dei trapianti di fegato in ciascuno Stato membro?

Non ritiene necessario, vista l'importanza e il costante aumento di questa pratica, eseguire una indagine conoscitiva e quindi predisporre regole e iniziative uguali per tutti?

(1999/C 182/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3416/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(24 novembre 1998)

Oggetto: Trapianti di rene

Il problema del trapianto di rene è diventato angosciante in tutta la Comunità per il grande numero di aspiranti, affetti da grave insufficienza renale cronica in trattamento dialitico, e il numero di coloro che riescono ad usufruirne.

Per evitare speculazioni e furbizie nel reperimento dei reni disponibili, non ritiene necessario la Commissione coordinare queste attività con una armonizzazione delle regole in tutti i paesi della Comunità?

**Risposta comune
data dal sig. Flynn in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3414/98, E-3415/98 e E-3416/98**

(19 gennaio 1999)

La Commissione è in possesso di informazioni relative al trapianto di organi, vale a dire fegato, cuore e reni, per i 15 Stati membri, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Norvegia e la Svizzera, dati raccolti su base regolare dall'Associazione dei coordinatori internazionali dei trapianti (ITCS). La Commissione è in grado di fornire i dati relativi al numero totale di trapianti e al numero di trapianti per milione di persone nel periodo 1992-1997, per la maggior parte degli Stati membri, e per il periodo 1995-1997, per altri paesi.

L'articolo 129 del Trattato CEE relativo alla sanità pubblica esclude esplicitamente un'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri. Pertanto la legislazione che disciplina il trapianto degli organi rileva della responsabilità di ciascuno Stato membro.

Il Trattato di Amsterdam, nell'articolo 152, contiene nuove disposizioni specifiche relative agli organi. In tal modo la comunità potrà adottare misure per fissare elevati standard di qualità e di sicurezza degli organi e delle sostanze di natura umana, sangue e suoi derivati. Questi provvedimenti non impediranno ad uno Stato membro di mantenere o introdurre misure di tutela più severe. Le disposizioni nazionali relative alla donazione o all'uso medico di organi e sangue non saranno interessate.

(1999/C 182/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3422/98

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(24 novembre 1998)

Oggetto: Eliminazione degli ostacoli agli scambi

In merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un meccanismo d'intervento della Commissione per l'eliminazione di taluni ostacoli agli scambi (doc.COM(97) 619 def. — 97/0330 CNS) ⁽¹⁾ si chiede alla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, di trovare un'intesa per applicare rapidamente la procedura di cui all'art. 169 del Trattato, soprattutto nei casi in cui gli ostacoli agli scambi rendono necessaria una soluzione rapida, piuttosto che optare per l'art. 235 del Trattato come base giuridica.

⁽¹⁾ GU C 10 del 15.1.1998, pag. 14.

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(29 gennaio 1999)

Il regolamento (CE) 2679/98 del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativo al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ⁽¹⁾ instaura un meccanismo di allarme e di sorveglianza nonché l'intervento dello Stato membro interessato e della Commissione entro termini estremamente ravvicinati affinché vengano tolti gli ostacoli in parola. L'opzione della base giuridica è collegata al fatto il trattato CE non prevede, per l'adozione di un simile regolamento, di poteri d'intervento diversi da quelli contemplati dall'articolo 235.

Nel presentare la proposta di regolamento di cui sopra, la Commissione ha risposto all'interrogazione rivolta dal Consiglio europeo di Amsterdam. L'istituzione di un meccanismo di allarme e di sorveglianza per reagire contro taluni tipi di ostacoli non contraddice assolutamente la ferma intenzione della Commissione di fissare delle scadenze rigorose per le procedure da avviare, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CE per i casi che l'attuazione del regolamento non consenta di risolvere.

⁽¹⁾ GU L 337 del 12.12.1998.

(1999/C 182/106)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3425/98
di Dietrich Elchlepp (PSE) alla Commissione***(24 novembre 1998)*

Oggetto: Ripartizione dei finanziamenti UE a favore del Baden-Württemberg

1. Quali finanziamenti sono stati concessi al Baden-Württemberg a titolo dei programmi UE nel periodo 1995-1997?
2. Qual è il loro importo, a quali progetti sono stati destinati e a quali località?

**Risposta complementare
data dal sig. Santer in nome della Commissione***(25 febbraio 1999)*

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(1999/C 182/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3427/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(24 novembre 1998)*

Oggetto: Imposizione da parte della Turchia di dazi sulle importazioni di cotone

Il governo turco ha recentemente imposto un dazio di 35 cent USA per ogni chilo di cotone sgranato importato in Turchia, e ciò nonostante che l'accordo di Unione doganale preveda l'obbligo, per le parti contraenti, di non imporre dazi doganali o altri oneri ai loro scambi commerciali reciproci.

Considerato che l'imposizione di questo dazio contrasta con gli impegni contratti dalla Turchia nei confronti dell'Unione europea, si chiede alla Commissione:

1. È l'imposizione del dazio in questione compatibile con lo spirito e la lettera dell'Unione doganale?
2. In ogni caso, per imporre questo dazio non sarebbe stato necessario raggiungere un'intesa preliminare con l'UE? C'è stata tale intesa?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione*(16 dicembre 1998)*

Come rileva l'onorevole parlamentare, le autorità turche hanno adottato il decreto n. 23462 del 13 settembre 1998 che impone un dazio di 35 cent USA per ogni kilo di cotone greggio importato e una soprattassa di 35 cent per ogni kilo di cotone esportato. Con il decreto n. 23489 del 10 ottobre 1998, l'imposta sulle esportazioni è stata abolita e i dazi all'importazione sono passati da 35 cent/kilo a 5,2%. Tali decreti sono stati adottati senza consultare la Commissione, contrariamente alle disposizioni della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all'Unione doganale per quanto riguarda l'applicazione di misure commerciali di questo tipo ai prodotti industriali.

La Commissione ritiene che la misura ancora in vigore non sia conforme agli obblighi dell'unione doganale di cui all'articolo 4 della decisione n. 1/95, che prevede che le due parti si astengano dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione oppure oneri di effetto equivalente.

La Commissione sta sollevando la questione presso le autorità turche attraverso i canali opportuni.

(1999/C 182/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3429/98**di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

(24 novembre 1998)

Oggetto: Sovvenzione all'industria vinicola

Mi riferisco alla risposta data dal Commissario Fischler E-2198/98 ⁽¹⁾ sull'argomento in oggetto.

In questa risposta egli comunica che una proposta di regolamento del Consiglio (CEE) sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede un aumento della spesa rispetto alla media delle ultime campagne. Si può sapere se ciò verrebbe ad aggiungersi agli aiuti previsti nel quadro delle proposte Agenda 2000?

⁽¹⁾ V. pag. n. 3.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 dicembre 1998)

Le previsioni iniziali delle spese per il settore viticolo nell'ambito dell'Agenda 2000 ⁽¹⁾, presentate il 15 luglio 1997, non tenevano conto della proposta di riforma del settore. Tali previsioni si basavano sulla stima delle spese relative alla campagna viticola successiva e sulle disposizioni in vigore.

La proposta di riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) vitivinicola, presentata dalla Commissione il 16 luglio 1998 ⁽²⁾ (un anno dopo d'Agenda 2000), contempla azioni di riconversione del settore viticolo onde adeguarlo al mercato, evitando a termine le eccedenze. La spesa connessa a tale riconversione farà aumentare leggermente le spese nei primi anni successivi alla riforma, ma a medio termine è destinata a un risanamento del mercato.

Il quadro finanziario dell'Agenda 2000 verrà aggiornato man mano che si disporrà di dati più precisi. Ciò vale anche per l'OCM vitivinicola, che sarà inserita nelle nuove prospettive finanziarie dell'Agenda 2000.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

⁽²⁾ GU C 271 del 31.8.1998.

(1999/C 182/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3430/98**di Jaime Valdivielso de Cué (PPE) alla Commissione**

(24 novembre 1998)

Oggetto: Pesca

Lo scorso 17 luglio 1998 si è svolto il primo turno di consultazioni ad alto livello sulla pesca fra l'UE (rappresentata da Antonio Cavaco, Direttore generale per la pesca della Commissione) e il Giappone. Uno degli aspetti specifici esaminati è stato il conflitto sui dispositivi di aggregazione alla cattura del tonno nel Golfo di Biscaglia da parte del Giappone. Da questa zona di pesca, storicamente utilizzata dai pescatori baschi con imbarcazioni e strumenti di pesca tradizionali, dipende peraltro attualmente la sussistenza di un numero elevato di famiglie basche.

Può la Commissione fornire informazioni sui risultati di tale vertice in generale, e in particolare sulle ripercussioni che esso avrà sui pescatori baschi, la cui sussistenza dipende proprio da tale zona di pesca?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(21 dicembre 1998)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, secondo le informazioni in suo possesso, la flotta giapponese non pratica nel golfo di Biscaglia alcuna attività di pesca al tonno utilizzando dispositivi di aggregazione (fishing aggregating devices).

Questo punto non è stato pertanto oggetto di dibattito in occasione dell'incontro ad alto livello del 14-15 luglio 1998 tra i rappresentanti della Comunità e del Giappone. I risultati della riunione sono stati illustrati in un comunicato stampa, che la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

(1999/C 182/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3439/98

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(24 novembre 1998)

Oggetto: Norme igieniche al cimitero di Prima Porta

Nel cimitero di Prima Porta sono state rilevate palesi violazioni delle norme sanitarie e del rispetto del luogo. Sono state infatti verificate fuoriuscite di liquame cadaverico, asciugato da giornali e segatura, e l'assenza di un disinfettore per la camera mortuaria, in cui circa 200 bare attendono di essere inumate da mesi.

Ciò premesso, si interroga la Commissione per sapere:

1. se, oltre alla violazione delle norme igienico-sanitarie italiane, si ravvisa anche la violazione di direttive o regolamenti europei e quali;
2. se esistono studi o documenti su tale argomento da parte della Commissione.

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(28 gennaio 1999)

1. Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori interessati, si applicano le misure previste nella legislazione comunitaria sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, vale a dire le direttive del Consiglio 80/1107/CEE ⁽¹⁾, 89/391/CEE ⁽²⁾, 89/654/CEE ⁽³⁾, 89/655/CEE ⁽³⁾, 89/656/CEE ⁽³⁾, 90/394/CEE ⁽⁴⁾, 90/679/CEE ⁽⁵⁾, 98/24/CE ⁽⁶⁾. In esse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 118A del Trattato CE, si definiscono i requisiti minimi da applicare sul luogo di lavoro per garantire che vengano adottate le misure necessarie per prevenire o limitare l'esposizione dei lavoratori.

2. Non vi sono studi o documenti della Commissione in materia.

⁽¹⁾ GU L 327 del 3.12.1980.

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

⁽³⁾ GU L 393 del 30.12.1989.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 26.7.1990.

⁽⁵⁾ GU L 374 del 31.12.1990.

⁽⁶⁾ GU L 131 del 5.5.1998.

(1999/C 182/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3452/98

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(24 novembre 1998)

Oggetto: Uccisione di cuccioli di foca nel Mar Bianco

Facendo seguito all'interrogazione E-2693/97 ⁽¹⁾, concernente l'uccisione di cuccioli di foca nel Mar Bianco in Russia, può la Commissione far sapere se ha ricevuto dalle autorità russe una risposta in merito ai risultati degli studi scientifici in materia, che dovevano essere eseguiti nel 1995?

In caso negativo, la Commissione intende rivolgersi ancora una volta alle autorità russe per chiedere i risultati di tale programma di ricerca?

Sa la Commissione se le autorità russe hanno proposto una quota annuale di cuccioli di foca da eliminare nel 1998 e nel 1999?

La Commissione intende intraprendere altre azioni per porre fine a questa crudele pratica?

La Commissione intende vincolare i futuri aiuti alle autorità russe all'impegno di rispettare i diritti degli animali e di porre termine al massacro delle foche?

(¹) GU C 82 del 17.3.1998, pag. 129.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(10 dicembre 1998)

Dopo la risposta all'interrogazione scritta E-2693/97 dell'onorevole parlamentare, la Commissione non ha ricevuto i risultati degli studi sulla caccia alla foca nel Mar Bianco e prosegue i contatti con le autorità russe per ottenere l'accesso a tali risultati, se esistono. Sta inoltre cercando d'informarsi circa le quote di cattura fissate e ogni informazione ottenuta al riguardo sarà comunicata all'onorevole parlamentare.

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-2693/97, considerando la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (¹), la Commissione non intende prendere ulteriori misure a tal riguardo.

(¹) GU L 91 del 9.4.1983.

(1999/C 182/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3453/98

di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(9 novembre 1998)

Oggetto: Utilizzo di pesticidi

In alcuni Stati membri risulta impossibile ottenere informazioni riguardo all'utilizzo di pesticidi per le produzioni ortofrutticole. In Danimarca e nei Paesi Bassi le informazioni sull'utilizzo di pesticidi sono accessibili, mentre in paesi come la Spagna e l'Italia non è possibile ottenere questo tipo di informazioni.

Il problema è costituito dal fatto che nei prodotti ortofrutticoli importati in Danimarca da altri Stati membri sono stati rinvenuti residui di pesticidi.

Può la Commissione indicare se prevedere di adottare iniziative per limitare e controllare l'utilizzo di pesticidi? Una direttiva in tal senso potrebbe, sul modello della direttiva sui nitrati, prevedere l'obbligo di limitare e controllare l'utilizzazione delle sostanze sopracitate negli Stati membri, ovvero disporre che gli Stati membri elaborino piani d'azione e predispongano controlli sull'attuazione di questi ultimi?

Risulta assolutamente inaccettabile che gli Stati membri presentino divergenze così pronunciate quanto all'utilizzo di pesticidi nelle produzioni ortofrutticole.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 novembre 1998)

Il controllo e la riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi impiegati in agricoltura rientrano essenzialmente nel quadro di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (¹). La direttiva prevede una lista positiva di sostanze attive autorizzate che, dopo attenta valutazione, sono state giudicate innocue per la sanità umana ed animale e per l'ambiente. Uno dei risultati del programma consisterà nell'eliminazione di tutti i prodotti che non rispondono alle rigorose esigenze di sicurezza prevista dalla direttiva. L'autorizzazione di singoli fitofarmaci per determinate colture e sotto condizioni di impiego specifiche e controllate rientrano fra le responsabilità degli Stati membri (principio di sussidiarietà).

I limiti massimi (LMR) per i residui dei singoli pesticidi nelle e sulle varie derrate sono fissati dalle direttive 76/895/CEE (ortofrutticoli) ⁽²⁾, 86/362/CEE (cereali) ⁽³⁾, 86/363/CEE (prodotti alimentari di origine animale) ⁽³⁾ e 90/642/CEE (prodotti di origine vegetale, ortofrutticoli compresi) ⁽⁴⁾. A partire dal 1996, sono stati svolti sul piano comunitario programmi annui di sorveglianza dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari. I risultati del primo di questi programmi (relativo al 1996) sono stati recentemente collazionati e verranno pubblicati fra breve a cura della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 230 del 18.8.1991.

⁽²⁾ GU L 340 del 9.12.1976.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990.

(1999/C 182/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3474/98

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(25 novembre 1998)

Oggetto: Patrocinio della rappresentanza italiana della Commissione europea ad un'iniziativa di Alleanza Nazionale

Apprendiamo da uno spazio pubblicitario apparso sul quotidiano italiano «Il Giornale» di mercoledì 28 ottobre che la delegazione di Alleanza Nazionale al Parlamento europeo organizzerà per giovedì, 29 ottobre, un incontro a Milano dal titolo «Un'anima per l'Europa», con la partecipazione dell'on. Cristiana Muscardini, dell'on. Gerard Collins e dell'on. Raul Miguel Rosado Fernandes. Tale incontro, secondo l'annuncio pubblicato dal «Il Giornale», godrebbe del patrocinio della rappresentanza a Milano della Commissione europea.

Desidero sapere dalla Commissione se tale affermazione risponde al vero. In caso affermativo desidero inoltre sapere se il patrocinio possa essere assegnato agli incontri organizzati da qualunque forza politica e con quale criterio venga decisa l'assegnazione.

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(3 febbraio 1999)

In risposta alla domanda dell'on. Muscardini del 1° ottobre 1998 la rappresentanza della Commissione a Milano ha concesso il patrocinio ad un convegno il cui scopo era quello di «riscoprire i valori etici, culturali e politici» dell'Unione onde evitare che l'unificazione del continente si limiti ad un fatto puramente commerciale.

A detto convegno dal titolo «Un'anima per l'Europa», tenutosi il 29 ottobre 1998 a Milano, nel salone d'onore della regione Lombardia, erano stati invitati parlamentari provenienti da vari Stati membri, autorità italiane nazionali e regionali e il responsabile nazionale di Alleanza nazionale per le questioni istituzionali.

Il carattere di riunione, di partito o di delegazione è una semplice deduzione del quotidiano citato nell'interrogazione.

(1999/C 182/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3475/98

di Giacomo Leopardi (PPE) alla Commissione

(25 novembre 1998)

Oggetto: Studi, proposte, iniziative o atti normativi, in materia di distribuzione dei medicinali e di servizio farmaceutico

Può la Commissione comunicare se attualmente siano al suo esame eventuali studi, proposte, iniziative o atti normativi, in materia di distribuzione dei medicinali e di servizio farmaceutico?

E, in caso affermativo, può essa informare in modo possibilmente dettagliato quali siano i suddetti studi, proposte, iniziative o atti normativi?

Risposta del sig. Bangemann a nome della Commissione

(5 gennaio 1999)

La Commissione ritiene che l'attuale situazione legislativa sulla distribuzione dei prodotti medicinali e sui servizi farmaceutici sia del tutto soddisfacente.

Nella sua comunicazione sul mercato unico del settore farmaceutico ⁽¹⁾ la Commissione ha tuttavia sottolineato che in vari Stati membri i servizi farmaceutici rappresentano oltre il 25 % del costo finale dei prodotti (escluse le imposte). È solo una questione di tempo (e di capacità di entrare nel mercato) ma prima o poi i nuovi sistemi di distribuzione al consumatore — in particolare le nuove possibilità del commercio elettronico — spingeranno i legislatori a esaminare i possibili risparmi in questa parte dei costi farmaceutici.

Per contribuire alle riflessioni su questo e su altri punti collegati la Commissione ha ordinato uno studio sul commercio elettronico nel settore farmaceutico, discusso per la prima volta in una tavola rotonda sul completamento del mercato unico nel settore farmaceutico svoltasi a Parigi il 7 dicembre 1998.

⁽¹⁾ COM(98) 588 def.

(1999/C 182/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3476/98

di Luisa Todini (PPE) e Claudio Azzolini (PPE) al Consiglio

(24 novembre 1998)

Oggetto: Diritto ad un processo equo

La Corte costituzionale della Repubblica italiana, con una decisione del 2 novembre, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 513 del Codice di procedura penale, votato a stragrande maggioranza dal Parlamento nel luglio 1997.

Considerando che in seguito a tale decisione con effetto retroattivo è resa praticamente impossibile l'attuazione del contraddittorio — principio cardine del diritto alla difesa sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — può il Consiglio intervenire presso il governo italiano affinché venga ristabilito uno dei requisiti basilari per lo svolgimento di un processo equo?

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

Il Consiglio dell'Unione europea non è competente a trattare la questione sollevata dall'Onorevole membro del Parlamento europeo.

(1999/C 182/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3487/98

di Anne McIntosh (PPE) al Consiglio

(24 novembre 1998)

Oggetto: Materiale pubblicitario sull'Unione europea

Può il Consiglio dei Ministri indicare il costo del materiale pubblicitario relativo all'Unione europea attualmente distribuito alle scuole britanniche e precisare chi sostiene i relativi costi?

Conviene il Consiglio dei Ministri sull'opportunità che siffatto materiale distribuito negli Stati membri e riguardante i benefici dell'adesione all'UE e la partecipazione all'euro illustri gli aspetti sia positivi che negativi della questione?

Risposta

(8 febbraio 1999)

Il Consiglio non può pronunciarsi sulla questione della distribuzione di materiale pubblicitario relativo all'Unione europea nelle scuole britanniche o altrove, non essendo minimamente coinvolto in tali attività.

L'Onorevole Parlamentare si riferisce forse al materiale prodotto dalla Commissione europea; in tal caso le sue domande dovrebbero essere rivolte direttamente a tale istituzione.

In tale contesto va segnalato che, il 29 giugno 1998, il Consiglio si è detto favorevole «ad una maggiore cooperazione fra le istituzioni dell'UE in materia di politica dell'informazione». Attualmente, tuttavia, una siffatta cooperazione ha trovato ampia applicazione solo tra il Parlamento europeo e la Commissione.

Il Consiglio ha successivamente adottato, il 7 dicembre 1998, le seguenti conclusioni:

Il Consiglio prende atto della responsabilità degli Stati membri in merito all'informazione sull'Unione europea.

Il Consiglio riconosce il ruolo svolto dalla Commissione nel promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore dell'informazione sull'Unione europea.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di prevedere meccanismi che mettano in grado i responsabili dell'informazione degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE di scambiarsi esperienze, comunicare tra loro e consultarsi in materia di informazione sull'UE, nonché di riferirgli periodicamente sui progressi compiuti.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di avanzare proposte per la cooperazione interistituzionale nel suddetto settore, in particolare con il Parlamento europeo e il Consiglio.

(1999/C 182/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3507/98

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(25 novembre 1998)

Oggetto: Programma statistico della Comunità

In merito alla «proposta di decisione del Consiglio sul programma statistico della Comunità 1998-2002» (COM(97) 735 def. — 98/0012 CNS) e (CES 800/98-98/0012 CNS), si approva la proposta di decisione del Consiglio e si valutano positivamente le scelte operate dalla Commissione nella fissazione delle priorità, considerata l'inadeguatezza della linea di bilancio assegnata ad Eurostat.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione provvedere affinché alle tre priorità enunciate all'articolo 2 della proposta di decisione venga aggiunta la coesione economica e sociale?

Risposta del sig. de Silguy a nome della Commissione

(5 febbraio 1999)

Il parere definitivo del Parlamento, rilasciato nella sessione plenaria del 9 ottobre 1998 e trasmesso alla Commissione ed al Consiglio, non proponeva alcun emendamento sulla falsariga degli orientamenti suggeriti

dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, in sede di disamina circostanziata del parere del Parlamento in seno al gruppo di lavoro del Consiglio si è proposta una modifica per aggiungere la coesione economica e sociale alla lista delle politiche cui sarà prestata una particolare attenzione.

(1999/C 182/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3508/98

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(25 novembre 1998)

Oggetto: Programma statistico della Comunità

In merito alla «proposta di decisione del Consiglio sul programma statistico della Comunità 1998-2002» (COM(97) 735 def. — 98/0012 CNS) e (CES 800/98-98/0012 CNS), potrebbe la Commissione sottolineare l'opportunità di giungere ad una metodologia comune per la raccolta dei dati statistici relativi all'andamento dei prezzi al consumo e alle parità del potere d'acquisto nonché fornire maggiori indicazioni sulle statistiche necessarie in vista dell'adozione di un regime definitivo dell'IVA a livello comunitario?

Risposta del sig. de Silguy a nome della Commissione

(22 gennaio 1999)

L'esigenza di comparabilità per le statistiche comunitarie, che comporta l'armonizzazione di metodologie e nomenclature, è chiaramente indicata nella terza versione della proposta alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare e opera come un filo comune che collega tutti i temi del programma statistico della Comunità. Essa costituisce quindi una componente fondamentale del lavoro sui prezzi al consumo e sulle parità di potere d'acquisto.

La Commissione deve ancora dare forma definitiva alle sue proposte per un sistema permanente d'imposta sul valore aggiunto in ambito comunitario. Alla luce delle possibili soluzioni prospettate, Eurostat ha già avviato discussioni preliminari con gli istituti nazionali di statistica riguardo il possibile impatto sugli indicatori statistici e questo aspetto è contemplato appieno nel titolo V dell'allegato 1 del programma. A seguito del parere espresso dal Parlamento, il testo di questa parte del programma è stato riveduto e chiarito dal gruppo di lavoro del Consiglio.

(1999/C 182/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3511/98

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(25 novembre 1998)

Oggetto: Merci contraffatte o usurpative

In merito alla «proposta di regolamento (CE) 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative» (COM(98) 25 def. — 98/0018 ACC) ⁽¹⁾, si rileva che i contatti diretti tra i titolari del diritto (imprese) e i servizi doganali sono indispensabili per accrescere la motivazione dei doganieri.

La possibilità di limitare a determinati paesi dell'UE la domanda di sequestro alla frontiera è in contraddizione con il concetto di base di marchio comunitario. Visto che esso costituisce un marchio unico con un unico fondamento giuridico per l'intera Comunità, la sola soluzione ragionevole nel lungo periodo è rappresentata da un'unica domanda di sequestro alla frontiera valida in tutti gli Stati membri. Ciò premesso, potrebbe la Commissione europea intervenire adeguatamente in tal senso?

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 63.

(1999/C 182/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3512/98
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(25 novembre 1998)

Oggetto: Merci contraffatte o usurpative

In merito alla «proposta di regolamento (CE) 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative» (COM(98) 25 def. — 98/0018 ACC) ⁽¹⁾, potrebbe la Commissione europea richiamare l'attenzione dei governi nazionali sull'urgente necessità di una procedura più snella, come richiesto nella terza parte dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC)?

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 63.

(1999/C 182/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3513/98
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(25 novembre 1998)

Oggetto: Merci contraffatte o usurpative

In merito alla «proposta di regolamento (CE) 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative» (COM(98) 25 def. — 98/0018 ACC) ⁽¹⁾, si rileva che il sistema si trova di fronte ad una particolare difficoltà dovuta al fatto che a livello comunitario le norme possono avere solo un determinato raggio d'azione, mentre le modalità di applicazione vengono determinate dalle legislazioni nazionali.

Dal punto di vista dell'economia potrebbe la Commissione europea procedere ad una armonizzazione in vista dell'effettiva applicazione delle principali norme in quest'ambito?

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 63.

(1999/C 182/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3523/98
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(25 novembre 1998)

Oggetto: Compensazione/negato imbarco

Con riferimento alla «Proposta di regolamento (CE) 295/91 che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea» (COM(98) 0041 def. — 98/022 SYN) ⁽¹⁾, potrebbe la Commissione proporre un metodo chiaro per calcolare gli aumenti delle compensazioni per negato imbarco, nonché una procedura di consultazione degli Stati membri e delle parti interessate prima dell'adozione di tali aumenti?

⁽¹⁾ GU C 120 del 18.4.1998, pag. 18.

**Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3511/98, E-3512/98, E-3513/98 e E-3523/98**

(4 febbraio 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3527/98**di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio**

(13 novembre 1998)

Oggetto: Destituzione del comitato direttivo della Facoltà di teologia di Chalki, decisa dalle autorità turche

Le autorità turche hanno deciso arbitrariamente di destituire il comitato direttivo della Facoltà di teologia di Chalki gestita dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Nel contempo, la Direzione generale degli enti morali della Turchia intende obbligare il Patriarca e il Sinodo a chiedere a detto comitato l'autorizzazione per qualsiasi pur minima attività che essi intendono svolgere all'interno del monastero. Queste decisioni dimostrano che i principi di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, di giustizia e di libertà religiosa, sanciti dalla costituzione turca, sono validi soltanto sulla carta.

Può far sapere il Consiglio in che modo intende intervenire affinché in Turchia siano garantite le libertà democratiche e la libertà di culto, anche in considerazione dei decisivi colloqui riguardanti la relazione della Commissione sui progressi realizzati nell'ambito delle relazioni tra l'UE e la Turchia?

Risposta

(8 febbraio 1999)

1. Il Consiglio deplora la situazione dei diritti umani, inclusa la libertà di espressione in materia di culto, esistente in Turchia ed è perfettamente consapevole che, in virtù del trattato di pace firmato a Losanna nel luglio 1923, le autorità turche si sono impegnate a concedere protezione integrale a chiese, sinagoghe, cimiteri e altri istituti religiosi appartenenti a minoranze non musulmane.

Il Consiglio è preoccupato per l'evoluzione della vicenda della Facoltà di teologia di Chalki. Il Presidente federale austriaco ha personalmente sollevato la questione durante la visita ufficiale del Presidente turco, Demirel, a Vienna dal 17 al 19 novembre 1998.

2. In linea con la richiesta fatta al Consiglio dal Parlamento europeo nel contesto del parere conforme di quest'ultimo all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, il Consiglio sorveglia la situazione dei diritti umani e l'evoluzione democratica in Turchia. Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha rammentato la posizione del Consiglio espressa in occasione del Consiglio di associazione con la Turchia del 29 aprile 1997, ossia che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'UE dipende anche dall'allineamento delle norme e prassi in materia di diritti dell'uomo della Turchia a quelle in vigore nell'UE nonché dal rispetto delle minoranze e dalla loro protezione.

3. Il rispetto dei diritti umani riveste particolare importanza ai fini dell'adesione all'UE dei paesi candidati. In tale contesto, la relazione della Commissione del 4 novembre 1998 sui progressi compiuti dalla Turchia verso l'adesione all'UE, basata sull'articolo 28 dell'accordo di associazione, riconosce l'impegno pubblico delle autorità turche a combattere le violazioni dei diritti umani, ma rileva altresì che esso ha finora avuto scarsi effetti pratici.

(1999/C 182/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3529/98**di Mirja Rynnänen (ELDR) alla Commissione**

(13 novembre 1998)

Oggetto: Proposta di legge olandese sulla certificazione del legname e dei prodotti a base di legname

La Seconda camera del Parlamento olandese ha approvato una proposta di legge concernente l'etichettatura obbligatoria del legname e dei relativi prodotti in funzione della tecnica di produzione utilizzata. Secondo il testo di tale proposta, il legname e i manufatti a base di legname per i quali sia possibile dimostrare che la produzione è avvenuta conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile verrebbero contrassegnati da un'etichetta verde; in tutti gli altri casi verrebbe invece apposta un'etichetta rossa.

Le disposizioni nazionali applicabili nel mercato interno debbono risultare conformi al quadro giuridico definito dal trattato di Roma, fra i cui obiettivi rientra la libera circolazione delle merci nel mercato interno. La contrassegnazione obbligatoria dei prodotti a base di legname non è conciliabile con il suddetto obiettivo nella misura in cui non è contemplata dalla legislazione comunitaria.

Oltre a creare ostacoli agli scambi commerciali e a costituire una forma di discriminazione, l'etichettatura proposta porrebbe il legname in posizione svantaggiata rispetto ad altri materiali alternativi. Per quanto riguarda il mercato del legname, il carattere obbligatorio della proposta finirebbe inoltre per discriminare i piccoli silvicoltori, dati i forti costi che essa implica.

1. Può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare per impedire l'introduzione, in Olanda, di questa etichettatura ecologica contraria ai principi del mercato interno?
2. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per garantire che i consumatori ricevano informazioni corrette su quanto è all'origine di eventuali etichette ecologiche? (Fra l'altro, nel modello descritto sopra l'etichetta rossa non significa che il legname provenga da boschi gestiti in modo carente)..
3. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per garantire che i prodotti ottenuti dal legname di boschi sfruttati in modo sostenibile che si rinnovano in modo naturale, nonché i prodotti ottenuti dalla cosiddetta fibra nuda, non vengano discriminati nei paesi dell'Unione europea, ad esempio tramite etichette ecologiche e norme in materia di riciclaggio?

Risposta data dal signor Bangemann in nome della Commissione

(21 dicembre 1998)

1. Nel quadro della direttiva 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾, consolidata dalla direttiva 98/34/CE ⁽²⁾, le autorità olandesi hanno notificato il 17 luglio 1998 un disegno di legge (notifica 98/319/NL), recante modifica della legge sulla tutela dell'ambiente, relativo al legname prodotto conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile. Dopo analisi di detto disegno di legge la Commissione ha formulato un parere circostanziato, fondato sugli articoli 30 e seguenti del trattato CE, nonché alcune osservazioni, in conformità agli articoli 9 e 8 della precitata direttiva. A seguito della trasmissione del parere circostanziato, i Paesi Bassi sono tenuti a rinviare l'adozione del progetto di regola tecnica di sei mesi a decorrere dalla data di notifica (tale termine scade quindi il 18 gennaio 1999) nonché a presentare alla Commissione una relazione sul seguito che intendono dare al parere. La Commissione è attualmente in attesa di tale risposta; qualora essa non fosse soddisfacente prenderà le misure necessarie.

2. La Commissione valuta i sistemi di certificazione delle foreste e di etichettatura dei prodotti forestali in funzione del ruolo che essi hanno nella promozione di una gestione sostenibile delle foreste e delle informazioni che forniscono ai consumatori. Tale valutazione, ovviamente, tiene conto del fatto che i sistemi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e rispettare gli obblighi internazionali della Comunità, e segnatamente quelli imposti dall'organizzazione mondiale del commercio.

3. Trattandosi di marchio comunitario di qualità ecologica, i criteri ecologici relativi alla carta per copia (decisione del 16 luglio 1996) si riferiscono ai principi e alle misure formulati dalla conferenza ministeriale di Helsinki per la tutela delle foreste europee; Anche i criteri in materia di tessuto-carta a uso domestico (decisione del 7 gennaio 1998) si riferiscono alla gestione sostenibile delle foreste, e citano la conferenza di Helsinki e, per le foreste extraeuropee, i lavori internazionali in materia (Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSS), organizzazione internazionale per i legni tropicali (OILT), programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e lo sviluppo (OAS). I marchi comunitari di qualità ecologica pertanto non discriminano prodotti provenienti da foreste gestite secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.1983.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998.

(1999/C 182/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3532/98**di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione***(25 novembre 1998)*

Oggetto: Inottemperanza della Grecia alla legislazione comunitaria relativa alla fornitura di servizi di comunicazione via satellite

La Commissione europea ha chiesto a più riprese al governo greco di trasporre nella legislazione nazionale greca la direttiva 90/338/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/46/CEE ⁽²⁾ concernente la soppressione di tutte le misure e disposizioni relative alla concessione di diritti esclusivi o speciali in materia di fornitura di servizi di comunicazione via satellite a qualunque impresa.

Conformemente a tali direttive, gli Stati membri erano tenuti a fornire le garanzie richieste entro e non oltre l'agosto 1995.

Finora la Grecia non ha preso alcuna misura che consenta ad altre imprese e/o operatori al di fuori dell'azienda pubblica greca delle telecomunicazioni (OTE) di fornire tali servizi sul suo territorio.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, può la Commissione far sapere se ha chiesto al governo greco chiarimenti in merito, o intende farlo, e se — ed eventualmente in quale misura — intende ricorrere all'articolo 169, che prevede la possibilità di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee qualora lo Stato greco non adempia i propri obblighi in tempo debito?

⁽¹⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione*(14 gennaio 1999)*

La Commissione è a conoscenza dell'inottemperanza da parte della Grecia all'obbligo di recepire integralmente nella normativa nazionale il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma della direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva 94/46/CE, in relazione alla fornitura di servizi via satellite e ai servizi di rete via satellite, dando concreta esecuzione alle relative misure. In data 15 maggio 1998, la Commissione ha pertanto inviato una lettera di costituzione in mora alle autorità elleniche.

Le autorità elleniche hanno risposto con lettera in data 2 luglio 1998, informando la Commissione dell'emanazione dei decreti ministeriali nn. 61646/98, 61647/98 e 62087/98, in materia di tariffe per l'uso delle frequenze radio, di rilascio di licenze per l'esercizio di servizi via satellite e di concessione delle frequenze.

In una successiva comunicazione, datata 20 ottobre 1998, le autorità elleniche hanno dichiarato che tre domande sono ormai all'esame del comitato nazionale delle telecomunicazioni (EET), l'organo competente in materia una volta completato il necessario assetto normativo. A quanto consta, dev'essere ancora emanato un decreto ministeriale che stabilisca le condizioni e le procedure necessarie per la fornitura dei servizi di comunicazioni mobili via satellite.

Non essendo finora stata rilasciata alcuna licenza per la fornitura di servizi via satellite in Grecia in base alle misure notificate, la Commissione sta valutando se emettere un parere motivato a norma dell'articolo 169 del trattato CE. In tale eventualità, la Commissione solleciterà le autorità elleniche ad adottare le misure necessarie per conformarsi al suddetto parere motivato. Qualora la Grecia omettesse ancora di autorizzare la fornitura di servizi via satellite, la Commissione potrebbe allora adire la Corte di giustizia.

(1999/C 182/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3535/98**di Richard Corbett (PSE) al Consiglio**

(25 novembre 1998)

Oggetto: Valutazione della base giuridica delle proposte da parte del Consiglio

Dall'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, può dire il Consiglio in quante occasioni ha modificato la base giuridica proposta dalla Commissione?

In quante occasioni la proposta di modificare la base giuridica ha origine nel servizio giuridico del Consiglio e in quante occasioni la proposta proveniva da uno o più membri del Consiglio?

Risposta

(8 febbraio 1999)

L'esame della base giuridica di una proposta della Commissione da parte del Consiglio costituisce parte integrante dell'esame complessivo di detta proposta.

Può accadere che il Consiglio ritenga non corretta la base giuridica proposta dalla Commissione e decida di modificarla. In tal caso, essendo la base giuridica un elemento fondamentale di un atto, il Consiglio consulta nuovamente il Parlamento europeo. Allorché delibera sulla base giuridica di un atto proposto, molto spesso il Consiglio consulta il proprio Servizio giuridico.

Il Consiglio non dispone dei dati richiesti dall'Onorevole Parlamentare: l'elaborazione di siffatte statistiche richiederebbe infatti risorse di organico di cui il Consiglio attualmente non dispone.

(1999/C 182/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3544/98**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(18 novembre 1998)

Oggetto: Uniformazione della Grecia alle direttive sulle telecomunicazioni

Con una serie di decreti presidenziali e leggi la Grecia ha provveduto a uniformarsi a un certo numero di direttive in materia di telecomunicazioni. Si tratta in particolare delle direttive: a) 95/51/CE ⁽¹⁾ sull'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazione già liberalizzati (cfr. DP 123 in GU A 103/15.5.98), b) 96/2/CE ⁽²⁾ sulle comunicazioni mobili e personali (cfr. DP 124 in GU A 103/15.5.98), c) 93/97/CEE ⁽³⁾ sulle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (cfr. DP 122 in GU A 103/15.5.98), d) 94/46/CEE ⁽⁴⁾ sulle comunicazioni via satellite (cfr. DP 211 in GU A 166/25.8.97) e e) 96/19/CE ⁽⁵⁾ sulla completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (cfr. legge 2578/98).

Dato che da talune informazioni risulta che la Commissione solleva il problema della corretta uniformazione alle direttive di cui sopra, può essa dire:

1. se ritiene che vi siano problemi di esatta o inesatta uniformazione della Grecia alle direttive di cui sopra;
2. se vi sono Stati membri che incontrano analoghi problemi di uniformazione alle direttive in questione e, se sì, quali sono e che tipo di problemi affrontano;
3. quali provvedimenti ha preso nei confronti di ciascuno Stato membro affinché proceda alla corretta uniformazione alle direttive in parola?

⁽¹⁾ GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(18 gennaio 1999)

1. La Commissione rileva che la Grecia ha realizzato progressi nell'attuazione del quadro regolamentare delle telecomunicazioni. La Commissione è giunta infatti alla conclusione che la Grecia ha interamente recepito la direttiva del Consiglio 93/97/CEE (apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite). Per contro, la Grecia non è riuscita a recepire interamente o a notificare alla Commissione misure che le permettano di confermare (i) che sono state adottate tutte le misure legali necessarie e che sono state concesse delle licenze provvisorie conformemente alla direttiva 94/46/CE (telecomunicazioni via satellite), (ii) che è stata adottata tutta la legislazione derivata necessaria per recepire la direttiva 95/51/CE (reti televisive via cavo), e (iii) che sono state prese delle misure per la concessione di ulteriori autorizzazioni per il DCS 1800 e il sistema DECT e sono state abolite tutte le restrizioni all'interconnessione diretta tra il sistema di comunicazioni mobili in Grecia le reti fisse e con i sistemi di comunicazioni mobili in altri Stati membri, conformemente alla direttiva 96/2/CE (comunicazioni mobili e personali). Inoltre, la Grecia non ha pienamente recepito la direttiva 90/388/CEE, quale modificata dalla direttiva 96/19/CE in combinato disposto con la decisione 97/607/CE della Commissione, del 18 giugno 1997, relativa alla concessione di una proroga alla Grecia per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ⁽¹⁾. La Grecia dovrebbe avere adottato e notificato tali misure, necessarie per abolire entro il 1° ottobre 1997 le attuali restrizioni all'installazione e gestione di infrastrutture proprie per la fornitura di infrastrutture liberalizzate, compreso il rilascio necessario delle licenze.

2. La Commissione ha inoltre riscontrato un recepimento incompleto o non corretto delle suddette direttive anche per quanto riguarda il Lussemburgo (recepimento incompleto della direttiva 94/46/CE), il Portogallo (recepimento incompleto della direttiva 95/51/CE), l'Italia, la Spagna, il Belgio e la Francia (recepimento non corretto della direttiva 96/19/CE) e il Belgio (recepimento della direttiva 93/97/CEE). Inoltre il Portogallo non ha adottato tutte le misure necessarie per abolire le rimanenti restrizioni alla fornitura di servizi di telecomunicazioni liberalizzati sulle infrastrutture alternative. Secondo la decisione 97/310/CE della Commissione, del 12 febbraio 1997, relativa alla concessione al Portogallo di una proroga dei termini per l'attuazione delle direttive 90/388/CEE e 96/2/CE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ⁽²⁾, il Portogallo è stato autorizzato a posticipare l'abolizione di tali restrizioni fino al 1° luglio 1997.

Nel quadro della sua valutazione la Commissione ha adottato quattro relazioni sullo stato di attuazione del pacchetto normativo. La più recente è stata adottata dalla Commissione il 25 novembre 1998 ⁽³⁾, e può essere consultata sui siti Web della Commissione: <http://europa.eu.int/comm/dg04/lawliber/libera.htm> ed <http://ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy>.

3. Una serie di riunioni si sono svolte regolarmente tra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri per discutere l'applicazione delle direttive in materia di telecomunicazioni. Inoltre, i progressi realizzati sono seguiti da vicino nel quadro dell'elaborazione delle relazioni sull'avanzamento dell'attuazione del pacchetto normativo che, sebbene non producano risultati immediati, costituiscono la premessa perché la Commissione avvii le procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri interessati. Attualmente ci sono 84 procedure in corso (di cui 54 relative alle direttive di armonizzazione e 30 a quelle di liberalizzazione) riguardo alle direttive in materia di telecomunicazioni. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato della Commissione, il caso è sottoposto alla Corte di giustizia.

⁽¹⁾ GU L 245 del 9.9.1997.

⁽²⁾ GU L 133 del 24.5.1997.

⁽³⁾ COM(98) 594.

(1999/C 182/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3547/98

di Hartmut Nassauer (PPE) alla Commissione

(1° dicembre 1998)

Oggetto: Pubblicazione di Eurostat sulla popolazione di paesi europei in base ai paesi di nascita

Nella pubblicazione «Statistica in breve» — «Popolazione e condizioni sociali» (n. 10, 1998), Eurostat presenta delle cifre sulla popolazione di alcuni paesi europei in base al criterio dei paesi di nascita. Tali cifre riguardano

in particolare il numero degli abitanti nati al di fuori dell'Unione europea, i paesi di origine degli immigrati, dati sul reclutamento di manodopera nonché indicazioni relative all'età delle persone nate all'estero. Questa pubblicazione di Eurostat contiene dati sugli Stati membri Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Svezia — ma non sulla Germania.

Per quali motivi l'Ufficio statistico pubblica delle indagini sulla struttura della popolazione negli Stati membri dell'UE senza tener conto dello Stato membro più popoloso e quale valore conoscitivo comunitario attribuisce la Commissione ad un'indagine che non contiene informazioni sugli stranieri in Germania e sulle persone nate all'estero che vivono in Germania?

Risposta del sig. de Silguy a nome della Commissione

(5 febbraio 1999)

A seguito delle richieste, regolarmente presentate alla Commissione, di dati sulla popolazione ripartiti per paese di nascita, è stato chiesto agli Stati membri, nel 1996, di fornire ad Eurostat adeguate informazioni al riguardo. Numerosi Stati membri, Germania inclusa, non hanno potuto mettere a disposizione tutte le informazioni richieste, ma visto l'interesse del pubblico, è stato ritenuto utile presentare i dati disponibili nella pubblicazione «Statistiche in breve» e nella base dati Eurostat «New Cronos». Non viene calcolato alcun totale per la Comunità nel suo complesso, a causa della mancanza d'informazioni provenienti dalla Germania e da altri Stati membri. Allorquando gli Stati membri comunicheranno maggiori informazioni (ad esempio a seguito di un censimento), si provvederà ad immetterle nella base dati.

(1999/C 182/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3549/98

di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione

(1° dicembre 1998)

Oggetto: Costo delle degenze nelle cliniche private in Grecia

In Grecia, le degenze ospedaliere, peraltro a carico delle varie Casse malattia, hanno subito un rincaro pari al 60-100 % negli ospedali pubblici e al 35 % nelle cliniche psichiatriche. Quanto alle cliniche private, le tariffe sono invece bloccate da sei anni, malgrado l'Associazione panellenica delle cliniche private abbia ripetutamente richiamato l'attenzione su questa diversità di trattamento.

Ritiene la Commissione che ciò corrisponda alle regole della concorrenza? Può inoltre dire se esiste un modo per ripristinare un certo equilibrio in questa situazione?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(15 gennaio 1999)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che eventuali pratiche anticoncorrenziali che hanno ripercussioni principalmente su un mercato nazionale debbono essere sottoposte a disamina — in linea di massima — dalle autorità dello Stato membro in questione, in ottemperanza alla legge nazionale sulla concorrenza. Le pratiche descritte dall'onorevole parlamentare sembrano riguardare soltanto cliniche ed ospedali greci; sono quindi le autorità greche competenti in materia di concorrenza le autorità più adatte ad occuparsi della questione.

Quanto alla compatibilità della situazione con le regole di concorrenza, la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per poter prendere posizione.

(1999/C 182/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3551/98
di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione

(1° dicembre 1998)

Oggetto: Nuove minacce turche contro Cipro

Nel corso della sua recente visita, il 5.11.1998, nel territorio cipriota sotto occupazione turca, il Primo Ministro turco Yilmaz, in una intervista stampa rilasciata insieme al leader turco cipriota Rauf Denktas, ha ribadito che un eventuale avanzamento nei negoziati di adesione di Cipro avrebbe come «risposta» l'annessione alla Turchia dei territori occupati.

La Commissione europea, dedida com'è a tante acrobazie giuridiche affinché la Turchia possa ottenere i finanziamenti dell'UE, può far sapere se e in che modo intende rispondere a queste minacce e se pensa pure di continuare a consentire a un paese terzo di ingerirsi — e in che modo! — nei negoziati che l'Unione conduce con un paese democratico indipendente, membro di tutti i più importanti organismi internazionali?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(18 dicembre 1998)

La Commissione è al corrente delle dichiarazioni a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Come è noto all'onorevole parlamentare, nel gennaio 1997 il sig. Denktash e il presidente Demirel avevano già firmato una dichiarazione comune intesa alla graduale assimilazione della parte settentrionale dell'isola di Cipro alla Turchia. Nel luglio 1998, la Turchia e la parte settentrionale dell'isola hanno altresì firmato un accordo di associazione.

Nella relazione sui progressi realizzati dalla Turchia sulla strada verso l'adesione, adottata il 4 novembre 1998, la Commissione ha espresso la propria opinione sulle dichiarazioni o misure succitate ritenendo che esse non sono compatibili con la legalità internazionale in materia, quale risulta dalle relative risoluzioni delle Nazioni Unite che l'Unione europea sottoscrive totalmente, risoluzioni fondate sulla creazione di una federazione bizonale e bicomunitaria. Nello stesso documento la Commissione ha espresso altresì la convinzione che l'intermediazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, con il sostegno del Consiglio di sicurezza e dell'Unione europea, debba essere attivamente appoggiata da tutte le parti interessate.

Secondo il calendario previsto i negoziati di adesione con Cipro sono entrati in una fase concreta a partire dal 10 novembre 1998. La Commissione spera che i rappresentanti ciprioti turchi risponderanno positivamente alla proposta della parte cipriota greca di partecipare a questi negoziati.

La Commissione è d'accordo con il Consiglio per dire che i progressi verso l'adesione e i progressi verso una soluzione equa ed efficace del problema cipriota potranno potenziarsi a vicenda.

(1999/C 182/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3562/98
di Klaus Lukas (NI) alla Commissione

(1° dicembre 1998)

Oggetto: Fondo europeo di sviluppo quale fonte di arricchimento personale

Nel suo libro «The Lost Vision» il dott. Nikolas Alexandrakis formula pesanti accuse nei confronti della gestione finanziaria degli aiuti allo sviluppo da parte della Commissione. Fra l'altro, su istruzione del Direttore generale della DG VIII si sarebbe proceduto, tramite il Fondo di Lomé, ad un generoso foraggiamento di dittatori. In questo modo sarebbe stato appoggiato il sanguinoso regime del sergente Doe in Liberia, dove il dott. Alexandrakis era accreditato come Capo della delegazione della Commissione UE. A quanto si dice, il dott. Alexandrakis avrebbe informato i servizi a Bruxelles (DG VIII) del fatto che ministri e funzionari del regime Doe consideravano il Fondo europeo di sviluppo uno strumento di arricchimento personale (pag. 49). I fondi destinati dalla Commissione a progetti di sviluppo sarebbero così finiti regolarmente e sistematicamente nelle

tasche dei ministri. Pur essendo a conoscenza di tali fatti, la Direzione della DG VIII non avrebbe però contrastato tali forme di corruzione.

Si chiede alla Commissione quanto segue:

- Come giudica il libro del Dott. Alexandrakis «The Lost Vision»?
- Può la Commissione comunicare quale percentuale dei suoi fondi destinati agli aiuti allo sviluppo viene/veniva incassata da governi beneficiari corrotti a titolo di «commissione»?
- In caso affermativo, quali sono/erano gli importi e i governi in questione?
- A quanto valuta la Commissione la somma complessiva che hanno lucrato dittatori come Mobutu, Moi, Bokassa, ecc., in relazione a aiuti finanziari e progetti nell'ambito della Convenzione di Lomé?
- Può la Commissione indicare qual è stato il contributo dell'UE alla formazione dei patrimoni miliardari di Abacha e Mobutu?
- Sono in corso tentativi per recuperare questi fondi UE dal patrimonio lasciato da questi dittatori corrotti? In caso affermativo, con quali risultati? In caso negativo, per quale motivo?

(1999/C 182/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3563/98

di Klaus Lukas (NI) alla Commissione

(1° dicembre 1998)

Oggetto: Fondo europeo di sviluppo quale fonte di arricchimento personale

Nel suo libro «The Lost Vision» il dott. Nikolas Alexandrakis formula pesanti accuse nei confronti della gestione finanziaria degli aiuti allo sviluppo da parte della Commissione. Fra l'altro, su istruzione del Direttore generale della DG VIII si sarebbe proceduto, tramite il Fondo di Lomé, ad un generoso foraggiamento di dittatori. In questo modo sarebbe stato appoggiato il sanguinoso regime del sergente Doe in Liberia, dove il dott. Alexandrakis era accreditato come Capo della delegazione della Commissione UE. A quanto si dice, il dott. Alexandrakis avrebbe informato i servizi a Bruxelles (DG VIII) del fatto che ministri e funzionari del regime Doe consideravano il Fondo europeo di sviluppo uno strumento di arricchimento personale (pag. 49). I fondi destinati dalla Commissione a progetti di sviluppo sarebbero così finiti regolarmente e sistematicamente nelle tasche dei ministri. Pur essendo a conoscenza di tali fatti, la Direzione della DG VIII non avrebbe però contrastato tali forme di corruzione.

Si chiede alla Commissione quanto segue:

- Può la Commissione comunicare qual è l'importo dei suoi aiuti finanziari diretti (Stabex, Sysmin) che i paesi beneficiari utilizzano/utilizzavano per scopi militari o repressivi?
- Può la Commissione comunicare qual è l'importo dei suoi aiuti finanziari diretti (Stabex, Sysmin) che i paesi beneficiari utilizzano/utilizzavano per finanziare potenziali ed effettive milizie (si veda il caso di Doe)?
- Di quali possibilità dispone la Commissione per impedire tali fatti?
- Si è mai adoperata seriamente per impedire tale situazione?
- Come intende evitare in futuro questi sprechi miliardari?

Risposta comune
data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3562/98 e E-3563/98

(20 gennaio 1999)

La Commissione non ha intenzione di esprimere ulteriori giudizi circa il contenuto del libro al quale si è fatto riferimento, se non per constatare che si tratta d'accuse malevoli formulate da un ex funzionario licenziato in seguito ad una procedura disciplinare.

Nell'ambito della Convenzione di Lomé, la Commissione applica una politica definita a livello della Comunità e concordata in partenariato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Che si tratti di progetti, programmi, finanziamenti per programmi settoriali o aiuti finanziari diretti o indiretti, l'obiettivo è di contribuire con gli Stati membri e gli altri enti finanziatori, ad uno sviluppo economico e sociale duraturo in questo paese. In altre parole, i beneficiari definitivi del sostegno devono essere le popolazioni, dato che per principio gli aiuti sono destinati a combattere la miseria e a permettere un miglioramento del loro tenore di vita.

La Commissione cerca di attuare le condizioni necessarie affinché questo principio sia rispettato, che sia per mezzo dei fondi STABEX o altri aiuti finanziari diretti, in modo che i fondi destinati agli aiuti pubblici allo sviluppo non vengano deviati. Se si presentasse il rischio che gli esborsi fossero utilizzati a fini diversi da quelli concordati, e quindi approvati dalle autorità dei paesi partner, gli esborsi non verrebbero effettuati. Delle verifiche vengono compiute regolarmente e se i fondi non sono collocati come previsto nelle convenzioni di finanziamento, i finanziamenti sono bloccati fino alla regolarizzazione.

La Commissione vorrebbe infine informare che riguardo al regime Abacha, ha preso l'iniziativa di bloccare tutti gli aiuti diretti alla Nigeria al momento del colpo di Stato nel '93, e una posizione comune ha in seguito approvato il principio di una sospensione degli aiuti eccetto per esigenze umanitarie e a destinazione diretta delle popolazioni più bisognose.

Per quanto riguarda l'ex Zaire e il regime di Mobutu, sempre per iniziativa della Commissione nel '92 tutti i finanziamenti europei incanalati per il tramite delle autorità zairesi sono stati bloccati. Sul piano comunitario, lo Zaire e la Repubblica democratica del Congo hanno beneficiato soltanto degli aiuti umanitari o di riabilitazione realizzati dalle organizzazioni non governative (ONG) e dalle organizzazioni internazionali.

(1999/C 182/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3566/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(1° dicembre 1998)

Oggetto: Decisioni arbitrarie della Turchia concernenti la Scuola di teologia di Chalchi, a Istanbul

Nel 1971 la Turchia, con una decisione arbitraria e unilaterale, ha deciso di chiudere la scuola di teologia di Chalchi a Istanbul. E nonostante per tutti questi anni abbia promesso che la scuola avrebbe ripreso l'attività, pochi giorni fa ha deciso di ridurre le competenze della sua commissione amministrativa. Tale decisione del governo turco costituisce una violazione patente della parità dei diritti e della libertà di culto, principi che in teoria sono tutelati dalla Costituzione turca e che sono alla base del diritto internazionale.

I cittadini turchi di religione cristiana non possono esercitare liberamente il proprio diritto di culto in tale paese. Pertanto, il numero di fedeli cristiani in Turchia si va continuamente riducendo e le comunità e le istituzioni religiose si vedono private di sacerdoti e relative gerarchie amministrative. Tale azione premeditata è volta a far sì che le suddette istituzioni ricadano sotto l'autorità turca, per mancanza di elementi cristiani, poiché sono in vigore le disposizioni della legge turca a carattere discriminante che proibiscono ai cittadini non turchi di partecipare agli organi direttivi delle istituzioni.

In che modo intende la Commissione agire per persuadere le autorità della Turchia (paese associato all'UE) ad annullare la decisione di ridurre le competenze della commissione amministrativa della scuola di teologia di Chalchi e consentire la ripresa delle attività di questa grande istituzione della cristianità, la cui attività ha ripercussioni a livello mondiale?

(1999/C 182/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3581/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Attività delle autorità turche contro la Scuola teologica di Halki

Le autorità turche hanno soppresso il comitato di vigilanza della scuola teologica di Halki nell'intento, da una parte, di minare il prestigio del Patriarcato ecumenico e, dall'altra, di terrorizzare i greci di Turchia inducendoli a dimettersi dai consigli di amministrazioni delle fondazioni da essi gestite come «patrimoni di famiglia» sì da ridurle a di «res nullius».

Tale atto è stato denunciato dal Patriarca Vartholomeos e il governo americano ha già resa nota l'intenzione di compiere un passo di protesta al riguardo.

Poiché con ciò le autorità turche non fanno che calpestare i diritti dell'uomo, la libertà di culto, la parità tra cittadini e il diritto, intende la Commissione condannare le nuove inaccettabili attività poste in essere dalla Turchia ai danni del Patriarcato e prendere le misure necessarie a consentire la ripresa delle attività della Scuola teologica di Halki e revocare il provvedimento di sospensione ai danni del suo comitato di vigilanza?

Risposta comune
data dal sig. van den Broek in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3566/98 e E-3581/98

(23 dicembre 1998)

La Commissione è al corrente del recente scioglimento della commissione amministrativa della Scuola di teologia di Chalchi a Istanbul.

La Commissione è preoccupata per questi nuovi sviluppi, che hanno inevitabilmente conseguenze sui diritti umani in Turchia e in particolare sulla situazione delle minoranze religiose del paese.

La Commissione segue con attenzione ogni aspetto della situazione dei diritti umani in Turchia. Nel primo rapporto periodico sui progressi ottenuti dalla Turchia sulla via dell'adesione, adottato il 4 novembre 1998, la Commissione ha sottolineato i problemi che si pongono al riguardo e la necessità di migliorare la situazione. A questo proposito, concorda pienamente con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, il quale ha ricordato che «il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle riforme politiche che questo Stato ha avviato, segnatamente dal rispetto delle minoranze e dalla loro protezione...».

In tutti i contatti con le autorità turche, nonostante la decisione di Ankara di sospendere il dialogo politico con l'Unione europea, la Commissione intende continuare a esprimere la propria preoccupazione al riguardo.

(1999/C 182/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3567/98
di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione

(1° dicembre 1998)

Oggetto: Tratta di donne provenienti dall'Europa centrale e orientale nell'Unione europea

Negli ultimi anni si è constatato un preoccupante incremento del fenomeno della tratta di donne destinate alla prostituzione, provenienti soprattutto dall'Europa centrale ed orientale, verso vari paesi dell'Unione europea, tra i quali la Grecia. Soprattutto in questo paese negli ultimi tempi il fenomeno ha acquisito dimensioni inquietanti. Nel bilancio comunitario figura la linea B3-4109 destinata, tra l'altro, a finanziare azioni per combattere il suddetto fenomeno.

Può la Commissione far sapere:

1. Quali programmi, e di quale natura, sono stati finanziati finora a carico della linea B3-4109 del bilancio comunitario, e quali paesi ne hanno beneficiato?
2. Ha intenzione di adottare ulteriori e più efficaci misure, per combattere e prevenire tale fenomeno? Eventualmente, di che tipo?
3. Ha intenzione di sollevare tale questione nell'ambito dei negoziati di adesione con i paesi candidati?
4. Le misure volte a combattere il fenomeno della tratta delle donne potrebbero soddisfare i requisiti per il finanziamento nell'ambito della prossima serie di Quadri comunitari di sostegno per le regioni di cui all'Obiettivo1?

Risposta data dalla sig.ra Gradin in nome della Commissione

(21 gennaio 1999)

1. e 2. La Commissione considera la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale una grave violazione dei diritti umani e condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare al riguardo.

Il 9 dicembre 1998, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento sulle ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne ⁽¹⁾. Tale comunicazione, che costituisce un seguito della sua prima comunicazione del novembre 1996 ⁽²⁾, definisce un piano d'azione globale per potenziare le iniziative esistenti e soprattutto per promuovere la cooperazione con i paesi candidati all'adesione, dal momento che si è riscontrato un significativo incremento del numero di donne vittime della tratta provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale. La Commissione continuerà a servirsi del programma PHARE per sostenere le iniziative volte a migliorare, conformemente all'acquis dell'Unione, il quadro giuridico e le capacità strutturali dei paesi candidati nel settore della giustizia e degli affari interni e a incoraggiare progetti concreti di lotta contro la tratta delle donne.

Inoltre, la Commissione è responsabile della gestione dell'iniziativa Daphne (linea di bilancio B3-4109) il cui scopo principale è sovvenzionare le organizzazioni non governative (ONG) nella lotta contro tutte le forme di violenza a danno dei bambini, dei giovani e delle donne e soprattutto del traffico ai fini dello sfruttamento sessuale. A partire dal 1997, sono state lanciate 10 iniziative che affrontano direttamente il problema della tratta delle donne e un certo numero di altre che lo affrontano indirettamente. Il 20 maggio 1998, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio concernente un programma quinquennale di azioni comunitarie a sostegno delle iniziative degli Stati membri contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (programma DAPHNE) per il periodo 2000-2004 ⁽³⁾ con un finanziamento totale di 25 milioni di ecu. Tale programma consentirà di migliorare il livello di coordinamento, coesione e continuità nella lotta contro tale flagello.

La Commissione è responsabile anche di STOP, un programma di incentivazione e di scambi per i responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, che si basa sull'azione comune del 29 novembre 1996. A partire dal 1996, sono stati elaborati 24 progetti finalizzati alla lotta contro la tratta delle donne.

La Commissione incoraggerà la partecipazione dei paesi candidati all'adesione ai programmi STOP e Daphne. Va peraltro ricordato che un numero significativo di progetti STOP prevedono già la partecipazione di tali paesi.

3. Nella prospettiva del processo di adesione, i paesi candidati dovranno anche attuare l'acquis del terzo pilastro in tale settore, e in particolare l'azione comune del 24 febbraio 1997 ⁽⁴⁾ per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Obiettivo principale di tale azione comune è migliorare i provvedimenti penali degli Stati membri e la loro cooperazione in materia giudiziaria per quanto riguarda la lotta contro la tratta degli esseri umani.

4. Nella comunicazione del 9 dicembre 1998, la Commissione ha indicato i diversi strumenti finanziari che dovrebbero essere utilizzati per promuovere progetti specifici finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la tratta delle donne. Tuttavia, essa non ritiene che i fondi regionali siano uno strumento adeguato in tale settore.

(¹) COM(98) 726 def.

(²) COM(96) 567 def.

(³) COM(98) 335 def.

(⁴) GU L 63 del 4.3.1997.

(1999/C 182/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3573/98

di Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione

(18 novembre 1998)

Oggetto: Alterazioni della concorrenza per le prassi dei cantieri navali sudcoreani

I cantieri navali europei sono danneggiati dall'aggressiva caccia alle commesse dei cantieri sudcoreani. Essi contrattano infatti commesse a prezzi che in parte sono addirittura inferiori ai costi del materiale e possono farlo soltanto perché il governo sudcoreano utilizza direttamente o indirettamente i crediti concessi dal Fondo monetario internazionale per sostenere la cantieristica nazionale.

Tale comportamento del governo e dei cantieri navali sudcoreani altera in modo intollerabile la concorrenza globale nel settore delle commesse navali a danno dei cantieri navali europei e fa sì che gli aiuti degli Stati membri dell'Unione europea tramite il Fondo monetario internazionale abbiano effetti assurdi.

Può la Commissione precisare quanto segue:

1. Quali dati precisi sono a sua disposizione in merito alle prassi seguite dal governo e dai cantieri navali sudcoreani?
2. Come valuta la Commissione la situazione e le relative ripercussioni sulla cantieristica europea?
3. Quali azioni ha la Commissione attuato per porre fine a tali alterazioni della concorrenza e quindi per proteggere la cantieristica europea e quali interventi intende sviluppare in futuro?
4. Con quali modalità e con quali obiettivi intende la Commissione intervenire presso gli Stati membri affinché questi ultimi operino attraverso il Fondo monetario internazionale nella prospettiva che il governo sudcoreano cessi le prassi sopra esposte di sostegno ai cantieri navali e li dissuada dalla loro attuale politica di acquisizione di commesse?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(14 dicembre 1998)

La Commissione segue con attenzione gli sviluppi della crisi finanziaria in Corea e il suo impatto sul settore della costruzione navale europea. Facendo riferimento a tale situazione il commissario responsabile ha ripetuto con forza, in occasione del suo recente viaggio in Corea, che le società conglomerate, alle quali sono legati i cantieri coreani, non devono in alcun modo ricevere trattamenti di favore da parte delle autorità pubbliche.

Pur non disponendo ancora di informazioni probanti che consentano di ritenere che la Corea non abbia rispettato i propri obblighi derivanti dalle norme internazionali, la Commissione resta estremamente attenta alla questione dell'impiego degli aiuti finanziari concessi dalle istituzioni internazionali.

La Commissione ha avviato alcune azioni nei confronti della Corea sul piano bilaterale. In occasione della riunione ministeriale di ottobre con la Corea, ha sollevato alcune questioni riguardanti le ristrutturazioni del settore, il sostegno concesso dalla Korea Eximbank all'esportazione di navi nonché le affermazioni secondo le quali esistono sovvenzioni locali a subappaltatori di cantieri navali. La Corea ha fornito informazioni particolareggiate e ha promesso nuove precisazioni.

Per quanto riguarda la situazione sul mercato mondiale, l'industria europea, con il 60 % di ordini in più nei primi nove mesi del 1998 rispetto allo stesso periodo del 1997, ha temporaneamente migliorato la propria posizione nei confronti dei principali concorrenti. Da parte loro i cantieri coreani, nonostante la svalutazione del won, nello stesso periodo hanno registrato il 28 % di ordini in meno rispetto all'anno precedente. Questi dati devono però essere interpretati con molta prudenza in quanto si riferiscono soltanto a una parte dell'anno. Inoltre, gran parte degli ordini europei di tale periodo (40 %, in tonnellaggio lordo compensato - TLC) riguarda piroscafi che vengono fabbricati soltanto in quattro cantieri. Infine, dall'estate 1998 i coreani, praticando una politica di prezzi estremamente bassi, stanno recuperando l'eccezionale livello di ordini che avevano registrato nel 1997; questo fatto condiziona negativamente la concorrenza sugli altri cantieri e sugli altri tipi di navi (container).

Il membro della Commissione responsabile degli affari industriali ha avuto occasione, nel corso del Consiglio Industria del 16 novembre 1998, di riferire sulla questione e sulle iniziative avviate dalla Commissione ed ha presentato un'analisi critica delle pratiche coreane e del loro impatto sul mercato mondiale. Sostenuto dal Consiglio sulla necessità di agire per far cessare la concorrenza sleale, ha proposto che gli Stati membri utilizzino la loro influenza in seno al Fondo monetario internazionale per far sì che la Corea rispetti le condizioni imposte in contropartita agli aiuti internazionali.

(1999/C 182/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3588/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Disparità di giudizi emessi da tribunali di Stati membri dell'Unione europea

Un cittadino greco e una cittadina danese che hanno contratto matrimonio in Grecia hanno avuto un bambino che ha la cittadinanza greca. Successivamente il matrimonio è stato sciolto consensualmente con un divorzio la cui sentenza è stata emessa da un tribunale danese, che ha affidato il bambino alla madre senza prendere alcuna decisione circa i rapporti con l'altro genitore. In seguito un tribunale greco ha emesso una sentenza che regolava tali rapporti, che però è stata respinta dal tribunale danese per cui il bambino non ha alcuna possibilità di comunicare con il padre.

Può la Commissione dire:

1. quale tribunale è competente a giudicare quale genitore dovrà avere affidato il bambino e a stabilire le condizioni in merito ai contatti diretti con l'altro genitore;
2. nell'ipotesi in cui sia già stata emessa una sentenza in materia di affidamento e di contatti che non soddisfa uno dei genitori, attraverso quale procedura può esserne richiesta la revisione?

Risposta data dal sig. Santer A nome della Commissione

(21 gennaio 1999)

La Commissione non è in grado di pronunciarsi in merito ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Ciò detto, il 28 maggio 1998 il Consiglio ha redatto, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, una convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali ⁽¹⁾. Questa convenzione, il cui scopo è di disciplinare i problemi come quello sollevato dall'onorevole parlamentare, è attualmente in corso di ratifica da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 47.

⁽¹⁾ GU C 221 del 16.7.1998.

(1999/C 182/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3594/98
di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: La scrittrice Taslima Nasrin del Bangladesh

Potrebbe la Commissione far conoscere i provvedimenti adottati in risposta alla risoluzione del Parlamento europeo, del settembre 1998, che sollecitava garanzie per la sicurezza di Taslima Nasrin allorquando essa si è recata in Bangladesh per assistere la madre in fin di vita?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(12 gennaio 1999)

La Commissione, attraverso la sua delegazione a Dacca, ha seguito con estrema attenzione l'evoluzione del caso della scrittrice Taslima Nasrin.

Va ricordato che di recente ci sono stati altri sviluppi. Il 22 novembre 1998 la sig.ra Nasrin è comparsa davanti al tribunale supremo che le ha concesso libertà su cauzione nella seconda causa presentata contro di lei da un cittadino del Bangladesh. Come è noto, nella prima causa presentata dal governo nel 1994, la sig.ra Nasrin aveva già ottenuto la libertà su cauzione. In virtù della sentenza e secondo il suo legale, la scrittrice è ormai libera di spostarsi all'interno del paese e all'estero. Ovviamente la sua libertà di movimento è limitata dal rischio di azioni che potrebbero essere perpetrate contro di lei da gruppi estremisti proislamici.

La delegazione della Commissione a Dacca mantiene contatti stretti con le missioni diplomatiche degli Stati membri ed è pronta a partecipare a qualsiasi iniziativa ritenuta utile per la scrittrice.

(1999/C 182/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3595/98
di Paul Lannoye (V) al Consiglio

(24 novembre 1998)

Oggetto: Applicazione dell'aliquota IVA ridotta all'energia prodotta con la legna

Sapendo che la direttiva del Consiglio 92/77/CEE ⁽¹⁾ del 19 ottobre 1992 autorizza gli Stati membri a applicare un'IVA ad aliquota ridotta sulle forniture di gas e di elettricità;

sapendo anche che la Commissione nel suo Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (COM(97) 599) ⁽²⁾ si prefigge come obiettivo di raddoppiare di qui al 2010 la parte di energie rinnovabili nel consumo totale di energia e ciò tra l'altro approvando misure fiscali e finanziarie, per il tramite di proposte complementari che si rivelino necessarie in vista di legiferare o emendare le direttive vigenti in particolare l'esenzione o la riduzione dell'imposizione fiscale sui prodotti energetici da fonti rinnovabili;

sapendo che l'argomento del rispetto della concorrenza rappresenta una condizione sine qua non per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta e che detta concorrenza è ancora più rispettata quando si tratta di calore, energia che per natura non si può trasportare più lontano di qualche chilometro;

sapendo che l'incidenza di bilancio dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA sulle reti di calore, ad esempio prodotto con la legna, sarebbe di scarso peso;

sapendo infine che lo sfruttamento delle energie rinnovabili quale preconizzato dalla Commissione nel suo Libro bianco è reso difficile dai bassi prezzi praticati sulle energie classiche (elettricità, gas) tra l'altro a causa della riduzione delle aliquote IVA di cui queste beneficiano;

appare contraddittorio che la direttiva del Consiglio 92/77/CE riprenda soltanto il gas naturale e l'elettricità per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

Il Consiglio potrebbe motivare la sua scelta di mantenere soltanto questi due tipi di energia e, eventualmente, potrebbe dare precisazioni sull'ampliamento dell'applicazione dell'aliquota ridotta di IVA a altre energie come la distribuzione di energia calorica (calore), e particolarmente quella prodotta da una fonte energetica rinnovabile come la legna?

(¹) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1.

(²) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

Risposta

(8 febbraio 1999)

1. Nell'adottare la direttiva menzionata dall'Onorevole Parlamentare, il Consiglio si è attenuto all'oggetto della proposta della Commissione.
2. Un'eventuale estensione del campo di applicazione dell'attuale direttiva richiederebbe una nuova proposta della Commissione, in mancanza della quale il Consiglio non può pronunciarsi.

(1999/C 182/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3600/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Contingente tariffario comunitario autonomo applicabile nel 1999 ai filetti di tonno provenienti da paesi terzi

Può la Commissione rendere note le sue previsioni relative al contingente tariffario comunitario autonomo applicabile nel 1999 ai filetti di tonno provenienti da paesi terzi? Qual è il previsto volume di tale contingente e la rispettiva percentuale tariffaria?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(15 gennaio 1999)

In relazione a questi contingenti tariffari applicabili ai prodotti della pesca non sono state fatte previsioni per l'anno 1999, dato che i contingenti saranno aperti a partire dal 1° aprile 1999. Per questa ragione, la proposta della Commissione sarà presentata solo nel febbraio 1999 in vista dell'adozione da parte del Consiglio nel marzo 1999.

(1999/C 182/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3608/98 di Hugh McMahon (PSE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Politica di sviluppo e cooperazione dell'UE dopo l'ampliamento

Può la Commissione far sapere al Parlamento se si è formata un'opinione sull'impatto dell'ampliamento sull'evoluzione della politica di cooperazione e sviluppo dell'UE e, in caso affermativo, trasmettere al Parlamento il suo parere in merito?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(11 gennaio 1999)

L'ampliamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale costituisce un momento storico per la Comunità. Si tratta di un'evoluzione che potenzierà i valori democratici, la solidarietà e lo sviluppo. In futuro, la Commissione è convinta che i risultati positivi dell'ampliamento per i paesi in via di sviluppo saranno

importanti, segnatamente grazie all'allargamento del mercato europeo, all'aumento del potere d'acquisto e della domanda nei paesi aderenti e all'adozione da parte di questi paesi dell'acquis comunitario per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto riguarda la priorità politica accordata ai paesi in via di sviluppo, le proposte ambiziose per il rinnovo del partenariato tra la Comunità e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché gli sforzi messi in atto di recente dalla Commissione per migliorare la gestione della cooperazione comunitaria, sono la prova di un impegno dinamico e costante. In tal senso va interpretato inoltre il proseguimento attivo delle politiche di sostegno allo sviluppo sostenibile dei paesi dell'America latina e del Mediterraneo (ALAMED) e degli strumenti di cooperazione economica con questi paesi.

Per quanto riguarda l'acquis, si sono svolte riunioni multilaterali con gli undici paesi candidati all'adesione. Nel quadro dell'esercizio di verifica con i sei paesi con i quali i negoziati sono in corso, la Commissione ha presentato l'acquis del capitolo relazioni esterne, che si applica alla politica commerciale della Comunità, agli accordi bilaterali della Comunità, alla politica di sviluppo e agli aiuti umanitari.

Ciascun paese ha dichiarato che gli obblighi dell'acquis in materia di politica dello sviluppo e aiuti umanitari, saranno adottati al momento dell'adesione e che sarà necessario negoziare il contributo al fondo europeo di sviluppo (FES).

L'esercizio di verifica è servito essenzialmente a chiarire la politica di sviluppo della Comunità, visto che la maggior parte dei paesi candidati all'adesione non hanno nessuna esperienza nel settore. Questi paesi erano principalmente interessati alla questione dei rapporti commerciali con i paesi in via di sviluppo che saranno avviati al momento dell'adesione. I candidati hanno dichiarato che non ci saranno problemi per quanto riguarda la concessione di un trattamento preferenziale ai paesi ACP e per quanto riguarda l'adeguazione dei loro regimi delle preferenze tariffarie generalizzate, non appena questi regimi saranno in vigore, nonchè per quanto riguarda l'adozione del regime comunitario. In tal modo sarà possibile offrire nuove opportunità commerciali alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.

(1999/C 182/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3611/98
di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Sostegni a progetti di commercio equo e solidale

Il Parlamento europeo ha adottato, lo scorso 2 luglio 1998, una risoluzione (A4-0198/98) ⁽¹⁾, a seguito di una relazione di iniziativa, sul commercio equo e solidale, nella quale si indicavano una serie di proposte per il futuro sviluppo di una politica comunitaria a favore del «fair trade».

Si chiede alla Commissione:

1. quale seguito intende dare a tale risoluzione del Parlamento europeo?
2. quando ritiene di pubblicare il Libro verde sul fair trade già da tempo preannunciato?
3. quanti progetti, e di quale natura, ha sostenuto, negli anni 1997 e 1998, relativi al cofinanziamento di azioni di ONG nel campo del commercio equo e solidale?

⁽¹⁾ GU C 226 del 20.7.1998, pag. 73.

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(2 febbraio 1999)

La Commissione sta esaminando attentamente la risoluzione adottata dal Parlamento nell'ambito dei lavori che svolge attualmente in merito al commercio equo. Molte delle questioni sollevate richiedono analisi dettagliate e consultazioni con il settore, attualmente in corso. Al Consiglio Agricoltura di giugno 1998, è stato concordato che la Commissione emetta una comunicazione sul commercio equo e solidale entro il 1 marzo 1999. Il testo sta per essere ultimato.

Nel 1997, la linea B7-6000 ha finanziato 15 progetti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea alle questioni di sviluppo sul commercio equo e solidale. L'importo assegnato dalla Commissione (un massimo del 50 % dei costi totali sostenuti da un progetto) era di circa 2,9 milioni di euro. Sulla stessa linea di bilancio, per il 1998 si osserva un aumento significativo, vale a dire 21 progetti approvati o pronti ad essere impegnati, per un importo di circa 3,7 milioni di euro.

Da anni, la Commissione cofinanzia in genere progetti svolti da organizzazioni non governative (ONG) di certificazione o che compongono le « Botteghe del mondo » o ancora che ripercuotono i codici di condotta.

(1999/C 182/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3613/98

di Nelly Maes (ARE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Portata reale dell'affare ECHO

La Commissione afferma che, dei 96 milioni di franchi belgi in gioco nell'affare ECHO, in realtà ne sono scomparsi solo 20.

Come può la Commissione comprovare questa affermazione? Se l'UCLAF stabilisce che i quattro contratti sono fittizi e che dei pagamenti sono stati persino effettuati sulla base di documenti falsi, non si può far altro che constatare che tutte queste spese — vale a dire l'importo totale di 96 milioni — sono state effettuate in modo del tutto irregolare. E' questa conclusione esatta? È la Commissione disposta a recuperare tutti i 96 milioni di franchi belgi?

Può la Commissione far sapere se l'affare ECHO si limita ai quattro contratti fittizi per la fornitura di assistenza umanitaria all'ex Jugoslavia e alla regione dei Grandi Laghi in Africa? Può la Commissione affermare con sicurezza che non sono state utilizzate false fatture e falsi contratti anche in altre occasioni? Costituisce l'attuare l'affare ECHO un'eccezione o sono state riscontrate pratiche simili in altri casi?

La Commissione ha dichiarato che l'impresa interessata ha ricevuto, negli scorsi anni, contratti per un importo di quasi un miliardo di franchi. È stato, nel frattempo, appurato se gli altri contratti che la Commissione ha concluso con tale impresa sono stati eseguiti in modo corretto?

(1999/C 182/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3614/98

di Nelly Maes (ARE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Conferma delle notizie apparse sulla stampa relative a dei casi di nepotismo nell'affare ECHO

Può la Commissione confermare le notizie apparse sulla stampa secondo le quali il funzionario sospeso dalle sue funzioni nell'ambito dell'affare ECHO sarebbe riuscito a far impiegare dalla cellula esterna di ECHO dei parenti e/o degli amici?

Sono vere le notizie stando alle quali la consorte del funzionario sospeso avrebbe lavorato come traduttrice per le imprese sospettate di frode nell'affare ECHO?

(1999/C 182/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3615/98**di Nelly Maes (ARE) alla Commissione***(3 dicembre 1998)*

Oggetto: Scomparsa di documenti, materiale informatico, mobili per ufficio e materiale di cancelleria al momento della chiusura della cellula esterna di ECHO, nel giugno 1995

È vero che, poco prima della chiusura della cellula esterna di ECHO, nel giugno 1995, sono «scomparsi» tutti i documenti, il materiale informatico, i mobili per ufficio e il materiale di cancelleria? Esiste un elenco, completo o sommario, del materiale scomparso? In caso affermativo, qual è il valore di questi beni?

(1999/C 182/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/98**di Nelly Maes (ARE) alla Commissione***(3 dicembre 1998)*

Oggetto: Responsabilità dell'attuale direttore di ECHO nell'affare ECHO

Nella sua risposta in data 11 settembre 1998 al primo documento di lavoro dell'on. Fabra Vallés (PE 226.913) sui provvedimenti adottati dalla Commissione a seguito della relazione speciale n. 2/97 della Corte dei conti europea e sul caso ECHO la Commissione comunica che esistono dei sospetti soltanto a carico di un unico funzionario, che nel frattempo è stato sospeso dalle sue funzioni. Nel documento di lavoro dell'on. Fabra Vallés sono altresì stati posti dei quesiti sulla responsabilità dell'attuale direttore di ECHO, dato che, il 3 giugno 1998, questi ha inviato una lettera di ringraziamento all'impresa accusata di frode nell'ambito dell'affare ECHO.

Può la Commissione far sapere come può continuare a sostenere che l'attuale direttore di ECHO non poteva avere alcun sospetto nei confronti dell'impresa accusata di frode dato che, nel momento in cui è stata scritta la lettera, non era ancora stato trovato alcun elemento «decisivo» a carico del funzionario nel frattempo sospeso dalle sue funzioni?

Può la Commissione continuare a sostenere che l'attuale direttore di ECHO non era al corrente dell'indagine dell'UCLAF, soprattutto alla luce del fatto che gli investigatori dell'UCLAF avevano lungamente interrogato, nel febbraio del 1998, il funzionario nel frattempo sospeso?

Può la Commissione altresì continuare ad affermare che l'attuale direttore di ECHO non era al corrente del fatto che l'UCLAF avesse interrogato il suo predecessore e la persona che all'epoca gli faceva da assistente?

È la Commissione d'accordo che o l'attuale direttore di ECHO non aveva manifestamente alcuna nozione di quello che succedeva nei suoi servizi o l'attuale direttore di ECHO è stato particolarmente imprudente a scrivere, il 3 giugno 1998, una lettera di ringraziamento all'impresa accusata di frode, soprattutto visto che le conclusioni dell'UCLAF sull'indagine in corso erano già disponibili a metà del mese di maggio del 1998?

(1999/C 182/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3617/98**di Nelly Maes (ARE) alla Commissione***(3 dicembre 1998)*

Oggetto: Responsabilità dell'allora direttore di ECHO nell'affare ECHO

Nella sua risposta in data 11 settembre 1998 al primo documento di lavoro dell'on. Fabra Vallés (PE 226.913) sui provvedimenti adottati dalla Commissione a seguito della relazione speciale n. 2/97 della Corte dei conti europea e sul caso ECHO la Commissione comunica che esistono dei sospetti soltanto a carico di un unico funzionario, che nel frattempo è stato sospeso dalle sue funzioni.

Può la Commissione far sapere come può continuare ad affermare che l'allora direttore di ECHO non era al corrente dell'esistenza di un circuito di reclutamento irregolare di personale, visto che egli aveva segnalato nella nota Sgz/mg D(94) 192, del 18 febbraio 1994, al gabinetto del sig. Marín, membro della Commissione, che per ECHO lavoravano dodici persone assunte in modo irregolare a titolo degli stanziamenti operativi nonché quattro persone assunte a titolo delle linee di bilancio destinate agli studi? In tale nota l'allora direttore di ECHO procedeva persino ad una stima della percentuale di «sottomarini» attivi nei servizi di ECHO. I dati erano compresi tra il 3 e il 15 %.

(1999/C 182/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3618/98

di Nelly Maes (ARE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Reazione tardiva e inefficiente della Commissione nell'affare ECHO

Il 14 luglio 1998 la sig.ra Gradin, membro della Commissione, ha dichiarato dinanzi alla seduta plenaria del Parlamento europeo che solo la settimana precedente (vale a dire la settimana del 6 luglio 1998) i sospetti a carico di un funzionario che lavorava nei servizi di ECHO avevano dato luogo ad un intervento della Commissione. La relazione dell'UCLAF sull'indagine relativa ai quattro contratti controversi era disponibile dal 15 maggio 1998.

1. Può la Commissione far sapere che cos'è successo nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 14 luglio 1998?
2. È vero che già il 9 febbraio 1998 il funzionario in questione ha dichiarato in modo molto dettagliato agli investigatori dell'UCLAF che i quattro contratti di ECHO erano fittizi e venivano utilizzati per finanziare personale esterno? In caso affermativo, perché la Commissione ha aspettato fino al luglio 1998 per adottare dei provvedimenti disciplinari e giuridici al riguardo?

(1999/C 182/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3619/98

di Nelly Maes (ARE) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Implicazione e responsabilità del sig. Marín, membro della Commissione, nell'affare ECHO

Nella risposta della Commissione in data 11 settembre 1998 ai quesiti sollevati nel primo documento di lavoro dell'on. Fabra Vallés (PE 226.913) sui provvedimenti adottati dalla Commissione a seguito della relazione speciale n. 2/97 della Corte dei conti europea e sul caso ECHO viene ampiamente illustrata la posizione della Commissione sulla prassi dei cosiddetti minibilanci, che consentono il finanziamento di personale esterno a titolo di stanziamenti operativi. La Commissione ha pubblicato la corrispondenza scambiata tra i sigg. Van Miert e Marín, membri della Commissione, e tra il gabinetto del sig. Marín e i responsabili di ECHO. La lettura di tale corrispondenza è rivelatrice.

1. Come spiega la Commissione le differenze esistenti tra i dati relativi al personale che il sig. Marín ha comunicato al sig. Van Miert nella sua lettera del 24 febbraio 1994 e quelli che figurano nella nota del direttore di ECHO al gabinetto del sig. Marín del 18 febbraio 1994?
2. Considera la Commissione normale che il sig. Marín non abbia segnalato al sig. Van Miert i dodici membri del personale impiegati in modo irregolare a titolo degli stanziamenti operativi e i quattro membri del personale impiegati a titolo delle linee di bilancio destinate agli studi (nota Sgz/mg D(94) 192)?
3. Per quale motivo, nonostante le istruzioni impartite il 24 febbraio 1994 dal sig. Marín all'allora direttore di ECHO per porre termine al finanziamento di personale a titolo degli stanziamenti operativi o dei contratti di studio, la cellula esterna non è stata soppressa che nel giugno 1995?

Risposta comune
data dal sig. Santer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3613/98, E-3614/98, E-3615/98, E-3616/98,
E-3617/98, E-3618/98 e E-3619/98

(26 gennaio 1999)

La Commissione ha preso conoscenza con la massima attenzione delle sette domande poste dall'onorevole parlamentare sul caso ECHO.

La Commissione ricorda che, sin dall'inizio del caso, ha sempre tenuto a onorare i suoi obblighi di trasparenza nei confronti del Parlamento ed ha fornito le informazioni in suo possesso senza pregiudizio del rispetto dei diritti delle persone interessate e delle procedure disciplinari in corso. La Commissione invita quindi l'onorevole parlamentare a riferirsi alle risposte circostanziate da essa fornite in merito in varie occasioni. In particolare, la Commissione ha trasmesso rispettivamente l'11 settembre 1998 e il 23 ottobre 1998 al presidente della commissione per il controllo dei bilanci nonché ai relatori competenti due serie di risposte ai documenti di lavoro del sig. Fabra Vallès.

Nel corso degli ultimi mesi, il caso ha figurato regolarmente nell'ordine del giorno della riunione della commissione per il controllo dei bilanci, che è stata sistematicamente tenuta informata della sua evoluzione dai rappresentanti della Commissione. In particolare le sig.re Bonino e Gradin e il sig. Liikanen hanno risposto a tutte le domande poste dai parlamentari alla riunione della suddetta commissione del 23 settembre 1998. Il 28 ottobre 1998 il sig. Liikanen ha fatto nuovamente il punto della situazione. Il 26 novembre 1998, il sig. Liikanen ha riferito in merito alle procedure disciplinari in corso in una seduta a porte chiuse della citata commissione che lo stesso giorno, ha anche potuto sentire il controllore finanziario della Commissione nonché il direttore dell'UCLAF.

La Commissione non mancherà di comunicare ogni nuovo elemento sul caso ECHO nel quadro delle relazioni regolari che intrattiene con la commissione per il controllo dei bilanci.

(1999/C 182/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3621/98

di Ulf Holm (V) al Consiglio

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Controlli discriminatori nell'ambito dei paesi aderenti agli accordi di Schengen

Recentemente la televisione svedese ha messo in onda una trasmissione di cui sono protagonisti due reporter televisivi svedesi di origine extra europea che viaggiano attraverso l'UE per verificare la libertà di circolazione delle persone. Essi sono sottoposti a controlli sistematici sia ai vari posti di frontiera sia una volta entrati nel paese nel quale intendono soggiornare e ciò essenzialmente perché di origine extra europea. Vittime pertanto di una discriminazione visiva quantunque nati e cresciuti in Svezia e cittadini svedesi. Le organizzazioni per i diritti dell'uomo confermano siffatte pratiche discriminatorie nell'ambito di tutti i paesi aderenti agli accordi di Schengen.

1. Ciò premesso, ritiene il Consiglio che una siffatta discriminazione sistematica di cittadini sia lo scotto da pagare per gli accordi di Schengen?
2. Quali provvedimenti intende esso adottare per impedire la discriminazione visiva risultante dall'assenza di controlli nell'area di Schengen?
3. Reputa il Consiglio che il fatto di avere un «aspetto extraeuropeo» sia un motivo sufficiente per sottoporre una persona a controlli all'interno della zona di Schengen?

Risposta

(8 febbraio 1999)

L'interrogazione avanzata dall'Onorevole Parlamentare è connessa all'applicazione dell'accordo di Schengen e non è pertanto di competenza del Consiglio.

(1999/C 182/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3630/98
di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione*(3 dicembre 1998)*

Oggetto: Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà democratiche in Turchia

Stando a una denuncia dell'Associazione turca per i diritti dell'uomo, le autorità turche hanno vietato al suo presidente Akin Birdal di viaggiare fuori dal paese perché a suo carico pende una condanna a un anno di reclusione. Akin Birdal doveva recarsi in Norvegia per curare i postumi delle ferite riportate in seguito a un tentativo di assassinio avvenuto alcuni giorni orsono e per partecipare a una manifestazione organizzata dall'Istituto Nobel in suo onore. D'altra parte, otto studenti turchi sono stati di recente condannati da 5 a 8 anni di reclusione dal tribunale turco di sicurezza perché giudicati colpevoli di far parte di un'organizzazione di sinistra fuorilegge.

Come intende la Commissione intervenire per assicurare i diritti dell'uomo e le libertà democratiche in Turchia in vista del dibattito cruciale sulla relazione sui progressi compiuti nelle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(21 dicembre 1998)*

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare riguardo al sig. Akin Birdal.

La Commissione segue da vicino tutti gli aspetti della situazione dei diritti umani in Turchia. Nella prima relazione periodica sui progressi della Turchia verso l'adesione, adottata il 4 novembre 1998, la Commissione ha sottolineato i problemi del paese in questo settore e la necessità di migliorare la situazione attuale. La relazione, inoltre, si riferiva specificamente ai problemi incontrati dalle organizzazioni non governative (ONG) che si occupano di diritti umani in Turchia e al caso del sig. Birdal.

A tale riguardo, la Commissione ricorda le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Lussemburgo nel dicembre 1997, secondo le quali «il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle riforme politiche e economiche che questo Stato ha avviato, segnatamente l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea...».

Sebbene Ankara abbia deciso di sospendere il dialogo politico con la Comunità, la Commissione è fermamente decisa ad esprimere le sue preoccupazioni in materia ogniquale volta avrà contatti con le autorità turche.

(1999/C 182/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3633/98
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione*(3 dicembre 1998)*

Oggetto: L'Indonesia e l'ambiente

È in contatto la Commissione con la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale per garantire che tutti gli stanziamenti erogati all'Indonesia siano accompagnati da rigorose condizioni ambientali e sociali?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione*(11 gennaio 1999)*

La Commissione, attraverso la sua rappresentanza, mantiene un contatto attivo e costante sia con la Banca mondiale che con il Fondo monetario internazionale (FMI) su tutti gli aspetti relativi alla politica dei donatori e sulle clausole di condizionalità relative ai nuovi fondi dei donatori resi disponibili per far fronte all'attuale crisi

economica e finanziaria dell'Indonesia. La Banca ospita periodicamente riunioni di coordinamento tra i donatori sia a livello dei capi delle missioni sia a quello tecnico, mentre il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) si occupa del coordinamento dei donatori in materia di questioni sociali e demografiche. La Commissione si adopererà affinché le questioni di interesse comunitario siano affrontate in tutti questi ambiti.

La base del coordinamento di tutti i donatori è costituita dalle condizioni dell'FMI, come esposta nelle varie lettere di intenti. Se da un lato i fondi dell'FMI sono versati direttamente nel bilancio del governo dell'Indonesia, la maggior parte dei fondi della Banca concernono progetti specifici. Tutti i fondi comunitari sono impegnati per progetti specifici che comprendono azioni di emergenza e di aiuto umanitario.

Nel programma della Commissione le condizioni ambientali e sociali costituiscono parte integrante di tutti gli impegni. L'obiettivo principale del programma in corso tra la Comunità e l'Indonesia nel settore delle foreste, è garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali dell'arcipelago ed esso affronta inoltre il problema di tutelare la biodiversità aumentando contemporaneamente il livello di vita della popolazione locale ⁽¹⁾.

Inoltre, i progetti finanziati dalla Comunità sostengono il governo indonesiano nel suo impegno per ridurre l'impatto della crisi economica utilizzando metodi ad alta densità di manodopera per quanto riguarda le attività di attuazione, piuttosto che metodi meccanici ⁽²⁾.

Dall'inizio della crisi, sono stati stipulati nuovi impegni, destinati quasi esclusivamente a sostenere la strategia del governo indonesiano per una rete di sicurezza sociale e, in tutti i casi, sono stati utilizzati criteri sociali e, nei casi opportuni, ambientali, per valutare la fattibilità di ciascuna proposta prima di adottare le decisioni di finanziamento.

La Commissione intende continuare a sostenere l'impegno internazionale per garantire che dette tematiche siano affrontate in maniera adeguata, in particolare nel quadro dell'attuale situazione di instabilità del paese.

⁽¹⁾ Si tratta del progetto per la gestione forestale di Bureau (BFMP) e del programma di sviluppo di Leuser (LDP). Il BFMP contribuisce a valutare e ad attuare un modello riproducibile di gestione forestale per la produzione naturale sostenibile, nelle foreste delle pianure di Dipterocarp nell'isola di Kalimantan. Il programma LDP, contribuisce alla tutela di un ecosistema unico, potenziando la gestione e la protezione del parco nazionale di Leuser ed intende ridurre l'eccessivo sfruttamento da parte delle comunità locali aiutandole a sviluppare attività economiche sostenibili alternative.

⁽²⁾ Nel quadro della procedura di gara, il progetto di sviluppo per l'irrigazione di Punggur Utara aveva evidenziato che sarebbero stati utilizzati metodi ad alta densità di manodopera per quanto riguarda la manutenzione del canale di irrigazione.

(1999/C 182/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3634/98

di Peter Truscott (PSE) al Consiglio

(4 dicembre 1998)

Oggetto: RegISTRAZIONI e licenze per i parrucchieri

Intende il Consiglio introdurre un sistema di registrazione e di licenze obbligatorie a livello comunitario per i saloni di parrucchiere nell'Unione europea? Attualmente solo nel Regno Unito, in Grecia e in Irlanda non vengono rilasciate autorizzazioni di questo tipo, e in tali paesi i parrucchieri possono essere pertanto privi di qualificazione, formazione e assicurazione, con gravi implicazioni in termini di salute e di sicurezza per i cittadini.

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

Il Consiglio desidera sottolineare che l'organizzazione, la strutturazione e la regolamentazione delle professioni competono agli Stati membri. In merito alla professione dei parrucchieri, pertanto, spetta a ogni Stato membro determinare il livello di competenze necessario per l'esercizio della professione e stabilire i requisiti specifici per le registrazioni e le licenze.

(1999/C 182/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3638/98**di John McCartin (PPE) alla Commissione**

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Ispettori nel settore della pesca

Può la Commissione precisare quanti ispettori vengano impiegati per controllare le catture nei porti di ciascuno dei seguenti Stati membri: la Spagna, il Regno Unito e l'Irlanda?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(21 dicembre 1998)

I tre Stati membri in oggetto hanno trasmesso, per il 1997, i seguenti dati sull'impiego di ispettori nel settore della pesca:

- Spagna: 42 ispettori nazionali (di cui 32 con base nei principali porti di pesca) e 238 ispettori regionali;
- Regno Unito: 155 ispettori (di cui 12 assegnati alla sede centrale);
- Irlanda: 24 ispettori (di cui 20 con base nei principali porti di pesca).

Agli ispettori è affidato il compito di verificare gli sbarchi del pescato.

(1999/C 182/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3643/98**di Ernesto Caccavale (UPE) al Consiglio**

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Inquinamento elettromagnetico e limiti da adottare

Recentemente l'Italia ha adottato una normativa sui limiti delle emissioni elettromagnetiche che ammette un tasso di assorbimento specifico (SAR) per le radiofrequenze di 0,04 W/kg corrispondente al valore di 20V/m per gli effetti termici.

Le associazioni ambientaliste e di consumatori ritengono che la delegazione italiana alla prossima riunione del 12/11/1998 fornirà agli altri rappresentanti del Consiglio UE dei dati ben superiori a questi limiti.

Allo stesso tempo moltissime sono le proteste dei cittadini italiani per il continuo proliferare di impianti di trasmissioni radiofrequenze, in particolare relativi ad un terzo gestore della telefonia mobile in Italia che recentemente ha affiancato i due gestori già esistenti senza che peraltro questi ultimi forniscano l'utilizzo dei propri ponti e segnali di trasmissione. Ciò di fatto incoraggia la creazione di nuovi impianti nelle immediate vicinanze di centri urbani, scuole, mercati (come sta avvenendo a Pianura, quartiere popolare di Napoli), senza nessun tipo di precauzione per evitare conseguenze letali per la salute dei cittadini quali l'aumento dei casi di leucemia infantile ed in generale di moltissime forme di tumori.

Può il Consiglio far sapere se:

1. la delegazione italiana ha presentato studi con conclusioni difformi da quelle raggiunte dalla normativa europea, dalle raccomandazioni del Parlamento europeo o comunque non adeguatamente ponderate;
2. l'installazione selvaggia di impianti di trasmissione GSM e di altre radiofrequenze, costituisce un rischio per la salute delle popolazioni interessate;
3. quali sono gli intendimenti del Consiglio per evitare l'ulteriore aggravarsi nell'Unione europea dell'inquinamento elettromagnetico?

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

1. Il Consiglio non è a conoscenza degli studi cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare nella sua interrogazione.

2. e 3. Il Consiglio esamina attualmente la proposta di raccomandazione sulla limitazione dell'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici fra 0 Hz — 300 GHz, il cui obiettivo consiste nel definire un quadro comune sul tema di un elevato livello di protezione contro gli effetti termici acuti dei campi elettromagnetici.

In tale contesto va segnalato che spetterà agli Stati membri effettuare le valutazioni delle situazioni di esposizione ai campi elettromagnetici e adottare, all'occorrenza, le disposizioni adeguate per garantire la protezione dei cittadini.

D'altro canto si rammenta che il Consiglio ha deciso in data 3 luglio 1998 di consultare il Parlamento europeo su tale proposta di raccomandazione.

(1999/C 182/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3653/98

di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Gestione del potere, truffe comunitarie e malcostume politico

Un autorevole settimanale italiano riporta nella sua edizione dello scorso 5 novembre una serie di atti di corruzione che vedrebbero interessata in prima persona la Commissione europea, quella stessa istituzione che regolarmente denuncia le inefficienze, i ritardi e i casi di corruzione dei singoli Stati.

Un complicato intreccio di affari e politica coinvolge, a detta del settimanale Panorama, la stessa sig.ra Cresson, ex-premier del governo francese, oggi commissario europeo alla ricerca scientifica.

Il suo dentista infatti ha assistito a Bruxelles la sig.ra Cresson, senza regolare stipendio ma con il supporto dell'imprenditore Perry, titolare della Perry-Lux, agenzia ormai famosa nei casi di corruzione comunitaria, in cambio di eventuali consulenze che, a onor del vero, la Cresson non ha facilitato. La sig.ra Cresson ha invece assunto il dentista e il suo figliolo con contratti di ricercatori scientifici, contratti finora riservati alle massime autorità medico-scientifiche del Continente allo scopo di redigere importanti relazioni.

Intende il Consiglio rispondere con urgenza a queste denunce, fornendo tutte le spiegazioni opportune a chiarire una situazione che getta discredito su tutte le istituzioni dell'Unione europea?

Risposta

(8 febbraio 1999)

Non spetta al Consiglio esprimere una valutazione sulle osservazioni contenute nell'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare.

(1999/C 182/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3657/98
di José García-Margallo y Marfil (PPE) al Consiglio

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Sanzioni della BCE

Il 7 luglio 1998 la BCE ha pubblicato il progetto di raccomandazione della Banca centrale europea concernente il regolamento del Consiglio CEE relativo alla competenza della BCE ad imporre sanzioni, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

L'articolo 3, paragrafo 8 di tale regolamento, concernente le norme procedurali, stabilisce che i proventi delle sanzioni imposte dalla BCE appartengono alla stessa.

Può il Consiglio far sapere se nello statuto della BCE esistono disposizioni specifiche sulla finalità di tali proventi?

Risposta

(8 febbraio 1999)

Il 23 novembre 1998 il Consiglio ha adottato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo 34.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, un regolamento che stabilisce i limiti e le condizioni in base ai quali la Banca centrale europea ha il potere di irrogare sanzioni. Questo regolamento sarà applicabile nella sua interezza a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L'articolo 3, paragrafo 9 del suddetto regolamento stabilisce che gli introiti provenienti da sanzioni inflitte alle imprese dalla BCE, in caso di inosservanza degli obblighi derivanti da regolamenti o decisioni da essa adottati, appartengono alla BCE.

Lo statuto della BCE non contiene disposizioni specifiche sulla finalità di tali proventi.

(1999/C 182/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3669/98
di Gérard d'Aboville (UPE) alla Commissione

(24 novembre 1998)

Oggetto: Importazioni di conserve di tonno originarie dell'Ecuador

Nel gennaio 1998, la Commissione ha aperto un'inchiesta relativa alle importazioni di conserve di tonno originarie dell'Ecuador in vista del ripristino del dazio della tariffa doganale comune nei confronti di questi prodotti ⁽¹⁾

Infatti, le importazioni di conserve di tonno originarie dell'Ecuador immesse in libera pratica nel 1997 a beneficio preferenziale hanno superato la media annuale degli ultimi tre anni (1994, 1995 e 1996) e ciò ha giustificato l'avvio di un'indagine ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE 1256/96 ⁽²⁾.

Fino ad oggi non risulta che sia stato comunicato alcun risultato di detta inchiesta né agli Stati membri né, di conseguenza, agli operatori interessati.

Può la Commissione motivare tale mancanza di trasparenza? È stata conclusa l'inchiesta e, in tal caso, a quali risultati ha portato? Perché questi non sono stati comunicati agli Stati membri?

⁽¹⁾ GU C 8 del 13.1.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(21 dicembre 1998)

Il superamento dei quantitativi menzionati dall'onorevole parlamentare per quanto riguarda le importazioni comunitarie di conserve di tonno provenienti dall'Ecuador ha indotto uno Stato membro a invocare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo. Tuttavia, il riferimento quantitativo è un elemento supplementare che si aggiunge alla condizione stipulata all'articolo 14, vale a dire il «danno grave ai produttori comunitari». Nel corso dell'inchiesta, che la Commissione ha effettuato in stretta cooperazione con gli Stati membri nel quadro del comitato delle preferenze generalizzate, non sono state fornite prove dell'esistenza o della minaccia di tale danno. Lo Stato membro in questione ha ritirato la propria richiesta e la Commissione ha pertanto deciso di archiviare l'inchiesta. L'avviso 98/C357/06 relativo alla chiusura è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾, che l'onorevole parlamentare è invitato a consultare.

⁽¹⁾ GU C 357 del 21.11.1998.

(1999/C 182/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3670/98

di Gerhard Hager (NI) al Consiglio

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Indennità per spese di viaggio dei funzionari dell'UE

Considerate le informazioni riferite dalla stampa circa un ventilato aumento fino al 30 % dell'indennità per spese di viaggio dei funzionari dell'Unione europea,

1. Potrebbe il Consiglio far sapere se effettivamente si intenda procedere ad un siffatto aumento?
2. Viene esso motivato?
3. Come si presenterebbe esso in concreto?
4. Quali ulteriori oneri si prevedono a carico del bilancio dell'UE?

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

1. Il Consiglio può confermare che la proposta ⁽¹⁾ di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio «che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati dell'Unione europea» è attualmente oggetto di esame da parte dei competenti organi del Consiglio.

Come dichiarato nella motivazione, detta proposta fa seguito alla proposta di regolamento «che adegua e fissa una procedura di adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea», presentata dalla Commissione il 23 settembre 1996 ⁽²⁾ e sulla quale il Parlamento europeo ha espresso il suo parere il 12 marzo 1997 ⁽³⁾.

2. La motivazione della proposta della Commissione indica inoltre le ragioni che giustificano detto adeguamento, specificando in particolare che «le indennità attuali sono state decise dal Consiglio il 22 luglio 1991 (regolamento (CEE) 2232/91 del 22.7.1991), in seguito a un'indagine sul costo degli alberghi e dei

ristoranti. Dopo tanti anni, le tabelle in vigore non rispecchiano più le condizioni economiche attuali e non rispondono più all'obiettivo perseguito. Sembrava quindi necessario e urgente adeguare gli importi delle indennità giornaliere e dei rimborsi delle spese d'albergo, per le missioni effettuate negli Stati membri [...]».

3. La tabella delle indennità giornaliere proposte per le missioni è riportata in dettaglio nell'articolo 1 della succitata proposta.

4. La scheda finanziaria unita alla proposta valuta a 9,8 milioni di ecu l'incidenza sul bilancio di cui al quarto quesito dell'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare.

(¹) Trasmessa dalla Commissione il 17 luglio 1998 (COM(98) 455 defin., non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

(²) COM(96) 451 defin. GU C 349 del 20.11.1996, pag.8, proposta modificata il 31 luglio 1997 (COM(97) 429 defin., GU C 277 del 12.9.1997, pag. 4).

(³) GU C 115 del 14.4.1997, pag. 77.

(1999/C 182/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3671/98

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(7 dicembre 1998)

Oggetto: Indennità per spese di viaggio dei funzionari dell'UE

Considerate le informazioni riferite dalla stampa circa un ventilato aumento fino al 30 % dell'indennità per spese di viaggio dei funzionari dell'Unione europea,

1. Potrebbe il Consiglio far sapere se effettivamente si intenda procedere ad un siffatto aumento?
2. Viene esso motivato?
3. Come si presenterebbe esso in concreto?
4. Quali ulteriori oneri si prevedono a carico del bilancio dell'UE?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(12 gennaio 1999)

Se l'onorevole parlamentare si riferisce alle spese di viaggio annuale, la Commissione non prevede alcun aumento del rimborso delle spese di viaggio per i funzionari europei. Le modalità di concessione del rimborso sono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento. Anche se non è previsto alcun aumento, nel 1998 (stima di 14,3 milioni di ecu) l'importo globale destinato a coprire le spese sarà lievemente più elevato del 1997 (13,0 milioni di ecu) in seguito all'aumento delle tariffe ferroviarie e all'assunzione di funzionari la cui sede di origine dista maggiormente dalla sede di assegnazione (assunzione ampliamento).

Se l'onorevole parlamentare si riferisce alle spese di missione per i funzionari, l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto prevede che i tassi delle indennità giornaliere di missione possono essere adattati dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. L'ultima revisione delle indennità di missione per i funzionari e altri agenti delle istituzioni europee è stata decisa dal Consiglio 7 anni fa, il 22 luglio 1991. La proposta presentata il 17 luglio 1998 (¹) prevede un aumento delle indennità di missione in funzione dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi e ristoranti dal 1991. Gli importi proposti sono inferiori a quelli praticati dalle amministrazioni nazionali e dalle altre organizzazioni internazionali. Il progetto preliminare di bilancio (PPB) 1999 prevede già questo aumento per tutte le istituzioni (salvo per il Parlamento che, con decisione del suo ufficio di presidenza, applica già indennità pari o superiori a quelle proposte). Infatti al

capitolo A 100 ^(?) è stato iscritto uno stanziamento di 8,6 milioni di ecu che corrisponde alla stima dell'incidenza finanziaria di questa proposta.

⁽¹⁾ COM(98) 455.

⁽²⁾ Stanziamenti accantonati a favore di diverse linee di bilancio del titolo A7: Spese per il personale di complemento e spese di funzionamento decentrate.

(1999/C 182/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3678/98

di Gerhard Hager (NI) al Consiglio

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Politica comunitaria in materia di visti (2)

Nella risposta alla mia interrogazione orale per il tempo delle interrogazioni (H-0695/98) ⁽¹⁾ mi è stato assicurato che l'approvazione dell'acquis rappresenta un banco di prova per i negoziati di adesione. Il Consiglio garantirebbe ai paesi candidati tutto l'appoggio logistico per l'applicazione e l'efficiente recepimento dell'acquis comunitario. Mi è stato altresì assicurato nella risposta alla mia interrogazione, che sia la Comunità che i paesi candidati all'adesione hanno espresso la volontà di apportare i necessari adeguamenti quanto prima. Il Governo ceco ha nel frattempo bloccato una legge di modifica sul recepimento della politica comunitaria in materia di visti, la quale continua ad essere criticata anche dall'Ungheria. I rappresentanti del Governo ceco sostengono che, oltre alla rapida adesione all'UE, sono interessati anche al mantenimento di buone relazioni con i paesi della CSI, che non vorrebbero contrariare con l'introduzione del visto obbligatorio.

Ciò premesso, è al corrente il Consiglio di tali sviluppi? Può esso, alla luce di quanto appena esposto, confermare le assicurazioni datemi nella risposta alla mia interrogazione?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, luglio 1998.

Risposta

(8 febbraio 1999)

Il Consiglio conferma che l'accettazione dell'acquis dell'Unione da parte degli Stati candidati all'adesione costituirà un elemento centrale dei negoziati per l'adesione.

Ovviamente tale affermazione vale per tutti i settori, compreso quello dei visti.

Il Consiglio dell'Unione europea sta facendo tutto il possibile per aiutare gli Stati candidati ad avvicinarsi all'acquis comunitario.

Ad esempio:

- il Consiglio, in stretta collaborazione con la Commissione, ha concluso nel primo semestre del 1998 i lavori relativi alla definizione dell'acquis e alla sua comunicazione formale agli Stati candidati. Del resto, per quanto riguarda l'asilo e l'immigrazione, siffatta comunicazione è stata fatta nel 1997 sotto presidenza olandese;
- nel maggio 1998 il Consiglio ha adottato un'azione comune che istituisce un meccanismo di valutazione collettiva dell'adozione, applicazione e effettiva attuazione dell'acquis dell'Unione europea da parte dei paesi candidati nel settore della giustizia e degli affari interni. Tale azione comune prevede la creazione di un gruppo di esperti degli Stati membri incaricati di preparare e di mantenere regolarmente aggiornate le valutazioni collettive della situazione nei paesi candidati per quanto riguarda l'adozione, l'applicazione e l'effettiva attuazione dell'acquis dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni. I lavori del gruppo sono già iniziati;

- inoltre, per quanto riguarda i visti, sono organizzate periodicamente (una volta per presidenza) riunioni con i rappresentanti dei paesi candidati. L'ultima di queste riunioni si è svolta il 26 e 27 novembre 1998 a Bruxelles. Un seminario sulla sicurezza dei documenti è inoltre previsto nel gennaio 1999.

(1999/C 182/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3689/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(7 dicembre 1998)

Oggetto: Raffigurazioni nelle monete e nelle banconote dell'euro

La Commissione europea, per bocca del Commissario Yves-Thibault de Silguy, ha ripetutamente dichiarato che qualsiasi inesattezza dovesse sussistere nelle raffigurazioni delle monete e delle banconote dell'euro verrà tempestivamente corretta in modo da non urtare il sentimento nazionale dei popoli degli Stati membri dell'Unione. Una delle inesattezze più importanti è senza dubbio il fatto che nei pezzi metallici della moneta unica europea non vengono raffigurate le isole greche, il che suscita comprensibili interrogativi e amarezze nei cittadini greci.

Stando a talune informazioni (attinte soprattutto dalla relazione SOLTWEDEL-SCHAFER, A4-401/98 sulle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro) il conio delle monete sarebbe già iniziato.

Può la Commissione riferire se le lacune e le inesattezze relative alla raffigurazione delle isole greche nelle monete dell'euro sono state corrette in modo da non urtare il sentimento nazionale dei cittadini greci dell'Unione?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione

(25 gennaio 1999)

Come ricordato dall'onorevole parlamentare, l'approvazione, da parte del Consiglio europeo di Amsterdam, delle monete metalliche dell'euro era subordinata ad un certo numero di lievi modifiche richieste dagli Stati membri.

A seguito del dibattito in sede di comitato monetario, i nuovi disegni sono stati presentati al Consiglio ECOFIN il 17 novembre 1997. Dopo aver ricevuto il parere del Parlamento, il Consiglio ha preso atto dell'accordo unanime sulla posizione comune relativamente alle specifiche tecniche delle monete dell'euro.

In particolare, per quanto riguarda la raffigurazione delle isole nelle monete del valore di 1 e 2 euro e di 10, 20 e 50 cent, si è applicato il criterio di prendere in considerazione quelle con una superficie minima di 2 500 km². Tale criterio ha permesso l'inclusione dell'isola di Creta e di altre isole europee su queste monete. Inoltre, è stata corretta la riproduzione della Grecia e, in particolare, quella della Penisola calcidica e del Peloponneso.

(1999/C 182/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3698/98
di Gerhard Hager (NI) al Consiglio

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Presenza alle riunioni del Consiglio

Alla riunione informale dei ministri dell'Interno e della Giustizia tenutasi il 29-30 ottobre 1998 a Vienna non erano presenti i ministri francesi e belgi e lo Home Secretary britannico.

A tale riguardo l'interrogante desidera rivolgere al Consiglio le seguenti domande:

1. Per quali motivi i suddetti ministri non erano presenti?
2. E' consuetudine che non tutti i ministri competenti partecipino alle riunioni informali?
3. Il Consiglio dispone di elenchi dai quali risulti quali ministri, negli ultimi due anni, non hanno preso parte a riunioni informali o formali e quante volte si è verificata tale loro assenza?

Risposta

(8 febbraio 1999)

Il Consiglio non tiene un registro delle presenze e delle eventuali assenze dei ministri in occasione delle riunioni informali organizzate dallo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio, le quali si svolgono al di fuori dell'ambito del Consiglio. Parimenti, i ministri, — o gli altri funzionari che li sostituiscono — non sono tenuti a giustificare le loro assenze.

(1999/C 182/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3704/98

di **Hiltrud Breyer (V)** alla Commissione

(7 dicembre 1998)

Oggetto: Assicurazione contro le malattie e discriminazione delle donne

1. E' noto alla Commissione che per l'assicurazione contro le malattie le donne pagano importi più elevati?
2. Non vede in ciò la Commissione una violazione del principio di uguaglianza?
3. Quali misure ha in programma per porre fine a questa pratica discriminatoria?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(8 febbraio 1999)

La situazione giuridica relativa alle differenze fra uomini e donne degli importi contributivi per l'assicurazione malattia, varia a seconda del tipo di assicurazione malattia. Per quanto riguarda i regimi ufficiali di assicurazione malattia, la direttiva del Consiglio 79/7/CEE del 19 dicembre 1978 sulla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ⁽¹⁾ preclude qualsiasi discriminazione basata sul sesso, ivi compreso nel calcolo dei contributi.

Per quanto riguarda i regimi legati al tipo di attività lavorativa, si applicano le disposizioni della direttiva 86/378/CEE, modificata dalla direttiva 96/97/CE del 20 dicembre 1996 relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale ⁽²⁾, che interpreta l'art. 119 del Trattato CEE. La direttiva in questione stabilisce che è contrario al principio della parità di trattamento definire diversi livelli contributivi, a seconda che i lavoratori siano uomini o donne, tuttavia permette agli Stati membri di rimandare l'applicazione obbligatoria del principio fino al 1° gennaio 1999, qualora le differenze siano il risultato di diversi calcoli attuariali.

Non vi sono regolamentazioni comunitarie che comportano per i regimi privati di assicurazione malattia l'obbligo di applicare il principio di parità di trattamento al computo dei contributi dei membri.

La Commissione non è a conoscenza del fatto che attualmente vi siano regimi di assicurazione malattia che violano le disposizioni comunitarie sulla parità di trattamento

⁽¹⁾ GU L 6 del 10.1.1979.

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.1997.

(1999/C 182/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3748/98**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Diritto di voto ai referendum

La Commissione ritiene che il diritto di voto di cui godono i cittadini UE che vivono e risiedono negli Stati membri vada esteso, oltre che ai referendum su questioni riguardanti i propri paesi, anche a quelli relativi a questioni europee?

Con riferimento a quanto summenzionato, può la Commissione indicare qual è la normativa attuale per gli Stati membri che autorizzano i referendum?

Risposta data dal sig. Monti A nome della Commissione

(29 gennaio 1999)

L'articolo 8B del trattato CE stabilisce che qualunque cittadino dell'Unione europea, residente in uno Stato membro di cui non sia cittadino, ha il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni municipali e alle elezioni per il Parlamento Europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

Dato che, ai sensi dell'articolo 8, i cittadini dell'Unione godono dei diritti stabiliti dal trattato, non è possibile un'interpretazione estensiva del diritto di voto, nel quadro della nuova cittadinanza dell'Unione, che comprenda gli atti elettorali citati dall'onorevole parlamentare. Il diritto comunitario, comunque, non si oppone al fatto che uno Stato membro conceda ai cittadini dell'Unione (o di paesi terzi), residenti sul proprio territorio, il diritto di voto per tipi di elezioni diversi da quelli previsti all'articolo 8B.

Riguardo poi la domanda di fare il punto sulla situazione della legislazione degli Stati membri in questa materia, la Commissione non può purtroppo rispondervi, non disponendo di sufficienti informazioni.

(1999/C 182/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3750/98**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Spedizione delle monete metalliche in euro

Considerato che ci saranno monete in euro con «simboli nazionali» su una delle due facce e tenendo conto del grande movimento di persone in Europa, la Commissione è in grado di valutare quanto tempo passerà prima che le monete vengano distribuite in maniera casuale in tutta l'Europa, evitando di adottare qualche assurdo sistema di rispedizione di «monete straniere» verso il paese di origine?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione

(11 gennaio 1999)

Secondo l'articolo 105 A2 del trattato CE, il conio delle monete metalliche in euro è di competenza degli Stati membri. Sia gli Stati membri che la Commissione escludono l'eventualità di organizzare un sistema di rispedizione delle monete in euro «straniere» allo Stato membro di origine. In assenza di un tale sistema, è lecito immaginare che, nell'area dell'euro si avrà dopo un certo periodo di tempo una mescolanza di monete euro con diversi simboli nazionali.

La Commissione è consapevole dell'importanza dei movimenti transfrontalieri nell'ambito del mercato unico. Questi grandi movimenti di persone, necessari per sviluppare il senso di cittadinanza comune, comprendono spostamenti per affari, turismo, visite familiari e motivi culturali. Nell'area monetaria unica, i viaggiatori degli Stati membri partecipanti spenderanno il loro denaro senza prestare attenzione al simbolo nazionale presente sulle monete. La distribuzione casuale delle monete sarà il risultato di questi movimenti. La Commissione non ha fatto delle previsioni in materia, ma ritiene che una distribuzione casuale delle monete metalliche si otterrà probabilmente solo dopo un tempo abbastanza lungo per due ragioni: primo, i movimenti transfrontalieri non coinvolgono la maggioranza dei cittadini europei; secondo, le persone, di solito, portano con sé quando viaggiano solo una piccola quantità di spiccioli. Le monete metalliche con i simboli nazionali, pertanto, rimarranno con ogni probabilità prevalenti all'interno dei rispettivi Stati membri.

(1999/C 182/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3752/98

di Nelly Maes (ARE) alla Commissione

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Provocazioni nei mass media turchi

Può la Commissione rispondere ad alcuni quesiti sui recenti disordini di Sint-Joost-ten Node (Bruxelles)?

Tali manifestazioni hanno avuto luogo dopo che il capo del governo italiano, Massimo D'Alema, aveva dichiarato di non volere estradare in Turchia il leader del partito curdo PKK, Abdullah Öcalan, arrestato in precedenza, e persino di voler prendere in esame la sua richiesta di asilo, la qual cosa ha scatenato in Turchia un boicottaggio dei prodotti italiani.

Lo stesso giorno la televisione di Stato turca invitava indirettamente la comunità turca in Europa a reagire, e in tale contesto si situano i gravi disordini di Sint-Joost-ten Node: due case curde sono state incendiate e si segnalano atti di vandalismo. Secondo testimoni oculari i tumulti erano chiaramente stati ben organizzati e sostenuti dall'estrema destra turca, i Lupi Grigi.

Qual è la posizione della Commissione nei confronti di questa provocazione dei mass media turchi? È essa disposta a trarre le dovute conclusioni per quanto concerne le relazioni tra Unione europea e Turchia, l'Unione doganale tra UE e Turchia e il dossier sull'adesione di quest'ultima?

Risposta data dal sig. van den Broek In nome della Commissione

(11 gennaio 1999)

La Commissione è al corrente delle recenti manifestazioni segnalate dall'onorevole parlamentare, nonché degli incidenti che si sono prodotti in tale occasione. Un'inchiesta giudiziaria è stata aperta, ed è ancora in corso in Belgio, allo scopo di individuare gli autori e le cause degli incidenti. La Commissione ha intenzione di attendere gli esiti dell'indagine, prima di esaminare la possibilità di un'eventuale reazione.

(1999/C 182/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3755/98

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Registro degli interessi dei Commissari

Vita la sua risposta alla mia interrogazione P-0357/95⁽¹⁾, non ritiene la Commissione che, in vista delle prossime elezioni europee il registro dei Commissari dovrebbe essere accessibile al pubblico, come lo è già quello dei MPE?

⁽¹⁾ GU C 179 del 13.7.1995, pag. 15.

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(15 gennaio 1999)

Il registro degli interessi dei membri della Commissione è comunicato a chiunque ne faccia domanda.

(1999/C 182/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3759/98
di Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) alla Commissione**

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Problemi legati al passaggio al nuovo millennio in Russia

La crisi economica nella Federazione russa ha fatto dimenticare i problemi posti dal passaggio al nuovo millennio, cui già in precedenza del resto non si accordava grande attenzione. Visto il gran numero di centrali ed impianti nucleari gestiti con strumenti informatici tale situazione potrà rappresentare il 1° gennaio 2000 una grave minaccia per la sicurezza in Europa e nel mondo.

1. È consapevole la Commissione dell'assenza nella Federazione russa di un approccio efficace ai problemi del passaggio al nuovo millennio?
2. Sa la Commissione che da una indagine condotta dal gruppo Gartner risulta che con uno sforzo finanziario relativamente contenuto, pari a circa 100 milioni di dollari, i problemi del passaggio al nuovo millennio in Russia potrebbero essere risolti?
3. In quale misura la Commissione giudica auspicabile affiancare al sostegno attualmente accordato (partecipazione di rappresentanti della Federazione russa a seminari concernenti i problemi del passaggio al nuovo millennio) un contributo finanziario per la soluzione di tali problemi, ad esempio nel quadro del programma TACIS?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(15 gennaio 1999)

1. e 3. Il lavoro volto a risolvere il problema è condotto sia dall'industria nucleare, in particolare dall'Associazione mondiale degli operatori nucleari (WANO) che dal settore pubblico, sotto l'egida dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

In occasione della scorsa conferenza generale dell'AIEA, questo organismo è stato invitato dai suoi membri «ad agire come punto di raccolta dei dati e riferimento per i contatti tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni concernenti i provvedimenti diagnostici e di intervento adottati in relazione a centrali nucleari, impianti di trattamento e/o installazioni medicali che utilizzano materiali radioattivi per rendere tali impianti e installazioni compatibili con l'anno 2000». In risposta a questa richiesta, l'AIEA ha lanciato un progetto speciale per affrontare il problema del passaggio all'anno 2000. Nel novembre 1998, l'AIEA ha redatto un documento di orientamento sull'identificazione, la modifica e il collaudo dell'attrezzatura e sulla pianificazione per le emergenze. All'inizio del 1999 si terranno riunioni sull'applicazione di tale documento di orientamento.

La Commissione riconosce il ruolo di primo piano svolto dall'AIEA e cerca di contribuire a questi sforzi internazionali per risolvere il problema inerente i Nuovi Stati Indipendenti e i paesi dell'Europa centrale.

È in tale contesto che la Commissione concentrerà i propri sforzi, principalmente sulla promozione della consapevolezza del problema, in particolare fra i regolatori nucleari. Una riunione del gruppo di Concertazione dei principali regolatori nucleari degli Stati membri della Comunità, dei paesi dell'Europa centrale e dei Nuovi Stati Indipendenti si terrà prossimamente.

2. La Commissione sta valutando i risultati della ricerca condotta dal gruppo Gartner citato dall'onorevole parlamentare e la informerà direttamente delle sue conclusioni.

(1999/C 182/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3763/98**di Eva Kjer Hansen (ELDR) al Consiglio**

(4 dicembre 1998)

Oggetto: Pagamenti diretti agli agricoltori

Si chiede al Consiglio un resoconto giuridico delle conseguenze della eventuale introduzione della proposta di regolamento (COM(98) 0158 — CNS 98/0113) ⁽¹⁾ sui contributi versati direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuti a titolo della politica agricola comune, a carico totale o parziale dalla sezione Garanzia del FEAOG.

Si chiede che il resoconto comprenda una valutazione della posizione giuridica dei singoli agricoltori, specialmente con riguardo alle decisioni amministrative, all'inversione dell'onere della prova e alla proporzionalità delle sanzioni.

Si chiede inoltre che il resoconto comprenda una valutazione delle discriminazioni che insorgeranno giacché i paesi hanno facoltà di introdurre regole differenti riguardo all'ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ambientale, oltre a differenti controlli del rispetto di dette regole. Si chiede infine che il resoconto valuti i problemi relativi a un controllo superiore delle spese nel settore agricolo e del bilancio consuntivo.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 93.

Risposta

(22-23 febbraio 1999)

La proposta di regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare, fa parte dell'insieme di proposte della Commissione nel contesto dell'Agenda 2000. Il Consiglio sta attualmente esaminando in questo contesto anche la proposta in questione, sotto tutti gli aspetti, ivi compresi quelli giuridici ed economici. Il Consiglio non ha ancora adottato una posizione al riguardo e non è pertanto in grado di fornire in questa fase una risposta all'interrogazione presentata dall'Onorevole Parlamentare.

(1999/C 182/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3778/98**di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione**

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Misure di accompagnamento per l'Anno internazionale degli oceani

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 1998 «Anno internazionale degli oceani». In tale contesto è opportuno che l'Unione europea attui le sue politiche in questa materia e agisca con dinamismo sia a livello legislativo che attraverso iniziative atte a migliorare la situazione precaria in cui si trovano attualmente gli oceani.

È necessario attuare politiche in materia di prevenzione dell'inquinamento, con particolare riferimento ai fiumi più importanti che sfociano in mari chiusi come per esempio il Mediterraneo (a questo proposito la Commissione ricorderà le gravi situazioni già rilevate in precedenza come quella del fiume Segura che sfocia nel litorale mediterraneo spagnolo). Analogamente, la necessità di conservare la biodiversità impone una politica globale che non trascuri le regioni marine, in particolare quelle che per le loro caratteristiche presentano zone umide che dipendono dalle azioni condotte sulle coste. L'aggressione nei confronti dei mari e degli oceani va dal trasporto e dallo scarico dei residui nucleari nelle acque ad una politica immobiliare selvaggia attuata nelle aree costiere. Quanto alla conservazione delle risorse ittiche, è opportuno sottolineare l'importanza delle tecniche di pesca e la necessità di far rispettare le direttive esistenti e di elaborare delle nuove che non contrastino con gli interessi dei diversi Stati. È necessario vietare pratiche quali la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo con reti di circuizione che ha recato grave pregiudizio all'attività peschereccia del litorale valenzano.

1. Intende la Commissione adottare un'impostazione globale per quanto riguarda la sua politica generale in materia di acque tenendo conto di tutti i fattori diretti e indiretti che influiscono sul loro stato?
2. Quali iniziative intende adottare la Commissione per quanto riguarda la politica in materia di acque?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(5 febbraio 1999)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-3181/98 dell'Onorevole Sierra González ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 47.

(1999/C 182/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3795/98

di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(22 dicembre 1998)

Oggetto: Costruzione di una centrale nucleare ad Akkuyu e rischi per il Mediterraneo orientale

Malgrado la disapprovazione generale, il governo turco ha recentemente deciso di dare il via ai lavori di costruzione di una centrale nucleare ad Akkuyu, nella costa meridionale del paese, centrale che dovrebbe entrare in funzione nel 2006. A tale riguardo va però ricordato che non solo esiste un reale rischio di incidente nucleare a causa dell'elevata sismicità di tutta la regione di Akkuyu, dove lo scorso giugno si è verificato un terremoto del grado 6,3 della scala Richter, a seguito del quale 100 persone hanno trovato la morte e circa 1.000 altre sono rimaste ferite, ma anche che l'opera appare alquanto poco opportuna data l'irrilevanza del suo apporto (2-3 %) al fabbisogno energetico nazionale. Va pure sottolineato che ci si deve attendere un impatto ambientale non solo in caso di incidente nucleare, ma anche in regime di normale routine a causa dell'assenza di un sicuro metodo di gestione dei rifiuti nucleari. Può far sapere la Commissione in che modo è intervenuta presso il governo turco e quali misure intende prendere per tutelare l'equilibrio ambientale nel Mediterraneo orientale?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(15 gennaio 1999)

L'onorevole parlamentare è invitato a richiamarsi alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte P-662/98 del sig. Kaklamanis ⁽¹⁾, E-2107/98 del sig. Alavanos ⁽²⁾, E-2190/98 del sig. Kaklamanis ⁽³⁾, nonché all'interrogazione orale H-11/98, formulata dalla sig.ra Kokkola ⁽⁴⁾ durante il tempo delle interrogazioni della sessione di febbraio del Parlamento.

La strategia europea a favore della Turchia prevede il rafforzamento della cooperazione con la Turchia nel settore dell'ambiente, al fine soprattutto di armonizzare la legislazione turca su quella comunitaria. L'effettiva attuazione di questa cooperazione dipenderà dalla disponibilità di risorse di bilancio nel quadro della strategia europea. Conformemente all'invito del Consiglio europeo di Cardiff, la Commissione, in data 21 ottobre 1998, ha adottato alcune proposte in tal senso. Tali proposte sono state trasmesse all'autorità competente in materia di bilancio.

⁽¹⁾ GU C 304 del 20.10.1998.

⁽²⁾ GU C 96 dell'8.4.1999, pag. 37.

⁽³⁾ GU C 96 dell'8.4.1999, pag. 54.

⁽⁴⁾ Discussione del Parlamento (Febbraio 1998).

(1999/C 182/173)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3802/98
di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione***(22 dicembre 1998)*

Oggetto: Chiusura della fabbrica della Nestlé a Matosinhos (Portogallo)

La fabbrica della Nestlé «Longa Vida», situata a Matosinhos (Portogallo), verrà chiusa e la sua unità di produzione sarà trasferita in Spagna o in Francia, stando a quanto dichiarato dal direttore delle relazioni pubbliche dell'impresa.

Tale decisione, una prevedibile conseguenza della quale sarà la disoccupazione di oltre un centinaio di lavoratori, giunge sulla scia di altre decisioni adottate dalla medesima multinazionale, che ha già chiuso le fabbriche «Rajá» e «Findus» e ha già licenziato circa 70 dipendenti della «Longa Vida».

Questa decisione è tanto più significativa dal momento che la «Longa Vida» è un'unità industriale moderna che ha beneficiato di aiuti finanziari da parte dello Stato portoghese e dell'Unione europea per la realizzazione di investimenti che, negli ultimi cinque anni, sono ammontati ad oltre 3 miliardi di escudos.

Trattandosi di ancora un altro caso di trasferimento d'impresa, nella fattispecie all'interno dello spazio comunitario, e visto che a quanto pare sono interessati considerevoli aiuti comunitari, si desidera sapere dalla Commissione se è al corrente di tale situazione, se esistono contratti programmatici a cui essa partecipi o di cui sia a conoscenza, e se nel quadro del suddetto eventuale trasferimento l'impresa Nestlé conta su nuovi aiuti finanziari.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(22 gennaio 1999)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/174)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3810/98
di Ulla Sandbæk (I-EDN) alla Commissione***(22 dicembre 1998)*

Oggetto: Azione dell'UE nel settore delle sostanze che alterano la funzione endocrina

Nel mese di ottobre la Commissione ha comunicato al Parlamento la sua intenzione di elaborare raccomandazioni a breve, medio e lungo termine per l'azione dell'UE nel settore delle sostanze che alterano la funzione endocrina. Quale calendario propone la Commissione per l'esame e l'adozione di tali raccomandazioni e per la loro successiva applicazione, soprattutto per quanto concerne le azioni a breve termine?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione*(10 febbraio 1999)*

La Commissione sta attualmente considerando gli elementi di una strategia d'insieme per il controllo e la prevenzione dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche che possono avere effetti di modulatori/perturbatori del sistema endocrinologico. La Commissione intende presentare una comunicazione su tale argomento nel corso del primo semestre 1999.

Il Comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (CSTEA) sta attualmente preparando un parere scientifico su tale argomento che avrà probabilmente il titolo: «Parere del CSTEA sugli effetti sulla salute umana e sull'ambiente dei prodotti modulatori/perturbatori del sistema endocrinologico, con particolare riferimento ai metodi di esami ecotossicologici». Tale parere dovrebbe essere adottato all'inizio del 1999.

(1999/C 182/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3823/98
di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione**

(22 dicembre 1998)

Oggetto: Procedure di risoluzione delle controversie nei confronti dell'India

Può la Commissione indicare numero e contenuto delle procedure di risoluzione delle controversie avviate contro l'India nell'ambito dell'OMC dal mese di novembre 1997, specificando altresì quante procedure di questo tipo sono state avviate e sospese senza che si giungesse ad una soluzione amichevole?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(15 gennaio 1999)

La Comunità ha avviato quattro procedure di composizione delle controversie nei confronti dell'India nel novembre 1997. Esse attualmente sono in fase di consultazione presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Misure concernenti le esportazioni di alcune merci, cuoio e pelli greggi (doc. WT/DS120). Il divieto de facto di esportare cuoio e pelli da parte dell'India ha indotto la Comunità a chiedere all'OMC di avviare consultazioni il 16 marzo 1998. Le due sedute di consultazione dell'OMC non hanno permesso di raggiungere un accordo conciliatorio sulla vertenza. La Commissione segue la questione con estrema attenzione. Durante la riunione tenutasi a Delhi il 18 novembre 1998, la Commissione ha comunicato chiaramente alla controparte indiana che in assenza di un'azione tempestiva e positiva, la Comunità avrebbe chiesto la convocazione di una riunione dell'OMC.

Misure concernenti il settore degli autoveicoli (doc. WTO/DS146). Il 6 ottobre 1998 sono state richieste consultazioni in sede OMC che si sono svolte con la controparte indiana il 2 dicembre 1998 a Ginevra. La questione al centro della controversia è il regime indiano restrittivo per quanto riguarda le importazioni di parti di autoveicoli e i veicoli smontati che obbliga un fabbricante ad utilizzare merci prodotte all'interno del paese e ad esportare prodotti del settore, per un determinato valore. La Commissione sta analizzando le risposte fornite dall'India e ha chiesto ulteriori informazioni al governo del paese.

Restrizioni all'importazione (doc. WT/DS149). Il 29 ottobre 1998 sono state richieste consultazioni in sede OMC che si sono svolte il 3 dicembre 1998. La Comunità ritiene che l'India abbia adottato una serie di restrizioni alle importazioni che potrebbero non essere giustificate ai sensi degli articoli XX e XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che permettono ai membri di mantenere restrizioni alle importazioni per tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale, tesori nazionali, risorse naturali non rinnovabili o in vista di interessi essenziali di sicurezza. La Commissione sta esaminando le risposte fornite dalle autorità indiane nel corso dei dibattiti.

Misure concernenti i dazi doganali (doc. WT/DS150). Il 30 ottobre 1998 sono state richieste consultazioni in sede OMC che si sono svolte il 2 dicembre 1998. Secondo i calcoli della Comunità, l'aumento di alcuni dazi ha provocato una violazione delle aliquote consolidate dell'OMC per oltre 100 voci tariffarie. La Commissione sta esaminando le risposte fornite dalle autorità indiane.

(1999/C 182/176)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3827/98
di Riccardo Garosci (PPE) alla Commissione**

(22 dicembre 1998)

Oggetto: Dichiarazione finale del Foro parlamentare Euro-Mediterraneo (Bruxelles, 27.10.1998)

Può la Commissione indicare quale seguito intende dare alla Dichiarazione finale del Foro parlamentare Euro-Mediterraneo che si è tenuto a Bruxelles i giorni 27 e 28 ottobre 1998 e, in particolare, come intende agire sulla specifica richiesta menzionata al punto n. 12 della Dichiarazione, laddove si chiede che la Libia possa partecipare come partner a pieno titolo al processo di Barcellona, ponendo pertanto fine ad una esclusione ormai superata dai tempi e dagli avvenimenti?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(19 gennaio 1999)

La Commissione ha preso atto della dichiarazione finale del Foro parlamentare euromediterraneo che si è tenuto a Bruxelles il 27 e 28 ottobre e accoglie con favore il contributo positivo che il Foro ha apportato al rafforzamento della dimensione democratica del partenariato. La Commissione coopererà con il Parlamento nell'attuazione dei principi espressi nella dichiarazione finale, in particolare per quanto riguarda l'associazione della società civile al partenariato.

Per quanto riguarda la partecipazione della Libia «al processo di Barcellona nella sua totalità» (paragrafo 12 della dichiarazione finale), la Commissione ricorda che la competenza in materia spetta in primo luogo ai 27 membri del partenariato.

Per quanto la riguarda, la Commissione opera conformemente alla dichiarazione della Presidenza rilasciata, il 28 agosto 1998, per conto dell'Unione europea, sulla «recente evoluzione dell'affare Lockerbie», in base alla quale l'Unione «si aspetta dalla Libia che essa,..., applichi integralmente le disposizioni della risoluzione 1192 così come tutte le altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza». In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione, sono ancora in corso conversazioni tra le parti interessate in vista dell'applicazione di dette risoluzioni nella loro totalità.

(1999/C 182/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3857/98**di Maren Günther (PPE) alla Commissione**

(4 gennaio 1999)

Oggetto: DG VIII — SCR

Con la riorganizzazione della DG VIII e l'istituzione dell'SCR è stata operata una nuova suddivisione delle strutture amministrative della Commissione. Mentre l'SCR è ospitato nell'edificio Charlemagne 3 a Bruxelles, la Commissione ha deciso di trasferire la DG VIII in rue de Genève. I due uffici sono tuttavia strettamente legati l'uno all'altro dal punto di vista operativo e funzionale. Ad esempio fra essi è necessario un continuo scambio di fascicoli, il che causa grosse perdite di tempo, nuoce all'efficienza e determina costi elevati.

Per quali ragioni la Commissione ha deciso una collocazione così infelice dei due servizi?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(29 gennaio 1999)

La creazione del Servizio comune Relex (SCR) non ha avuto effetti solo per la DG VIII dal momento che per il suo personale si è attinto ampiamente anche alle DG IA e IB. Le dimensioni finali del servizio (650 persone) rendevano impossibile l'ubicazione di tutto il personale nell'edificio Charlemagne, di cui solo il terzo piano era destinato ad esso, ed hanno imposto di ubicarne una parte nel complesso Belliard 28/Science 14.

La ristrutturazione interna della DG VIII, dopo la creazione dell'SCR, non ha comportato ulteriori trasferimenti dei suoi servizi da rue de Genève, dove essa era stata ubicata dopo l'evacuazione del Berlaymont. E' stato però possibile riunire tutto il personale in un solo edificio (Genève 12). Il ritorno della DG VIII al centro (quartiere europeo) dovrebbe avvenire al più tardi in occasione della rioccupazione del Berlaymont, prevista per il 2002.

La Commissione è consapevole del fatto che non si tratta di una soluzione ottimale. Tuttavia, considerato i vincoli di bilancio e le limitazioni di spazio, al momento attuale non ha un'alternativa migliore da proporre. Il problema viene ora riesaminato nel contesto del programma «Decode» e delle prospettive finanziarie degli anni 2000-2006 per la sezione V del bilancio.

(1999/C 182/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3863/98**di Luigi Florio (PPE) alla Commissione**

(9 dicembre 1998)

Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio nell'UE

Il sig. Davide Ferrando, cittadino italiano, laureato in giurisprudenza in Italia e residente in Germania, ha recentemente chiesto di poter essere ammesso alla pratica di avvocato nel Land tedesco dell'Assia e, successivamente, in quello della Bassa Sassonia.

In entrambi i casi gli è stato risposto che ciò non è possibile in quanto tale richiesta, formulata da persona che non ha conseguito la laurea in Germania, è contraria alla legislazione locale, e precisamente all'articolo 23 I della legge dell'Assia e all'articolo 5 della legge della Bassa Sassonia relative alla pratica legale, le quali prevedono come requisito essenziale per l'ammissione alla pratica il conseguimento della laurea nella Repubblica di Germania.

Ritiene la Commissione che ciò sia compatibile con il principio del reciproco riconoscimento dei titoli di studio nell'Unione europea?

Risposta fornita dal sig. Monti a nome della Commissione

(28 gennaio 1999)

Ai sensi della direttiva del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ⁽¹⁾, un cittadino di uno Stato membro può esercitare in un altro Stato membro una professione per la quale il titolare possiede le qualifiche professionali richieste nello Stato membro di origine. Il titolare deve cioè soddisfare tutti i requisiti nello Stato membro di origine. La persona menzionata dall'Onorevole membro sembra tuttavia non possedere tutte le qualifiche per esercitare la professione di avvocato in Italia. Il titolo accademico di «laureato» non è sufficiente per esercitare tale professione.

Il principio di riconoscimento reciproco può essere applicato unicamente alle qualifiche professionali, non alle qualifiche accademiche che non consentano al titolare di esercitare una professione nello Stato membro di origine. Attualmente, il riconoscimento accademico non è oggetto della legislazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

(1999/C 182/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3864/98**di Christa Randzio-Plath (PSE) alla Commissione**

(9 dicembre 1998)

Oggetto: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri

Può la Commissione comunicare qual è lo stato di attuazione della direttiva 97/5/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri e per quale motivo, in vista dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999, la Commissione non assume un ruolo più attivo ai fini dell'attuazione della direttiva in oggetto e della preparazione negli Stati membri dell'UE?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

Risposta fornita dal sig. Monti a nome della Commissione

(28 gennaio 1999)

La direttiva 97/5/CE deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 15 agosto 1999. Gli Stati membri avevano fornito un'assicurazione politica di adeguare la loro normativa alla direttiva prima del 1° gennaio 1999. Quanto assicurato non è stato per lo più mantenuto e non è possibile adire le vie legali data la natura

politica della suddetta assicurazione. Alla fine dell'ottobre 1998, la Commissione ha invitato gli Stati membri ad una riunione per esaminare lo stato d'attuazione della direttiva; da questa riunione è emersa la situazione precedentemente descritta. All'inizio del 1999, la Commissione intende indire altre riunioni per esaminare la questione. Tenuto conto degli aspetti transfrontalieri della direttiva, sarebbe opportuno attuarla contemporaneamente in tutti gli Stati membri.

È inoltre opportuno osservare che i miglioramenti nei trasferimenti, che sono auspicabili per la terza fase dell'unione monetaria, non dipendono solamente dall'attuazione della direttiva 97/5/CE, ma anche da un migliore collegamento tra i sistemi di pagamento automatizzati. La Commissione è sempre in contatto con il sistema creditizio per esaminare le possibilità di realizzare tali miglioramenti. Nella sua recente comunicazione «Servizi finanziari: elaborazione di un quadro d'azione» ⁽¹⁾, la Commissione ha spiegato che intende convincere il settore bancario ad istituire collegamenti transfrontalieri tra le stanze di compensazione automatizzate, che nella maggior parte degli Stati membri gestiscono in modo molto efficiente le operazioni di pagamento nazionali, ma che non sono collegate in modo transfrontaliero.

⁽¹⁾ COM(98) 625 def.

(1999/C 182/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3880/98

di Patricia McKenna (V) alla Commissione

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Riunioni Bilderberg

La Commissione può illustrare in modo più esauriente la sua risposta alla mia interrogazione H-0933/98 ⁽¹⁾ in cui sostiene che i partecipanti assistono alle riunioni Bilderberg «a titolo personale» mentre invece risulta chiaramente che tali riunioni sono lungi dall'essere puramente private.

Nel caso in cui lo fossero, perché la Commissione le annuncia nei suoi comunicati stampa pubblicati da Reuters? Comunicerebbe forse la partecipazione di un Commissario ad una conferenza di collezionisti di francobolli, qualora il Commissario in questione coltivasse tale hobby?

Per quale motivo i Commissari che partecipano a tali riunioni assistono alle questioni all'ordine del giorno che sono di loro competenza: il Commissario van den Broek assiste alle discussioni sui problemi dell'ampliamento, dell'ex Jugoslavia e della Turchia, il Commissario Bjerregaard ai problemi riguardanti il clima, il Commissario Monti sulle discussioni concernenti l'economia europea (mercato interno) e il Commissario Brittan ai problemi del mercato UE/USA?

E, più recentemente, a Turnberry, il ministro George Robertson è stato trasportato con un elicottero militare e quindi risulta chiaramente che la sua partecipazione era ufficiale, proprio come è successo nel passato con il Primo Ministro Blair e l'ex ministro Kenneth Clarke, attualmente membro dello Steering Committee. La Commissione pensa che i parlamentari europei possano credere che i ministri britannici partecipano a queste riunioni in veste ufficiale mentre i Commissari vi partecipano privatamente?

E, se queste riunioni fossero realmente riunioni private, perché motivo è la polizia che si occupa di escludere e persino di arrestare e denunciare i giornalisti accreditati mentre, se le riunioni fossero private, sarebbe responsabilità degli organizzatori controllare l'accesso dei giornalisti e la polizia dovrebbe soltanto occuparsi dei controlli per assicurare la sicurezza dei partecipanti?

Poiché gli ex Commissari continuano ad avere diritti e doveri nei confronti dell'Unione europea, essi sono sicuramente tenuti a rispondere a domande su queste riunioni qualora la Commissione decida di chiederle. Intende pertanto la Commissione impegnarsi a chiedere a tutti gli ex Commissari ancora in vita se hanno partecipato a queste riunioni e ad altre analoghe durante il loro mandato?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo (novembre 1998).

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(19 gennaio 1999)

La risposta della Commissione secondo la quale i membri della Commissione che hanno assistito alle riunioni Bilderberg vi si sono espressi a titolo personale significa che essi non vi hanno rappresentato la Commissione, che non sono intervenuti a nome del collegio e che i loro interventi non hanno quindi impegnato la Commissione. È ovvio tuttavia che se questi membri sono stati invitati a partecipare alle riunioni, ciò è dovuto largamente alla funzione che esercitano. La Commissione ritiene importante che i suoi membri possano esprimersi su argomenti pertinenti all'azione della Comunità, in particolare mediante scambi di opinioni a forum internazionali, senza per questo che la loro partecipazione a tale tipo di riunioni possa impegnare la Commissione.

(1999/C 182/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3885/98**di Klaus-Heiner Lehne (PPE) alla Commissione**

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Aiuti dell'Unione europea alle Antille olandesi

Può la Commissione far sapere se le consta che il Dutch-Caribbean-Travel-Center di Francoforte ha beneficiato di un sostegno comunitario per una campagna pubblicitaria?

Corrisponde inoltre al vero che l'importo complessivo del sostegno UE ammonta a circa 5,5 milioni di euro?

Su quale base giuridica e a titolo di quali fondi sono stati versati tali finanziamenti al DCTC?

Può la Commissione inoltre far sapere come motiva tali contributi, visto che, rispetto ad altre regioni, nelle isole dei Caraibi il livello di vita è elevato e povertà e criminalità sono pressoché assenti?

Qual è l'obiettivo degli aiuti?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(22 gennaio 1999)

Non è esatto affermare che il «Dutch Caribbean Travel Center» di Francoforte ha beneficiato di un sostegno comunitario per una campagna pubblicitaria.

Il suddetto sussidio, che rientra nel quadro del programma degli aiuti regionali per i Caraibi, si riferisce ad un progetto dell'importo di 5 milioni di euro, per la promozione del turismo nelle Antille olandesi e ad Aruba. Questa iniziativa si rivolge ai paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera), all'Italia e ai Paesi Bassi. Nell'ambito del programma è prevista un'assistenza tecnica della durata di quattro anni, per un importo complessivo di 1,56 milioni di euro, per il coordinamento generale del programma e per il sostegno tecnico al «Dutch Caribbean Travel Center» di Francoforte.

Tale sussidio, come tutti i finanziamenti comunitari destinati al suddetto gruppo di paesi, a norma del settimo Fondo europeo di sviluppo (FES), ha come base giuridica la decisione 91/482/CEE del Consiglio, emessa dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio il 25 luglio 1991 e riguardante l'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾. Del resto, la Commissione decide il finanziamento di ogni specifico progetto soltanto dopo aver ottenuto il parere favorevole dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato FES.

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991.

(1999/C 182/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3892/98**di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione***(4 gennaio 1999)*

Oggetto: Limiti di età per la partecipazione al programma di Servizio Volontario Europeo (SVE) per i giovani

Nell'adottare il testo legislativo relativo al programma di Servizio Volontario Europeo (SVE) per i giovani, il Parlamento europeo o il Consiglio, al termine di una lunga e complessa procedura di codecisione, hanno, tra l'altro, definito la fascia di età a cui il programma stesso si rivolge.

La soluzione «di compromesso» che fu allora adottata fu quella di continuare a considerare come prioritaria la fascia di età tra i 18 e i 25 anni, pur prevedendo, per casi debitamente giustificati, la possibilità di superare il limite stesso dei 25 anni.

Nella diffusione di materiale effettuato dalle agenzie nazionali del programma SVE, tuttavia, non si fa alcuna menzione sulla possibilità di oltrepassare il limite dei 25 anni.

1. Si chiede pertanto alla Commissione per quali motivi tale eventualità non venga opportunamente menzionata,
2. se ritenga comunque, per applicare correttamente le disposizioni legislative, che il limite dei 25 anni possa essere, in alcuni casi, oltrepassato,
3. a chi spetta la decisione in materia (agenzie nazionali, Commissione, organizzazioni di invio o di accoglienza, ecc.)?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione*(20 gennaio 1999)*

L'onorevole parlamentare attira l'attenzione della Commissione sul fatto che il materiale informativo distribuito dalle strutture nazionali nell'ambito dell'attuazione del programma «Servizio volontario europeo» (SVE) non indica esplicitamente la possibilità, in casi debitamente giustificati, di superamento dei limiti d'età per i giovani cui è destinato il programma.

In effetti, questa possibilità non è menzionata esplicitamente negli opuscoli informativi destinati a sensibilizzare un vasto pubblico alle possibilità offerte dal programma di Servizio volontario europeo. Tuttavia è opportuno osservare che la guida per l'utilizzazione costituisce uno strumento privilegiato per permettere ai giovani e alle organizzazioni di elaborare un progetto e che la guida in questione indica esplicitamente la possibilità di applicare in modo flessibile ⁽¹⁾ i limiti di età per i giovani. In futuro la Commissione curerà che questa possibilità sia chiaramente indicata negli altri mezzi d'informazione relativi al programma.

I progetti di Servizio volontario europeo sono ampiamente decentralizzati. Le strutture nazionali sono responsabili della selezione dei progetti d'invio.

La Commissione ha sempre segnalato, nel corso delle riunioni del comitato del programma e con le strutture nazionali, la possibilità di applicare in modo flessibile i limiti di età, qualora fosse debitamente giustificato.

⁽¹⁾ «Guida dell'utilizzatore», parte II, partner di un progetto SVE.

(1999/C 182/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3894/98
di Karl-Heinz Florenz (PPE) alla Commissione

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Direttiva 64/433/CEE sulle carni e direttiva 86/469/CEE sul controllo dei residui

Condivide la Commissione l'opinione che occorre procedere a una modifica della direttiva sulle carni fresche (64/433/CEE) ⁽¹⁾ in modo tale che gli equidi possano venire macellati soltanto se identificabili e muniti di libretto farmacologico per l'accertamento mirato dei residui?

⁽¹⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 febbraio 1999)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1495/98 dell'Onorevole Kindermann ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.1999, pag. 42.

(1999/C 182/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3910/98
di Raimo Ilaskivi (PPE) alla Commissione

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Tassazione delle automobili usate d'importazione in Finlandia

A seguito della nota ufficiale trasmessa dalla Commissione dell'Unione europea il 4 maggio 1998 e concernente la tassazione delle automobili usate importate in Finlandia da un altro Stato membro, il 27 novembre 1998 il governo finlandese ha presentato al parlamento nazionale un progetto di legge per modificare la tassazione delle automobili in questione, in modo tuttavia quanto mai limitato.

Per quanto riguarda le automobili usate d'importazione, la legge fiscale finlandese non è conforme all'articolo 95 del trattato CE, neanche dopo le modifiche apportate. Le conseguenze fiscali sono infatti talmente pesanti che la tassazione si tradurrà in un trattamento impari nei confronti delle automobili usate importate dagli altri Stati membri e di quelle acquistate in Finlandia. Alla luce del nuovo progetto di legge, la situazione non è affatto cambiata dai tempi dell'interrogazione scritta presentata alla Commissione l'11 dicembre 1997.

Il punto essenziale della legge finlandese sulla tassazione delle automobili è costituito dall'art. 7, sul quale anche la Commissione si è soffermata. L'articolo è stato modificato per consentire uno sgravio fiscale pari in generale allo 0,6 % per ogni mese di utilizzo, mentre oggi lo sgravio è dello 0,5 %. Si tratta di una modifica insignificante che non apporta alcuna rettifica sostanziale al problema di fondo, ovvero al fatto che le automobili di importazione più richieste, vecchie di qualche anno, non saranno nemmeno in futuro a portata del consumatore finlandese.

La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che nel 1996 la Svezia, Stato membro limitrofo, ha soppresso tale imposta sulle auto, rendendo così l'importazione di un'automobile usata un'alternativa realistica per un privato.

La Commissione dovrebbe altresì tener conto del fatto che, anche dopo la modifica, la legge finlandese sulle automobili è complessa e contiene numerosi dettagli tecnici che alle autorità doganali lasciato sin troppa libertà in materia di decisioni interpretative.

Quali misure concrete intende la Commissione adottare nei confronti della nuova legge fiscale finlandese sulla tassazione delle automobili usate, affinché sia conforme all'articolo 95 del trattato di base?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(18 febbraio 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3923/98

di Michl Ebner (PPE) alla Commissione

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Limiti di età per i conducenti di autobus

I limiti di età per esercitare la professione di conducente di autobus variano da Stato membro a Stato membro. In Italia l'età massima ammessa è ad esempio di 65 anni (articolo 135, paragrafo 6 del codice della strada), mentre in Austria e in Germania è di 70 anni.

Questa circostanza ha già provocato casi d'incertezza giuridica in occasione di controlli.

Detto questo, può la Commissione far sapere:

- se un conducente di autobus munito di patente di guida austriaca o tedesca può esercitare tale professione in Italia soltanto fino al 65° anno di vita e,
- se intende unificare, in tempi brevi, le normative riguardanti i limiti di età per i conducenti di autobus?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(3 marzo 1999)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E3997/97 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 22 del 17.7.1998.

(1999/C 182/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3988/98

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Annuario delle fonti statistiche culturali in Europa

In una precedente risposta data dal sig. M. Oreja il 27 novembre 1996 in relazione all'interrogazione da me presentata (E-2761/96) ⁽¹⁾ riguardante la migliore gestione e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in Italia, la Commissione dichiarava che non disponeva di studi specifici sull'attività a livello europeo di centri ed istituzioni che si propongono la promozione del patrimonio artistico nazionale. Nello stesso tempo, però, indicava che era in corso di preparazione l'annuario delle fonti statistiche culturali in Europa il cui obiettivo era quello di fornire un quadro degli organismi che pubblicano in modo sistematico le statistiche culturali.

In realtà ad oggi, nonostante sia trascorso del tempo, non mi risulta essere pubblicato tale annuario, si interroga quindi la Commissione per sapere:

1. se l'iter della preparazione di tale annuario si è concluso;
2. se, nel frattempo, sono stati predisposti altri strumenti atti allo scopo indicato.

(¹) GU C 83 del 14.3.1997, pag. 64.

Riposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(4 febbraio 1999)

La Commissione ha il piacere di confermare che l'«Annuaire des sources statistiques culturelles en Europe» (Annuario delle fonti statistiche culturali in Europa) è stato pubblicato nel 1997 (¹).

Oltre alla pubblicazione dell'annuario e come continuazione di quest'ultimo, la Commissione sta lavorando al progetto pilota «Statistiche culturali — elaborazione di dati comparativi 1996-1999»; a tale progetto collaborano quattro unità operative che si occupano rispettivamente della metodologia, dell'occupazione, del finanziamento e della partecipazione. I risultati del progetto, che saranno presentati ad una conferenza internazionale che si terrà a Ginevra nell'ottobre 1999, con la partecipazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) e della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), verteranno essenzialmente sugli strumenti, i metodi di raccolta dei dati ed il numero degli indicatori utilizzati per le statistiche culturali. L'obiettivo che si vuole raggiungere a lungo termine è di ottenere statistiche comparative che siano di aiuto nella definizione delle politiche culturali.

(¹) ISBN 92-827-9275-7.

(1999/C 182/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3997/98

di Daniel Féret (NI) alla Commissione

(21 dicembre 1998)

Oggetto: Il lavoro minorile nel Regno Unito

E' la Commissione a conoscenza delle dimensioni assunte dal lavoro minorile nel Regno Unito, dove 500.000 giovani di età inferiore ai 13 anni svolgono attività lavorative e 2 milioni di adolescenti di età inferiore ai 16 anni sono lavoratori dipendenti, come ha rivelato l'inchiesta condotta dalla «Low Pay Unit»?

Non ritiene la Commissione preoccupante, se non addirittura inquietante, constatare il persistere nel Regno Unito di una legislazione molto minimalistica in materia di lavoro minorile e l'insufficienza cronica di mezzi finanziari adeguati per garantirne il rispetto, nonostante il fatto che il paese sia diretto da un governo socialista?

Non ritiene la Commissione opportuno proporre — sotto forma di direttiva — una nuova iniziativa intesa a stabilire una chiara normativa comunitaria per il lavoro minorile, che garantisca un elevato livello di protezione dei minori in tutta l'Unione europea?

Riposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(1° febbraio 1999)

La Commissione desidera ricordare che il lavoro dei bambini è espressamente vietato dal diritto comunitario.

Ai sensi della direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (¹), gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini. Al fine di garantire l'osservanza di tale divieto, essi devono fissare un'età minima di ammissione al lavoro che non risulti inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico a tempo pieno. Tale età non dovrà essere in nessun caso inferiore a 15 anni.

Tuttavia, in considerazione degli obiettivi di salute e sicurezza contenuti nella direttiva, gli Stati membri possono prevedere nelle rispettive normative alcune deroghe per quattordicenni o tredicenni chiamati a svolgere lavori leggeri. Nella misura in cui gli Stati membri ricorrono a tale possibilità, sono tenuti a rispettare nel contempo i limiti e le condizioni stabiliti dalla direttiva.

Le autorità britanniche hanno dato comunicazione alla Commissione della normativa interna adottata per trasporre le disposizioni della direttiva comunitaria. In particolare, le disposizioni della normativa «Child (protection at work) Regulations 1998» sono entrate in vigore nel Regno Unito il 4 agosto 1998. Per quanto attiene all'età minima di ammissione al lavoro, nonché all'età a decorrere dalla quale alcuni lavori leggeri possono essere autorizzati, la normativa del Regno Unito non sembra allontanarsi dalle norme comunitarie stabilite dalla direttiva 94/33/CE. Le autorità nazionali incaricate del controllo dell'applicazione di tali norme sono tenute a garantirne la piena osservanza.

(¹) GU L 216 del 20.8.1994.

(1999/C 182/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4069/98
di Yvonne Sandberg-Fries (PSE) alla Commissione

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Conseguenze del conflitto commerciale fra gli Stati Uniti e l'Unione europea

Già lo scorso anno l'Organizzazione mondiale del commercio aveva raccomandato all'Unione europea di rivedere le norme che disciplinano le importazioni di banane in vista dell'impegno assunto all'epoca del GATT, il cosiddetto accordo sulle licenze unitamente a GATS. Il conflitto commerciale in atto ha comportato conseguenze imprevedibili nel campo delle importazioni, della distribuzione e della commercializzazione di banane.

Fra le imprese del settore serpeggiano inquietudini circa la minaccia di sanzioni commerciali da parte degli Stati Uniti. In Svezia incombe la minaccia di dazi punitivi del 100 %, per esempio, sui giocattoli di legno. Non poche imprese in tutta l'Unione si vedono già ora costrette a rivedere le loro condizioni per le vendite sul mercato statunitense. Talune imprese, non da ultimo in Svezia, hanno già preannunciato licenziamenti. Ciò dicasi non solo per le imprese che vantano una cospicua quota di esportazioni verso gli USA bensì anche per le imprese subfornitrici.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere le misure ventilate circa le conseguenze per i numeri del codice doganale che potrebbero essere coinvolti in un conflitto commerciale con gli Stati Uniti ivi compresi i provvedimenti che si intendono adottare per impedire che essi possano essere colpiti?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(27 gennaio 1999)

La Comunità ha eseguito le raccomandazioni fatte, il 25 settembre 1997, dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, relativamente al settore bananiero ed ha attuato i provvedimenti necessari per rendere il regime comunitario delle banane conforme alle disposizioni dell'OMC. Il 20 luglio 1998, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 1637/98, che modifica il regolamento (CEE) 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane (¹). Il 28 ottobre 1998, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 2362/98, recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CEE) 404/93, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità (²). Tali provvedimenti sono stati attuati all'interno di un periodo di tempo ben delimitato, che è scaduto il primo gennaio 1999.

Secondo gli Stati Uniti, i suddetti provvedimenti non sono conformi alle disposizioni dell'OMC. La Comunità ha risposto che nei casi in cui esistono disaccordi relativi alla conformità delle misure adottate per attuare le raccomandazioni dell'organo di conciliazione, l'articolo 21.5 dell'accordo OMC in materia di composizione delle controversie obbliga i membri a risolvere tale disaccordo facendo ricorso alla procedura del gruppo di esperti dell'Organizzazione mondiale del commercio. Gli Stati Uniti hanno comunque rifiutato di sottoporre il suddetto disaccordo a una decisione secondo le procedure dell'OMC. Insistono, invece, sul diritto a determinare unilateralmente la non conformità dei provvedimenti di attuazione della Comunità.

La Commissione riconosce che questa situazione è piuttosto grave, non solo perché le sanzioni unilaterali americane hanno prodotto conseguenze economiche negative sulle esportazioni europee e sull'occupazione, ma anche perché le suddette sanzioni mettono a repentaglio il sistema di composizione delle controversie dell'OMC. La Commissione sta facendo ogni sforzo possibile, conformemente alle disposizioni dell'OMC, per evitare l'applicazione delle sanzioni unilaterali americane. La Comunità ha già chiesto che venga costituito il gruppo di esperti per esaminare la conformità dei provvedimenti di attuazione della Comunità alle suddette disposizioni. Ha anche avviato un'azione per la composizione della controversia relativa alla sezione 301 della normativa degli Stati Uniti, che è la base giuridica nazionale per le sanzioni minacciate dall'America. La Commissione ribadirà inoltre a Ginevra che l'organo di composizione delle controversie non può autorizzare gli Stati Uniti a sospendere concessioni, sino a quando non sia stata notificata da un gruppo di esperti o da parte dell'organo d'appello la condanna dei provvedimenti di attuazione della Comunità. Per il momento, la Commissione si adopera per evitare l'entrata in vigore di sanzioni unilaterali e per raggiungere una decisione definitiva e autorevole, per quanto concerne la conformità dell'attuale regime comunitario alle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(¹) GU L 210 del 28.7.1998.

(²) GU L 293 del 31.10.1998.

(1999/C 182/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4075/98
di Werner Langen (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1999)

Oggetto: Aiuti dell'Unione europea al Land Renania-Palatinato nel periodo 1994-1998

Può indicare la Commissione l'ammontare degli aiuti forniti dall'Unione europea al Land Renania-Palatinato tra il 1994 e il 1998, i beneficiari di tali aiuti nonché il numero di posti di lavoro creati grazie a questi aiuti e i settori d'attività interessati?

Quali sono stati gli importi versati in particolare a titolo dei programmi relativi:

- all'iniziativa KONVER,
- al settore agricolo,
- al FEAOG,
- alla formazione,
- alla gioventù,
- alla cultura,
- alla ricerca e alla tecnologia,
- all'università,
- all'economia,
- allo sviluppo regionale/ai Fondi strutturali,
- al settore sociale?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione

(25 febbraio 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4081/98
di Jean-Antoine Giansily (UPE) alla Commissione

(14 gennaio 1999)

Oggetto: Titolarizzazione di funzionari europei

Può la Commissione indicare quali misure disciplinari sono previste nei confronti di funzionari europei che siano stati titolarizzati sulla base di dichiarazioni false o di omissioni in merito ai diplomi in loro possesso, in violazione sia dello statuto della funzione pubblica europea che della legge del paese ospite?

Esiste un periodo di prescrizione o di preclusione per quanto riguarda l'applicazione di eventuali sanzioni e misure disciplinari?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(1° febbraio 1999)

Conformemente agli articoli 28 e 30 dello statuto, nessuno può essere nominato funzionario, eccettuate le nomine ai gradi A1 e A2, se non ha sostenuto un concorso per titoli e/o esami alle condizioni di cui all'allegato III e se non figura nell'elenco degli idonei dello stesso concorso fissato dalla commissione giudicatrice al termine dei suoi lavori.

Nel caso in cui il candidato sia stato considerato idoneo sulla base di false dichiarazioni o falsi documenti, la commissione giudicatrice, non appena viene informata di tali fatti, è competente per annullare la sua precedente decisione ed escludere il candidato colpevole dall'elenco. Da parte sua, l'amministrazione deve respingere ogni nomina di un candidato iscritto irregolarmente nell'elenco degli idonei di un concorso.

Si ricorda tuttavia che, al momento dell'assunzione, il funzionario deve sottoporre all'amministrazione in vista del suo inquadramento tutti gli elementi relativi alla sua formazione e alle sue qualifiche professionali.

Qualunque informazione falsa fornita dal funzionario in tale occasione costituisce un'infrazione agli obblighi statutari di onestà e di rispetto della dignità della funzione, e lo espone di conseguenza ad una sanzione disciplinare.

Per quanto riguarda la seconda domanda dell'onorevole parlamentare, si precisa che lo statuto non prevede alcuna prescrizione delle infrazioni né preclusione delle procedure e sanzioni disciplinari.

(1999/C 182/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4093/98
di Ole Krarup (I-EDN) alla Commissione

(14 gennaio 1999)

Oggetto: Regime danese di prepensionamento e obbligo di residenza

La Commissione ritiene che il regime danese rivisto di prepensionamento sia compatibile con i principi giuridici dell'UE, in particolare con l'articolo 48 del trattato CE, con l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento 1612/68 ⁽¹⁾ e con i principi del regolamento 1408/71 ⁽²⁾ sul mantenimento dei diritti in caso di trasferimento in un altro paese dell'UE?

In base alle nuove regole — come pure a quelle già esistenti — in materia di prepensionamento, per poterlo ottenere è necessario essere residenti in Danimarca. Il prepensionamento non può essere esportato in un altro paese UE. In base sia alle nuove che alle vecchie regole sul conseguimento del diritto al prepensionamento il cittadino di un altro Stato membro non può trasferire la sua anzianità di servizio in Danimarca. Tali regole escludono che i cittadini di un altro paese UE che si trasferiscono in Danimarca dopo il compimento del 35° anno di età possano conseguire il diritto al prepensionamento danese, mentre i danesi che hanno risieduto in un altro paese UE e tornato in patria dopo aver compiuto i 35 anni di età hanno invece la possibilità di ottenere il prepensionamento, a condizione che abbiano lavorato almeno un anno in Danimarca. Secondo le nuove

regole il diritto al prepensionamento si consegue mediante il versamento di contributi all'Assicurazione danese contro la disoccupazione dai 35 ai 60 anni mentre le vecchie regole richiedevano in generale l'adesione a tale assicurazione per un periodo di vent'anni prima del compimento dei 60 anni.

(¹) G U L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(²) G U L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(2 marzo 1999)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-1235/98 posta dall'On. Bonde nell'ora delle interrogazioni della sessione di gennaio I 1999 (¹) del Parlamento.

(¹) Discussioni del Parlamento (Gennaio I 1999).

(1999/C 182/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0029/99

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(20 gennaio 1999)

Oggetto: Diritti dell'uomo per quanti costruiscono senza piano regolatore

Gli edifici abusivi ammontano in Grecia a 800.000, mentre coloro che costruiscono senza piano regolatore superano (se si considerano anche le rispettive famiglie) i 2 milioni di persone.

Tutti gli interessati hanno ripetutamente avuto assicurazione dalle autorità greche che il problema della legalizzazione delle loro edificazioni sarebbe stato risolto e che queste ultime sarebbero state fatte rientrare nel piano regolatore. A tutt'oggi nulla di simile è ancora avvenuto. Le leggi e i decreti presidenziali emanati dal 1977 ad oggi (si veda il recente D.P. n. 267 del 1998) hanno una finalità meramente esattoriale in quanto impongono multe salatissime agli abusivi, mentre non si è ancora proceduto a collegare gli edifici interessati con le reti idrica, fognaria e elettrica, il che è inconcepibile in qualsiasi paese del mondo. Tale situazione costituisce una violazione dei più elementari diritti dell'uomo e degrada un quinto della popolazione greca a «cittadini di serie B».

Può la Commissione riferire se è al corrente della situazione in cui si trovano quanti in Grecia hanno costruito senza piano regolatore e quali provvedimenti intende prendere per venire incontro ai due milioni di cittadini greci privati dei più elementari beni sociali come l'acqua, la luce e le fognature?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione

(12 febbraio 1999)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

(1999/C 182/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0053/99**di Markus Ferber (PPE) alla Commissione***(22 gennaio 1999)*

Oggetto: Stanziamenti UE assegnati alla Baviera nel periodo 1994-1998

Può la Commissione comunicare:

1. Qual è l'importo dei contributi erogati alla Baviera dal Fondo europeo agricolo di orientamento (FEAOG) nel periodo 1994-1998?
2. Qual è l'importo dei contributi versati alla Baviera nello stesso periodo per le regioni dell'Obiettivo 2 e 5b?
3. Qual è l'importo dei contributi affluiti alla Baviera nel periodo 1994-1998 a titolo del settore ricerca e sviluppo (R&S)?
4. Qual è l'importo dei contributi versati nello stesso periodo a titolo dei seguenti programmi:
 - a) Socrates
 - b) Leonardo
 - c) Caleidoscopio
 - d) Gemellaggi fra città
 - e) Raffaello?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione*(1° febbraio 1999)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0143/99**di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione***(11 febbraio 1999)*

Oggetto: Aiuti UE al distretto di Osterholz-Scharmbeck

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Osterholz-Scharmbeck?

(1999/C 182/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0144/99**di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione***(11 febbraio 1999)*

Oggetto: Aiuti UE al distretto di Verden

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Verden?

(1999/C 182/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0145/99
di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Aiuti UE al distretto di Rotenburg/Bassa Sassonia

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Rotenburg/Bassa Sassonia

(1999/C 182/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0146/99
di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Aiuti UE al distretto di Stade

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Stade?

(1999/C 182/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0147/99
di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Aiuti UE al distretto di Cuxhaven

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Cuxhaven?

Risposta comune
data dal sig. Santer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0143/99, E-0144/99, E-0145/99, E-0146/99 e E-0147/99

(3 marzo 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0200/99
di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Deroghe dell'Italia a stabilimenti di macellazione

Con l'articolo 48 della «legge finanziaria» 1999 è stato prorogato per l'ennesima volta — ora fino al 31 dicembre 1999 — il termine per gli adeguamenti ai parametri igienico-sanitari degli stabilimenti di macellazione di carni fresche e dei macelli pubblici che ancora non si sono conformati alle disposizioni delle direttive 91/497/CEE ⁽¹⁾ e 91/498/CEE ⁽²⁾, del 29 luglio 1991, recepite dal decreto legislativo italiano n. 286 del 18 aprile 1994.

Tale deroga è estesa anche alla non obbligatorietà di stordire gli animali prima dell'abbattimento e della macellazione, come previsto invece dalla direttiva 93/119/CEE ⁽³⁾ del 22 dicembre 1993, recepita dal decreto legislativo italiano n. 333 del 1° settembre 1998.

In risposta all'interrogazione E-3274/97 ^(*), formulata in occasione della precedente proroga, la Commissione annunciava che avrebbe contattato con le autorità italiane per chiarire la situazione.

È al corrente la Commissione di tale atto e come lo giudica?

Appurata la palese violazione della normativa comunitaria, è sua intenzione avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia?

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU C 158 del 25.5.1998, pag. 75.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 febbraio 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 182/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0286/99

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(17 febbraio 1999)

Oggetto: Accesso alla funzione pubblica dell'Unione europea

Considerando che il Commissario europeo Liikanen, nella sua risposta del 10 febbraio 1998 all'interrogazione scritta E-4186/97 ⁽¹⁾ ha affermato che per accedere alla categoria A/LA della funzione pubblica europea la Commissione accetta diplomi di laurea spagnoli che danno accesso al dottorato,

perché la Commissione non fa figurare tali requisiti in nessuno dei bandi di concorso e concorsi generali per personale di categoria A/LA della funzione pubblica europea?

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 15.

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(3 marzo 1999)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-3027/98 dell'Onorevole Arias Cañete ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 142 del 21.5.1999.

(1999/C 182/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0287/99

di Pedro Maset Campos (GUE/NGL) alla Commissione

(17 febbraio 1999)

Oggetto: Accesso alla funzione pubblica europea degli ingegneri tecnici spagnoli.

Considerando:

- che il Commissario europeo Liikanen, nella sua risposta del 10 febbraio 1998 all'interrogazione scritta E-4186/97 ⁽¹⁾, ha affermato che, per consentire l'accesso alla categoria A/LA della funzione pubblica europea, la Commissione accetta i diplomi tedeschi che abbiano una durata minima obbligatoria di 8 semestri,

- che la Commissione, nel rispondere al ricorso per l'annullamento presentato dal sig. Vivente Alonso Morales (T-299/97, paragrafo), ha affermato che sono ammessi alla categoria A/LA i Fachhochschuldiplom tedeschi della durata di 8 semestri,
- che l'avviso di concorso generale COM/A/1047 ⁽²⁾ prevede che «siano considerati quali esperienze professionali i periodi di pratica»,

perché la Commissione accetta il titolo tedesco «Fachhochschuldiplom» per l'accesso alla categoria A/LA della funzione pubblica europea se si tratta di un titolo che prevede un massimo di 6 semestri accademici, integrati da uno o due semestri di pratica in imprese, vale a dire di esperienza professionale

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 145A del 13.5.1997.

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(3 marzo 1999)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2740/98 dell'Onorevole Palacio Vallelersundi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 96 dell'8.4.1999, pag. 141.